

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

PARTE QUARTA n. 6 del 05-02-2025

Supplemento n. 34

mercoledì, 05 febbraio 2025

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in quattro parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Nella **Parte Quarta** si pubblicano gli atti della Regione e degli Enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali, ed i provvedimenti di approvazione della graduatorie relative ai procedimenti di cui all'articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 23/2007.

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
 SEZIONE I	 15
GIUNTA REGIONALE	
- Dirigenza-Decreti	16
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 22 gennaio 2025, n. 1164 - certificato il 24 gennaio 2025 T.U. 11/12/33 n. 1775 Voltura della concessione di derivazione acqua Richiedente: LOTOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Pratica n. 32727. Proced. SIDIT n. 9665/2024.	16
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 23 gennaio 2025, n. 1171 - certificato il 24 gennaio 2025 R.D. n. 523/1904, L.R. n. 80/2015 e D.P.G.R. n. 60/R/2016 - Pratica SIDIT n. 7995/2024. Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, per la realizzazione raccordi di MT Montegemoli - Potenziamento linee mt mediante due nuovi attraversamenti aerei con elettrodotti e cinque attraversamenti sotterranei con linea elettrica di MT di vari corsi dacqua, nei comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo (LI) (Pratica e distribuzione 2670228/AC). Richiedente: e-distribuzione S.p.A.	19
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 23 gennaio 2025, n. 1184 - certificato il 24 gennaio 2025 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis Legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Pietrasanta (LU), uso civile, Pratica Codice Locale VER694 Sidit n. 184356/2020.	31

DECRETO 23 gennaio 2025, n. 1193 - certificato il 24 gennaio 2025 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis Legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Pietrasanta (LU), uso ci- vile, Pratica Codice Locale VER638 Sidit n. 184090/2020.	36
.....	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 23 gennaio 2025, n. 1199 - certificato il 24 gennaio 2025 Pratica SIDIT 110/2019 (ex 18849/2012). T.U. 11/12/1933 n. 1775 Rinnovo della concessione di derivazione di acqua da un pozzo in località Poponaio nel Comune di Grosseto, per uso civile.	41
.....	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord DECRETO 23 gennaio 2025, n. 1209 - certificato il 24 gennaio 2025 R.D. n. 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis Legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Pietrasanta (LU), uso ci- vile, Pratica Codice Locale VER639 Sidit n. 184089/2020.	46
.....	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore DECRETO 23 gennaio 2025, n. 1212 - certificato il 24 gennaio 2025 Pratica SIDIT 2708/2024 Procedimento 4412/2024. GCVI - Acque". Variante sostanziale alla concessione preferenziale di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI).	51
.....	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1213 - certificato il 24 gennaio 2025 Pratica SiDIT n. 5867/2019 (Proc. n. 11041/2024) - Conces- sione per un attraversamento con ponte (tip. 5.2) della Gora delle Ferriere, a servizio della strada di accesso all'impianto di stoccaggio dei rifiuti, in località Valpiana nel comune di Mas- sa Marittima (GR). Concessionario: Servizi Ecologici Integrati Toscana S.R.L.	56
.....	
DECRETO 23 gennaio 2025, n. 1214 - certificato il 24 gennaio 2025 Pratica SIDIT 107169/2020 (ex 7349/2010) T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Pian di Rocca nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), individuato catastalmente al Foglio 80 particella 1054, per uso agricolo.	65
.....	
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	

DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1218 - certificato il 24 gennaio 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica n.4992, Sidit n.59/2025. Concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, che verrà occupata da 2 guadi a raso sui corpi idrici TN35967 (Fosso di Crocì) e TN35966, in località Monte Ghilardona nel Comune di Camaiore (LU).	69
DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1219 - certificato il 24 gennaio 2025 R.D. 523/1904 L. 37/1994 Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 4935 SIDIT 7904/2024 PROC. 10938/2024. Concessione idraulica, tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, relativa alla regolarizzazione di due scarichi di acque reflue ur- bane con recapito nei corsi d'acqua non denominati (TN 1726 e TN1528) siti nel Comune di Pontremoli (MS).	76
DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1221 - certificato il 24 gennaio 2025 R.D. 523/1904, L. 37/1994. Pratica locale n.4593, SIDIT n.2306/2024. Concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, occupate da cinque attraversamenti con gua- di a raso sul rio Ventaglio, chiamato anche torrente Acquabian- ca, in località Gorgigliano nel comune di Minucciano (LU).	82
DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1225 - certificato il 24 gennaio 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 4470, pratica SIDIT n. 1238/2024. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, occupate da 10 attraversamenti e da una tombatura sul fosso del Piano, in località Canalescuro, nei comuni di Aulla (MS) e Licciana Nardi (MS).	88
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1235 - certificato il 24 gennaio 2025 R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Cortona (AR), Località Cignano. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 9650/2024-7052/2024 (Codice locale n. CSA2024_00052).	95

DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1252 - certificato il 24 gennaio 2025
R.D. 11/12/33 n. 1775 e R.D. n. 523/1904. Rinnovo della concessione di derivazione dal corso d'acqua Fiume Marecchia in Loc. Molino di Rofelle nel Comune di Badia Tedalda (AR) per uso idroelettrico rilasciata con Deliberazione G.R. n. 11525 del 13/12/1993. Procedimento/Pratica SIDIT (Acque) n. 12443/2023 10106/2023, (Suolo) n. 7258/2024; Codice locale RIN001_CSU1992_00002. Approvazione del Disciplinare di concessione e del progetto esecutivo di rifacimento delle opere di presa e restituzione.

. 99

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore

DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1270 - certificato il 24 gennaio 2025
R.D. n. 523/1904, L.R. n. 80/2015, D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica SiDIT n. 8101/2024. Concessione per utilizzo di area demaniale e autorizzazione idraulica per l' attraversamento in subalveo, con cavo elettrico di media tensione, del corso d'acqua Fosso delle Prigioni, in località San Carlo, nel Comune di San Vincenzo (LI). Richiedente: e-distribuzione S.p.A.

. 107

DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1276 - certificato il 24 gennaio 2025
Pratica SIDIT n. 3539/2019, procedimento n. 266/2025 (ex codice locale n. 13333) - GCVIACQUE - T.U. n. 1775 del 01/12/1933. Voltura di concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci, ai sensi dell'art. 74 del d.p.g.r.t. n. 61/R/2016.

. 117

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1279 - certificato il 27 gennaio 2025
R.D. 523/1904 L. 37/1994 L.R. 41/2018 Pratica idraulica n. 4863 SIDIT 7275/2024 - PROC. 9960/2024. Concessione ed autorizzazione idraulica per attraversamento con elettrodotto aereo BT del corso dacqua denominato Fosso di Nucchiano (TN16883) in Loc. Piano di Villa e Tramonti nei Comuni di Villa Collemandina (LU) e Castiglione di Garfagnana (LU).

. 122

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1283 - certificato il 27 gennaio 2025
RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Rinnovo concessione per occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro dei Frati, in Comune di San Giovanni Valdarno. Pratica SiDIT 1904/2023 Procedimento 11226/2024.

. 130

DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1297 - certificato il 27 gennaio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Rinnovo concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone, in loc. Pian di Mugnone del Comune di Fiesole per il mantenimento di scarico acque meteoriche e di scarico acque reflue domestiche. Pratica SiDIT 19315/2019. 	135
DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1299 - certificato il 27 gennaio 2025 R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Anghiari (AR), Località Viaio. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 10721/2024-24876/2020 (Codice locale n. CSA2024_00057). 	140
DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1303 - certificato il 27 gennaio 2025 RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Autorizzazione cessazione anticipata occupazione di terreno demaniale risultante dal prolungamento della copertura del fosso posto lateralmente al corso d'acqua denominato Canale Maestro della Chiana, in loc. Ponte alla Nave in Comune di Arezzo. Pratica SiDIT89069/2020. 	144
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1314 - certificato il 27 gennaio 2025 Pratica SiDIT n. 5405/2024 Proc. n. 7516/2024; Cod. loc. n. 2605 O.I.; RS-7042 Concessione demaniale per un attraversamento con scatolare (tip. 4.2) e per un attraversamento con sottoservizi (tip. 11) del Fosso dei Piaggioni (TS22337), in loc. podere Oddi/Podere Spezieri, Castiglion del Bosco, nel comune di Montalcino (SI). Richiedente: Castiglion del Bosco Hotel S.r.l. 	147
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1319 - certificato il 27 gennaio 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. n. 60/R/2016. Archiviazione pratica n. 467, SIDIT n. 984/2020, relativa alla concessione di un' area demaniale, nella frazione di Marina di Pietrasanta nel comune di Pietrasanta (LU). 	158
DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1320 - certificato il 27 gennaio 2025 R.D. 523/1904 L. 37/1994 L.R. 41/2018 Pratica idraulica n. 4854 SIDIT 279/2025 Proc. 518/2025. Concessione ed autorizzazione idraulica per la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato con cavi BT in attraversamento del corso d'acqua tombato non denominato (TN32209) in viale Apua, via Abruzzi, via Campania, via Calabria e via Marche, nel Comune di Pietrasanta (LU). 	162
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	

DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1321 - certificato il 27 gennaio 2025 RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, tra il Ponte alle Grazie e la Pescaia di Santa Rosa nel Comune di Firenze e di fronte a Villa la Massa in loc. Girone nel Comune di Fiesole per svolgimento di spettacoli pirotecnici nel 2025. Pratica SiDIT 44/2025.	170
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1325 - certificato il 27 gennaio 2025 Pratica SIDIT 92/2019 T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Aratrice nel Co- mune di Roccastrada (GR), individuato catastalmente al Foglio 156 particella 79, per uso agricolo.	176
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 27 gennaio 2025, n. 1333 - certificato il 27 gennaio 2025 Pratica SiDIT n. 76/2018 (Proc. n. 10951/2024) Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 1727 del 13/02/2018, per un attraversamento con ponte (tip. 4.1) del fosso delle Strillaie (TS64143), in località Squartapaglia nel comune di Grosseto (GR).	180
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 27 gennaio 2025, n. 1337 - certificato il 27 gennaio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Rinnovo della concessione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Castelnuovo, in loc. Borgo a Cascia (Ex-cava) del Comune di Reggello. Pratica SiDIT n. 17393/2019.	189
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 25 gennaio 2025, n. 1352 - certificato il 27 gennaio 2025 T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Masiano, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica n. 35274 Procedimento SIDIT n. 5973/2022.	200
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	

DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1361 - certificato il 27 gennaio 2025
RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Variante alla concessione demaniale rilasciata con decreto dirigenziale n. 11751 del 08/07/2021. Pratica SiDIT 2216/2021.

. 206

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud

DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1364 - certificato il 27 gennaio 2025
Pratica SiDIT n. 5404/2024 - Proc. n. 7515/2024; Cod. loc. n. 2605 O.I.; RS-7032 - Concessione demaniale per un attraversamento con tombino (tip. 4.2) e un attraversamento con sottoservizi (tip. 11) del fosso della Porcareccia (TS22684), in loc. podere Oddi/Podere Spezieri, Castiglion del Bosco, nel comune di Montalcino (SI). Richiedente: Castiglion del Bosco Hotel S.r.l.

. 210

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 24 gennaio 2025, n. 1365 - certificato il 27 gennaio 2025
RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Subentro nella concessione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Ema, in loc. San Polo del Comune di Greve in Chianti. Pratica SiDIT n. 25/2025.

. 221

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord

DECRETO 27 gennaio 2025, n. 1389 - certificato il 28 gennaio 2025
RD 523/1904, L. 37/1994, L.R.41/2018. Pratica n.4063, Sidit n.3198/2023. Concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, che verranno occupate da 2 tubazioni di teleriscaldamento, collegate alla soletta del ponte di via XXV aprile sul Fiume Serchio ed da attraversamenti in subalveo del Fosso Erchio e del Fosso Montese, nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU).

. 226

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore

DECRETO 27 gennaio 2025, n. 1395 - certificato il 28 gennaio 2025
RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Vincio, in loc. Lazzeretto lungo la SP 31 al km5+950 nel Comune di Cerreto Guidi per lavori di messa in sicurezza del ponte . Pratica SiDIT 1612/2024.

. 233

DECRETO 27 gennaio 2025, n. 1397 - certificato il 28 gennaio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale per la realizzazione e messa in esercizio di nuovo tratto d'elettrodotto interrato a BT in loc. San Donato in Fronzano - S.P. 86 Comune di Reggello, in attraversamento e nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati AV5029 e Fosso del Fossatore. Pratica SiDIT 2442/2024 - Pratica Enel 58239069.	239
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 27 gennaio 2025, n. 1403 - certificato il 28 gennaio 2025 R.D. 523/1904 L.R. 41/2018 - Pratica Sidit n. 2814/2024 Concessione demaniale e contestuale autorizzazione idraulica per la realizzazione di nuova opera di scarico di acque reflue domestiche con recapito nel Torrente Tora nel Comune di Crespina - Lorenzana (PI).	245
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 27 gennaio 2025, n. 1405 - certificato il 28 gennaio 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 77/2016 D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica idraulica n. 4864, pratica sidit n.4400/2024. Concessione di una porzione di area, ex alveo del canale Ozzeri, appartenente al Demanio idrico dello Stato, utilizzata come orto familiare, in località Meati nel comune di Lucca (LU).	257
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 27 gennaio 2025, n. 1411 - certificato il 28 gennaio 2025 Pratica SiDIT n. 126/2025 (Proc. n. 229/2025) - Concessione demaniale per sette attraversamenti di vari corsi d'acqua, di cui due aerei in palificata esistente (tip. 1.6) e cinque utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), per realizzazione di infrastruttura di rete a banda ultra larga, situati in varie località nel comune di Scarlino (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.	263
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Centrale	
DECRETO 27 gennaio 2025, n. 1414 - certificato il 28 gennaio 2025 Concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione del ripristino di un tratto di difesa di sponda dissestato in sponda destra del fosso Boccheraccio, nel tratto censito con il codice MV19548, nei pressi di via Boccheraccio nel comune di Vaiano (PO). Pratica n. 4886 (SIDIT: pratica 5364/2024, procedimento 7457/2024).	274
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	

DECRETO 27 gennaio 2025, n. 1416 - certificato il 28 gennaio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, in Lungarno Serristori del Comune di Firenze per occupazione suolo per area di cantiere provvisorio per la sostituzione di un tratto di acquedotto. Pratica SiDIT 291/2025.	284
DECRETO 27 gennaio 2025, n. 1428 - certificato il 28 gennaio 2025 R.D. 11/12/1933 n. 1775, R.D. 523/1904 Rinnovo della concessione di derivazione di acque superficiali dal corso d'acqua Fiume Arno in Loc. Begliano-Rassina nel Comune di Castel Focognano (AR) per uso produzione beni e servizi assentita dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 277/DS del 01/01/2015 - Procedimento/Pratica SIDIT Acque n. 9942/2024/n. 54377/2020; Codice locale n. RIN002_CSU1993_00003. - Procedimento/Pratica SIDIT Suolo n. 588/2025/n. 319/2025. Approvazione del disciplinare di concessione.	290
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 27 gennaio 2025, n. 1463 - certificato il 28 gennaio 2025 R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 4787, pratica SIDIT n. 6526/2024, procedimento n. 33/2025. Variante alla concessione idraulica rilasciata con decreto dirigenziale n. 23258 del 18.10.2024.	296
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 27 gennaio 2025, n. 1465 - certificato il 28 gennaio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Riolo, in loc. Riolo del Comune di Monterchi per il mantenimento degli scarichi S1 e S2. Pratica SiDIT 7551/2024.	302
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 28 gennaio 2025, n. 1480 - certificato il 29 gennaio 2025 Pratica SiDIT n. 9836/2019 (Proc. n. 11023/2024; Cod. Loc. n. 1306 O.I.) Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 8806 del 03/05/2023, per un tombamento (tip. 3.2) del Fosso di Riluogo (TS78838), situato in Zona industriale/commerciale Toselli nel Comune di Siena. Concessionario: V.A.V. - Vetreria Artistica Valdelsana SRL.	307
DECRETO 28 gennaio 2025, n. 1484 - certificato il 29 gennaio 2025 Pratica SiDIT n. 5831/2019 (Proc. n. 11247/2024) Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 17167 del 23/10/2020, per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) in un fosso privo di denominazione (TS25780), in località podere Casetta - Fercole nel comune di Civitella Paganico (GR).	312

DECRETO 28 gennaio 2025, n. 1486 - certificato il 29 gennaio 2025 Pratica SiDIT n. 5610/2019 (Proc. n. 10728/2024) - Rinnovo della concessione, rilasciata con decreto dirigenziale n. 2712 del 15/02/2023, di area demaniale di mq 218 per uso giardino (tip. 2.3), situata in località Podere Argo Sterpeto nel comune di Grosseto.	321
DECRETO 28 gennaio 2025, n. 1504 - certificato il 29 gennaio 2025 Pratica SiDIT n. 10293/2019 (Proc. n. 10685/2024; Cod. Loc. n. 1763 O.I.) Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 20382 del 22/09/2023, per uno scarico di acque piovane (tip. 6.1) nel Fosso della Vite (AV44111), in Loc. Sentino nel comune di Rapolano Terme. Concessionario: Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l.	329
DECRETO 28 gennaio 2025, n. 1506 - certificato il 29 gennaio 2025 Pratica Sidit n. 7646/2023 Procedimento n. 9514/2023 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 Regolamento n. 61/R/2016. Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Grosseto (GR), ad uso agricolo.	335
DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1516 - certificato il 29 gennaio 2025 Pratica SiDIT n. 5970/2019 (Proc. n. 7095/2024) - Concessione demaniale per un attraversamento con ponte (tip. 4.2) su un affluente (TS22383) del fosso della Niccioleta, situato in località Niccioleta nel comune di Massa Marittima (GR). Concessionario: Eni Rewind S.P.A.	340
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1523 - certificato il 29 gennaio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Rinnovo concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Canale Chianicella, in loc. Il Colmatore del Comune di Chiusi per il mantenimento di un attraversamento ad uso agricolo. Pratica SiDIT 383/2018.	349
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore	
DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1542 - certificato il 29 gennaio 2025 Pratica SIDIT 3052/2022, Procedimento n. 4466/2022. "GC-VI Acque". Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pisa. Concessionario: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA.	354
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	

DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1543 - certificato il 29 gennaio 2025 r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 9983/2024- 421487/2020; Codice locale n. 777. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Firenze, Località Via Baccio da Montelupo. 	359
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1544 - certificato il 29 gennaio 2025 R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea da sorgente, priva di denominazio- ne, nel Comune di Barga (LU) loc. Pian del Rio Il Ciocco, ad uso civile e occupazione di area demaniale mediante attra- versamento con tubazione, del Fosso del Confine (TN) 21858, pratica Sidit n. 182018/2020 C.L. n. 1195 LU. 	364
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1547 - certificato il 29 gennaio 2025 r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 9423/2024- 6892/2024; Concessione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località Ripanera. 	369
DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1548 - certificato il 29 gennaio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato fosso del Selceto, in loc. Tratto da Via Santa Maria Maddalena a Via Pian del- l'Isola del Comune di Figline e Incisa Valdarno per l'esecuzione di un attraversamento con cavi fibra ottica mediante staffaggio al ponte esistente e posa cavo interrato e opere accessorie nella fascia di rispetto dei 10 metri. Pratica SiDIT 57/2025. 	374
DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1549 - certificato il 29 gennaio 2025 r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 9985/2024- 421488/2020; Codice locale n. 783. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Firenze, Località Via Baccio da Montelupo. 	379
DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1550 - certificato il 29 gennaio 2025 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 593/2023- 388/2023; Codice locale n. 388/2023. Concessione di deriva- zione di acque pubbliche nel Comune di Poggibonsi, Località BELVEDERE. 	383
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	

DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1551 - certificato il 29 gennaio 2025 R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di utilizzo acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 181440/2020 C.L. VER 4854). 	388
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1567 - certificato il 29 gennaio 2025 RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Pratica e-dis. N.60556095 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV47529, in loc. Piè Colli del Comune di Castellina in Chianti (SI) per l'esecuzione di attraversamento in sub-alveo con linea bassa tensione 0,4 Kv. Pratica SiDIT 7613/2024. 	391
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1569 - certificato il 29 gennaio 2025 R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Pietrasanta (LU) loc. Cannoreto, ad uso produzione di beni e servizi, prat. Sidit n. 181881/2020 C.L. n. 2761. 	397
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Sud	
DECRETO 28 gennaio 2025, n. 1574 - certificato il 29 gennaio 2025 Pratica SiDIT n. 5725/2019 (Proc. n. 9991/2024) Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 8427 del 18/05/2021, per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) nell'Emissario di San Rocco (TS65757), in località Casotto di Venezia nel comune di Grosseto (GR). 	400
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	
DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1579 - certificato il 29 gennaio 2025 R.D. 523/1904 L.R. 80/2015 Pratica idraulica n. 4516 - SIDIT 1739/2024 Proc. 5852/2024. RETTIFICA per correzione di errore materiale al D.D. n. 26742 del 05/12/2024. 	409
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore	
DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1582 - certificato il 29 gennaio 2025 R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 923/2024-598/2024; Codice locale n. 598/2024. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Greve in Chianti, Località Citille. 	411
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana Nord	

DECRETO 29 gennaio 2025, n. 1594 - certificato il 30 gennaio 2025
R.D. 523/1904, L. 37/1994, D.P.G.R. 60/R/2016. SIDIT n.
2706/2024, pratica locale n. 4644. Approvazione avviso per
la manifestazione di interesse per il rilascio della concessione,
ad uso turistico ricettivo, di una porzione di area, appartenenti
al Demanio Idrico dello Stato, lungo il Fosso di Battiferro nei
pressi della frazione di Fornovolasco, nel Comune di Fabbri-
che di Vergemoli (LU) e parzialmente nel Comune di Stazzema
(LU).

. 416

SEZIONE I





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1164 - Data adozione: 22/01/2025

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775 - Voltura della concessione di derivazione acqua - Richiedente: LOTOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Pratica n. 32727. Proced. SIDIT n. 9665/2024.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001239

IL DIRIGENTE

Visto il R.D. 11.12.1933, n. 1775;

Visto il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;

Vista la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;

Vista la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

Visti i Regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;

Vista la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la L.R. 28/12/2015, n. 81 “Legge di stabilità per l'anno 2016”;

Rilevato che la ditta cedente GREEN WASH SRL, è titolare della concessione n. 32727 rilasciata dalla Regione Toscana con decreto d.d n. 3715 del 27/03/2017 di derivazione di acqua sotterranea ad uso produzione beni e servizi loc. Vergaio nel Comune di Prato e conservata agli atti del settore scrivente;

Preso atto che con istanza acquisita al protocollo n.523673 in data 03/10/2024, presentata dalla ditta subentrante LOTOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA veniva chiesta la voltura a proprio favore della concessione di derivazione di acqua sotterranea di cui al precedente capoverso a seguito di modifica alla titolarità della concessione, per subentro ad uno dei soggetti intestatari della concessione e senza alcuna variazione alle condizioni della concessione in essere;

Considerato che la scadenza di tale concessione è individuata alla data del 27/03/2032;

Ricordato che, ai sensi dell'art.20 del T.U. n.1775/33, il nuovo titolare della concessione subentra con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

Preso atto che, in materia di antimafia, il presente decreto di voltura della concessione è risolto immediatamente tramite revoca, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 del Dlgs 159/2011;

Preso atto che il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 Genio Civile Valdarno Centrale;

DECRETA

1. di riconoscere, a tutti gli effetti di legge, a partire dall'esecutività del presente provvedimento, la Ditta subentrante LOTOS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

quale intestataria della derivazione di acqua superficiale/sotterranea ad uso produzione beni e servizi loc. Vergaio nel Comune di Prato e conservata agli atti del settore scrivente di cui alla pratica contraddistinta con il n. 32727, e di accogliere, quindi, la suddetta istanza di voltura della concessione a suo tempo rilasciata con d.d n. 3715 del 27/03/2017;

2. di confermare la scadenza della concessione al 27/03/2032;
3. di trasmettere il presente atto al nuovo concessionario e al Comune di Prato;
4. di dare atto, altresì atto che, ai sensi dell'art.3, ultimo comma della Legge n.241/1990 e ss. mm. ed ii., avverso al presente atto può essere proposto ricorso all'autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 gg. dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE****Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1171 - Data adozione: 23/01/2025

Oggetto: R.D. n. 523/1904, L.R. n. 80/2015 e D.P.G.R. n. 60/R/2016 - Pratica SIDIT n. 7995/2024.
Concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, per la realizzazione raccordi di MT Montegemoli - Potenziamento linee mt mediante due nuovi attraversamenti aerei con elettrodotti e cinque attraversamenti sotterranei con linea elettrica di MT di vari corsi d'acqua, nei comuni di Piombino, Campiglia Marittima, San Vincenzo (LI) (Pratica e distribuzione 2670228/AC).
Richiedente: e-distribuzione S.p.A.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001194

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. n. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. n. 41/2018 del 24/07/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTA la L.R. n. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. n. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. n. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la D.G.R.T n. 1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis L.R. 80/2015 - art. 22 comma 2 lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione D.G.R.T. 293/2015”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con cui sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss.mm.ii. recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. n. 57 del 13 ottobre 2017 “Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. n. 77/2016”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” ed il relativo allegato A, che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n. 1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

PREMESSO:

- che la e-distribuzione S.p.A. con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, C.F.: 05779711000, in data 25/09/2023 ha presentato un'istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 39/2005, acquisita al protocollo regionale ai numeri 438356, 438360, 438361, 438370 e 438373 del 25/09/2023, per la costruzione e l'esercizio di elettrodotto aereo ed interrato MT 15 kV - raccordi alla cabina primaria Montegemoli e potenziamento linee, in località varie dei comuni di San Vincenzo, Piombino e Campiglia Marittima, in provincia di Livorno (LI);

- che questa Amministrazione, con nota protocollo n. 504376 del 06/11/2023, ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ed ha indetto contestualmente, ai sensi dell'articolo 12 della L.R. n. 39/2005 e degli articoli 14 e 14-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., una Conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona;

- nel procedimento è stato coinvolto questo Settore regionale all'indizione della Conferenza dei servizi;

- che entro il termine di 15 giorni dalla convocazione della Conferenza di cui sopra, sono pervenute richieste di integrazione da parte di Arpat e Snam Rete Gas S.p.A., come previsto dall'articolo 14 bis, comma 2, lettera b della legge 241/1990, che sono state trasmesse a e-distribuzione S.p.A. sospendendo contestualmente i termini del procedimento;

- che, a seguito dell'invio da parte di e-distribuzione della documentazione integrativa richiesta, la Regione Toscana con nota protocollo regionale n. 567637 del 15/12/2023, ha riavviato il procedimento indicando, come nuovo termine per l'espressione dei pareri di competenza, il giorno 12 gennaio 2024;

CONSIDERATO che questo Settore, nel rendere il proprio contributo in sede di Conferenza dei servizi, ha riscontrato interferenze delle opere in progetto con le aree di tutela di vari corsi d'acqua e ha espresso parere favorevole con specifiche prescrizioni;

CONSIDERATO che, in relazione alla Conferenza dei Servizi di cui sopra, questo Settore, chiamato a esprimersi sul progetto mediante parere in linea idraulica connesso al rilascio dell'autorizzazione idraulica/concessione, ai sensi del R.D. n. 523/1904, dell'art. 3 della L.R. n. 41/2018 e del Regolamento, con nota Prot. n. 0019574 del 15/01/2024, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, in relazione alla coerenza del progetto rispetto alle normative di riferimento, nell'ottica dell'autorizzazione idraulica degli interventi previsti, evidenziando però, in relazione alle interferenze riscontrate con i corsi d'acqua, che la documentazione acquisita non consentiva il rilascio in tale sede della concessione per l'utilizzo del demanio idrico ed ha ravvisato la necessità che e-distribuzione S.p.A. acquisisse la sopra citata concessione prima dell'inizio dei lavori;

CONSIDERATO il Rapporto di sintesi trasmesso dalla Direzione Tutela dell'ambiente ed energia Settore Autorizzazioni e Fondi Comunitari in Materia di Energia con nota Prot. n. 0322554 del 06/06/2024;

CONSIDERATA la richiesta di concessione di area demaniale con contestuale rilascio di autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. n. 80/2015, presentata dalla e-distribuzione S.p.A., per la "realizzazione raccordi di MT Montegemoli - Potenziamento linee MT mediante due nuovi attraversamenti aerei con elettrodotti e cinque attraversamenti sotterranei con linea elettrica di MT di vari corsi d'acqua, in varie località dei comuni di Piombino, Campiglia Marittima e San Vincenzo (LI), (Pratica e distribuzione n. 2670228/AC)", per la quale è stato avviato il relativo procedimento;

PRESO ATTO che il progetto prevede la demolizione di due elettrodotti aerei esistenti che interferiscono con il corso d'acqua senza nome TC 12828, nel comune di San Vincenzo (LI);

PRESO ATTO che, da ricerche e accertamenti compiuti da questo Ufficio nei registri sia informatici che cartacei, i suddetti attraversamenti aerei risultano essere privi di titolo concessorio;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dal richiedente, con nota Prot. n. 0369015 del 01/07/2024, che gli attraversamenti aerei esistenti sono stati autorizzati con sanatoria, pratica n. 41501195 del 31/10/2022;

PRESO ATTO che l'art. 40 del Regolamento disciplina le occupazioni senza titolo delle aree demaniali;

CONSIDERATO che l'art. 40 al c. 1 del Regolamento prevede che l'utilizzatore è tenuto a versare un'indennità per ciascun anno di occupazione di fatto perpetrata, il cui importo è rapportato all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35 del medesimo Regolamento;

PRESO ATTO che l'intervento andrà a realizzare due attraversamenti aerei con elettrodotti di Media tensione e cinque (5) attraversamenti sotterranei;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo. Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è competente ad emanare il provvedimento finale di questo procedimento il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento, il rilascio di un decreto unico di concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento;

PRESO ATTO che gli interventi previsti in progetto non comportano sommovimento del fondo alveo ed interruzione del corpo idrico e che pertanto non sono soggetti all'adempimento degli obblighi ittogenici, di cui alla D.G.R.T. n. 1636/2019 e al D.D. n. 699/2020;

VALUTATA la documentazione tecnica trasmessa ai fini del rilascio del presente atto, gli elaborati rilevanti sono i seguenti:

- Prot. n. 0486696_2023_2670228_progetto_interferenze corsi acqua:

relazione tecnico-descrittiva;
planimetria generale (scala 1:10.000);
planimetria catastale (scala 1:2.000);
sezione trasversale (scala :1.000/250);
documentazione fotografica;

- Prot. n. 0486696_2023_2670228_ESTRATTO TAVOLE INTERO PROGETTO;

- Prot.n. 0486696_2023_9_Dichiarazioni_progettista_L_R_41_2018;

CONSIDERATO che è stato accertata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. n. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno relativo agli interventi oggetto di concessione, favorevole con ulteriori prescrizioni, rilasciato da questo Ufficio in data 03/01/2025 a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni riportate nel presente decreto;

- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali e tecniche contenute nel presente decreto;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

1. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta la officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
2. durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
3. tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
4. tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
5. durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alla seguente specifica prescrizione impartita da questo Ufficio all'esito della verifica di compatibilità idraulica delle opere e contenute nel rapporto istruttorio tecnico del 03/01/2025:
"per quanto riguarda la posa in opera dei nuovi attraversamenti con cavi aerei dei corsi d'acqua devono essere rispettati i seguenti franchi in altezza:
- i cavi aerei devono essere posizionati ad un'altezza di almeno 6 metri sopra le sponde dei corsi d'acqua;
- i cavi aerei devono essere ubicati ad una distanza superiore a 7 metri rispetto alla quota della sommità arginale";
6. al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
7. dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa addetto alla vigilanza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
8. i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
9. i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;
10. al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
11. ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
12. la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;
13. è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;
14. in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

15. qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della condotta ed il ripristino dello stato dei luoghi;

16. di rispettare le prescrizioni tecniche ulteriori indicate nel parere rilasciato con nota protocollo n. 0019574 del 15/01/2024 e richiamate nel Rapporto di sintesi sopra richiamato;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'autorizzazione idraulica relativa alle opere oggetto di concessione ed in merito alla realizzazione del parallelismo:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione non può avere una durata superiore a tre anni dalla data del presente atto, può essere rinnovata una sola volta, per un ulteriore periodo di anni tre, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 mesi dalla data di rilascio del presente decreto e dovranno concludersi entro 2 anni dalla loro data di inizio, pena la decadenza dell'atto di autorizzazione all'esecuzione dei lavori e la contestuale decadenza del presente decreto di concessione che lo contiene;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento il presente atto autorizzatorio per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, l'autorizzazione decade, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- a) Violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

- b) Esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito alla concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione la data di inizio lavori con un anticipo di almeno cinque (5) giorni e quella di fine lavori entro sessanta (60) giorni, trasmettendo copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente decreto;

c) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto delle normative vigenti;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area ed impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. n. 523/1904 e nel R.D. n. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dall'inosservanza di essi;

- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;

- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 anni (diciannove), decorrenti dalla data del presente decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;

- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo decreto dirigenziale;

- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

CANONE - DEPOSITO CAUZIONALE -IMPOSTA:

- nelle more della determinazione del canone per l'anno 2024 con apposita D.G.R.T, ed in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2023, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 con cui sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2023 (con decorrenza dal 01/01/2023);

- l'importo annuale dovuto per l'anno 2024, è pari a euro 127,26 (euro centoventisette/26), come determinato in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 (All. A. punto 1.2 e 11) e considerata la riduzione nella misura del 20%, spettante ex articolo 29, 5° comma del Regolamento, equivalente a quanto dovuto per la mensilità spettante per l'anno 2024;

- nel caso di concessione di durata superiore ad un anno il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

- in caso di rinuncia da parte del Concessionario, il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui è stata richiesta la rinuncia;

- per quanto concerne il deposito cauzionale, questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone ai sensi della D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

- il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971, pari, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, al 50% dell'importo del canone di concessione e da versare, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio;

DATO ATTO che, il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) per il rilascio del presente provvedimento a favore dell'Agenzia delle Entrate mediante F23, come da documentazione presente agli atti;

REVOCA:

- la Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o di interesse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al Concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;
- b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;
- c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;
- d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;
- f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle

prescrizioni stabilite dal presente decreto comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che, con nota Prot. n. 0620293 del 28/11/2024 è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 448,37 (euro quattrocentoquarantotto/37) a titolo di indennità ai sensi dell'art. 40 del Regolamento;
- versamento importo di euro € 419,65 (euro quattrecentodiciannove/65) a titolo di indennità extracontrattuale per l'occupazione ancora di fatto perpetrata per undici mesi del 2024;
- versamento importo di € 127,26 (euro centoventisette/26) a titolo di acconto di prima annualità del canone concessorio dovuto per i nuovi 7 (sette) attraversamenti oggetto del presente provvedimento;
- versamento importo di € 1.527,12 (euro millecinquecentoventisette/12) a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che, per quanto concerne il deposito cauzionale, questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone, ai sensi della D.G.R.T n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti d'ufficio le attestazioni dei versamenti effettuati negli importi così come sopra indicati;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R.T. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il Concessionario ha provveduto a corrispondere, in data 29/11/2024, a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2024, l'importo di € 63,63 (euro sessantatre/33);

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativa tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, come un'eventuale conguaglio, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che, il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), per il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 - allegato A - Tariffa (Parte I) del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dall'art. 1, com. 594 della L. n. 147/2013; tale imposta è stata versata a favore dell'Agenzia dell'Entrate utilizzando il Mod. F 24, come da documentazione presente agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta superiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. n. 131/1986, il presente decreto sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 5 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio alla "e-distribuzione S.p.A.", C.F./P. I. 05779711000, con sede legale in Via Ombrone n. 2, Roma (RM), della concessione per la realizzazione raccordi di MT Montegemoli - Potenziamento linee mt mediante due nuovi attraversamenti aerei con elettrodotti e cinque attraversamenti sotterranei con linea elettrica di MT di vari corsi d'acqua, in varie località dei comuni di Piombino, Campiglia Marittima e San Vincenzo (LI), (Pratica e distribuzione n. 2670228/AC);
2. di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
4. di autorizzare la demolizione delle linee aeree con elettrodotti esistenti richiamate in narrativa;

5. che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente decreto di concessione;
6. che la presente concessione ha la durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;
7. di dare atto che le autorizzazioni di cui al presente atto sono rilasciate ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
8. di procedere alla registrazione fiscale del presente Decreto presso i competenti Uffici Finanziari;
9. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento, così come modificato con D.P.G.R.T. del 8 agosto 2017 n. 45/R;
10. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche dei Comuni interessati, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1184 - Data adozione: 23/01/2025

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Pietrasanta (LU), uso civile, Pratica Codice Locale VER694 Sidit n° 184356/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001339

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del Piano di tutela delle acque”;
- L.R. 9 marzo 2006, n° 8 e relativo Regolamento di attuazione D.P.G.R. 26/02/2010, n° 23/R;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla L.R. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n° 51/R/2015”.

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 237341 del 23/04/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde dello stabilimento, lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazioni e spazi coperti) per un volume annuo pari a 2.900,0 mc, mediante n° 2 pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), su arenile demaniale in concessione contraddistinto al Catasto dei terreni del Comune di Pietrasanta (LU) al foglio 34 mappale 1231 Pratica Codice Locale VER694 Sidit n° 184356/2020.

Vista la nota di indizione prot. n° 0629953 del 03/12/2024, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis legge n° 241/1990, integrata dal D.L. n° 76/2020 e modificato dal D.L. n° 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pietrasanta (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 19/11/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e pertanto ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. n° 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n° 22/2015 individua l'Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, comma 2 del RD n° 1775/1933;

- Comune di Pietrasanta (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno dell'intrusione salina;

e) che il giorno 17/01/2025 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti:

- Parere Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale prot. n° 0638191 del 09/12/2024: si esprime parere favorevole al rilascio della concessione per gli usi previsti di pulizia delle superfici interne ed esterne e attrezzature (1.900 mc) - annaffiamento delle piante e delle aree a verde dello Stabilimento balneare (1.000 mc). I prelievi dei n. 02 pozzi dovranno essere misurati; potranno inoltre essere interessati da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano.

- Contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza.

- Parere Comune di Pietrasanta prot. n° 0006784 del 08/01/2025: parere favorevole nei soli riguardi della conformità agli strumenti urbanistici relativamente al fenomeno dell'intrusione salina, fatti salvi eventuali diritti di terzi e l'osservanza di altre eventuali disposizioni di legge vigenti, e nei limiti di validità della concessione demaniale del soggetto richiedente.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art.14 bis Legge n° 241/1990, integrata dal D.L. n° 76/2020, modificato dal D.L. n° 13/2023, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 237341 del 23/04/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde dello stabilimento, lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazioni e spazi coperti) per un volume annuo pari a 2.900,0 mc, mediante n° 2 pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), su arenile demaniale in concessione contraddistinto al Catasto dei terreni del Comune di Pietrasanta (LU) al foglio 34 mappale 1231 Pratica Codice Locale VER694 Sidit n° 184356/2020, con le seguenti prescrizioni:
 - usi specifici concessi: irrigazione aree a verde dello stabilimento (1.000,00 mc) - lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazioni e spazi coperti (1.900,00 mc);
 - qualora il concessionario, una volta ottenuta la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica, intenda utilizzare l'acqua del pozzo anche per il consumo umano, dovrà preventivamente ottenere il giudizio di idoneità a tale uso da parte dell'Azienda ASL Toscana Nord Ovest, che è la sola autorità competente a ricevere l'eventuale domanda di giudizio di idoneità dell'acqua all'uso umano;

- il prelievo potrà essere interessato da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano;
 - nell'uso non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
 3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
 4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, Legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
 6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

DATI IDENTIFICATIVI

822f3cdfaeb7f78087581d022864def1086fde1464d18523f14f486a020ceec4

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1193 - Data adozione: 23/01/2025

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Pietrasanta (LU), uso civile, Pratica Codice Locale VER638 Sidit n° 184090/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001433

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del Piano di tutela delle acque”;
- L.R. 9 marzo 2006, n° 8 e relativo Regolamento di attuazione D.P.G.R. 26/02/2010, n° 23/R;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla L.R. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n° 51/R/2015”.

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 246269 del 30/04/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio pavimentazioni e attrezzature) per un volume annuo pari a 3.000,0 mc, mediante n° 2 pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), su arenile demaniale in concessione contraddistinto al Catasto dei terreni del Comune di Pietrasanta (LU) al foglio 35 mappale 604 Pratica Codice Locale VER638 Sidit n° 184090/2020.

Vista la nota di indizione prot. n° 0629948 Data 03/12/2024, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis legge n° 241/1990, integrata dal D.L. n° 76/2020 e modificato dal D.L. n° 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pietrasanta (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 20/11/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e pertanto ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. n° 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n° 22/2015 individua l'Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell'acquisizione del parere, previsto dall'art. 7, comma 2 del RD n° 1775/1933;

- Comune di Pietrasanta (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno dell'intrusione salina;

e) che il giorno 17/01/2025 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti:

- Parere Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale prot. n° 0638251 del 09/12/2024: si esprime parere favorevole al rilascio della concessione per il quantitativo annuo massimo richiesto; il prelievo da ognuno dei n. 02 pozzi dovrà essere misurato e potrà essere interessato da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano.

- Contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza.

- Parere Comune di Pietrasanta prot. n° 0011124 del 10/01/2025: parere favorevole nei soli riguardi della conformità agli strumenti urbanistici relativamente al fenomeno dell'intrusione salina, fatti salvi eventuali diritti di terzi e l'osservanza di altre eventuali disposizioni di legge vigenti, e nei limiti di validità della concessione demaniale del soggetto richiedente.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art.14 bis Legge n° 241/1990, integrata dal D.L. n° 76/2020, modificato dal D.L. n° 13/2023, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 246269 del 30/04/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde, lavaggio pavimentazioni e attrezzature) per un volume annuo pari a 3.000,0 mc, mediante n° 2 pozzi nel Comune di Pietrasanta (LU), su arenile demaniale in concessione contraddistinto al Catasto dei terreni del Comune di Pietrasanta (LU) al foglio 35 mappale 604 Pratica Codice Locale VER638 Sidit n° 184090/2020, con le seguenti prescrizioni:
 - usi specifici concessi: irrigazione aree a verde, lavaggio pavimentazioni e attrezzature;
 - qualora il concessionario, una volta ottenuta la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica, intenda utilizzare l'acqua del pozzo anche per il consumo umano, dovrà preventivamente ottenere il giudizio di idoneità a tale uso da parte dell'Azienda ASL Toscana Nord Ovest, che è la sola autorità competente a ricevere l'eventuale domanda di giudizio di idoneità dell'acqua all'uso umano;
 - il prelievo da ognuno dei n. 02 pozzi dovrà essere misurato e potrà essere interessato da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano;
 - nell'uso non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti.

2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, Legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

DATI IDENTIFICATIVI

d2146615c10c01d430c21060624a228d37bf28e510afde4f9138de3451357bba



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1199 - Data adozione: 23/01/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 110/2019 (ex 18849/2012). T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Rinnovo della concessione di derivazione di acqua da un pozzo in località Poponaio nel Comune di Grosseto, per uso civile.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001528

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- la Legge 29 dicembre 2021, n°233;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n 1068 del 01/10/2018 “ Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018”;

VISTA l’istanza presentata al protocollo della Regione Toscana in data 22/03/2024 prot. 186545 dal richiedente (come identificato nell’allegato disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto) con la quale veniva chiesto il rinnovo della concessione da un pozzo, rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.10058 del 18/06/2019, per la derivazione di acqua pubblica per uso civile nel Comune di Grosseto (GR) - Pratica SIDIT 110/2019 (ex 18849/2012).

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato dai richiedenti in data 30/12/2024, allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale.

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Poponaio individuato catastalmente nel Comune di Grosseto (GR), al Foglio n.69 particella n.81;
- il volume annuale è di 2.000 (duemila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 1,80 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,06 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

RICHIAMATA la nota del Direttore del n. 0318318 del 05/06/2024 della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile con la quale vengono forniti ai settori dei Geni Civili regionali indirizzi operativi in merito alle previsioni di cui al comma 6 dell’art. 16 del D.L. 152/2021, convertito con L. 233/2021.

PRESO ATTO che nella nota sopra citata la Direzione comunica che verrà fatto interpello al Ministero competente per la corretta interpretazione del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021 e che, nelle more dell'ottenimento di tale interpretazione ministeriale, gli indirizzi operativi si rendono necessari al fine di dare risposta alle numerose richieste provenienti dal territorio per far fronte alle colture irrigue già impiantate.

DATO ATTO che, come previsto negli indirizzi operativi sopra citati, sono stati acquisiti i nulla osta, pareri tecnici e contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 49 del Reg. 61/R/2016 nonché il parere dell'Autorità di Bacino distrettuale previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di tutela.

CONSIDERATO che tutti i soggetti interpellati si sono espressi in modo tale da consentire la conclusione favorevole dell'iter istruttorio;

VISTI in particolare i pareri favorevoli espressi da:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

RITENUTO comunque di dover garantire la tutela dei corpi idrici che si trovino in stato inferiore a buono mediante l'espressa previsione di sospensione/revoca in qualsiasi momento del prelievo se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021.

DATO ATTO:

- che l'imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al richiedente (come identificato nel disciplinare, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto), entro i limiti di disponibilità dell'acqua, il rinnovo della Concessione Demaniale Idrica, rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n.10058 del 18/06/2019, per la derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante un pozzo nel Comune di Grosseto (GR), in Loc. Poponaio, su terreno contraddistinto al N.T.C al Foglio n.69 particella n.81, ad uso civile senza restituzione del quantitativo utilizzato, Pratica SIDIT 110/2019 (ex 18849/2012);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 1,80 (uno virgola ottanta) litri al secondo, una portata media annua di 0,06 (zero virgola zesei) litri al secondo per un volume massimo di 2.000 (duemila) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui a decorrere dal 18/06/2024, primo giorno utile dopo la scadenza della precedente concessione;

4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale e dell'addizionale regionale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di riservarsi la facoltà di modificare sospendere o revocare la presente concessione in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021
7. di trasmettere il presente atto alla ditta richiedente e all'Autorità di Distretto, così come previsto dalle Linee guida di cui alla nota della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 0318318 del 05/06/2024
8. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
9. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

b28acf4779539fd4b9c33f75d7fb2fa8f6262f41d435bf6d26b992853c00235f

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1209 - Data adozione: 23/01/2025

Oggetto: R.D. n° 1775/1933 - conclusione positiva della Conferenza di servizi art.14 bis Legge n° 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, relativa all'istanza intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, nel Comune di Pietrasanta (LU), uso civile, Pratica Codice Locale VER639 Sidit n° 184089/2020.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato 1 nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001332

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933, n° 1775;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.L.vo 31/03/1998, n° 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n° 6 del 25/01/2005 “Approvazione del Piano di tutela delle acque”;
- L.R. 9 marzo 2006, n° 8 e relativo Regolamento di attuazione D.P.G.R. 26/02/2010, n° 23/R;
- la L.R. n° 40/2009;
- la L.R. n° 24 del 5 giugno 2012, “Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili, modifiche alla L.R. 69/2011 ed alla L.R. 91/1998”;
- la L.R. 3 marzo 2015 n° 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014 n° 56”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 50/R/2015 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n° 51/R/2015;
- la L.R. 28/12/2015, n° 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- il D.P.G.R. 16 agosto 2016, n° 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n° 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l’uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. n° 51/R/2015”.

Vista l’istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 238887 del 23/04/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde dello stabilimento, lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazioni e spazi coperti) per un volume annuo pari a 2.900,0 mc, mediante un pozzo sito nel Comune di Pietrasanta (LU), su arenile demaniale in concessione contraddistinto al Catasto dei terreni del Comune di Pietrasanta (LU) al foglio 35 mappale 574 Pratica Codice Locale VER639 Sidit n° 184089/2020 .

Vista la nota di indizione prot. n° 0629951 del 03/12/2024, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell’art. 14 bis legge n° 241/1990, integrata dal D.L. n° 76/2020 e modificato dal D.L. n° 13/2023 e ss.mm.ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ove è indicato:

- a) l’avviso di istruttoria di riattivazione di concessione preferenziale per l’utilizzo di acqua pubblica sotterranea di cui in oggetto che è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di Pietrasanta (LU) per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data del 19/11/2024 e sul sito istituzionale della Regione Toscana;
- b) che trattasi di riattivazione di procedimento di concessione preferenziale e pertanto ai sensi art. 96 comma 7 del D.Lgs. n° 152/2006, colui che ha presentato istanza di concessione preferenziale ha un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio di detta "concessione", con effetti (anche verso terzi) “ex tunc” perché si tratta di concessione non attributiva, ma meramente dichiarativa;
- c) che la L.R. n° 22/2015 individua l’Ente R.T. quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;
- d) che la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione dei più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle Amministrazioni in indirizzo ai sensi dell’art. 47 comma 7 del DPGRT n° 61/R del 16/08/2017 ed in particolare:
 - Autorità di Bacino Distrettuale Appennino Settentrionale ai fini dell’acquisizione del parere, previsto dall’art. 7, comma 2 del RD n° 1775/1933;

- Comune di Pietrasanta (LU) in merito alla conformità della derivazione in relazione agli eventuali condizionamenti presenti negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riguardo al fenomeno dell'intrusione salina;

e) che il giorno 17/01/2025 è il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Visti:

- Parere Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale prot. n° 0638249 del 09/12/2024: si esprime parere favorevole al rilascio della concessione per gli usi previsti di pulizia delle superfici interne ed esterne e attrezzature, abbattimento polveri (1.900 mc) - annaffiamento delle piante e delle aree a verde dello Stabilimento balneare (1.000 mc). Il prelievo potrà essere interessato da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano.

- Contributo istruttorio di ARPAT prot. n° 0176944 del 18/03/2024 con raccomandazioni:

- nell'uso dell'acqua non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti;
- per quanto riguarda l'irrigazione delle aree a verde si raccomanda l'utilizzo di sistemi ad alta efficienza.

- Parere Comune di Pietrasanta prot. n° 0006741 del 08/01/2025: parere favorevole nei soli riguardi della conformità agli strumenti urbanistici relativamente al fenomeno dell'intrusione salina, fatti salvi eventuali diritti di terzi e l'osservanza di altre eventuali disposizioni di legge vigenti, e nei limiti di validità della concessione demaniale del soggetto richiedente.

Dato atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente e che non sussiste, nei propri confronti, conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato:

DECRETA

1. di concludere positivamente la Conferenza di servizi art.14 bis Legge n° 241/1990, integrata dal D.L. n° 76/2020, modificato dal D.L. n° 13/2023, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, relativa all'istanza del Richiedente, i cui dati identificativi sono indicati nell'allegato 1 non pubblicato, parte integrante e sostanziale del presente decreto, trasmessa attraverso la piattaforma R.T. Sidit, prot. n° 238887 del 23/04/2024, intesa ad ottenere la riattivazione di concessione preferenziale per l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea, ad uso civile (irrigazione aree a verde dello stabilimento, lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazioni e spazi coperti) per un volume annuo pari a 2.900,0 mc, mediante un pozzo sito nel Comune di Pietrasanta (LU), su arenile demaniale in concessione contraddistinto al Catasto dei terreni del Comune di Pietrasanta (LU) al foglio 35 mappale 574 Pratica Codice Locale VER639 Sidit n° 184089/2020, con le seguenti prescrizioni:
 - usi specifici concessi: irrigazione aree a verde dello stabilimento (1.000,00 mc) - lavaggio attrezzature, lastricati, pavimentazioni e spazi coperti (1.900,00 mc);
 - qualora il concessionario, una volta ottenuta la concessione per l'utilizzo dell'acqua pubblica, intenda utilizzare l'acqua del pozzo anche per il consumo umano, dovrà preventivamente ottenere il giudizio di idoneità a tale uso da parte dell'Azienda ASL Toscana Nord Ovest, che è la sola autorità competente a ricevere l'eventuale domanda di giudizio di idoneità dell'acqua all'uso umano;

- il prelievo potrà essere interessato da revisione delle concessioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, degli indirizzi di Piano;
 - nell'uso non siano utilizzati detergenti, saponi o altri prodotti.
2. di stabilire che, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge n° 241/90, i termini di efficacia del presente atto decorreranno dalla data di riconoscimento della concessione di derivazione;
 3. di disporre che, ai fini di cui sopra, copia del presente decreto sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai loro rispettivi indirizzi;
 4. di dare atto che avverso il presente decreto, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14-quinquies, Legge n° 241/1990; per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente;
 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge;
 6. di dare atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Genio Civile Toscana Nord – sede di Lucca, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

1

DATI IDENTIFICATIVI

9a486eb4f898a4ad655bc2a46974c3a9b18675b86ce5ae0da80226ee5422b2fe



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1212 - Data adozione: 23/01/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 2708/2024 Procedimento 4412/2024. "GCVI - Acque". Variante sostanziale alla concessione preferenziale di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Santa Croce sull'Arno (PI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001424

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Bacino del Fiume Arno, stralcio “Bilancio Idrico” approvato con DPCM 20/02/2015 pubblicato sulla G.U. n. 155 del 07/07/2015, in particolare art. 7 comma 3;
- la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla L. 24/1994, alla L.R. 65/1997, alla L.R. 24/2000 ed alla L.R. 10/2010”;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- l’istanza acquisita al protocollo con n. 246765 del 30/04/2024, presentata dal richiedente (per i dati identificativi relativi al soggetto richiedente si rinvia all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), nella persona del Legale Rappresentante, di variante sostanziale alla concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante n. 1 pozzo su terreni individuati al N.C.T. del Comune di Santa Croce sull’Arno (PI) al foglio di mappa n. 11 part. n. 188 allo scopo di estrarre acque da utilizzare ad uso civile per un aumento del fabbisogno da trecentosettantaquattro (374) m³/anno a settecentoquattordici (714) m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 2708/2024, Procedimento 4412/2024;
- PRESO ATTO:
- della conclusione dell’iter istruttorio con esito favorevole all’approvazione della variante sostanziale alla concessione preferenziale, come risulta dalla relazione istruttoria agli atti dell’Ufficio;

- che il prelievo in oggetto risulta ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- che il prelievo risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);

CONSIDERATO CHE:

- il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per la domanda di variante tramite F24 in data 29/04/2024;
- il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento degli oneri istruttori per un totale di € 100,00 con bonifico versato sul C/C della Regione Toscana IBAN: IT89O0760102800001031575820 in data 30/04/2024;
- il richiedente ha corrisposto i canoni per l'uso dell'acqua per le annualità pregresse al 2025, come richiesti da questa Amministrazione;
- il canone per l'uso dell'acqua per l'annualità 2025 e per le annualità successive verrà richiesto dalla Regione Toscana con le modalità da esse previste;
- il richiedente ha corrisposto la cauzione, prevista ai sensi dell'art. 60 del D.P.G.R. n. 61/R/2016 del 16/08/2016 e s.m.i., pari ad euro duecentocinquantanove/21 (€ 259,21) con versamento effettuato con bonifico, sul c/c della Regione Toscana IBAN: IT41X0760102800001031581018 in data 17/01/2025;
- il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per il rilascio del presente provvedimento, con marca da bollo Identificativo: 01220150873184 del 13/02/2024;
- il richiedente ha assolto all'obbligo del pagamento del bollo pari ad € 16,00 per convalidare il disciplinare allegato al presente decreto, con marca da bollo Identificativo: 0122150873174 del 13/02/2024;

VISTO il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 22/01/2025 dal Legale Rappresentante della società (per i dati identificativi relativi al soggetto richiedente si rinvia all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica;

VALUTATO di fissare la durata della concessione in anni cinque (5) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione per le "Procedure Tecnico Autorizzative in materia di acque" del Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di accogliere la richiesta di variante sostanziale alla concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso civile tramite un pozzo (derivazione n.5275), catastalmente individuato al foglio di mappa n. 11 part. n.188. del Comune di Santa Croce sull'Arno (PI), presentata dalla ditta (per i dati identificativi relativi al soggetto richiedente si

rinvia all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), consistente nell'aumento del fabbisogno da trecentosettantaquattro (374) m³/anno a settecentoquattordici (714) m³/anno, di cui alla Pratica SIDIT 2708/2024 – Procedimento 4412/2024, alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;

2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 22/01/2025 dal legale rappresentante della ditta (per i dati identificativi relativi al soggetto richiedente si rinvia all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire la durata della concessione in anni cinque (5) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge il richiedente elegge il proprio domicilio presso la sede legale;
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di trasmettere copia del presente decreto al Richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

792f60c44e154c802b7da3089c93ad2b87772550db801b35596816ab5e7c3f88

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1213 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5867/2019 (Proc. n. 11041/2024) - Concessione per un attraversamento con ponte (tip. 5.2) della Gora delle Ferriere, a servizio della strada di accesso all'impianto di stoccaggio dei rifiuti, in località Valpiana nel comune di Massa Marittima (GR). Concessionario: Servizi Ecologici Integrati Toscana S.R.L.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001588

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA l'istanza di concessione presentata da Servizi Ecologici Integrati Toscana S.R.L. con sede legale in Siena, via Simone Martini 57, C.F. 01349420529, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 494033 del 05/12/2016;

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. 1135 del 17/04/2014 la Provincia di Grosseto ha autorizzato Servizi Ecologici Integrati Toscana S.R.L. ad eseguire il ripristino dell'attraversamento con ponte sulla Gora delle Ferriere, a servizio della strada di accesso all'impianto di stoccaggio dei rifiuti, in località Valpiana nel comune di Massa Marittima;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 307 del 10/02/2015 con la quale la Provincia di Grosseto ha rilasciato a Servizi Ecologici Integrati Toscana S.R.L. la concessione per l'attraversamento con ponte sulla Gora delle Ferriere, a servizio della strada di accesso all'impianto di stoccaggio dei rifiuti, in località Valpiana nel comune di Massa Marittima, con validità fino al 05/02/2016;

VISTO il parere favorevole espresso ai soli fini idraulici dalla Provincia di Grosseto, con nota del 02/04/2015 prot. n. 0053154, a seguito della richiesta di modifica alle opere di rivestimento in alveo in corrispondenza del manufatto di attraversamento, presentata in data 16/03/2015 da Servizi Ecologici Integrati Toscana S.R.L.;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione trasmessa da Servizi Ecologici Integrati Toscana S.R.L. e acquisita agli atti con prot. n. 494033 del 05/02/2016;

ACCERTATO che il corso d'acqua Gora delle Ferriere è individuato soltanto catastalmente;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- la concessione è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016 la concessione presenta i requisiti per essere rilasciata con le prescrizioni di seguito elencate;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione che regolarizza l'utilizzazione del demanio idrico sopraindicata sussistono i presupposti di cui all'art. 40 del Regolamento che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, è individuato l'attraversamento oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo del manufatto, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella utilizzazione dell'attraversamento dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- il concessionario avrà l'onere di tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta del Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico-Idraulico regionale (www.cfr.toscana.it), accertando la possibilità di utilizzo dell'attraversamento solo in condizione di piena sicurezza e sotto responsabilità del soggetto utilizzatore;
- il concessionario dovrà adottare ogni precauzione necessaria affinché l'interferenza dell'opera in alveo con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità e a terzi;
- l'onere della manutenzione e conservazione delle opere di attraversamento è a carico del proprietario/concessionario della strada, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904 ("I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada...");
- il concessionario è responsabile dell'attivazione di procedure idonee a fronteggiare il rischio idraulico in situazioni meteoriche avverse, tenendo eventualmente conto di quanto di competenza del Comune in merito al Piano di Protezione Civile;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal con-

cessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento con ponte (tip. 5.2) ammonta a € 226,24, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R.T. n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO il deposito cauzionale di € 235,66, effettuato dal richiedente a favore della Regione Toscana, in data 24/10/2017, adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento, per garantire il regolare pagamento del canone della presente concessione e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, salvo reintegro fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente ha ottemperato regolarmente alle richieste di pagamento degli indennizzi annuali trasmesse dal Settore politiche fiscali e riscossione tributi fino all'annualità 2024 per l'occupazione oggetto del presente decreto e ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento F23 c/o Poste Italiane in data 25/10/2017);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a Servizi Ecologici Integrati Toscana S.R.L., avente sede legale in Siena, via Simone Martini 57, C.F. 01349420529, la concessione demaniale per un attraversamento con ponte (tip. 5.2) della Gora delle Ferriere, a servizio della strada di accesso all'impianto di

stoccaggio dei rifiuti, in località Valpiana nel comune di Massa Marittima (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");

2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/12/2043, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
3. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni ed alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Massa Marittima.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

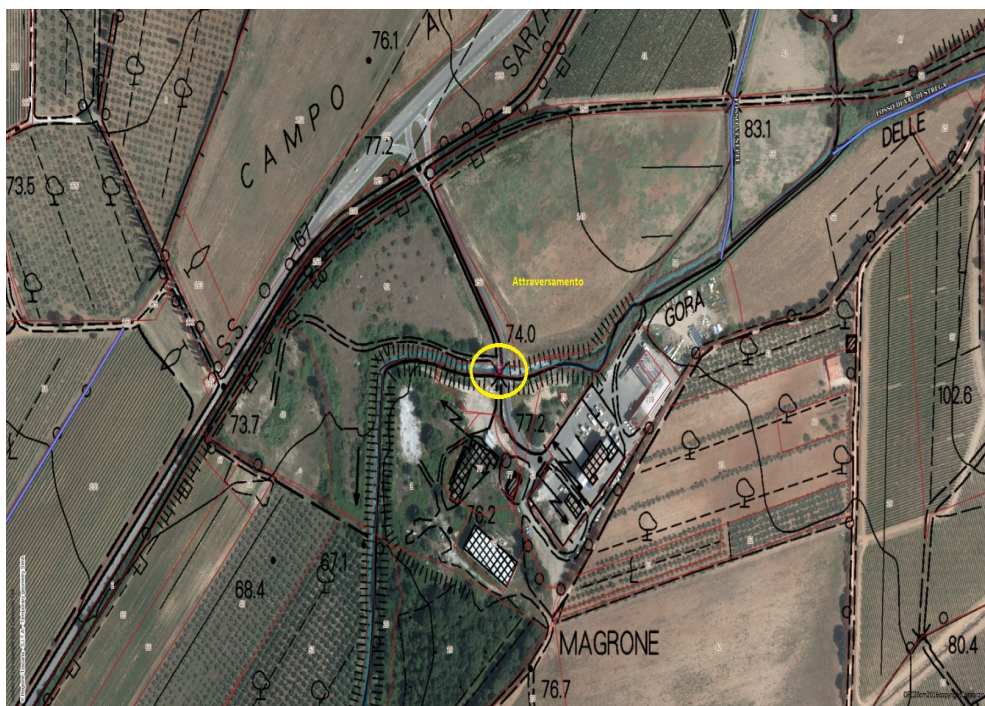
A

Cartografia

a0a55479e4aa995addb0e97faf280dd88abc10ac43a765f0e1049ce136aef42d

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 5867/2019 (Proc. n. 11041/2024) - Concessione per un attraversamento con ponte (tip. 5.2) della Gora delle Ferriere, a servizio della strada di accesso all'impianto di stoccaggio dei rifiuti, in località Valpiana nel comune di Massa Marittima (GR). Concessionario: Servizi Ecologici Integrati Toscana S.R.L.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1214 - Data adozione: 23/01/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 107169/2020 (ex 7349/2010) - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Pian di Rocca nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), individuato catastalmente al Foglio 80 particella 1054, per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001539

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n. 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”.

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con nota n. 128820 del 13/03/2023, per derivazione di acqua pubblica da pozzo, dal soggetto interessato (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale viene chiesta la concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), ad uso agricolo;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato il 18/12/2024, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Pian di Rocca individuato catastalmente nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), al Foglio 80 particella 1054;
- il volume annuale è di 15.970,86 (quindicimilanovecentosettanta virgola ottantasei) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 8 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,51 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto interessato (i cui dati identificativi sono esplicitati nel disciplinare, allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto, entro i limiti di disponibilità dell'acqua, la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche da un pozzo nel Comune di Castiglione della Pescaia (GR), in Loc. Pian di Rocca individuata catastalmente al Foglio 80 particella 1054, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato. Pratica SIDIT 107169/2020 (ex 7349/2010);
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 8 (otto) litri al secondo, una portata media annua di 0,51 (zero virgola cinquantuno) litri al secondo per un volume massimo di 15.970,86 (quindicimilanovecentosettanta virgola ottantasei) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione dal 10/08/1999 data di entrata in vigore del regolamento sulla pubblicità delle acque e per anni cinque (5) successivi e continui a decorrere dal 13/03/2023;
4. la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

85aebfcbce9cd7a04c51d75101800965f797e9b9fe5ad53db285cc361ae644bf



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1218 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica n.4992, Sidit n.59/2025. Concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, che verrà occupata da 2 guadi a raso sui corpi idrici TN35967 (Fosso di Croci) e TN35966, in località Monte Ghilardona nel Comune di Camaiore (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001404

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55” ;

VISTA la L.R 3/2025 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015”;

VISTA l’istanza di concessione idraulica, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.642256 il 10/12/2024, presentata dall’Ente “Unione dei Comuni Media Valle del Serchio”, di seguito denominato “Concessionario”, con sede legale in via Umberto I n.100 a Borgo a Mozzano (LU), codice fiscale 02259390462, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati: relazione geologica, relazione tecnica, allegati fotografici, allegati cartografici, Tavola 1 guadi, Tavola 2 opere di regimazione stradali, Tavola 3 planimetria tracciato, Tavola 4 sezioni;

PRESO ATTO che l’Ente Unione dei Comuni Media Valle del Serchio è esente dal versamento degli oneri istruttori, ai sensi dell’art. 23 comma 2 del Regolamento 42/R/2018 e dell’imposta di bollo sia per l’istanza che per il rilascio del presente atto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 allegato B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l’istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, catastalmente individuata al foglio 83 in prossimità della particella 173, per realizzare 2 guadi a raso sui corpi idrici TN35967 (Fosso di Croci) e TN35966, in località Monte Ghilardona nel Comune di Camaione (LU);

PRESO ATTO che i guadi localizzati alle coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): X (est) = 1609586.81 – Y (nord) = 4859949.58 avranno un basto rovescio di m 3,0 x 2,5 costituito da un pavimento in pietre appoggianti su basamento in cls e rete elettrosaldata;

PRESO ATTO che la richiesta di concessione rientra nell’intervento più ampio di consolidamento di una strada sterrata classificata “Opera di interesse AIB – antincendio boschivo (codice regionale VS002LU)” nel punto in cui intercutta il Fosso delle Croci. L’opera fa parte degli interventi di ripristino e salvaguardia a seguito dell’incendio del 18/07/2022 che ha colpito l’area collinare del Comune di Massarosa e in parte di Camaione, eseguiti con finanziamento della Regione Toscana, ai sensi della L.R. 39/2000, per la difesa dagli incendi boschivi.

PRESO ATTO che l’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio è l’Ente delegato all’esecuzione dei lavori, ai sensi della L.R. 39/2000;

VALUTATO con esito positivo che, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento 42/R/2018, l’intervento proposto:

- non produrrà alterazione del buon regime delle acque
- non costituirà incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d’acqua rispetto e, al momento, è compatibile con la presenza di opere idrauliche
- non incrementerà le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde
- non costituirà aggravio del rischio in altre aree
- non costituirà aggravio del rischio per le persone;

VALUTATO con esito positivo che sussiste la compatibilità idraulica per il rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 3 comma 5 della legge regionale 24 luglio 2018, n°41;

VALUTATA anche la compatibilità geomorfologica dell'intervento, come risulta dalla relazione geologica allegata all'istanza inoltrata dall'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio;

DATO ATTO che la concessione della porzione di area demaniale può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del D.P.G.R. 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") e il Concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione, a decorrere dalla data del presente decreto, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che l'autorizzazione idraulica e la concessione sono condizionate al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

-l'autorizzazione idraulica, di cui al presente atto, riguarda esclusivamente l'esecuzione dell'intervento indicato in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;

-i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, pena la perdita di validità dello stesso;

-l'autorizzazione, di cui al presente atto, ha validità 3 anni a decorrere dalla data del presente decreto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazione da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

-le opere saranno eseguite a totale cura e spese dell'Ente richiedente;

-durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

-durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

-tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

-tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

-dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

-i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; è fatto divieto di svolgere lavorazioni, utilizzare ed accedere alle aree demaniali, in occasione delle piene dei corpi idrici TN35967 (Fosso di Croci) e TN35966 ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche,

idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per le zone S2 – Serchio Lucca e V Versilia (zone di allerta di riferimento rispettivamente per il Comune di Massarosa e per il Comune di Camaiore come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015 sui quali insiste il tracciato stradale);

-al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

-dovranno essere utilizzati preferibilmente mezzi d'opera leggeri;

-i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici allegati all'istanza (pratica n. 4992, Sidit n. 59/2025);

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI PER L'UTILIZZO DELL'AREA DEMANIALE

-il Concessionario dovrà provvedere ad installare apposita segnaletica monitoria di avviso e di pericolo agli accessi dell'area demaniale, in occasione delle piene dei corpi idrici TN35967 (Fosso di Croci) e TN35966 ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per le zone S2 – Serchio Lucca e V Versilia, con i numeri utili per contattare le Autorità preposte;

-la porzione di area demaniale, oggetto di concessione, dovrà essere inserite nel Piano di Protezione Civile Comunale;

PRESCRIZIONI GENERALI

il Concessionario è obbligato:

-ad assumere la custodia della porzione di area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

-a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo delle opere, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alla porzione dell'opera oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

-a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione della porzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

-a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente

non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

-a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

-a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

-a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

-è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessari per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;

-dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

-è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

-violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e nel presente atto;

-mancato pagamento di due annualità del canone

-non uso protratto per due anni della porzione di area e delle relative pertinenze

-mancata realizzazione dell'opera nei tempi stabiliti nel presente atto

-violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi

-esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

RICORDATO che:

-al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

-qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi la Concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'amministrazione;

-per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

STABILITO che con il presente decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento; il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori

manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 33 c.3 del D.P.G.R. 60/R/2016, il richiedente è esonerato dal pagamento del canone di concessione per l'utilizzo della porzione di area, considerato che la strada è "Opera di interesse AIB – antincendio boschivo (codice regionale VS002LU)";

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di rilasciare all'Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, con sede legale in via Umberto I n.100 a Borgo a Mozzano (LU), la concessione di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, catastalmente individuata al foglio 83 in prossimità della particella 173, per realizzare 2 guadi a raso sui corpi idrici TN35967 (Fosso di Croci) e TN35966, alle coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003): X (est) = 1609586.81 – Y (nord) = 4859949.58, in località Monte Ghilardona nel Comune di Camaione (LU);

-che la concessione, delle suddetta porzione di area, avrà la durata di anni 19 anni, a decorrere dalla data del presente decreto;

-di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'esecuzione dei lavori meglio descritti negli elaborati allegati all'istanza (pratica n. 4992, Sidit n. 59/2025);

-che i lavori, di cui alla presente autorizzazione idraulica, dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto;

-che l'autorizzazione idraulica all'esecuzione dei lavori ha validità 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto; superati tali termini, ne decade automaticamente la validità, senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte di questo Settore, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte della società richiedente;

-che la concessione e l'autorizzazione idraulica sono condizionate al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

-che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il richiedente è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-di notificare il presente atto al richiedente all'indirizzo pec:ecmediavalle@postacert.toscana.it;

-di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1219 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - Reg. 60/R/2016 - L.R. 41/2018 - L.R. 50/2021 - Pratica idraulica n. 4935 - SIDIT 7904/2024 - PROC. 10938/2024.
Concessione idraulica, tramite procedura semplificata ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 50/2021, relativa alla regolarizzazione di due scarichi di acque reflue urbane con recapito nei corsi d'acqua non denominati (TN 1726 e TN1528) siti nel Comune di Pontremoli (MS)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001503

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 “determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico” e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATI:

- il DPGR 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;
- il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”
- l’Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori relativi ad occupazioni del demanio idrico ad opera di impianti e reti di approvvigionamento idropotabile gestite dalla Società GAIA S.p.A., sottoscritto in data 29/12/2021;

VISTA la DGRT n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023”;

VISTA la L.R. 3/2025 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla L.R. 50/2021, alla L.R. 57/2017, alla L.R. 77/2016 e alla L.R. 80/2015”;

VISTA l’istanza acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0375558 del 03/07/2024 a cui è stato attribuito il numero di pratica idraulica n. 4935 – SIDIT 7904/2024 – PROC. 10938/2024, presentata dalla Società GAIA S.p.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pietrasanta (LU), in Via G. Donizetti 16, tramite il tecnico incaricato iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lucca al n. A2144, con allegato i seguenti elaborati tecnici in formato digitale:

- Relazione Tecnica asseverata di cui alla procedura semplificata ex art. 4 c.4 L.R. 50/2021, Estratti catastali, reticolo idrografico, sezioni e documentazione fotografica;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che nelle Dichiarazioni inoltrate dal tecnico incaricato, si assevera la compatibilità idraulica dell’occupazione del demanio idrico delle seguenti opere:

Interferenza e Tipologia	Reticolo e Catastale	Descrizione Interferenza con il Corso
S1 SCARICO ACQUE REFLUE TOPLECCA RIF. GAIA 41	Reticolo: ☒ Sì ☐ No Catastale: ☐ Sì ☒ No foglio 93 particella 1109	n. 1 scarico acque reflue con recapito nel corso d'acqua senza nome (TN1726) . Scarico in muratura 20x30 cm, posto alla sommità del TN1726. Coordinate: X 1573322 Y 4918096
S2 SCARICO ACQUE REFLUE CARGALLA RIF. GAIA 42	Reticolo: ☒ Sì ☐ No Catastale: ☒ Sì ☐ No foglio 75 particella 488	n. 1 scarico acque reflue con recapito nel corso d'acqua senza nome (TN1528) . Scarico in sinistra idraulica in calcestruzzo DN 200 mm. Coordinate: X 1572676 Y 4919142

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'Accordo sostitutivo di provvedimenti concessori sopra richiamato e pertanto ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione di tali aree, è quella agli atti del procedimento pratica idraulica n. 4935 – SIDIT 7904/2024 – PROC. 10938/2024;

PRESO ATTO che il tecnico incaricato assevera che l'opera:

- non altera il buon regime delle acque;
- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non aggrava il rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non aggrava il rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- prescrizioni sul taglio di alberature : eventuali autorizzazioni dovranno essere ottenute a cura del richiedente;
- le opere dovranno risultare conformi a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati;

PRESCRIZIONI GENERALI

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere asseverate, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione

dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 38, comma 1 del Regolamento 60/R/2016 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni della l.r.80/2015, del Reg. 60/R/2016 sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) opere difformi da quanto asseverato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;

- nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del concessionario;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a un'annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

RISCONTRATO che il richiedente ha assolto all'imposta per il bollo di € 16,00 (euro sedici/00) con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente con assolvimento del bollo virtuale di cui all'Autorizzazione n. 18493 del 01/04/2005 dell'Agenzia dell'Entrate;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (Uso 6.4 – Scarichi acque – Acque reflue urbane), determinato secondo la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, è determinato in € 452,48 (euro quattrocentocinquantaquattro/48) per i due scarichi, incluso il tasso d'inflazione programmata (1%) ai sensi della D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGRT Prot. 0620653 del 28/11/2024, è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 918,65 (euro novecentodiciotto/65) quali canoni pregressi anni 2019-2023 (comprensivi di interessi legali), il versamento di € 452,48 (euro quattrocentocinquantaquattro/48) quale canone anno 2024, il versamento di € 452,48 (euro quattrocentocinquantaquattro/48) quale deposito cauzionale, il versamento di € 459,32 (euro quattrocentocinquantaquattro/32) quale Imposta regionale anni 2021-2023, il versamento di € 226,24 (euro duecentoventisei/24) quale Imposta regionale anno 2024 oltre al versamento di € 75,00 (euro settantacinque/00) quali oneri istruttori;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto in data 16/12/2024 al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 918,65 (euro novecentodiciotto/65) quali canoni pregressi anni 2019-2023 (comprensivi di interessi legali), mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 452,48 (euro quattrocentocinquantaquattro/48) quale canone anno 2024, mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 452,48 (euro quattrocentocinquantaquattro/48), mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 459,32 (euro quattrocentocinquantanove/32) quale Imposta regionale anni 2021-2023 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580;
- € 75,00 (euro settantacinque/100) quali oneri istruttori versato mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT89 O 0760102800 001031575820;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI PRENDERE ATTO della dichiarazione asseverata a firma del tecnico incaricato, così come descritto in narrativa e di conseguenza autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 relativamente alla Pratica idraulica n. 4935 – SIDIT 7904/2024 – PROC. 10938/2024;
2. DI ACCORDARE alla società richiedente GAIA S.p.A., c.f. 01966240465, con sede legale in Comune di Pontremoli (MS), in Via G. Donizetti 16, la Concessione per l'occupazione del seguente Scarico:
 - Scarico n. 41 (TOPLECCA) rif. Id n. 39F59SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
 - Scarico n. 42 (CARGALLA) rif. Id n. 39F60SC01 nell'allegato 2 della DGRT 428/2019;
3. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dal 01/01/2022 e che il canone di concessione al 2024 è pari a € 452,48 (euro quattrocentocinquantaquattro/48), secondo quanto riportato al p.to 6.4 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, e soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, acquisita agli atti di questo Settore, consistente in : Relazione Tecnica asseverata di cui alla procedura semplificata ex art. 4 c.4 L.R. 50/2021, Elaborati grafici allegati alla relazione di cui al punto precedente comprendenti: estratto catastale, corografia, sezione di dettaglio, estratto Reticolo Idrografico e documentazione fotografica;
5. DI DISPORRE che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. DI TRASMETTERE per via telematica il presente provvedimento al soggetto richiedente;
8. DI DARE ATTO, altresì, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1221 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994. Pratica locale n.4593, SIDIT n.2306/2024. Concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, occupate da cinque attraversamenti con guadi a raso sul rio Ventaglio, chiamato anche torrente Acquabianca, in località Gorgigliano nel comune di Minucciano (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001574

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 "Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.lgs 259/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA la L.R 3/2025 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015”;

VISTA l’istanza presentata da Bianco Royal S.r.l., di seguito denominata “Concessionario”, P.IVA 01279870453, con sede legale in viale XX Settembre n. 1 a Carrara (MS), acquisita agli atti di questo Settore con prot. n.327642 il 10/06/2024, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati, firmati dal tecnico incaricato iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Massa Carrara al n.917A:

relazione tecnico-descrittiva-fotografica, carta catastale-ubicazione, tav 1 stato attuale e sovrapposto, tav 2 stato di progetto, tav 3 stato sovrapposto attuale-finale;

RISCONTRATO che la società ha versato i seguenti importi: € 100,00 di oneri istruttori e € 16,00 di imposta di bollo per l'istanza, tramite bonifico del 28.05.2024 e € 16,00 di imposta di bollo per il presente atto, con marca da bollo che riporta l'identificativo n. 01220976063529 e la data del 06.06.2024;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata al rilascio della concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, occupate dai seguenti attraversamenti con guadi a raso sul Rio Ventagio (denominato Torrente Acquabianca sul catastale) che consentono l'unico accesso alla Cava Zebrino 1, tramite una vecchia strada esistente, in località Gorgigliano nel comune di Minucciano (LU):

n.identi ficativo	Coordinate (EPSG 25832)X	Coordinate (EPSG 25832)Y	Catastale confinante fogli	Catastale confinante mappali	Codice	Denomina zione reticolo	Denomina zione catastale	lunghezza
1	598832	4887292	512-513	2530-3557	TN438708	Rio Ventagio	Torrente Acquabianca	16
2	598822	4887269	512-513	2530-3557	TN438708	Rio Ventagio	Torrente Acquabianca	18
3	598799	4887260	512	2530-3555	TN438708	Rio Ventagio	Torrente Acquabianca	13
4	598778	4887237	508-512	2528-3555	TN438708	Rio Ventagio	Torrente Acquabianca	34
5	598739	4887162	508-512	2528-3127	TN438708	Rio Ventagio	Torrente Acquabianca	25

VALUTATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento 42/R/2018 e come dichiarato dallo stesso tecnico progettista, l'uso richiesto (attraversamento con guado a raso):

- non produce alterazione del buon regime delle acque;
- non costituisce incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua rispetto e, al momento, è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non incrementa le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde;
- non costituisce aggravio del rischio in altre aree;
- non costituisce aggravio del rischio per le persone e per l'immobile stesso;

VALUTATO che sussiste la compatibilità idraulica per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge regionale 24 luglio 2018, n°41;

DATO ATTO che si può procedere ad assegnazione diretta delle porzioni dell'area demaniale che verranno occupate dagli attraversamenti, senza procedura in concorrenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera c), del D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare, considerato che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione (Concedente) e il Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche più significative dei lavori, con evidenziate le porzioni dell'area demaniale e la sussistenza dei presupposti di legge per l'occupazione delle stesse, è quella agli atti del procedimento, allegata all'istanza (pratica locale n.4593, SIDIT n.2306/2024);

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9, a decorrere dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

STABILITO che il Concessionario dovrà corrispondere annualmente alla Concedente, per l'utilizzo delle suddette porzioni di aree, € 672,00, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

RISCONTRATO che la società ha trasmesso le attestazioni di pagamento dei seguenti importi, acquisite al protocollo il 25/11/2024 prot. :

€ 672,00 di canone per l'anno 2024

€ 336,00 di imposta regionale per l'anno 2024

€ 672,00 di cauzione;

DATO ATTO che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

STABILITO che il Concessionario è obbligato:

-a non impedire o ostacolare il regolare deflusso delle acque e a non ridurre l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua ;

-a utilizzare gli attraversamenti in concessione solo in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di utilizzo in occasione delle piene del Rio Ventagio ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona S1 Serchio Garfagnana Lima (zona di allerta di riferimento per il Comune di Minucciano come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

-ad attenersi alle disposizioni contenute nel Piano di Protezione Civile Comunale;

-ad assumere la custodia delle porzioni dell'area demaniale in concessione preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

-a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo degli attraversamenti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso agli attraversamenti ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

-a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle porzioni dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

-a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle porzioni dell'area in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento

-a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-a non mutare la destinazione delle porzioni dell'area in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

-a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, le porzioni dell'area oggetto di concessione;

-a ripristinare, a proprie spese, i luoghi, alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, di durata e in caso di revoca o rinuncia;

-ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione degli attraversamenti e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessari per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi degli stessi o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

-a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle porzioni di area ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

-all'osservanza delle disposizioni della L.R. n. 80/2015, del D.P.G.R. 60/R/2016, sulle opere idrauliche, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e nel presente atto;
- mancato pagamento di due annualità del canone
- non uso protratto per due anni delle porzioni dell'area e delle relative pertinenze
- mancata realizzazione dei lavori nei tempi stabiliti nel presente atto
- violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi
- esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

RICORDATO che:

-al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

-fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle porzioni dell'area e al ripristino dei luoghi;

-nel caso di mancato rilascio è eseguito il ripristino dello stato dei luoghi a carico del Concessionario; per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

STABILITO che:

-con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento; il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di rilasciare a Bianco Royal S.r.l., P.IVA 01279870453, con sede legale in viale XX Settembre n. 1 a Carrara (MS), la concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, occupate dai sopra elencati attraversamenti, con guadi a raso sul Rio Ventagio (denominato Torrente Acquabianca sul catastale) che consentono l'unico accesso alla Cava Zebrino 1, tramite una vecchia strada esistente, in località Gorgigliano nel comune di Minucciano (LU);

-che la suddetta concessione ha la durata di anni 9, a decorrere dalla data del presente atto; la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 60/R/2016;

-che il Concessionario dovrà corrispondere annualmente alla Concedente, per l'utilizzo delle suddette porzioni di aree, € 672,00, importo che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

-che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

-che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuta a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-di notificare il presente atto alla società richiedente, tramite pec;

-che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1225 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 4470, pratica SIDIT n. 1238/2024. Concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, occupate da 10 attraversamenti e da una tombatura sul fosso del Piano, in località Canalescuro, nei comuni di Aulla (MS) e Licciana Nardi (MS).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001301

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1414/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017”;

VISTA la L.R. 7/2020 “Disposizioni in materia di rischio alluvioni – Modifiche alla L.R. 41/2018”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 81/2021 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 103/2022 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2021, n.81”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA la L.R. 3/2025 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015”;

VISTA l’istanza di concessione inviata dalla società Immobiliare Patrone s.r.l., c.f./p.iva:01492990112 con sede legale in via Salvatore Ravecca n.23 a La Spezia (SP), acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 185572 il 22/03/2024, perfezionata con pec del 01/07/2024 (prot. 370596) e con pec del 22/08/2024 (prot. 459417), con la quale sono stati trasmessi i seguenti elaborati firmati dal tecnico iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia

della Spezia al n. 948: relazione tecnica, carta tecnica regionale, planimetria catastale, relazione idraulica, ctr, planimetria generale, profilo longitudinale, sezioni idrauliche;

DATO ATTO che la società richiedente ha provveduto al pagamento:

-degli oneri istruttori di € 200,00, versati in data 21.03.2024 mediante bonifico bancario,
 -dell'imposta di bollo (€ 16,00) per l'istanza, versata con marca da bollo che ha l'id n. 01230576795313 e la data del 21.03.2024
 -dell'imposta di bollo (€ 16,00) per il decreto, versata con marca da bollo che ha l'id n. 01201195121175 e la data del 24.05.2024;

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio della concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, occupate da 10 attraversamenti e da una tombatura sul fosso del Piano, in località Canalescuro, nei comuni di Aulla (MS) e Licciana Nardi (MS);

PRESO ATTO che gli attraversamenti presentano le seguenti caratteristiche:

Numero identificativo	Tipologia attraversamento	Uso allegato A DGR 1555/2022	Catastale confinante Foglio	Mappale	Codice corso d'acqua	Denomina zione corso d'acqua	Lunghezza m	Superficie mq	compatibili tà idraulica stato attuale
A1	Carrabile	4.2	11	577-589	TN11737	Fosso del Piano	3,60	8,30	NO
A2	Carrabile	4.2	11	592-721	TN11737	Fosso del Piano	12,50	44,00	NO
A3	Pedonale	4.2	11	586-592	TN11737	Fosso del Piano	4,80	6,24	NO
A4	Tubazione	1.6	11	586-592	TN11737	Fosso del Piano	4,20	0,84	Sì
A5	Carrabile	4.2	11	592-584	TN11737	Fosso del Piano	6,60	29,70	NO
A6	Carrabile	4.2	11	592-584	TN11737	Fosso del Piano	6,80	26,52	Sì
A7	Carrabile	4.2	11	595-591	TN11737	Fosso del Piano	7,50	40,50	Sì
A8	Carrabile	4.2	11	587-593	TN11737	Fosso del Piano	5,00	96,00	NO
A9	Carrabile	4.2	52	570	TN11737	Fosso del Piano	6,00	30,00	Sì
A10	Carrabile	4.2	11 52	593 573	TN11737	Fosso del Piano	3,50	8,75	NO
T1	Tombatura	3.2	11	591 576-589	TN11737	Fosso del Piano	38,00	76,00	NO

PRESO ATTO che l'attraversamento pedonale A3, gli attraversamenti carrabili A1, A2, A5, A8, A10 e la tombatura T1, non sono idonei idraulicamente in quanto non rispettano le condizioni di franco idraulico di cui alla Circolare Ministeriale n.7/2019 relativa alle NTC 2018 (franco idraulico di 0,5 metri e luce libera di un terzo della sezione con riferimento al livello di piena con tempo di ritorno duecentennale);

DATO ATTO che con pec del 24/07/2024 (prot. 415288) è stato chiesto alla società di integrare la documentazione tecnica con un progetto di adeguamento idraulico di tali attraversamenti che è pervenuto in data 22/08/2024 (prot. 459417) e dall'esame del quale emerge che gli attraversamenti verranno adeguati idraulicamente;

DATO ATTO che gli attraversamenti:

- non producono alterazione del buon regime delle acque
- non costituiscono incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua e, al momento, sono compatibili con la presenza di opere idrauliche
- non incrementano le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde
- non costituiscono aggravio del rischio in altre aree
- non costituiscono aggravio del rischio per le persone;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica idraulica è stato dato il n. 4470, pratica SIDIT n. 1238/2024;

VALUTATO con esito positivo che sussiste la compatibilità idraulica per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della legge regionale 24 luglio 2018, n°4, per l'adeguamento delle opere;

DATO ATTO che la concessione delle porzioni delle aree occupate può essere rilasciata con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del D.P.G.R. 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 6, del D.P.G.R. 60/R/2016, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il presente provvedimento, sono agli atti del Settore;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9, a partire dalla data del presente atto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che la concessione e l'autorizzazione idraulica che verranno rilasciate con il presente atto, sono condizionate al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO

- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- la presente autorizzazione ha validità 3 anni, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- la società richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori, con un anticipo di almeno giorni 15 e la data di fine lavori almeno 15 giorni dalla loro ultimazione e trasmettere allo scrivente Settore copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di

concessione/autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel decreto stesso;

-durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;

-durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;

-tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

-tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;

-al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;

-dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;

-i lavori dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli. E' fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene del Fosso del Piano ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali diramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona L - Lunigiana (zona di allerta di riferimento per i Comuni di Aulla e di Licciana Nardi come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);

-i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;

-al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;

-dovranno essere utilizzati preferibilmente mezzi d'opera leggeri;

-i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presentati;

-al termine della concessione dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi (rimozione delle occupazioni);

PRESCRIZIONI GENERALI

il Concessionario è obbligato:

-ad assumere la custodia delle porzioni delle aree demaniali rilasciate in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;

-a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione delle porzioni delle aree e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;

-a sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle porzioni delle aree, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-a non mutare la destinazione delle porzioni delle aree;

-ad assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

-a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, le porzioni delle aree in concessione;

-ad assume gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria delle porzioni delle aree demaniali interessate, nonché delle opere presenti;

DATO ATTO che la concedente, può d'ufficio o su istanza del concessionario valutare l'acquisizione al Demanio dei manufatti realizzati dallo stesso, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario stesso;

DATO ATTO che la concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente, in qualunque momento, la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

DATO ATTO che, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e nel presente atto;
- mancato pagamento di due annualità del canone
- non uso protratto per due anni delle porzioni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi;

STABILITO che con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento; la società richiedente dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

DATO ATTO che il canone annuo che la società dovrà corrispondere alla Regione Toscana per l'occupazione delle porzioni delle aree demaniali è di € 3.640,00, importo determinato sulla base dell'allegato A alla D.G.R.T 1555/2022 e aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

DATO ATTO che la concessione demaniale è gravata dall' "Imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato", dovuta per ogni anno di occupazione dell'area demaniale, istituita con L. 281/70, recepita dalla Regione Toscana con propria L.R. n. 2 del 30/12/1971 art. 1 e s.m. e i., commisurata con l'aliquota del 50% dell'importo del canone annuo, ai sensi della L.R. 74/2018;

RISCONTRATO che la società richiedente ha ottemperato al pagamento degli importi richiesti dalla Regione Toscana il 14/10/2024 (prot. 0539520), le cui ricevute sono pervenute il 13/12/2024 (prot. n. 0649305): € 3.640,00 di cauzione, € 703,20 di spese di registrazione;

RISCONTRATO che la società richiedente in data 24.04.2024 ha versato, mediante bonifico bancario € 17.791,28 di indennità arretrate per gli anni dal 2019 al 2023 e in data 30.04.2024 € 5.415,39 di imposta regionale arretrata per gli anni dal 2019 al 2023;

RISCONTRATO che la società richiedente in data 10.12.2024 ha versato € 38.238,42, a copertura delle spese di ripristino dei luoghi ma anche ai fini della rimozione delle opere realizzate, nonché a copertura delle spese per l'esecuzione dei lavori eventualmente necessari;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di rilasciare alla società Immobiliare Patrone s.r.l., c.f./p.iva:01492990112 con sede legale in via Salvatore Ravecca n.23 a La Spezia (SP), la concessione di porzioni di aree, appartenenti al Demanio idrico dello Stato, occupate da 10 attraversamenti e da una tombatura sul fosso del Piano, in località Canalescuro, nei comuni di Aulla (MS) e Licciana Nardi (MS);

-che la concessione avrà la durata di 9 anni, dalla data del presente decreto, a fronte del pagamento del canone demaniale annuo pari ad € 3.640,00, importo che verrà maggiorato dall'incremento annuale ISTAT e/o salvo future e diverse modifiche o rivalutazioni;

-che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; la società destinataria è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-di rilasciare alla società Immobiliare Patrone s.r.l. l'autorizzazione idraulica necessaria per eseguire i lavori di adeguamento dell'attraversamento pedonale A3, degli attraversamenti carrabili A1, A2, A5, A8, A10 e della tombatura T1;

-che i lavori di adeguamento dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Settore, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

-che la presente autorizzazione ha validità 3 anni, dalla data del presente atto, a pena di decadenza, senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Settore, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

-che la concessione e l'autorizzazione idraulica sono condizionate al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

-di procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta, per l'intera durata della concessione, risulta superiore alla misura fissa di € 200,00;

-di notificare il presente atto alle società Immobiliare Patrone s.r.l. , tramite pec;

-di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 20 del 13-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1235 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da un pozzo ubicato in Comune di Cortona (AR), Località Cignano. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 9650/2024-7052/2024 (Codice locale n. CSA2024_00052).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001575

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 04/10/2024 al numero protocollo 0525696 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha presentato domanda di concessione da acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Cortona (AR), Località Cignano, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 279, particella n. 47, ad uso agricolo;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,19 l/s, per un fabbisogno di 6.000 metri cubi annui, destinati ad uso agricolo;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 13/12/2024 la somma di € 94,26 (*euro novantaquattro virgola ventisei centesimi*) tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n. CAA0000600 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione,

somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato al foglio n. 279, particella n. 47, in Comune di Cortona (AR), Località Cignano, per uso agricolo, per una portata media di 0,19 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire che la scadenza della concessione è fissata al 19/09/2030;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 94,26 (*euro novantaquattro virgola ventisei centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Cortona.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare di concessione

8a7a979da0cbcd68f9a2a18f4533b50d5798853df1d52ab20faeb991d8213cfb



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 20 del 13-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1252 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775 e R.D. n. 523/1904. Rinnovo della concessione di derivazione dal corso d'acqua Fiume Marecchia in Loc. Molino di Rofelle nel Comune di Badia Tedalda (AR) per uso idroelettrico rilasciata con Deliberazione G.R. n. 11525 del 13/12/1993. Procedimento/Pratica SIDIT - (Acque) n. 12443/2023 - 10106/2023, (Suolo) n. 7258/2024; Codice locale RIN001_CSU1992_00002. Approvazione del Disciplinare di concessione e del progetto esecutivo di rifacimento delle opere di presa e restituzione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001467

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTO l’art. 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;
- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- 1 agosto 2016, n. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.
- D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTA la delibera della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTE le delibere della Giunta Regionale 02/11/2022 n. 1219 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022” e 27/12/2022 n. 1555 “Aggiornamento

dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 20/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

RICHIAMATA la Deliberazione G.R. n. 11525 del 13/12/1993 con la quale venne assentita la concessione di derivazione dal corso d'acqua Fiume Marecchia in Loc. Molino di Rofelle nel Comune di Badia Tedalda (AR) per uso idroelettrico alle condizioni e obblighi stabiliti nel Disciplinare Rep. 761 sottoscritto in data 15/07/1993 per la durata di anni trenta decorrenti dalla data di approvazione della concessione e, pertanto, con scadenza stabilita al 12/12/2023, per una portata media di 310 l/s per produrre con un salto utile di 24 m una potenza media nominale di 72,01 kW per la produzione di energia idroelettrica;

VISTA l'istanza presentata in data 07/12/2023 Prot. n. 0557209 dalla società concessionaria, come meglio identificata nell'allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A), relativa alla richiesta di rinnovo della concessione di derivazione di acqua superficiale dal Fiume Marecchia per uso idroelettrico, per mezzo di un punto di derivazione ubicato nel territorio del comune di Badia Tedalda (AR) in località Molino di Rofelle in corrispondenza della particella n. 217 del foglio n. 35 per una portata massima di 750 l/s e media di 156 l/s di acqua, per produrre con un salto di 24 m una potenza media nominale di 40 kW per la produzione di energia idroelettrica.

CONSIDERATO che la società richiedente in occasione del rinnovo della concessione con istanza pervenuta in data 14/02/2024 al Settore VIA – VAS della Regione Toscana (prot.109387 e prot. 109392), ha richiesto l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità, di cui all'art.19 del D.lgs.152/2006 ed all'art.43 c.6 della L.R. 10/2010, in quanto l'esistente impianto ad uso idroelettrico rientra tra quelli di cui all'art. 7 lettera d) "derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedono derivazioni superiori a 200 l/s o di acque sotterranee superiori a 50 l/s" di cui all'allegato IV alla parte quarta del D.lgs 152/2006;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 16750 del 22/07/2024 del Settore VIA - VAS della Regione Toscana di conclusione del procedimento che ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale per l'esistente impianto idroelettrico oggetto di rinnovo di concessione di acque pubbliche, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni e raccomandazioni;

VISTO il progetto esecutivo relativo al rifacimento dell'opera di derivazione e della restituzione delle acque, presentato dalla società richiedente con note prot. 535857 e 535858 del 11/10/2024, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Relazione idrologica e idraulica;
- Stima dei costi delle opere di rimessa in pristino al termine della concessione;
- Tav.01 – Particolari opere di derivazione stato attuale / di progetto;
- Tav.02 – Scogliera du sponda al rilascio stato attuale / di progetto;
- Tav.03 – Inquadramento sezioni;
- Tav. 04.1 e Tav. 04.2 – Sezioni da rilievo topografico;
- Tav.05 – Opere su catastale;

DATO ATTO che il progetto prevede il rifacimento della traversa a monte dell'opera di presa con massi ciclopici ed il rifacimento della protezione di sponda in scogliera con prolungamento e modifica dello scarico sul fiume Marecchia a valle della centrale idroelettrica;

PRESO ATTO che l'intervento comporta l'occupazione di area demaniale;

ACCERTATO PERTANTO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;

- non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori, mai dovrà essere impedito od ostacolato il regolare deflusso delle acque, o ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Settore Genio Civile Valdarno Superiore e del Consorzio di Bonifica n.2 Alto Valdarno, od altro da tali Enti comandati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; si prescrive il divieto di esecuzione dei lavori in codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale;
- in applicazione di quanto previsto dalla L.R. 7/2005, dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1315 del 28/10/2019, in caso di interventi che comportino il sollevamento del fondo alveo, l'interruzione o l'asciutta, anche parziale, del corpo idrico, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a ridurre e minimizzare impatti negativi sull'ittiofauna presente nel Fiume Marecchia nel tratto di interesse e nello specifico:
 - effettuare il prosciugamento del tratto di fiume interessato dai lavori, tramite laminazione lenta e progressiva, in modo tale da consentire alla fauna ittica di defluire spontaneamente ed uscire dalla zona interessata dai lavori, limitando anche la movimentazione dei sedimenti che potrebbero intorbidire l'acqua depositandosi sull'apparato branchiale delle specie ittiche;
 - prevedere la presenza di personale specializzato e attrezzato, per il recupero della fauna ittica rimasta confinata in aree non adeguate alla sua sopravvivenza e successivo rilascio in tratti del corso d'acqua non interessati dai lavori, con elettrostorditori e retini;
- il taglio della vegetazione dovrà essere effettuato nel rispetto degli atti di indirizzo stabiliti dal D.P.R. 14 aprile 1993 (paragrafo Tipologie di intervento, punto 1, lettera "a" e punto 2, lettera "b") e della DELIBERAZIONE n° 155/97 (Titolo 4.1, comma 3, 4), con cui la Regione Toscana ne ha recepito i contenuti;
- il taglio della vegetazione per la costruzione di opere nelle pertinenze idrauliche, dovrà essere eseguito solo ed esclusivamente nei luoghi dove saranno realizzate le opere stesse, sono da evitare tagli nelle aree circostanti le future opere e nelle loro adiacenze, a meno che queste non siano di ostacolo al cantiere;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od

altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 6 mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 15 giorni;
- ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. n. 42/R/2018, entro sessanta giorni dal termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà darne comunicazione alla struttura regionale, attestando che le opere o gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato ed alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 22 del Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 42/R/2018, fatte salve le sanzioni penali, le violazioni degli obblighi stabiliti dal suddetto Regolamento comportano il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'art.9 della L.R. 80/2015;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari (ovvero che non prevedano l'ingresso in alveo con mezzi operativi) che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;
- Il Concessionario si obbliga, inoltre, al rispetto delle prescrizioni riportate all'art. 5 del disciplinare di concessione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A) in merito alla gestione delle opere realizzate all'interno del demanio idrico;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell'esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare dal corso d'acqua Fiume Marecchia è fissata in misura non superiore a 750 l/s e media di 310 l/s di acqua, per produrre con un salto di 24 m, la potenza media nominale di 72,99 kW;
- il concessionario corrisponderà annualmente, il canone di concessione di derivazione definito, a norma della L.R.80/2015 e delle D.G.R.T. n. 1068/2018, n. 1219/2022 e n. 1208/2023, per uso idroelettrico, nell'importo di € 2.518,63;
- per l'occupazione del demanio idrico per la scogliera in destra idraulica in corrispondenza dell'opera di presa e con la tubazione di adduzione delle acque fino alla centralina idroelettrica per circa 385 metri, il canone con riferimento all'Allegato A della DGR 1555/2022 risulta rispettivamente pari a € 280,00 (uso 9 - difesa idraulica) e € 302,00 (uso 7 – parallelismo tubazione), per un totale di € 582,00, nonché € 291,00 a titolo di imposta regionale pari al 50 % del canone di occupazione, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2;

CONSIDERATO che la società richiedente ha versato in data 18/11/2024 la somma complessiva di euro € 3.100,63 tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id Debito n. CAA0000535 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione di cui € 2.518,63 (*euro duemilacinquecentodiciotto virgola sessantatré centesimi*) ai sensi dell'art. 60 DPGRT 61/R/2016 e DGRT 1068 del 01/10/2018, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione delle acque e degli obblighi assunti con il presente atto, e di € 582,00 (*euro cinquecentootantadue virgola zero centesimi*) ai sensi della D.P.G.R. n. 60/R/2016 e D.G.R. n. 1555/2022 a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione per l'occupazione del demanio idrico, somme che saranno restituite al termine della concessione in assenza di richiesta di rinnovo;

CONSIDERATO che il richiedente ha versato in data 18/11/2024 tramite piattaforma IRIS di pagoPA con Id

Debito n. PCA000034 intestato a Regione Toscana la somma di € 582,00 (di cui € 280,00 per uso 9 - difesa idraulica e € 302,00 per uso 7 – parallelismo tubazione) a titolo di primo canone per l'occupazione del demanio idrico e con Id Debito n. IMA0000002 intestato a Regione Toscana la somma di € 291,00 a titolo di imposta regionale pari al 50% del canone di occupazione per l'utilizzo del demanio idrico;

VISTA la polizza fidejussoria n. 2025/50/2709005 stipulata in data 10/01/2025 con la Società Reale Mutua di Assicurazioni e con scadenza al 10/01/2030 presentata a titolo di cauzione a favore della Regione Toscana, dell'importo di € 12.210,00 (*euro dodicimiladuecentodieci virgola zero centesimi*), pari all'importo del computo estimativo per il ripristino dei luoghi comprensivo di spese generali, utile di impresa e IVA, a copertura degli obblighi per la rimozione delle opere e ripristino dei luoghi alla cessazione dell'utenza ai sensi dell'art. 62 del D.P.G.R. 61/R/2016;

DATO ATTO che il legale rappresentante della società ha sottoscritto il Disciplinare di concessione, conservato agli atti e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

RILEVATO che nel Disciplinare di concessione sopra citato è contenuto all'art. 11 un refuso, in quanto viene indicato l'importo della garanzia in forma di polizza fidejussoria pari a € 15.450,00 anziché di € 12.210,00 effettivamente dovuti e di dover pertanto con il presente atto procedere alla rettifica di tale refuso;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto e del disciplinare di concessione è stata regolarmente assolta;

DATO ALTRESI' ATTO che il richiedente ha versato € 12,89 per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici sul c/c intestato a Regione Toscana Codice IBAN – IT-74Y-07601-02800-001031574385;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque – Valdarno Superiore";

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla società come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), per la durata di anni quindici (15) decorrenti dalla data scadenza della previgente deliberazione di concessione n. 11525 del 13/12/1993 e, pertanto, con validità fino alla data del 12/12/2038, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica dal corso d'acqua Fiume Marecchia in Loc. Molino di Rofelle per mezzo di un punto di derivazione ubicato nel territorio del comune di Badia Tedalda (AR) in corrispondenza della particella n. 217 del foglio n. 35, per uso idroelettrico per una portata massima di 750 l/s e media di 310 l/s di acqua, per produrre con un salto di 24 m, una potenza media nominale di 72,99 kW sulla base della quale è calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
3. di rettificare in € 12.210,00 l'importo della garanzia in forma di polizza fidejussoria, indicato all'art. 11 del Disciplinare;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2 nonché alle prescrizioni e raccomandazioni già stabilite nel Decreto Dirigenziale n. 16750 del 22/07/2024 del Settore VIA - VAS della Regione Toscana;
5. di autorizzare il Concessionario alla esecuzione dei lavori di rifacimento della traversa a monte dell'opera di presa e della protezione di sponda dello scarico sul fiume Marecchia a valle della centrale idroelettrica, ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015, dell'art. 93 del R.D. 523/1904 e dell'art. 217 del R.D. 1775/1933, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati elencati in premessa;
6. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 2 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte dei richiedenti;
7. di disporre che gli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione, nonché la realizzazione delle opere in

oggetto, siano sottoposti alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;

8. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e art. 217 del R.D. 1775/1933, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
10. di dichiarare che ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018 e n. 1219/2022 e n. 1208/2023 il canone per la concessione di derivazione d'acqua è stabilito nella misura di € 2.518,63 (*euro duemilacinquecentodiciotto virgola sessantatré centesimi*);
11. di dichiarare che ai sensi della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015 e delle D.G.R. n. 1555/2022 e n. 1219/2022, il canone per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio idrico è stabilito in € 582,00 (*euro cinquecentotantadue virgola zero centesimi*) di cui € 280,00 per uso 9 - difesa idraulica ed € 302,00 per uso 7 – parallelismo tubazione), oltre a € 291,00 a titolo di imposta regionale pari al 50 % dell'importo del canone per l'occupazione del demanio idrico;
12. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, al Comune di Badia Tedalda;
13. di dare atto, altresì, che, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Disciplinare di concessione
2b65a2cb06c84a0ca041c5b899694d5ce84684d74ad3451b14cb8db452e8e4f8

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE****Responsabile di settore Enzo DI CARLO**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1270 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: R.D. n. 523/1904, L.R. n. 80/2015, D.P.G.R. n. 60/R/2016. Pratica SiDIT n. 8101/2024.
Concessione per utilizzo di area demaniale e autorizzazione idraulica per l' attraversamento in subalveo, con cavo elettrico di media tensione, del corso d'acqua Fosso delle Prigioni, in località San Carlo, nel Comune di San Vincenzo (LI). Richiedente: e-distribuzione S.p.A..

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001407

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93,95, 97 e 98 del R.D. n. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. n.37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n.112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. n.79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTO il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione, di cui alla L.R. n. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTA la L.R. n.22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 07 aprile 2014 n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. n.80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i) e n);

VISTA la L.R. n.57 del 13 ottobre 2017 “ Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R.T. n. 77/2016”;

VISTA la L.R. n.41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del Decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ad alla gestione dei rischi di alluvioni) . Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) e ss.mm.ii. recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n.1414 del 17/12/2018 “Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del demanio idrico- Modifiche alla d.g.r.t. 888/2017”;

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano. Art. 24 bis L.R. 80/2015- art.22 comma 2 lettera b) L.R. 79/2012. sostituzione D.G.R.T. 293/2015”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016, con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA l'istanza di concessione per utilizzo del demanio idrico ed autorizzazione idraulica, presentata, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e della L.R. n. 80/2015, dalla società e-distribuzione S.p.A., C.F./P. I. 05779711000, con sede legale in Via Domenico Cimarosa, 4, Roma (RM), registrata al protocollo regionale con prot. n. 617756 del 27/11/2024, con la quale si trasmette in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Prot. 0617756_2024_60563564 - Piano Tecnico_GC.pdf.p7m;

PRESO ATTO che l'istanza è riferita al progetto per la realizzazione di un nuovo tratto di elettrodotto in media tensione (15kV), che prevede l'attraversamento in subalveo, mediante sonda teleguidata, del corso d'acqua Fosso delle Prigioni e delle relative pertinenze idrauliche, nel tratto TC 11248, così come identificato nel reticolo idrografico e di gestione istituito con L.R. 79/2012, in corrispondenza dell'interferenza del corso d'acqua con la strada comunale di San Bartolo, in località San Carlo, nel Comune di San Vincenzo (LI), per la quale è stato avviato il relativo procedimento;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il Titolare di posizione di Elevata Qualificazione "Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore";

DATO ATTO che è competente ad emanare il provvedimento finale di questo procedimento il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore;

PRESO ATTO che l'autorizzazione richiesta, per la realizzazione ed utilizzo di un attraversamento in subalveo con cavidotto in media tensione, comporta occupazione di aree del Demanio idrico dello Stato per le quali è necessaria, così come previsto dall'art. 6 del Regolamento, il rilascio di un decreto unico di concessione;

PRESO ATTO che la concessione oggetto del presente decreto è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza perché rientrante nella fattispecie descritta all'art. 13, comma 1 al punto c del Regolamento;

PRESO ATTO che in data 25/11/2024, il richiedente ha assolto l'obbligo di pagamento degli oneri istruttori, pari a € 100,00 (euro cento/00), tramite bonifico bancario;

CONSIDERATO che, in virtù di quanto previsto dall'art. 24 comma 6 del Regolamento, il Settore competente ha valutato di poter procedere al rilascio della presente concessione demaniale senza il disciplinare di concessione, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente (di seguito denominata "Concedente") ed il Concessionario;

CONSIDERATO che, in corso d'istruttoria, è stata ritenuta sufficientemente esaustiva la documentazione prodotta dal tecnico incaricato e pertanto non è stato necessario richiedere documentazione integrativa;

RILEVATO che, gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, che descrivono l'esecuzione delle opere di cui trattasi, ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono quelli sopra richiamati;

CONSIDERATO che è stata accertata, ai sensi dell'art.3 del D.P.G.R. 42/R/2018, la compatibilità idraulica delle opere in progetto;

CONSIDERATO il parere interno, favorevole con prescrizioni, rilasciato da questo Ufficio in data 07/01/2025, a seguito d'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere in argomento presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in argomento è disciplinata dal Capo VII del R.D. n. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate tutte le prescrizioni, generali e tecniche di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
- durante l'esecuzione dei lavori si dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni impartite da questo Settore, all'esito della verifica di compatibilità idraulica delle opere e contenute nel rapporto istruttorio tecnico:
 - “- le buche di lancio e di arrivo, della perforazione orizzontale teleguidata, saranno realizzate a distanza superiore ai 10 m dal limite dello scatolare del tratto di fosso tombato;
 - per l'attraversamento in subalveo del corso d'acqua, dovrà essere garantita la distanza minima di due metri tra l'estradosso della tubazione, contenente il cavo elettrico, e l'intradosso del manufatto nel quale scorre il corso d'acqua in tratto tombato”;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessate dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
- la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;
- è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il

richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;

- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della condotta ed il ripristino dello stato dei luoghi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

a) in merito all'Autorizzazione idraulica:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori in argomento, non può avere una durata superiore a 3 (tre) anni dalla data del presente atto e può essere rinnovata una sola volta, con domanda da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza;

- la Struttura Regionale valuta i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione e adegua le prescrizioni idrauliche in relazione alle eventuali modificazioni dell'assetto idrogeologico del territorio di riferimento, alla tutela idraulica, ambientale e nel rispetto ed in coerenza con le vigenti normative di settore. Con il provvedimento di rinnovo sono ridefinite le condizioni e prescrizioni, nonché le garanzie finanziarie;

- per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sulla base di nuovi presupposti o di una nuova valutazione delle originarie circostanze di fatto, la Struttura Regionale può, con decreto motivato, revocare, sospendere o modificare anche parzialmente in qualunque momento l'atto autorizzatorio, oggetto del presente provvedimento, per ragioni di pubblica utilità o pubblico interesse;

- ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, le singole autorizzazioni decadono, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in norme legislative, regolamentari o nel decreto di autorizzazione;

b) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

b) in merito agli interventi manutentivi ordinari e straordinari finalizzati al corretto esercizio del bene concesso:

- con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi, ordinari e straordinari, che si rendano necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto delle normative vigenti;

- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente, a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

c) in merito alla concessione:

- il Concessionario dovrà comunicare, a questa Amministrazione e al competente Consorzio di Bonifica, la data di inizio lavori, con un anticipo di almeno 15 giorni e la data di fine lavori entro 60 giorni dalla loro conclusione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente decreto;

- il Concessionario dovrà rispettare in ogni sua parte quanto qui sotto elencato;

ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere e dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti;

Il Concessionario si obbliga a:

- assumere, a propria cura e spese, la custodia delle aree demaniali in concessione e delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- consentire, a proprie spese, l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area ed impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- rispettare le leggi, i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dall'inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi. Qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- non cedere né sub-concedere, neppure parzialmente, l'area e/o bene oggetto di concessione;
- provvedere, a proprie spese, alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree interessate nonché delle opere e degli impianti ivi presenti;

DURATA-RINNOVO-SUBINGRESSO:

- la presente concessione ha una durata di anni 19 (diciannove) decorrenti dalla data del presente decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del Regolamento;
- con il provvedimento di rinnovo della concessione sono ridefinite le condizioni e prescrizioni mediante il rilascio di un nuovo Decreto dirigenziale;
- fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nei termini il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza, previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;
- il Settore competente attesta la scadenza della concessione con provvedimento espresso nel rispetto dell'art. 38, c. 1 bis del Regolamento;
- la richiesta di subentro è presentata congiuntamente dal Concessionario e dall'interessato al subentro entro centottanta giorni dall'evento che ne è causa; resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che non verrà emesso il provvedimento finale di conclusione del relativo procedimento di subentro;

REVOCA:

- la Concedente può, con provvedimento motivato, revocare, sospendere o modificare, anche parzialmente, in qualsiasi momento la concessione, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o per sopravvenute o mutate esigenze di pubblica utilità o di inte-

resse pubblico, stabilendo l'eventuale indennizzo o i criteri per il suo riconoscimento; sono fatte salve le previsioni di legge per i miglioramenti ambientali costituiti;

- con la revoca parziale della concessione si concede al Concessionario la possibilità di continuare il rapporto, con un'adeguata riduzione del canone, proporzionale agli effetti del mancato godimento della porzione di demanio idrico revocato;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

DECADENZA:

- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'articolo 38 del Regolamento e dal presente decreto costituisce causa di revoca o decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente decreto di concessione;

b) mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;

c) esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato;

d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;

e) violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli enti pubblici;

f) ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse;

- prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/ opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. n. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al rilascio dell'immobile e al rilascio delle aree ed al ripristino dei luoghi;

CESSAZIONE:

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi la Concedente non ritenga di esonerarlo; nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

SANZIONI:

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 1 della L.R. n. 70/2018, ove non diversamente sanzionate, le violazioni agli obblighi ed alle prescrizioni stabilite dal presente decreto di concessione comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 3.000,00;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 80/2015, così come modificata dall'articolo 27, comma 2 della L.R. n. 70/2018, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del

regime idraulico, fatte salve le sanzioni penali, sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00;

ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo e unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni del R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

VISTO che, con nota Prot. n. 008209 del 08/01/2025, è stato richiesto al soggetto istante di effettuare i seguenti adempimenti propedeutici al rilascio della concessione:

- versamento importo di € 271,50 (euro duecentosettantuno/50), a titolo di acconto canone 2025 dovuto per l'attraversamento oggetto del presente provvedimento;

- versamento importo di € 271,50 (euro duecentosettantuno/50), a titolo di deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 22, 1 c. e art. 31 del Regolamento;

CONSIDERATO che, con D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024, sono stati aggiornati gli importi dei canoni concessori per l'occupazione del demanio idrico relativi all'annualità 2024;

CONSIDERATO che, nelle more della determinazione del canone per l'anno 2025, con apposita D.G.R.T., e in assenza di diversa decisione da parte dell'Amministrazione Regionale, il suo importo, da considerarsi quale acconto, è stato parametrato a quello dovuto per l'anno 2024, in base a quanto previsto dalla D.G.R.T. n. 1237 del 04/11/2024, in aggiornamento dei canoni rispetto alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, Allegato A, punto 11 "Attraversamenti sotterranei o utilizzando manufatti esistenti", lunghezza pari o inferiore a 100 m., considerata altresì la riduzione nella misura del 20% spettante, ex articolo 29, 5° comma del Regolamento;

PRESO ATTO inoltre, che la concessione è rilasciata in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 28, 5° del Regolamento e che pertanto il canone annuale è dovuto in ragione di ratei mensili pari a 1/12 per ciascun mese di validità del provvedimento di concessione (nello specifico: 12/12 da gennaio 2025);

PRESO ATTO che l'eventuale differenza tra quanto corrisposto a titolo di acconto e quanto effettivamente dovuto come canone 2025 sarà compensata o corrisposta nei tempi e nei modi indicati con apposita Deliberazione da parte della Giunta Regionale;

CONSIDERATO che per quanto concerne il deposito cauzionale questo Settore, a seguito d'istruttoria, ha ritenuto di richiedere un importo, nel minimo esigibile, corrispondente ad una annualità del canone, ai sensi della D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018, punto 1;

CONSIDERATO che sono conservate agli atti d'ufficio le attestazioni dei versamenti effettuati (acconto annualità canone 2025, deposito cauzionale), negli importi così come sopra indicati;

CONSIDERATO che il Concessionario s'impegna, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all'imposta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, di cui al punto sopra, si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971, pari al 50% dell'importo del canone di concessione;

PRESO ATTO che il versamento di tale imposta non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

PRESO ATTO che il Concessionario ha comunque provveduto a corrispondere, in data 13/01/2025, a titolo di imposta sulle concessioni demaniali per l'anno 2025, l'importo di euro 135,75 (centotrentacinque/75);

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta, come un'eventuale conguaglio, saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunto dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

DATO ATTO che, in data 16/01/2025, il richiedente ha assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00), con Mod.F24, per il rilascio del presente provvedimento a favore dell'Agenzia delle Entrate, come soggetto a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e ss.mm.ii., come da documentazione acquisita agli atti;

CONSIDERATO che l'ammontare dell'imposta proporzionale, dovuta per l'intera durata della concessione, risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986 e che pertanto il presente decreto non è soggetto ad obbligo di registrazione fiscale. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente atto, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. n. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F,

DECRETA

1. il rilascio, alla società e-distribuzione S.p.A., C.F./P. I. 05779711000, con sede legale in Via Domenico Cimarosa, 4, Roma (RM), della concessione per l'utilizzo del demanio idrico del corso d'acqua denominato Fosso delle Prigioni, per l'attraversamento in subalveo con un nuovo elettrodotto in media tensione, in località San Carlo, nel Comune di San Vincenzo (LI);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
3. di disporre che la realizzazione delle opere sia sottoposta a tutte le prescrizioni individuate in premessa;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel presente decreto;

5. che la presente concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente decreto;

6. di dare atto che l'autorizzazione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. n. 523/1904 e pertanto vengono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento alla società richiedente, al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa e al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento;

8. che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione, non possono iniziare i lavori;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1276 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: Pratica SIDIT n. 3539/2019, procedimento n. 266/2025 (ex codice locale n. 13333) - GCVI-ACQUE - T.U. n. 1775 del 01/12/1933. Voltura di concessione di derivazione acque pubbliche sotterranee nel Comune di Castagneto Carducci, ai sensi dell'art. 74 del d.p.g.r.t. n. 61/R/2016.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001540

IL DIRIGENTE

Vista la legge del 07/08/1990, n. 241, “Nuove norme del procedimento amministrativo” e smi;

Visto il regio decreto del 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici” e smi;

Vista la l.r. del 03/03/2015, n. 22, “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

Vista la l.r. del 28/12/2015, n. 80, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

Vista la d.g.r.t. del 23/02/2016, n. 122, per il subentro nei procedimenti, ai sensi dell'art. 11 bis comma 2 della L.R. 22/2015, in materia di difesa del suolo;

Visto il d.p.g.r.t. del 21/04/2015, n. 51/R/2015, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitati costieri). Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;

Visto il d.p.g.r.t. del 16/08/2016, n. 61/R/2016, “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015”, così come modificato dalla d.g.r.t. n. 830 del 31/07/2017; ed in particolare l’art. 74 che disciplina il trasferimento di utenza;

VISTA l’istanza di voltura della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee di cui al decreto dirigenziale n. 2287 del 19/02/2020, acquisita al prot. reg.le n. 24017 del 24/05/2023 e preso atto che il soggetto cedente la concessione ha richiesto la voltura del titolo a favore dell’azienda agricola subentrante (i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, assieme a quelli del soggetto cedente) in qualità di legale rappresentante della medesima azienda, così come da attestazione acquisita in atti;

VISTA la documentazione integrativa alla suddetta istanza, acquisita in atti reg.li n. 0032612 del 22/01/2025, in risposta alla richiesta del settore, ex c. 3 art. 74 dpgrt 61/R/2016, inviata con nota prot. n. 0460506 del 23/08/2024;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 2287 del 19/02/2020 e allegato disciplinare LI049/19, contenente obblighi e condizioni del rapporto concessorio, intestato al soggetto cedente (i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, assieme a quelli dell’azienda agricola subentrante), con il quale la Regione Toscana ha rilasciato la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee, ad uso promiscuo (agricolo e civile) per l’irrigazione dei giardini e dei terreni dell’azienda subentrante condotti ad oliveto, con scadenza il 19/02/2025; attuata mediante il pozzo n. 13333, ubicato in località La Bandita nel Comune di Castagneto Carducci(LI), su terreno contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al Foglio di mappa n. 25, particella n. 866, (coordinate g.boaga EST [m]: 16266424, g.boaga NORD [m]:47811107);

PRESO ATTO che, come da attestazioni agli atti del Settore, il richiedente ha corrisposto i seguenti

pagamenti:

- in data 06/12/2022, marca da bollo per istanza di € 16,00 codice n. 01201050493919;
- in data 23/05/2023, con bonifico su IBAN IT89O0760102800001031575820, oneri istruttori di € 75,00;
- in data 02/09/2024, con bonifico su IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018, canoni 2020, 2021 e 2022, per un ammontare di € 255;
- in data 19/10/2024, con pagoPa, canone 2023, per un ammontare di € 102,11;
- in data 21/01/2025, con pagoPa, canone 2024, per un ammontare di € 99,00
- in data 24/11/2024, con identificativo: 0124D141627956, marca da bollo di € 16,00 annullata per l'emissione del presente atto;

DATO ATTO che, i canoni pregressi, calcolati per uso prevalentemente agricolo, ai sensi dell'art. 14 del d.p.g.r.t. n. 61/R/2016, sono stati corrisposti e che per gli anni successivi al 2024, subordinatamente alla presentazione della relativa domanda di rinnovo, che dovrà essere antecedente alla scadenza naturale del titolo originario, così come stabilito dall'art. 74 del d.p.g.r.t. n. 61/R/2016, i canoni saranno richiesti al subentrante con le modalità previste dalla Regione Toscana, considerato che, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, qualora la domanda di rinnovo sia presentata entro i termini stabiliti dal regolamento ed il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni l'utenza può proseguire anche oltre la scadenza originaria in attesa delle determinazioni del settore competente in ordine al rinnovo;

PRESO ATTO che, come da attestazioni agli atti del Settore, il legale rappresentante della società richiedente ha reso dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, attestante l'assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159;

DATO ATTO CHE, ai sensi del c. 4 dell'art. 74 del regolamento, non si è proceduto alla richiesta di deposito e svincolo della cauzione già versata, che resta nella disponibilità della Regione a garanzia del pagamento annuale del canone, secondo quanto stabilito dall'art. 60 del dpgt 61/R/2016;

CONSIDERATO che, a seguito dell'esperita istruttoria non sono stati ravvisati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di voltura del richiedente subentrante;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in ordine alla suddetta istanza a volturare a carico dell'azienda agricola subentrante la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee sopra richiamata e di confermare a suo carico, gli obblighi, condizioni, prescrizioni, disposizioni e scadenze, di cui al decreto dirigenziale n. 2287 del 19/02/2020 e allegato disciplinare LI049/19;

DATO ATTO che, il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione Procedure tecnico autorizzative in materia di acque, del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere, a tutti gli effetti di legge, la variazione di titolarità della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee da pozzo n. 13333, ubicato in località La Bandita nel Comune di Castagneto Carducci(LI), su terreno contraddistinto al N.C.T. di detto Comune al Foglio di mappa n. 25, particella n. 866, per uso promiscuo (agricolo e civile) per l'irrigazione dei giardini

e dei terreni condotti ad oliveto, all'azienda agricola (i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto) alle stesse condizioni di cui al disciplinare di concessione LI049/19, approvato con il decreto dirigenziale n. 2287 del 19/02/2020, per un quantitativo annuo di 6.000 (seimila) metri cubi e una portata complessiva di acqua massima in concessione di 2 (due) l/s e portata media di concessione su cui calcolare il canone pari a 0,190 (zero virgola centonovanta) l/s medi annui;

2. di confermare la scadenza della concessione fissata nel decreto dirigenziale n. 2287/2020, al 19/02/2025;

3. di stabilire che, ai sensi del regio decreto n. 1775/1933 e smi, l'azienda agricola richiedente subentra in ogni obbligo e responsabilità nell'utenza di prelievo di acque pubbliche sotterranee oggetto del presente atto;

4. di stabilire che per gli anni successivi al 2024, subordinatamente alla presentazione della relativa domanda di rinnovo antecedente alla scadenza naturale del titolo originario, così come stabilito dall'art. 74 del d.p.g.r.t. n. 61/R/2016, i canoni saranno richiesti con le modalità previste dalla Regione Toscana;

5. di trasmettere copia del presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Dati identificativi

e3cc8c7e46289c7139038022b7e0fcdecd8a4d7b3ee996c1d15a60c99b0a5f4e

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1279 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4863 - SIDIT 7275/2024 - PROC. 9960/2024.

Concessione ed autorizzazione idraulica per attraversamento con elettrodotto aereo BT del corso d'acqua denominato Fosso di Nucchiano (TN16883) in Loc. Piano di Villa e Tramonti nei Comuni di Villa Collemandina (LU) e Castiglione di Garfagnana (LU)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001348

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023”;

VISTA la L.R. 3/2025 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi

derivazioni idroelettriche. Modifiche alla L.R. 50/2021, alla L.R. 57/2017, alla L.R. 77/2016 e alla L.R. 80/2015”;

VISTA l’istanza, presentata dalla Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, sia per la richiesta di concessione per l’uso a titolo esclusivo e temporaneo dell’area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del corso d’acqua denominato Fosso di Nucchiano (TN16883) relativa all’attraversamento con elettrodotto aereo BT del corso d’acqua di cui sopra in Loc. Piano di Villa e Tramonti nei Comuni di Villa Collemandina (LU) e Castiglione di Garfagnana (LU), che di autorizzazione idraulica per lo svolgimento dei lavori per la realizzazione elettrodotto BT aereo, recepita al protocollo Regionale AOOGRT al n. 0539132 del 14/10/2024 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico incaricato, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Lucca al n. 1669:

- Piano Tecnico con relazione tecnica descrittiva e con planimetria catastale, ortofoto e documentazione fotografica;
- C.T.R. 1:10.000;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l’uso a titolo esclusivo dell’area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del Fosso di Nucchiano (TN16883) relativa all’attraversamento con elettrodotto aereo BT del corso d’acqua di cui sopra in Loc. Piano di Villa e Tramonti nei Comuni di Villa Collemandina (LU) e Castiglione di Garfagnana (LU) – individuato al NCEU sul Foglio 409 del Comune di Villa Collemandina (LU) e sul Foglio 603 del Comune di Castiglione di Garfagnana (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 14/10/2024 tramite piattaforma PagoPA per oneri istruttori ed € 16,00 (euro sedici/00) per l’imposta di bollo su domanda assolta con versamento su Mod. F24 in data 21/10/2024;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all’art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell’area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall’art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l’art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l’esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 4863 – SIDIT 7275/2024 - PROC. 9960/2024;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, prescrizioni tecniche particolari e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittio-fauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni sul taglio di alberature: eventuali autorizzazioni presso gli enti preposti sono a carico del richiedente;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

- I sostegni della linea aerea dovranno essere posizionati ad una distanza superiore di 4 (quattro) m dal piede esterno dell'argine, oppure in mancanza, dal ciglio di sponda del corso d'acqua interferito;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro

tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;

- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 3 (tre) anni dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- dovrà assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- si obbliga a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- è reso edotto che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- è pienamente consapevole che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- è consapevole che una volta dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- è consapevole che alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- è reso edotto che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto, determinato secondo D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 "Disposizioni in materia di concessioni per l'occupazione del demanio idrico - Modifiche alla D.G.R.T. n. 888/2017" e D.G.R.T. n. 1035 del 05/08/2019 e in ottemperanza alla L.R. 93 del 27/11/2020, è determinato in € 6,10 (euro sei/10) per singolo attraversamento (uso 1.1 – attraversamento aereo), per un totale del canone demaniale per n. 1 (uno) attraversamento pari a € 6,10 (euro sei/10);

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 11/12/2024 ad effettuare il versamento mediante piattaforma PagoPA (cod. IUV 01143000000047413) di:

- € 1,02 (euro uno/02) quale imposta regionale anno 2024;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 11/12/2024 ad effettuare il versamento mediante piattaforma PagoPA (cod. IUV 01143000000017938) di:

- € 0,51 (euro zero/51) quale imposta regionale anno 2024;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 11/12/2024 ad effettuare il versamento

mediante piattaforma PagoPA (cod. IUV 01143000000018039) di:

- € 6,10 (euro sei/10) quale deposito cauzionale;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta mediante versamento con Mod. F24 del 19/12/2024;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via Ombrone n. 2 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo di pertinenza del corso d'acqua denominato Fosso di Nucchiano (TN16883) relativa all'attraversamento con elettrodotto aereo BT del corso d'acqua di cui sopra in Loc. Piano di Villa e Tramonti nei Comuni di Villa Collemandina (LU) e Castiglione di Garfagnana (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati inerenti la Pratica idraulica n. 4863 – SIDIT 7275/2024 - PROC. 9960/2024;
2. DI AUTORIZZARE la realizzazione dei lavori per la realizzazione realizzazione elettrodotto BT aereo con attraversamento del corso d'acqua di cui sopra in Loc. Piano di Villa e Tramonti nei Comuni di Villa Collemandina (LU) e Castiglione di Garfagnana (LU) – individuato al NCEU sul Foglio 409 del Comune di Villa Collemandina (LU) e sul Foglio 603 del Comune di Castiglione di Garfagnana (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati ed allegati alla Pratica idraulica n. 4863 – SIDIT 7275/2024 - PROC. 9960/2024;
3. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, acquisita agli atti di questo Settore, consistente in: Piano Tecnico con relazione tecnica descrittiva e con planimetria catastale, ortofoto e documentazione fotografica;
4. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato in € 6,10 (euro sei/10), salvo adeguamento ISTAT, così come dettagliato in premessa;
6. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

7. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al soggetto richiedente;
8. DI DARE ATTO, altresì, che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 20 del 13-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1283 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Rinnovo concessione per occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro dei Frati, in Comune di San Giovanni Valdarno. Pratica SiDIT 1904/2023 Procedimento 11226/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001510

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 10010 del 16/05/2023 il Settore Genio Civile Valdarno Superiore – Direzione Difesa del Suolo della Regione Toscana ha rilasciato al richiedente i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione di porzione di area demaniale ai sensi del R.D. 523/1904, riguardante l'attraversamento con ponte e il muro d'ala di protezione sul Borro dei Frati in Comune di San Giovanni Valdarno.

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione sopra citata, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 627205 del 02-12-2024 presentata dal soggetto interessato;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

RICHIAMATO l'art. 25 del DPGR 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni fino all'annualità precedente (pratica Demanio n. I0000226);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'opera ed eventualmente dare disposizioni per effettuare gli interventi necessari per garantire il buon regime delle acque;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

RICORDATO che:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - b) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi e nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sotto indicato, revoca o rinuncia la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in 9 anni la durata della concessione a partire dalla scadenza del precedente atto di concessione (31/12/2024) e pertanto fino al 31/12/2033 e che la stessa potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo di marca cartacea con n. identificativo 01230943811447 del 29/11/2024.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 il mantenimento delle opere realizzate così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati agli atti dell'Ufficio;
2. di accordare al richiedente i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto il rinnovo della Concessione demaniale per:
 - attraversamento con ponte con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro dei Frati, in Comune di San Giovanni Valdarno, presso la particella 139 del Foglio 21;
 - muro di protezione con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Borro dei Frati, in Comune di San Giovanni Valdarno, presso la particella 139, 275 del Foglio 21.
3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dall'1/01/2025 e pertanto fino al 31/12/2033;
5. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Anagrafica richiedente
b5cf44f5725d15621f5b44da2ca1b5ab1dabcb2e1bb36eb11373f27b425b9a5a



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 20 del 13-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1297 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Rinnovo concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone, in loc. Pian di Mugnone del Comune di Fiesole per il mantenimento di scarico acque meteoriche e di scarico acque reflue domestiche. Pratica SiDIT 19315/2019

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD000965

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 2302 del 22/02/2019 il Settore Regionale Genio Civile Valdarno Superiore ha rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 al Condominio Via Faentina 71 Pian di Mugnone, c.f. 93012640483, con sede legale in Comune di Fiesole, Via Faentina, n. 71, l'autorizzazione e concessione demaniale n. 926_1, per:

- occupazione di porzione di alveo del Torrente Mugnone adiacente alla p.lla n.7 del Foglio 17 del Catasto Terreni del Comune di Fiesole (FI) con due scarichi acque di cui uno acque reflue domestiche e uno acque meteoriche;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione del demanio idrico n. 926_1 di cui alla pratica SiDIT n. 19315/2019, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0668235 del 27-12-2024 presentata da Condominio Via Faentina 71 Pian di Mugnone, c.f. 93012640483, con sede legale in Comune di Fiesole, Via Faentina, n. 71 ;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

RICHIAMATO l'art. 25 del DPGR 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni fino all'annualità precedente (n° identificativo pagamenti 926_1);

DATO ATTO che, nella gestione dell'area dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

Il Concessionario si obbliga a proprie cure e spese:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'opera ed eventualmente dare disposizioni per effettuare gli interventi necessari per garantire il buon regime delle acque;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

RICORDATO che:

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di.
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca o rinuncia la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel

termine assegnato;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo bonifico tramite la piattaforma nazionale PagoPA in data 10/01/2025;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai soli fini idraulici il mantenimento delle opere realizzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di accordare il rinnovo della concessione n. 926_1 al Condominio Via Faentina 71 Pian di Mugnone, c.f. 93012640483, con sede legale in Comune di Fiesole, Via Faentina, n. 71 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Mugnone, loc. Pian di Mugnone in Comune di Fiesole, presso la particella 7 del Foglio 17 con scarico acque meteoriche;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Mugone, loc. Pian di Mugnone in Comune di Fiesole, presso la particella 7 del Foglio 17 con scarico acque reflue domestiche;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dal 01/01/2025 e che il canone di concessione è pari a complessivi € 372,69, corrispondente alla somma di € 113,12 per lo scarico acque meteoriche secondo quanto riportato al p.to 6.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022 con aggiornamento ISTAT, e di € 259,57 per lo

scarico acque reflue domestiche secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022 con aggiornamento ISTAT, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;

4. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE****Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 20 del 13-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1299 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: R.D. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea da n. 1 pozzo ubicato in Comune di Anghiari (AR), Località Viaio. Approvazione del Disciplinare di concessione. Procedimento/Pratica SiDIT n. 10721/2024-24876/2020 (Codice locale n. CSA2024_00057).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001637

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 08/11/2024 al numero protocollo 0584657, l'impresa individuale richiedente, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha presentato richiesta di concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Anghiari (AR), Località Viaio, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 41, particella n. 30, ad uso civile;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,01 l/s, per un fabbisogno di 320 metri cubi annui, destinati ad uso civile;

CONSIDERATO CHE l'impresa richiedente ha versato in data 13/01/2025 la somma di € 256,22 (*euro duecentocinquantesi virgola ventidue centesimi*) tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di

concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo;

DATO ATTO CHE la titolare dell'impresa richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, all'impresa individuale richiedente, come meglio identificata nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di derivazione di acque sotterranee tramite un pozzo ubicato nel Comune di Anghiari (AR), Località Viaio, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 41, particella n. 30, ad uso civile, per una portata media di 0,01 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 15 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 256,22 (*euro duecentocinquantasei virgola ventidue centesimi*);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Anghiari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Disciplinare di concessione
25e25710f8f9897918d86ef0d2d811bd0a51fd941ed799a92fd5077fe878ea



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 20 del 13-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1303 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Autorizzazione cessazione anticipata occupazione di terreno demaniale risultante dal prolungamento della copertura del fosso posto lateralmente al corso d'acqua denominato Canale Maestro della Chiana, in loc. Ponte alla Nave in Comune di Arezzo. Pratica SiDIT89069/2020

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001621

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la DGRT n. 888 del 07/08/2017 "determinazione dei canoni per l'uso del demanio idrico";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Atto n. 09/DS del 11/01/2010 la Provincia di Arezzo ha rilasciato alla Società P.J. srl con sede legale in via Madame Curie 7/g, Arezzo – P. Iva 01236710511, l'autorizzazione e concessione ai sensi del R.D. 523/1904, per: Occupazione di terreno demaniale risultante dal prolungamento della copertura del fosso posto lateralmente al Canale Maestro della Chiana.

VISTA l'istanza del 23/12/2024 di rinuncia alla concessione sopra citata, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0664518 del 23/12/2024 presentata dalla società Jafin srl con sede legale in via Madame Curie 7/d, Arezzo P. Iva 01281090512 subentrante alla Società P.J. srl;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

VISTO in particolare l'art. 37 del succitato Regolamento, ai sensi del quale il concessionario può rinunciare alla concessione anticipatamente rispetto alla scadenza prevista nell'atto di concessione;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, alla cessazione anticipata della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni (n° I0200712 **pratica demanio**);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo di pagamento Online Pago Pa in data 20/12/2024.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare il richiedente Società Jafin srl con sede legale in via Madame Curie 7/d, Arezzo P. Iva 01281090512 alla cessazione anticipata della Concessione demaniale per:

- occupazione di terreno demaniale risultante dal prolungamento della copertura del fosso posto lateralmente al

corso d'acqua denominato Canale Maestro della Chiana, in loc. Ponte alla Nave in Comune di Arezzo, presso la particella 105 del Foglio 43.

2. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

3. di trasmettere il presente provvedimento all'indirizzo fornito dal richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1314 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5405/2024 - Proc. n. 7516/2024; Cod. loc. n. 2605 O.I.; RS-7042 - Concessione demaniale per un attraversamento con scatolare (tip. 4.2) e per un attraversamento con sottoservizi (tip. 11) del Fosso dei Piaggioni (TS22337), in loc. podere Oddi/Podere Spezieri, Castiglion del Bosco, nel comune di Montalcino (SI). Richiedente: Castiglion del Bosco Hotel S.r.l.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001607

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. n° 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la convocazione della conferenza dei servizi trasmessa dal SUAP del Comune di Montalcino, acquisita da questo Settore con prot. n. 281382 del 20/05/2024, avente ad oggetto l'acquisizione degli atti di assenso preliminari al rilascio del permesso di costruire lungo la strada privata di accesso al Podere Spezzieri;

VISTO il parere di massima favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione dei lavori previsti dal progetto, rilasciato nell'ambito della suddetta conferenza dei servizi e inviato al SUAP del Comune di Montalcino con nota prot. n. 447206 del 09/08/2024;

VISTA la nota prot. n. 0454495 del 19/08/2024 con la quale il SUAP del Comune di Montalcino ha trasmesso la conclusione positiva della conferenza dei servizi;

VISTA l'istanza di concessione presentata da Castiglion del Bosco Hotel S.r.l., con sede legale in località Castiglion del Bosco nel comune di Montalcino (SI), P. IVA 01194630529, acquisita agli atti di questo Settore con prot. SiDIT n. 448629 del 09/08/2024, e successiva interazione prot. n. 460169 del 23/08/2024, con le quali è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Dati-Richiesta-RS-7042-2024-08-09-1705;
- Relazione tecnica;
- Studi idraulici;
- Planimetrie ubicative;

- Piante, Sezioni;
- Documentazione fotografica;

VISTA la nota prot. n. 549385 del 18/10/2024, con la quale si chiede il pagamento di quanto previsto dall'art. 40 del Regolamento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 557033 del 24/10/2024;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico incaricato dal richiedente, prevede la realizzazione in Podere Spezieri, nel comune di Montalcino (SI), delle seguenti opere sul Fosso dei Piaggioni (TS22337):

- rifacimento di un attraversamento con scatolare, avente dimensioni 11,50 x 2,25 metri;
- riprofilatura dell'alveo per un tratto di circa 100 metri;
- posa in opera di scogliera in massi per circa 15 metri nel tratto a monte e circa 10 metri a valle dell'attraversamento;
- posa in scavo dei sottoservizi (energia elettrica, acqua potabile, tubi per irrigazione, fibra ottica) in corrispondenza del nuovo attraversamento;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. n. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della D.C.R.T. 57/2013 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, acquisito agli atti con prot. n. 623348 del 29/11/2024 (Rif. prot. C6TS n. 6792 del 28/11/2024), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione che regolarizza l'utilizzazione del demanio idrico sopraindicata sussistono i presupposti di cui all'art. 40 del Regolamento che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, vengono individuati gli attraversamenti oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con PEC prot. n. 632953 del 04/12/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta del Centro Funzionale Regionale (www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- per quanto attiene la realizzazione della scogliera, durante le fasi di lavoro si dovrà prevedere una opportuna e idonea disposizione dei massi, al fine di scongiurare pericoli di erosione spondale ed aggiramento del manufatto stesso durante gli eventi di piena, nonché opportuno raccordo alle estremità con il profilo naturale della sponda, al fine di evitare discontinuità tra la struttura in progetto e la conformazione del terreno in loco. Inoltre, il richiedente dovrà accertarsi

che il posizionamento in alveo dei massi dovrà essere tale da non ostruire la sezione idraulica originaria del corso d'acqua nel tratto interessato.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente deve comunicare tempestivamente a questo Genio Civile la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori/direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, l'onere della manutenzione delle opere oggetto del presente atto sono a carico del Richiedente, pertanto sarà cura della stessa ditta provvedere periodicamente alle verifiche e manutenzioni delle opere, mettendo in atto gli eventuali accorgimenti tecnici e pratici necessari per garantire le condizioni di corretto funzionamento del tratto di reticolo idraulico interessato.

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

ACCERTATA la dichiarazione di unico accesso presentata dal richiedente con prot. 541415 del 15/10/2024;

CONSIDERATO che il canone demaniale per l'attraversamento (tip. 4.2) ammonta ad € 135,74 determinato ai sensi della D.G.R. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 60% per effetto della dichiarazione di unico accesso, precisando che il canone per gli attraversamenti con sottoservizi non è dovuto in quanto il manufatto principale è dato in concessione al medesimo

soggetto. Si precisa inoltre che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento, a titolo di indennizzo per l'occupazione del bene demaniale nel quinquennio precedente, dell'importo complessivo di € 730,73 (comprensivo di interessi legali);
- ha provveduto al versamento del canone 2025, per l'importo di € 135,74;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale dovuta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della L.R.T. n. 2/1971, per l'anno 2025, pari ad € 67,87;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (Dichiarazione di utilizzo Marca da Bollo n° 01230491986165 del 18/08/2024);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare a Castiglion del Bosco Hotel S.r.l., con sede legale in località Castiglion del Bosco nel comune di Montalcino (SI), P. IVA 01194630529, la concessione demaniale per un attraversamento con scatolare (tip. 4.2) e per un attraversamento con sottoservizi (tip. 11) del Fosso dei Piaggioni (TS22337), in loc. podere Oddi/Podere Spezieri, Castiglion del Bosco, nel comune di Montalcino (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;

- 3) di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, le suddette opere, la riprofilatura dell'alveo e la posa in opera di scogliera in massi nel tratto a monte e a valle dell'attraversamento del Fosso dei Piaggioni (TS22337), in loc. podere Oddi/Podere Spezieri, Castiglion del Bosco, nel comune di Montalcino (SI), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 9) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario, al Tecnico incaricato e al SUAP del Comune di Montalcino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

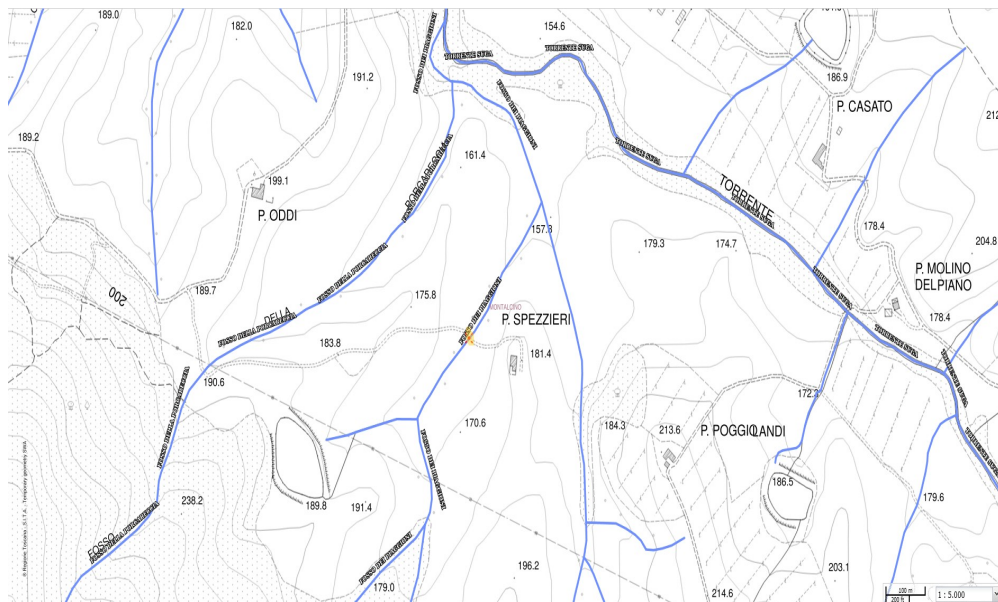
A

Cartografia

85d9e43972041b136d8078df18951529660c536cd45333840355fa9d710245de

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 5405/2024 – Proc. n. 7516/2024; Cod. loc. n. 2605 O.I.; RS-7042 – Concessione demaniale per un attraversamento con scatolare (tip. 4.2) e per un attraversamento con sottoservizi (tip. 11) del Fosso dei Piaggioni (TS22337), in loc. podere Oddi/Podere Spezieri, Castiglion del Bosco, nel comune di Montalcino (SI). Richiedente: Castiglion del Bosco Hotel S.r.l.



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1319 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. n. 60/R/2016. Archiviazione pratica n. 467, SIDIT n. 984/2020, relativa alla concessione di un' area demaniale, nella frazione di Marina di Pietrasanta nel comune di Pietrasanta (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001611

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 88/1998 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 112/1998;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1341/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art. 9 comma 4) della L.R. 22/2015”;

RICHIAMATO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile 463/2016 “Approvazione degli schemi di decreto per l'esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa, di competenza della Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA la L.R 3/2025 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015”;

PREMESSO che il 26.06.2018, con decreto dirigenziale n. 10223 era stata rilasciata dalla Regione Toscana al soggetto identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione idraulica per l'occupazione e l'utilizzo di un' area demaniale, della superficie di mq 102 con destinazione a verde, nella frazione di Marina di Pietrasanta, identificata al foglio 30 in prossimità delle particelle 123 e 2139 nel comune di Pietrasanta (LU), nelle vicinanze di un piccolo fosso;

DATO ATTO che la suddetta concessione era stata rilasciata per 2 anni, a decorrere dal 26.06.2018;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica-Direzione Generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche, di concerto con l'Agenzia del Demanio Direzione Governo del Patrimonio - Patrimonio e Beni Demaniali, con decreto del 25.01.2024, acquisito al protocollo di questo Ente il 14.11.2024 con n. 0594813, ha disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dell'area suddetta;

RISCONTRATO che il soggetto, identificato nell'allegato A, ha versato l'imposta di bollo per il rilascio del presente decreto con marca da bollo da € 16,00 che ha l'id. n.01230558277421 e la data del 05.12.2025;

ACCERTATO l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 22 e 23 del D.P.G.R. 60/R/2016, nonché la corretta corresponsione, con riscontro in via telematica, del canone demaniale unitamente all'imposta regionale sulle concessioni del demanio idrico, fino all'anno 2023 compreso;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022 e che alla pratica è stato dato il n.pratica 467, SIDIT n.984/2020;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di archiviare, per la motivazione espressa in narrativa, la pratica n.467, SIDIT n.984/2020, relativa alla concessione idraulica per l'occupazione e l'utilizzo di un' area demaniale, della superficie di mq 102 destinata a verde, nella frazione di Marina di Pietrasanta, identificata al foglio 30 in prossimità delle particelle 123 e 2139 nel comune di Pietrasanta (LU);

-di trasmettere, tramite indirizzo pec, il presente decreto, al soggetto interessato, identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

-che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A dati identificativi del richiedente
3aeaa86ba76e93ef1670e7c1d9272d57bbca7cc14f703fe55762a7831bb56ccd

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1320 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904 - L. 37/1994 - L.R. 41/2018 - Pratica idraulica n. 4854 - SIDIT 279/2025 - Proc. 518/2025. Concessione ed autorizzazione idraulica per la realizzazione di un nuovo elettrodotto interrato con cavi BT in attraversamento del corso d'acqua tombato non denominato (TN32209) in viale Apua, via Abruzzi, via Campania, via Calabria e via Marche, nel Comune di Pietrasanta (LU)

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001615

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 12 agosto 2016 n. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 – Disposizioni in materia di concessioni per l’occupazione del Demanio idrico – Modifiche alla D.G.R.T. 888/2017 “Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 ”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012 n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 11/07/2023”;

VISTA la L.R. 3/2025 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla L.R. 50/2021, alla L.R. 57/2017, alla L.R. 77/2016 e alla L.R. 80/2015”;

VISTA l'istanza, presentata dalla Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via D. Cimarosa n. 4 – 00198 Roma, codice fiscale 05779711000, sia per la richiesta di concessione per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato Ramo Idrico di pertinenza del tratto del corso d'acqua tombato non denominato (TN32209) in viale Apua, via Abruzzi, via Campania, via Calabria e via Marche, nel Comune di Pietrasanta (LU) relativa all'attraversamento del corso d'acqua di cui sopra, che di autorizzazione idraulica per lo svolgimento dei lavori di costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto con cavi BT interrati mediante scavo di n. 11 buche giunto e la messa in opera di n. 10 nuovi armadi elettrici stradali in attraversamento del corso d'acqua di cui sopra nel Comune di Pietrasanta (LU), recepita al protocollo Regionale AOOGRT al n. 0415112 del 24/07/2024 con la quale è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati a firma del tecnico incaricato, iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Massa Carrara al n. 810:

- Piano tecnico;
- Dichiarazione di compatibilità idraulica;
- Documentazione fotografica;
- Estratto Reticolo Idrografico;

DATO ATTO che la richiesta è volta ad ottenere l'uso a titolo esclusivo dell'area appartenente al Demanio dello Stato – Ramo idrico di pertinenza del tratto del corso d'acqua tombato non denominato (TN32209) in viale Apua, via Abruzzi, via Campania, via Calabria e via Marche, nel Comune di Pietrasanta (LU) relativa all'attraversamento del corso d'acqua di cui sopra, che di autorizzazione idraulica per lo svolgimento dei lavori di costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto con cavi BT interrati mediante scavo di n. 11 buche giunto e la messa in opera di n. 10 nuovi armadi elettrici stradali in attraversamento del corso d'acqua di cui sopra nel Comune di Pietrasanta (LU) – individuati al NCEU sul Foglio 15 Part. 120 del Comune di Pietrasanta (LU);

PRESO ATTO che il richiedente ha provveduto al versamento di € 100,00 (euro cento/00) del 22/11/2024 tramite bonifico su c/c postale 1031575820 intestato a Regione Toscana, ed € 16,00 (euro sedici/00) per l'imposta di bollo su domanda è stata assolta con bollo virtuale di cui all'Aut. AdE n. 133874/99;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

CONSIDERATO che le condizioni di cui all'art. 3 comma 5 della L.R. 41/18 sono state verificate dal tecnico progettista;

DATO ATTO che la concessione dell'area demaniale può essere assentita con assegnazione diretta in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e successiva modifica;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la Concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e Concessionario;

RILEVATO che gli elaborati progettuali nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto, ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra

riportati e che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, è stato assegnato alla Pratica idraulica il n. 4854 – SIDIT 279/2025 – Proc. 518/2025;

CONSIDERATO che:

- gli interventi previsti rientrano tra quelli autorizzabili ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;
- il progetto delle opere in oggetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche, e prescrizioni generali di seguito riportate e le disposizioni disciplinate dal Capo VII del RD. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittio-fauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- divieto di transito per mezzi pesanti in particolare su argini imbibiti;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici presenti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;

- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione devono essere considerate automaticamente decadute senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente ufficio;
- l'autorizzazione ai lavori di cui al presente atto ha validità di 36 (trentasei) mesi dalla data di adozione del presente atto a pena di decadenza del presente atto senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno giorni 15 (quindici), la data di fine lavori entro giorni 15 (quindici) dalla loro ultimazione e trasmettere copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art.2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area demaniale e delle opere autorizzate anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del fosso interessato;
- dovrà assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- è tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- è tenuto a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in

pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- si obbliga a non cedere la Concessione né subconcedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- è reso edotto che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- è pienamente consapevole che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della Concessione e di sub-concessione anche parziale dell'area;
 - c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;
- è consapevole che una volta dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- è consapevole che alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;
- qualora non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;
- è reso edotto che per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO di tutta la documentazione tecnica, acquisita agli atti di questo Settore, consistente in: Relazione tecnica, Documentazione fotografica, Sezioni idrauliche, Estratti cartografici, Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ai sensi L.R. 41/2018;

DATO ATTO che il canone demaniale annuo per l'uso richiesto (uso 11.0 – Attraversamento sotterraneo o utilizzando manufatti esistenti), determinato secondo D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, e la riduzione del canone concessorio nella misura del 20% (art. 29 c.5 del Regolamento di attuazione dell'art. 5 della L.R. n. 80 del 28 dicembre 2015, è determinato in € 268,80 (euro duecentosessantotto/80) per singolo attraversamento, per un totale del canone demaniale per n. 1 (uno) attraversamento pari a € 271,49 (euro duecentosettantuno/49) comprensivo di adeguamento ISTAT all'1% ai sensi della D.G.R.T. 1237/2024;

CONSIDERATO che con nota protocollo AOOGR Prot. 0617622 del 26/11/2024, è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della Concessione, di effettuare il versamento di € 22,62 (euro ventidue/62) quale rateo canone (1/12) anno 2024, versamento di € 11,31 (euro undici/31) quale Imposta regionale anno 2024, € 271,49 (euro duecentosettantuno/49) quale deposito cauzionale ed € 16,00 (euro sedici/00) quale imposta di bollo per il presente atto;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 23/12/2024 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT70 0J076 0102 8000 0001 1899 580 di:

- € 11,31 (euro undici/31) quale Imposta regionale anno 2024;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto in data 23/12/2024 ad effettuare il versamento su conto IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018 di:

- € 271,49 (euro duecentosettantuno/49) quale deposito cauzionale;
- € 22,62 (euro ventidue/62) quale rateo canone (1/12) anno 2024;

DATO ATTO che l'imposta di bollo di € 16,00 (euro sedici/00) da apporre sul presente atto è stata assolta con bollo virtuale di cui all'Aut. AdE n. 133874/99;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F);

DECRETA

1. DI RILASCIARE a favore della Società E-Distribuzione S.p.A. con sede legale in via D. Cimarosa n. 4 – 00198 Roma, codice fiscale/partita IVA 05779711000, la concessione, per l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area appartenente al Demanio dello Stato - Ramo idrico di pertinenza del tratto del corso d'acqua tombato non denominato (TN32209) in viale Apua, via Abruzzi, via Campania, via Calabria e via Marche, nel Comune di Pietrasanta (LU) relativa all'attraversamento del corso d'acqua di cui sopra, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati inerenti la Pratica idraulica n. 4854 – SIDIT 279/2025 – Proc. 518/2025;
2. DI AUTORIZZARE la realizzazione dei lavori di costruzione ed esercizio di nuovo elettrodotto con cavi BT interrati mediante scavo di n. 11 buche giunto e la messa in opera di n. 10 nuovi armadi elettrici stradali in attraversamento del corso d'acqua di cui sopra nel Comune di Pietrasanta (LU) – individuati al NCEU sul Foglio 15 Part. 120 del Comune di Pietrasanta (LU), così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati ed allegati alla Pratica idraulica n. 4854 – SIDIT 279/2025 – Proc. 518/2025;
3. DI PRENDERE ATTO di tutta la documentazione tecnica, acquisita agli atti di questo Settore, consistente in : Relazione tecnica, Documentazione fotografica, Estratto Reticolo Idrografico, Dichiarazione tecnica di compatibilità idraulica ai sensi L.R. 41/2018;
4. DI DISPORRE che la realizzazione delle opere sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

5. DI STABILIRE che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) a decorrere dalla data del presente Decreto, e verso il pagamento del canone demaniale da corrispondere entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento dell'importo stabilito con appositi atti dalla Giunta regionale, determinato in € 271,49 (euro duecentosessantuno/49), salvo adeguamento ISTAT, così come dettagliato in premessa;
6. DI DARE ATTO che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al soggetto richiedente;
8. DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 20 del 13-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1321 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, tra il Ponte alle Grazie e la Pescaia di Santa Rosa nel Comune di Firenze e di fronte a Villa la Massa in loc. Girone nel Comune di Fiesole per svolgimento di spettacoli pirotecnici nel 2025. Pratica SiDIT 44/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001625

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 44/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 2685 del 03/01/2025 presentata da Pirotecnica Soldi srl, C.F. 01275860516, con sede legale nel Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Via della Fornace n. 38 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica con vari elaborati planimetrici contenenti le indicazioni e il posizionamento delle chiatte di sparo dei fuochi d'artificio;
- Elenco e specifiche degli artifici utilizzati.

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno, tra il Ponte alle Grazie e la Pescaia di Santa Rosa nel Comune di Firenze e di fronte a Villa la Massa in loc. Girone nel comune di Fiesole per l'esecuzione dell'attività n. 21417 - Svolgimento di spettacoli pirotecnici nel 2025, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i. e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 87/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione delle attività non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione delle attività dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le attrezzature utilizzate per l'esecuzione delle attività dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- le attività svolte dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine delle attività eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- le attività che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine delle attività dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi utilizzati, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- le attività potranno iniziare dalla data di rilascio del presente atto;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità per il solo anno 2025 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni - ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto svolto e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento.

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dell'area utilizzata, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle aree e attrezzature oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di

concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire la durata della concessione per il solo anno 2025 e potrà essere nuovamente richiesta con le modalità stabilite dal regolamento, a seguito di regolare istanza;

DATO ATTO che per tutto il 2025 di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto integralmente;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01240118065401 del 29/08/2024.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- cauzione a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero già versato nel 2022;
- € 336,00 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 12 (dodici) dodicesimi del canone annuale di € 336,00 riferito al 2025 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 118,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione dell'attività ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di accordare la concessione a Pirotecnica Soldi srl, C.F. 01275860516, con sede legale nel Comune di Castelfranco Piandiscò (AR), Via della Fornace n. 38 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, tra il Ponte alle Grazie e la Pescaia di Santa Rosa nel Comune di Firenze e di fronte a Villa la Massa in loc. Girone nel Comune di Fiesole per l'esecuzione dell'attività n. 21417 - Svolgimento di spettacoli pirotecnici nel 2025 ;
3. di stabilire che la concessione ha durata sino al 31/12/2025 e che il canone di concessione è pari a € 336,000, secondo quanto riportato al p.to 2.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che la gestione dell'area demaniale sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec pirotecnicasoldi@boxpec.it e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD****Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1325 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 92/2019 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Concessione di derivazione di acqua da un pozzo in Loc. Aratrice nel Comune di Roccastrada (GR), individuato catastalmente al Foglio 156 particella 79, per uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001653

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 60/R/2016, 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. 23/02/2016 n 122 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la L.R. n. 45 del 29/12/2022 "Legge di stabilità per l'anno 2023";
- la Delibera n 1035 del 05/08/2019 “ Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo delle acque”.

VISTA l’istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con nota n. 323448 del 04/07/2023 per derivazione di acqua pubblica da pozzo, dal richiedente (i cui dati identificativi sono esplicitati nell’allegato disciplinare) con la quale viene chiesta la concessione preferenziale per la derivazione di acqua pubblica da un pozzo nel Comune di Roccastrada (GR), ad uso agricolo;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, firmato il 14/11/2024, allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- l’emungimento interessa un pozzo in Loc. Aratrice individuato catastalmente nel Comune di Roccastrada (GR), al Foglio 156 particella 79;
- il volume annuale è di 9.000 (novemila) metri cubi;
- la portata di acqua massima richiesta è di 5 litri al secondo e che la portata media di concessione è pari a 0,29 litri al secondo;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che l’imposta di bollo è stata assolta ai sensi del DPR 642/72;

- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al soggetto interessato, i cui dati identificativi sono esplicitati nel disciplinare, allegato A, entro i limiti di disponibilità dell'acqua, la Concessione Demaniale Idrica per la derivazione di acque pubbliche da un pozzo nel Comune di Roccastrada (GR), in Loc. Aratrice individuata catastalmente al Foglio 156 particella 79, ad uso agricolo senza restituzione del quantitativo utilizzato. Pratica SIDIT 92/2019;
2. di concedere il prelievo per una portata massima di 4 (quattro) litri al secondo, una portata media annua di 0,29 (zero virgola ventinove) litri al secondo per un volume massimo di 9.000 (novemila) metri cubi/anno per un periodo di utilizzo dell'acqua compreso dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
3. di stabilire la durata della concessione dal 10/08/1999 data di entrata in vigore del regolamento sulla pubblicità delle acque e per anni dieci (10) consecutivi e continui dalla data del Provvedimento di concessione;
4. la concessione è subordinata alla corresponsione di canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acque pubbliche sarà conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza e avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente atto sotto la lettera A, facente parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al richiedente;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

13799dc2abfb3f9ac293c9860a685ce400fe04318343aea728019d46b39c752a

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1333 - Data adozione: 27/01/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 76/2018 (Proc. n. 10951/2024) - Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 1727 del 13/02/2018, per un attraversamento con ponte (tip. 4.1) del fosso delle Strillaie (TS64143), in località Squartapaglia nel comune di Grosseto (GR).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001722

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale è stato approvato lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PRESO ATTO che, con decreto dirigenziale n. 1727 del 13/02/2018, è stata rilasciata, ai sensi della l.r. 77/2016, ai soggetti identificati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione per un attraversamento con ponte del fosso delle Strillaie (TS64143), in località Squartapaglia nel comune di Grosseto (GR), valida fino al 31/12/2024;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione presentata in data 21/09/2024, prot. n. 507968;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa con prot. n. 613714 del 25/11/2024;

PRESO ATTO che nell'istanza suddetta viene dichiarato dai richiedenti che l'occupazione demaniale non ha subito variazioni relativamente all'uso e agli utilizzatori, rispetto a quanto precedentemente concesso;

PRESO ATTO che nell'istanza suddetta i richiedenti (in seguito indicati anche come "il Concessionario") individuano il referente unico per i rapporti con questo settore, ai sensi del comma 2 dell'art. 10 del Regolamento, nel soggetto indicato distintamente come referente unico nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto;

ACCERTATO che il fosso delle Strillaie (TS64143), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del

D.C.R.T. 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione del demanio idrico individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che:

- la concessione dell'attraversamento è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- ai sensi del regolamento 60/R/2016 la concessione di attraversamento presenta i requisiti per essere rinnovata con le prescrizioni elencate ai paragrafi successivi;

VERIFICATO che sussistono le condizioni per il rilascio del rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

VERIFICATO altresì che non sussistono le ragioni per il diniego del rinnovo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ed in particolare si da atto che il richiedente ha corrisposto tutti i canoni di concessione dovuti fino alla data odierna;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;

h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella utilizzazione dell'attraversamento dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché l'interferenza dell'opera in alveo con la dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità e a terzi;
- dovrà essere posta attenzione alla periodica verifica e ripulitura da vegetazione e da detriti in alveo che possono ostruire il regolare deflusso delle acque, nei tratti a monte e valle dell'attraversamento;
- i Concessionari sono responsabili dell'attivazione di procedure idonee a fronteggiare il rischio idraulico in situazioni meteoriche avverse che possono interessare l'area oggetto del presente atto, in particolare con codice di allerta del Centro Funzionale Regionale (www.cfr.toscana.it), tenendo conto anche quanto di competenza del Comune in merito al Piano di protezione civile;
- i Concessionari avranno l'onere di tenersi costantemente informati sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta del Centro Funzionale di Monitoraggio Meteo Idrologico-Idraulico del Servizio Idrologico Regionale della Toscana (www.cfr.toscana.it), accertando la possibilità di utilizzo dell'attraversamento solo in condizione di piena sicurezza e sotto la piena responsabilità del soggetto utilizzatore;
- l'onere della manutenzione e conservazione delle opere di attraversamento è a carico del proprietario/concessionario della strada, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904 ("I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada...");

DATO ATTO che la concessione demaniale può essere rinnovata per la durata massima nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e

che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

ACCERTATO che l'attraversamento oggetto della presente concessione rappresenta l'unico accesso alla proprietà dei richiedenti, come dichiarato dai concessionari con nota prot. n. 19449 del 16/01/2017, e pertanto beneficia della riduzione del canone del 60% prevista dalla d.g.r.t. n. 888/2017 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento con ponte-residenziale ammonta ad € 113,12 (tip. 4.1), determinato in base alle tariffe approvate dalla giunta con la d.g.r.t. n. 888/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 60% per effetto dell'agevolazione indicata sopra, precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

ACCERTATO che il deposito cauzionale di € 200,00, costituito in data 23/01/2018 a garanzia degli adempimenti connessi alla concessione scaduta in data 31/12/2024, risulta adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento e pertanto rimane depositato a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione per la presente concessione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della stessa;

DATO ATTO che i concessionari hanno assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F23 c/o Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma del 16/11/2024);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che i soggetti identificati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono responsabili solidalmente nei confronti della Regione Toscana e del Settore competente in relazione a quanto stabilito dalla presente concessione, ivi compreso il pagamento del canone concessorio;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rinnovare ai soggetti identificati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto e nel quale è altresì individuato il referente unico dei rapporti con il Settore, la concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 1727 del 13/02/2018, per un attraversamento con ponte (tip. 4.1) del fosso delle Strillaie (TS64143), in località Squartapaglia nel comune di Grosseto (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "B");
- 2) di dare atto che la concessione, in ragione del presente rinnovo, avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di dare atto che i concessionari, per effetto del presente provvedimento, risultano soggetti agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni e alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 5) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 6) di trasmettere telematicamente il presente decreto ai Concessionari e al Comune di Grosseto per le rispettive competenze in materia di Protezione Civile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

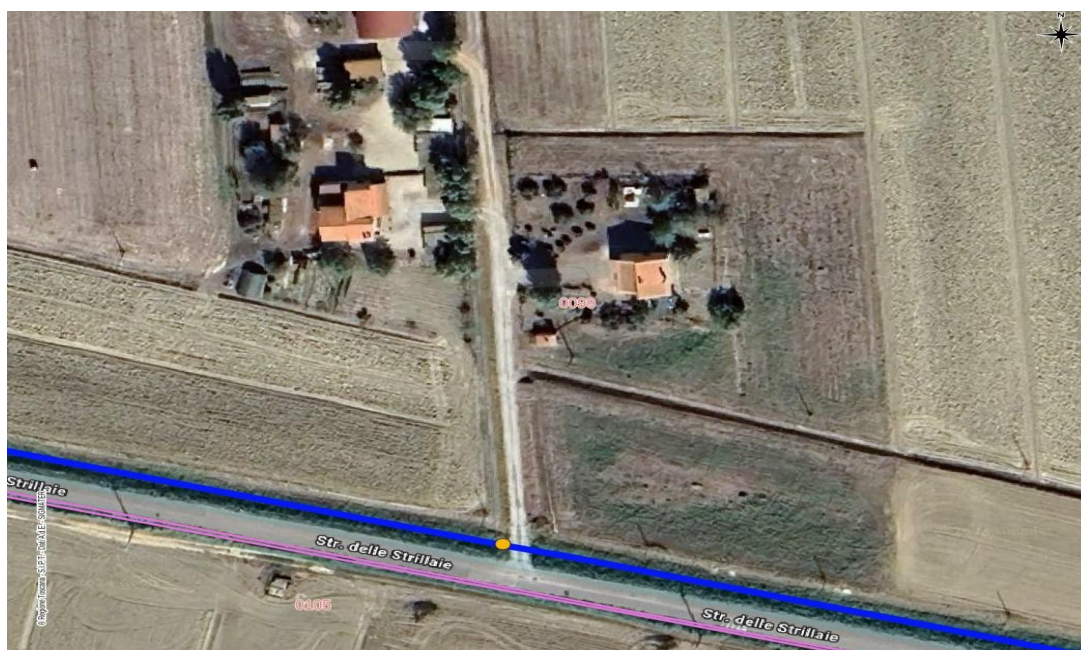
Il Dirigente

Allegati n. 2

- | | |
|----------|--|
| <i>A</i> | <i>Dati concessionari</i>
<i>de4a577c7fe526c3c91aa8bb2898724c3b7d9a187e50af294cea03add29fe059</i> |
| <i>B</i> | <i>Cartografia</i>
<i>6d50352689e0bafb0b7b7076431b27ff966c4c07e2aa9485f454cf4ad913d245</i> |

Allegato "B"

Pratica SiDIT n. 76/2018 (Proc. n. 10951/2024) – Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 1727 del 13/02/2018, per un attraversamento con ponte (tip. 4.1) del fosso delle Strillaie (TS64143), in località Squartapaglia nel comune di Grosseto (GR).



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 20 del 13-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1337 - Data adozione: 27/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Rinnovo della concessione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Castelnuovo, in loc. Borgo a Cascia (Ex-cava) del Comune di Reggello. Pratica SiDIT n. 17393/2019.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001734

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che in data 01/02/2019 con Decreto Dirigenziale n. 1195 è stata rilasciata al richiedente, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, una concessione demaniale, ai sensi del R.D. 523/1904, per l'uso di un attraversamento carrabile, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Castelnuovo, loc.Borgo a Cascia (Ex-cava) in Comune di Reggello, presso la particella 387-295 del Foglio 94 .

VISTA l'istanza n. 17393/2019 di SiDIT per rinnovo della concessione sopra citata, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0570439 del 30-10-2024 presentata dal soggetto sopra citato;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

RICHIAMATO l'art. 25 del DPGR 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i.;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni fino all'annualità precedente (n. identificativo pagamenti 922_1);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RICORDATO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01181050116507 del 31/05/2019 con dichiarazione di cui al DPR 445/2000.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 il mantenimento delle opere realizzate così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati agli atti dell'Ufficio;

2. di rinnovare al richiedente, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la Concessione per un attraversamento carrabile, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso di Castelnuovo, loc. Borgo a Cascia (Ex-cava) in Comune di Reggello, presso la particella 387-295 del Foglio 94;

3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dal 1° Gennaio 2025;

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec del richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Anagrafica richiedente
0cfac03f549f51a9299b9c1c80ad37d15c22e3d66eb2a24eb10cbe47dc78985



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 20 del 13-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1341 - Data adozione: 27/01/2025

Oggetto: RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV 50150 - Arno (MV34274), loc. Camaioni nel Comune di Montelupo Fiorentino e nel Comune di Capraia e Limite per l'esecuzione di 2 attraversamenti aerei MT. Pratica SiDIT 7354/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001733

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 7354/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 550091 del 21/10/2024 presentata da e-distribuzione S.P.A., C.F. 05779711000, con sede legale nel Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 4 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione Tecnica Descrittiva;
- Planimetria dell'elettrodotto su CTR scala 1: 10.000;
- Planimetria Estratta dal Catasto scala 1 : 2.000;
- Sezione trasversale scala 1 : 1000/250;
- Documentazione fotografica.

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV 50150 - Arno (MV34274), loc. Camaioni nel Comune di Montelupo Fiorentino e nel Comune di Capraia e Limite, per l'esecuzione dell'opera n. 20871 – n. 2 Attraversamenti aerei MT, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 10094/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;

- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amministrazione Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo F24 codice tributo 1552 in data 06/11/2024.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 183,12 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 45,78 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 3 (tre) dodicesimi del canone annuale di € 183,12 riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581

018;

- € 22,89 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.
- € 850,50 a titolo di canoni pregressi, sul c/c Banco Posta intestato a Regione Toscana IBAN: IT 41 X 07601 02800 001031581018.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare la concessione a e-distribuzione S.P.A., C.F. 05779711000, con sede legale nel Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV 50150 - Arno (MV34274), loc. Camaioni nel Comune di Montelupo Fiorentino e Comune di Capraia e Limite, per l'esecuzione dell'opera n. 20871 – n. 2 Attraversamenti aerei MT;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 183,12, secondo quanto riportato al p.to 1.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1352 - Data adozione: 25/01/2025

Oggetto: T.U. 11/12/33 n. 1775, sulle acque pubbliche - Concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Masiano, per uso agricolo. Approvazione del Disciplinare di concessione. Pratica n. 35274- Procedimento SIDIT n° 5973/2022

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001385

IL DIRIGENTE

VISTO il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali" in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni";

VISTA la Legge Regionale 3 marzo 2015 n. 22;

VISTO il R.D n. 1775 del 11/12/1933 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici " e s.m.i;

VISTO il D.lgs n. 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri ";

VISTA la L.R. 28/12/2015, n. 81 "Legge di stabilità per l'anno 2016";

VISTO il DPGR 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al d.p.g.r. 51/R/2015." e ss.mm.ii.

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 "Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell'art.9 comma 4 della L.R. 22/2015";

CONSIDERATO CHE con domanda in data 16/06/2022 prot. n. 246290 il richiedente di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, ha fatto richiesta di concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia , Loc. Masiano , nel terreno individuato nel foglio catastale n.268 dalle particelle n. 65 e n. 392, , per uso agricolo per una portata media di 0,17 (zerovirgoladiciassette) litri al secondo;

CONSIDERATO CHE, allegata all'istanza di concessione sopracitata, è stata trasmessa la documentazione progettuale conservata agli atti dello scrivente settore;

DATO ATTO che la procedura di valutazione Ex-ante è stata svolta e che le risultanze sono contenute nel disciplinare approvato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dal Genio Civile Valdarno Centrale;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la cauzione ai sensi della vigente normativa;

DATO ATTO del Disciplinare allegato al presente atto come inviato al concessionario per la sua sottoscrizione (All. B), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare è stato sottoscritto dal richiedente ed è conservato agli atti del Settore scrivente;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

Ritenuto di pubblicare il presente atto e l'allegato A, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art 18 del RD 1775/33;

PRESO ATTO CHE il Responsabile del procedimento amm.vo è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione procedure tecnico autorizzative in materia di acque T.U 1775/1933 del Genio Civile Valdarno Centrale;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto, con decorrenza dalla data del presente atto per 30 (trenta) anni, la concessione di derivazione di ACQUE SOTTERRANEE ubicata in Comune di Pistoia, Loc. Masiano, nel terreno individuato nel foglio catastale n. 268 dalle particelle n. 65 e n. 392, per uso agricolo, per una portata media di 0,17 (zerovirgoladiciassette) litri al secondo, sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare (All. B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, conservato agli atti del settore scrivente e allegato al presente decreto, contenente gli obblighi e le condizioni di cui è vincolata la concessione di acque pubbliche in merito al precedente punto;
3. di dare atto, fino da ora, che la validità della presente concessione è subordinata alla messa in atto degli interventi di risparmio idrico, obbligatoriamente da realizzarsi entro due anni dalla data del presente decreto, qualora gli stessi non fossero già stati messi in atto;
4. di precisare che il presente provvedimento non concerne gli aspetti qualitativi della risorsa idrica captata, con particolare riferimento all'idoneità al consumo umano ex D.Lgs. n.18 del 23/02/2023;
5. di prendere atto che il Disciplinare (All. B) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delib. G.R.T n. 194 del 16/03/2016;

6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
7. di dichiarare che, per l'anno 2025, il canone è stabilito nella misura di € 93,24;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Pistoia ;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono esperibili, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge, i seguenti ricorsi:
 - ricorso gerarchico entro 30 giorni dalla notifica del presente atto presso la scrivente Amministrazione Regionale;
 - per le materie di cui all'art. 140 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche;
 - per le materie di cui all'art. 143 del R.D 1775/33, ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A

35274 ALL. A

f73ae8c4c11cdee6639e1e1456ff6fcd5850a091a9a7d483798166e15f5f7232
- B

35274 ALL. B

223e0ee00a44c2106191dc41d8c9ff068ae6a009f756f015e3cef69f405f5f96

Richiedente:

Frosini Antonio,

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 20 del 13-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1361 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 50/2021. Variante alla concessione demaniale rilasciata con decreto dirigenziale n. 11751 del 08/07/2021. Pratica SiDIT 2216/2021

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001509

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 81 del 28/07/2021: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 29 aprile 2020, n. 28.";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 11751 del 08/07/2021 è stata rilasciata la concessione per la realizzazione di attraversamenti con condotta irrigua ad uso agricolo corso d'acqua Reglia delle Chianicelle e Fosso di Puntellino in località Monsigliolo - Lombriciano nel Comune di Cortona (AR);

VISTA la domanda di cessazione parziale al progetto approvato con il Decreto sopra citato presentata dal richiedente i cui dati anagrafici sono riportati nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, con PEC acquisita agli atti di questo Settore a prot. n. 0609966 del 21/11/2024, con la quale si richiede la dismissione dell'attraversamento in subalveo della Reglia di Puntellino e il mantenimento di quello sulla Reglia delle Chiavibelle (o Chianicelle);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

DATO ATTO che il progetto di variante prevede:

- la rimozione di una parte della condotta irrigua ad uso agricolo relativa al solo attraversamento in subalveo del Fosso di Puntellino e il mantenimento sulla Reglia di Chianicella dell'attraversamento agricolo con condotta irrigua poggiata sul piano stradale in località Monsigliolo - Lombriciano nel Comune di Cortona (AR);

DATO ATTO che la documentazione che descrive la dismissione delle opere in variante è quella agli atti del procedimento n. 11133/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto di variante presenta i requisiti per essere autorizzato in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo virtuale sul presente atto, che sarà assolta a cura dell'Amm.ne Regionale, è stata anticipata dal richiedente a mezzo di marca cartacea n. 0124020846574 in data 05/12/2024;

DATO ATTO che il richiedente è in regola con i versamenti relativi alle annualità pregresse;

DATO ATTO infine che a seguito della parziale rinuncia il canone viene determinato in € 90,50 per l'annualità 2025;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di consentire ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e del R.D. 523/1904 al richiedente identificato nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, la rimozione

dell'attraversamento in subalveo del Rio di Puntellino e il mantenimento sulla Reglia di Chianicella dell'attraversamento agricolo con condotta irrigua poggiata sul piano stradale;

2. di stabilire che il canone di concessione è ridotto a € 90,50, secondo quanto riportato al p.to 4.3 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
3. di disporre che la modifica delle opere sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate nel Decreto Dirigenziale n. 11751 del 08/07/2021 e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
5. di notificare il presente atto all'indirizzo fornito dal richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Anagrafica richiedente
1cbec97b92f50c8590ef249cf124448d705577f4bc10e48e8be749a5a79bf1c4

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1364 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5404/2024 - Proc. n. 7515/2024; Cod. loc. n. 2605 O.I.; RS-7032 - Concessione demaniale per un attraversamento con tombino (tip. 4.2) e un attraversamento con sottoservizi (tip. 11) del fosso della Porcareccia (TS22684), in loc. podere Oddi/Podere Spezieri, Castiglion del Bosco, nel comune di Montalcino (SI). Richiedente: Castiglion del Bosco Hotel S.r.l.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001599

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l’art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell’ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell’art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. n° 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la convocazione della conferenza dei servizi trasmessa dal SUAP del Comune di Montalcino, acquisita da questo Settore con prot. n. 281382 del 20/05/2024, avente ad oggetto l'acquisizione degli atti di assenso preliminari al rilascio del permesso di costruire lungo la strada privata di accesso al Podere Spezzieri;

VISTO il parere di massima favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione dei lavori previsti dal progetto, rilasciato nell'ambito della suddetta conferenza dei servizi e inviato al SUAP del Comune di Montalcino con nota prot. n. 447206 del 09/08/2024;

VISTA la nota prot. n. 454495 del 19/08/2024 con la quale il SUAP del Comune di Montalcino ha trasmesso la conclusione positiva della conferenza dei servizi;

VISTA l'istanza di concessione presentata da Castiglion del Bosco Hotel S.r.l., con sede legale in località Castiglion del Bosco nel comune di Montalcino (SI), P. IVA 01194630529, acquisita agli atti di questo Settore con prot. SiDIT n. 448643 del 09/08/2024, e successiva interazione prot. n. 460169 del 23/08/2024, con le quali è stata trasmessa la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Dati-Richiesta-RS-7032-2024-08-09-1718;
- Relazione tecnica;
- Studi idraulici;
- Planimetrie ubicative;

- Piante, Sezioni;
- Documentazione fotografica;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 530244 del 08/10/2024;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico incaricato dal richiedente, prevede la realizzazione (come da elaborati tecnici allegati all'istanza) in Podere Spezieri, nel comune di Montalcino (SI), delle seguenti opere che interessano il fosso della Porcareccia (TS22684):

- rifacimento di un attraversamento con tombino con diametro di 220 cm; a valle dell'intubazione verranno posizionati dei massi a protezione del fondo dell'alveo;
- posa in scavo dei sottoservizi (energia elettrica, acqua potabile, tubi per irrigazione, fibra ottica) in corrispondenza del nuovo attraversamento;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. n. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi della D.C.R.T. 57/2013 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il contributo istruttorio trasmesso a questo Settore dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, acquisito agli atti con prot. n. 579796 del 06/11/2024 (Rif. prot. C6TS n. 6809 del 06/11/2024), nel quale non vengono rilevati motivi ostativi ai fini della manutenzione del corso d'acqua;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione che regolarizza l'utilizzazione del demanio idrico sopraindicata sussistono i presupposti di cui all'art. 40 del Regolamento che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, vengono individuati gli attraversamenti del corso d'acqua oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6 del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 632074 del 04/12/2024;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta del Centro Funzionale Regionale (www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materia ambientale e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le eventuali prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 28/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire anche successivamente al completamento delle opere qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;
- per quanto attiene la posa dei massi a protezione del fondo dell'alveo, si dovrà prevedere una opportuna e idonea disposizione dei massi, al fine di scongiurare pericoli di erosione spondale ed aggiramento del manufatto stesso durante gli eventi di piena, nonché opportuno raccordo alle estremità con il profilo naturale della sponda, al fine di evitare discontinuità tra la struttura in progetto e la conformazione del terreno in loco. Inoltre, il richiedente dovrà accertarsi che il posizionamento in alveo dei massi dovrà essere tale da non ostruire la sezione idraulica originaria del corso d'acqua nel tratto interessato.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;

- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente atto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente deve comunicare tempestivamente a questo Genio Civile la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904, l'onere della manutenzione delle opere oggetto di concessione demaniale sono a carico del Richiedente, pertanto sarà cura della stessa ditta provvedere periodicamente alle verifiche e manutenzioni delle opere, mettendo in atto gli eventuali accorgimenti tecnici e pratici necessari per garantire le condizioni di corretto funzionamento del tratto di reticolo idraulico interessato;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento con tombino (tip. 4.2, ridotto del 60% in quanto unico accesso, come da richiesta prot. n. 541415 del 15/10/2024) ammonta ad € 135,74, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la D.G.R.T. n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che il canone per l'attraversamento con sottoservizi (tip. 11) non è dovuto in quanto il manufatto principale è dato in concessione al medesimo soggetto. Si precisa inoltre che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo

di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento, a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo del bene demaniale nel quinquennio precedente, dell'importo complessivo di € 738,53 (comprensivo di interessi legali);
- ha provveduto al versamento del canone 2025 per € 135,74;
- ha provveduto al versamento dell'imposta regionale dovuta sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della L.R.T. n. 2/1971, per l'anno 2025, pari ad € 67,87;
- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale pari ad una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (Dichiarazione di utilizzo Marca da Bollo n° 01230491986176 del 18/08/2024);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rilasciare a Castiglion del Bosco Hotel S.r.l., con sede legale in località Castiglion del Bosco nel comune di Montalcino (SI), P. IVA 01194630529, la concessione demaniale per un attraversamento con tombino (tip. 4.2) e per un attraversamento con sottoservizi (tip. 11) del fosso della Porcareccia (TS22684), in loc. podere Oddi/Podere Spezieri, Castiglion del Bosco, nel comune di Montalcino (SI), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
- 2) di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di autorizzare ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
- 4) di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio;

- 5) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 7) di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
- 8) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei Concessionari, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 9) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario, al Tecnico incaricato e al SUAP del Comune di Montalcino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

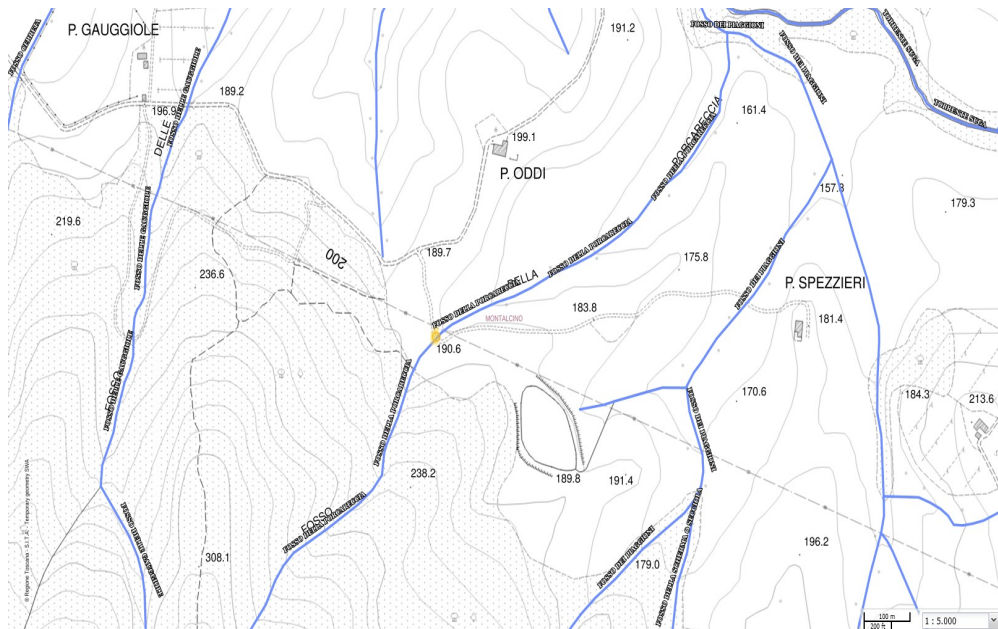
A

Cartografia

a270eac63c541678367dafa46c2bae3f4cb5fb3cd0619cfea65c591116b882cb

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 5404/2024 - Proc. n. 7515/2024; Cod. loc. n. 2605 O.I.; RS-7032 - Concessione demaniale per un attraversamento con tombino (tip. 4.2) e un attraversamento con sottoservizi (tip. 11) del fosso della Porcareccia (TS22684), in loc. podere Oddi/Podere Spezzieri, Castiglion del Bosco, nel comune di Montalcino (SI). Richiedente: Castiglion del Bosco Hotel S.r.l.



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 20 del 13-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1365 - Data adozione: 24/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Subentro nella concessione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Ema, in loc. San Polo del Comune di Greve in Chianti. Pratica SiDIT n. 25/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 27/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001620

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

PREMESSO che in data 12/09/2022 con Decreto Dirigenziale n. 17873 la Regione Toscana ha rilasciato, una concessione demaniale per l'uso delle seguenti aree appartenenti al demanio idrico:

- opera di scarico di acque reflue, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Ema, loc. San Polo in Comune di Greve in Chianti, presso la particella 314 del Foglio 33

CONSIDERATO che tale manufatto, insistente sull'area demaniale oggetto di occupazione, risulta autorizzato anche nei riguardi idraulici;

DATO ATTO che con istanza protocollo n. 0668473 del 28-12-2024, il richiedente, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto ha presentato domanda di subentro nella titolarità della sopracitata concessione;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, trattandosi di trasferimento di proprietà in relazione alla quale è stata concessa l'area, strumentale e strettamente connessa al godimento del diritto di proprietà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 DPGR 60/2016 può farsi luogo all'accoglimento della richiesta di subentro presentata dal richiedente i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto nella titolarità a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale con tutti gli obblighi e oneri amministrativi connessi;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al subentro nella concessione demaniale sopra citata;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli

interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01220627707073 del 06/03/2023 ;

PRESO ATTO che il titolare della concessione con dichiarazione del 14/01/2025 esprime la volontà di mantenere il deposito cauzionale versato a favore dei subentrati i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di riconoscere i richiedenti, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, titolari a tutti gli effetti di legge della concessione demaniale, rilasciata con Decreto n.17873 del 12/09/2022, per l'occupazione del demanio idrico con:
 - opera di scarico di acque reflue, con occupazione di porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Ema, loc. San Polo in Comune di Greve in Chianti, presso la particella 314 del Foglio 33;
2. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove) a decorre dal 12/09/2022 secondo le prescrizioni generali previste in premessa e che il canone di concessione è pari a € 259,57, secondo quanto riportato nel decreto sopra citato, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
3. di dare atto che il subentro nella concessione decorrono dalla data del presente decreto;
4. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, provvedere alla sua registrazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Anagrafica richiedente
93816b3f1ece9afd0e12719e9a46c80d42e893caae809867b51a061f59c1fb0c

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1389 - Data adozione: 27/01/2025

Oggetto: RD 523/1904, L. 37/1994, L.R.41/2018. Pratica n.4063, Sidit n.3198/2023. Concessione di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, che verranno occupate da 2 tubazioni di teleriscaldamento, collegate alla soletta del ponte di via XXV aprile sul Fiume Serchio ed da attraversamenti in subalveo del Fosso Erchio e del Fosso Montese, nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001668

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

RICHIAMATA la D.G.R.T. 1555/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55" ;

VISTA la L.R. 3/2025 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015";

VISTA l'istanza di concessione idraulica presentata dal Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU), di seguito denominato "concessionario", c.f.:00204360465, con sede legale a Castelnuovo di Garfagnana in via Vallisneri n. 1, acquisita al protocollo della Regione Toscana con n. 324691 il 05/07/2023, perfezionata con pec del 21/07/2023 (prot.n. 357641) alla quale sono stati allegati i seguenti documenti: relazione tecnica, documentazione fotografica, tav. inquadramenti, tav. particolare costruttivo;

PRESO ATTO che il Comune è esente dal versamento degli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del Regolamento 42/R/2018 e dell'imposta di bollo sia per l'istanza che per il rilascio del presente atto, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 allegato B;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che la richiesta è finalizzata ad ottenere la concessione, a titolo esclusivo e temporaneo, di porzioni di un' area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, che verranno

occupate da 2 tubazioni di teleriscaldamento in destra idraulica del Fiume Serchio e da attraversamenti in subalveo del Fosso Erchio e del Fosso Montese, nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU);

PRESO ATTO che le tubazioni per il riscaldamento degli impianti sportivi comunali, ubicati in destra idraulica del Fiume Serchio, attraverseranno il corso d'acqua collegate alla soletta del ponte di via XXV aprile per una lunghezza complessiva di m125 di cui m108 ricadenti su area demaniale;

PRESO ATTO che, una volta attraversato il ponte, per raggiungere gli impianti sportivi, le tubazioni percorreranno circa 700 metri in destra idraulica, attraversando in subalveo il Fosso Erchio (TN19938) ed il Fosso Montese (TN43551-tratto tombato);

VALUTATO, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento 42/R/2018, che l'intervento proposto:

- non produrrà alterazione del buon regime delle acque
- non costituirà incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione dei corsi d'acqua rispetto e, al momento, è compatibile con la presenza di opere idrauliche
- non incrementerà le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde
- non costituirà aggravio del rischio in altre aree
- non costituirà aggravio del rischio per le persone;

VERIFICATA la compatibilità idraulica, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che la concessione è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera a del D.P.G.R. 60/R/2016 e s.m.i;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del D.P.G.R. 60/R/2016, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare considerato che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale, che descrive i lavori e le caratteristiche più significative delle opere, con evidenziate le porzioni dell'area demaniale impegnate è quella allegata all'istanza (pratica n.4063, Sidit n.3198/2023);

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire 19 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- l'autorizzazione idraulica, di cui al presente atto, riguarda esclusivamente l'esecuzione dell'intervento indicato in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati dovrà essere sottoposta ad ulteriore esame del Settore Genio Civile per la nuova eventuale autorizzazione prima della esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 1 anno e terminare entro 3 anni, a decorrere dalla data del presente decreto, pena la perdita di validità dello stesso;
- l'autorizzazione, di cui al presente atto, ha validità 3 anni a decorrere dalla data del presente decreto, a pena di decadenza senza ulteriori comunicazione da parte dello scrivente Ufficio, salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese dell'Ente richiedente;

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua interessato ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli; è fatto divieto di svolgere lavorazioni in occasione delle piene del Fiume Serchio, del Fosso Erchio e del Fosso Montese ed in occasione di allerta meteo con codice giallo/arancione/rosso per criticità idrauliche, idrogeologiche, piogge intense e temporali di-ramato dalla Protezione Civile Regionale per la zona S1 Serchio-Garfagnana-Lima (zona di allerta di riferimento per il Comune di Castelnuovo di Garfagnana come da delibera di giunta regionale n. 395 del 07/04/2015);
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute all'art 14 della legge regionale 3 gennaio 2005, n°7 e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- dovranno essere utilizzati preferibilmente mezzi d'opera leggeri;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici allegati all'istanza (pratica n.4063, Sidit n.3198/2023);

PRESCRIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

- il Concessionario dovrà provvedere a inserire valvole di chiusura a monte e a valle degli attraversamenti;

PRESCRIZIONI GENERALI

il Concessionario è obbligato:

- ad assumere la custodia della porzione di area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo delle opere, anche in dipendenza del mutevole regime dei corsi d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle porzioni dell'area oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione delle porzioni dell'area e

impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

-a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia delle porzioni dell'area demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

-a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

-a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al Demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

-a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

-a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

-a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

-è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessari per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni dei corsi d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che possa sopravvenire;

-dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed ai corsi d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

-è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale di riferimento, la concessione decade nei seguenti casi:

-violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e nel presente atto;

-mancato pagamento di due annualità del canone

-non uso protratto per due anni delle porzioni dell'area e delle relative pertinenze

-mancata realizzazione delle opere nei tempi stabiliti nel presente atto

-violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi

-esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

RICORDATO che:

-al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;

-qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi la Concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al Demanio, senza oneri per l'amministrazione;

-per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

STABILITO che con il presente decreto si intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento; il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

DATO ATTO che il Comune dovrà corrispondere annualmente alla Regione Toscana, per l'occupazione delle porzioni dell'area demaniale occupate, euro 224,00 (uso 2.5 ai sensi della D.G.R. 1555/2022-allegato A), importo ridotto del 20%, come stabilito D.P.G.R. 60/R/2016 all'art. 29 comma 4, che verrà aggiornato ogni dodici mesi mediante applicazione degli indici ISTAT relativi alla variazione del costo della vita;

DATO ATTO che il Comune ha provveduto ad ottemperare versare i seguenti importi, le cui attestazioni di pagamento sono pervenute il 13/12/2024 (prot. 0648936): €56,00 di rateo canone per l'anno 2023 (mandato quietanzato n. 2676), €28,00 di imposta regionale per l'anno 2023 (mandato quietanzato n. 2677);

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di rilasciare al Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU), c.f.:00204360465, con sede legale a Castelnuovo di Garfagnana in via Vallisneri n. 1, la concessione, a titolo esclusivo e temporaneo, di porzioni di un'area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, che verranno occupate da 2 tubazioni di teleriscaldamento in destra idraulica del Fiume Serchio e da attraversamenti in subalveo del Fosso Erchio e del Fosso Montese, nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU);

-che la concessione venga rilasciata per 19 anni, a decorrere dalla data del presente decreto; la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 60/R/2016;

-che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

-che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata in relazione alle proprie competenze di gestione delle aree di Demanio Idrico e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-di notificare il presente atto al Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU), tramite indirizzo pec;

-che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 20 del 13-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1395 - Data adozione: 27/01/2025

Oggetto: RD n. 523/1904 - LR n. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Vincio, in loc. Lazzeretto lungo la SP 31 al km5+950 nel Comune di Cerreto Guidi per lavori di messa in sicurezza del ponte . Pratica SiDIT 1612/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001744

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 1612/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 192958 del 27/03/2024 presentata da Città Metropolitana di Firenze, C.F. 80016450480, con sede legale nel Comune di Firenze, Via Cavour n. 1 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica illustrativa corredata da più inquadramenti territoriali da Google maps;
- Indagini strutturali e geognostiche contenute nella Relazione Tecnica Illustrativa;
- Pianta e sezioni intervento stato attuale scala 1 : 100 / 50;
- Documentazione fotografica nella Relazione Tecnica.

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Torrente Vincio, loc. Lazzeretto lungo la SP 31 al km 5+950 nel Comune di Cerreto Guidi, per l'esecuzione dell'opera n. 19069 - Lavori di messa in sicurezza del ponte, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 2623/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- si suggerisce di contenere l'ingombro della scogliera di protezione dei pali di fondazione delle due spalle a circa un metro di larghezza, utilizzando massi di dimensioni più ridotte, ma cementandoli tra di loro;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza

senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario oltre a comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, eventuale documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RILEVATO che trattandosi di ente pubblico il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, non è dovuto;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 161,60 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a 12 (dodici) dodicesimi del canone annuale di € 161,60 riferito al 2024 mediante versamento sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938);
- € 80,80 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto di Tesoreria Unica acceso c/o Banca d'Italia n. 30938 sez. 311 (IBAN: IT 29 Q 01000 03245 311300030938).

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare alla Città Metropolitana di Firenze, C.F. 80016450480, con sede legale nel Comune di Firenze, Via Cavour n. 1 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Torrente Vincio, loc. Lazzeretto lungo la SP 31 al km5 + 950 nel Comune di Cerreto Guidi, con l'opera n. 19069 - Lavori di messa in sicurezza del ponte;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 161,60, secondo quanto riportato al p.to 5.1 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 20 del 13-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1397 - Data adozione: 27/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale per la realizzazione e messa in esercizio di nuovo tratto d'elettrodotto interrato a BT in loc. San Donato in Fronzano - S.P. 86 Comune di Reggello, in attraversamento e nelle pertinenze dei corsi d'acqua denominati AV5029 e Fosso del Fossatore. Pratica SiDIT 2442/2024 - Pratica Enel 58239069.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001778

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 2442/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 319868 del 06-06-2024 presentata da e-distribuzione S.p.A., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 4 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

1. relazione tecnica descrittiva con calcolo della superficie demaniale occupata e delle eventuali volumetrie che si intende realizzare e calcoli idraulici;
2. Documentazione fotografica;
3. Corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori;
4. Estratto di mappa catastale in scala 1:2.000;
5. Tavole stato attuale, di progetto e sovrapposto
6. Stima dei costi delle opere di rimessa in pristino al termine della concessione

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fosso del Fossatore (AV5028), loc. San Donato in Fronzano - S.P. 86 in Comune di Reggello, presso la particella 2-5 del Foglio 36 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 19647 - Realizzazione e messa in esercizio di nuovo tratto d'elettrodotto interrato a BT per nuova fornitura in attraversamento , così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;
- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato AV5029, loc. San Donato in Fronzano - S.P. 86 in Comune di Reggello, presso la particella 1-215 del Foglio 36 per l'esecuzione dell'opera/attività n. 19681 - Realizzazione e messa in esercizio di nuovo tratto d'elettrodotto interrato a BT per nuova fornitura in attraversamento , così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 4009/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- i lavori dovranno iniziare entro dodici mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello

stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;

- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni tre dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel

corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01230523082589 del 23/09/2024.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- €. 672,00 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- €. 268,80 a titolo di primo canone riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- €. 268,80 titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare la concessione a e-distribuzione S.p.A., C.F. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 4 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fosso del Fossatone (AV5028), loc. San Donato in Fronzano - S.P. 86 in Comune di Reggello, presso la particella 2-5 del Foglio 36 con l'opera n. 19647 - Realizzazione e messa in esercizio di nuovo tratto d'elettrodotto interrato a BT per nuova fornitura in attraversamento ;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato (AV5029), loc. San Donato in Fronzano - S.P. 86 in Comune di Reggello, presso la particella 1-215 del Foglio 36 con l'opera n. 19681 - Realizzazione e messa in esercizio di nuovo tratto d'elettrodotto interrato a BT per nuova fornitura in attraversamento ;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 543 , secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it e del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1403 - Data adozione: 27/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904 L.R. 41/2018 - Pratica Sidit n. 2814/2024 Concessione demaniale e contestuale autorizzazione idraulica per la realizzazione di nuova opera di scarico di acque reflue domestiche con recapito nel Torrente Tora nel Comune di Crespina - Lorenzana (PI).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001693

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2, 93, 95, 96, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 56/2000 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla L.R. 23 gennaio 1998 n.7 - Modifiche alla L.R. 11 aprile 1995, n.49”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n.56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell’introito dei relativi proventi;

VISTO l’art.3 della L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) Modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014, nel suo testo vigente;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTI il reticolo idrografico e il reticolo di gestione di cui alla L.R. 79/2012, nel loro ultimo aggiornamento vigente;

VISTO il D.P.G.R. n. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque e servizio di piena”, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n.80” (Norma in materia di difesa del suolo, tutela della risorsa idrica e tutela della costa e degli abitanti costieri);

VISTA la D.G.R.T. n.1315 del 28/10/2019 “Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d’acqua e per la protezione e conservazione dell’ecosistema toscano - art. 24 bis L.R. 80/2015 - art.22, comma 2, lettera b) L.R. 79/2012. Sostituzione della D.G.R. 293/2015”;

VISTO il D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 nel suo testo vigente avente ad oggetto “Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d’ora in poi denominato “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016”con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la D.G.R.T. n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, fatte salve le diverse disposizioni richiamate, sono stati confermati i canoni determinati con la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1219 del 2 novembre 2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80”;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e il relativo allegato A che stabilisce i canoni di concessione da applicare alle aree del demanio idrico a partire dall’annualità 2023, in sostituzione dell’allegato A della D.G.R.T. n. 888/2017, confermando per quanto non diversamente disposto il contenuto delle delibere n.1414 del 17/12/2018 e n. 229 del 24 febbraio 2020;

VISTA la D.G.R.T. n. 4 del 07 gennaio 2020 nella quale è stabilito che il pagamento dell’imposta regionale sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio sia richiesto entro il 31 dicembre dell’anno in cui deve essere versato il canone di concessione, anziché unitamente al canone di concessione;

VISTA la Legge regionale 27 novembre 2020, n. 93 “Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Modifiche alla l.r. 73/2005 e alla l.r. 19/2019”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 della suddetta della suddetta legge regionale 27 novembre 2020, n. 93, è previsto che, a decorrere dal 2021, all’imposta sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato si applica l’aliquota di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. 2/1971;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale sono stati approvati gli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e della tutela della costa;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal soggetto richiedente, il cui nominativo è riportato in Allegato A, ulteriormente identificato nell’allegato B, entrambi parte integrante e sostanziale del presente decreto presentata tramite l’applicativo Sidit frontend con prot. n. 336157 del 13/06/2024, (n. pratica 2814/2024) ed agli atti di questo Settore;

DATO ATTO delle richieste di integrazioni trasmesse da questo Settore con Prot. n. 0382834 del 05/07/2024 e Prot. n. 0556296 del 23/10/2024;

RILEVATO che gli elaborati che descrivono l’esecuzione dei lavori in argomento, ed ai quali si riferisce il seguente atto, sono i seguenti, così come integrati con Prot. n. 660347 del 19/12/2024:

- Relazione idrogeologica;
- Relazione tecnica integrativa;
- Corografia;
- Estratto catastale;
- Tavola scarico reflui;
- Tavola unica integrativa;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di una tubazione interrata in PVC (125 mm), pozzetto di ispezione (40x40x40) e valvola antireflusso con cui sono convogliate le acque depurate provenienti da un fabbricato esistente, nel Torrente Tora classificato in 3° categoria idraulica nel Comune di Crespina - Lorenzana (PI), mediante foratura del muro in c.a. che delimita la proprietà; contestualmente a valle del muro la tubazione sarà rinforzata e protetta con idonei rivestimenti;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di elevata qualificazione “Gestione attività e procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo Valdarno Inferiore”;

DATO ATTO che è abilitato ad emanare il provvedimento finale il Dirigente del Genio Civile Valdarno Inferiore competente per territorio;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione ed il Concessionario;

DATO ATTO che la documentazione che descrive le caratteristiche dell'opera con evidenziate le aree demaniali impegnate è quella agli atti del procedimento pratica SIDIT n. 2814/2024;

DATO ATTO che, nella realizzazione dell'opera dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE

- la fascia di 4 m dal piede del muro argine, lato campagna, dovrà essere priva di manufatti;
- il pozzetto e la valvola dovranno essere posizionati al di fuori della suddetta fascia e lo scavo non dovrà avere profondità superiore a 50 cm;
- il rivestimento della sponda dovrà essere esteso fino al livello di magra del corso d'acqua e per una larghezza di un metro e mezzo a valle e un metro e mezzo a monte rispetto al punto di immissione;
- la tubazione dovrà essere adeguatamente segnalata;
- in merito alle lavorazioni previste di realizzazione dello scarico e rivestimento di sponda ad esso connesso, si prescrive che, a conclusione degli stessi, il richiedente ripristini la sezione senza restringimenti e/o dislivelli, rispettando l'andamento morfologico del corso d'acqua in continuità con la sezione, a monte e a valle, dell'area oggetto di intervento;
- in merito al rivestimento di sponda, essendo lo stesso connesso alla realizzazione dello scarico, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria sarà a cura del richiedente, anche in caso di danni dipendenti dal regime idraulico del corso d'acqua;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del tratto di corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente e del Consorzio di Bonifica 4 Valdarno Inferiore, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli mentre in condizioni di meteo avverse che interessano l'area oggetto di intervento (in particolare con codice allerta arancione o rosso del Centro Funzionale Regionale) dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;

- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano approvate con D.G.R.T. n. 1315 del 28/10/2019;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dall'eventuale cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi, sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- ad ultimazione dei lavori, l'alveo, le sponde e le pertinenze idrauliche eventualmente interessati dall'esecuzione degli stessi dovranno essere accuratamente ripristinati a regola d'arte;
- la riparazione di eventuali danni arrecati a condotte, attrezzature ed ogni altro bene, prodotti nel corso dei lavori autorizzati con il presente atto, saranno a carico del soggetto richiedente in solido con il soggetto esecutore;
- è vietato il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;
- in caso di danneggiamenti, dovuti ad eventi di piena, filtrazioni dall'alveo ovvero cedimenti delle opere idrauliche esistenti, oppure da interventi idraulici urgenti eseguiti dall'Ente competente, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico ogni lavoro di ripristino da eseguirsi;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti in materia di difesa del suolo, effettuare interventi di varia natura riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere eseguite, oggetto della presente concessione, la società richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso lo spostamento della condotta ed il ripristino dello stato dei luoghi;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la concessione di cui al presente atto riguarda esclusivamente le opere in argomento, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto delle normative vigenti;
- il Concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che, ai sensi dell'art. 22 del D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di

effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;

- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazione di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in argomento;

- è obbligato, ai sensi dell'art.38, comma 1 del Regolamento, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;

- è tenuto all'osservanza delle disposizioni della L.R. 80/2015, del Regolamento, nonché delle ulteriori prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, quali quelle concernenti la tutela

delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DURATA DELLA CONCESSIONE:

- la concessione avrà la durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data del presente decreto e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità dal medesimo stabilite, a seguito di espressa istanza da presentarsi alla Concedente almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE:

- la Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

- la revoca della concessione è notificata al Concessionario con espresso atto con il quale gli è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'occupazione e per la rimessa in pristino dell'area e degli spazi occupati;

- il provvedimento di revoca interviene anche quando una domanda di concessione risulti incompatibile con una concessione, precedentemente rilasciata, per un'utilizzazione di minore rilevanza sotto il profilo del pubblico interesse;

- la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla normativa statale, nei seguenti casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute e in disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- b) mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;
- e) mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione;
- f) violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi, compresi gli enti pubblici;
- g) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

- la decadenza è dichiarata con apposito decreto e, in presenza dell'accertamento di una delle fattispecie di cui sopra, è immediata; prima di dichiararla comunque la Concedente assegnerà al Concessionario un termine, non inferiore a 30 giorni, entro il quale egli potrà presentare le proprie deduzioni;

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia per gli interventi/opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone già pagato per l'anno di riferimento;

- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è obbligato al ripristino dell'area;

- alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, decadenza, la concessione si risolve automaticamente col conseguente obbligo del Concessionario di ripristino dell'area e degli spazi occupati entro i termini assegnati;

- qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si procederà d'ufficio all'esecuzione in danno del Concessionario, salvo che, su istanza di questi, l'Amministrazione concedente ritenga di non procedere; in questo caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta,

e verrà fatta comunque salva la facoltà della Concedente di far acquisire le opere al Demanio, senza oneri ulteriori per l'Amministrazione;

CANONE - IMPOSTA REGIONALE:

- il primo canone annuo è versato dal Concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione;
- l'importo del canone da versare per l'anno 2025 (calcolato per 12 mesi) è pari ad Euro 259,57 (duecentocinquantanove/57) in base alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 "Allegato A punto 6.2 - Scarichi acque reflue domestiche" rivalutato dell'1% per adeguamento ISTAT, in forza di quanto stabilito con la D.G.R.T. n.1237 del 04/11/2024,
- il canone è aggiornato annualmente sulla base del tasso d'inflazione programmato ed il suo importo potrà essere oggetto di ulteriore rivalutazione nel tempo, ai sensi del Regolamento D.P.G.R. 60/R/2016 e ss.mm.ii.;
- il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso, in tutto o in parte, della concessione; il canone annuo potrà essere soggetto a revisione e rivalutato secondo legge;
- l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine dell'annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia;
- il mancato pagamento del canone da parte del Concessionario entro il termine fissato comporta la sua automatica messa in mora (c.d. mora ex prevista dall'articolo 1219 c.c. commi 2 e 3) da parte dell'Amministrazione concedente;
- sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso legale, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. n. 93 del 27 novembre 2020, a decorrere dal 2021 sull'imposta regionale sulle concessioni statali demaniali si applica l'aliquota di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., commisurata al 50% del canone di concessione e, ai sensi dell'art 28, c.1 del Regolamento n. 60/R/2016, come modificato dal D.P.G.R. 19 febbraio 2020 n. 9/R, il versamento non è più necessariamente contestuale al pagamento del primo canone concessorio, ma deve avvenire, ai sensi dell'art 2 della L.R. n. 2/1971 e ss.mm.ii., entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

CONSIDERATO che eventuali successive modifiche e/o decisioni in merito agli adempimenti relativi a tale imposta saranno prontamente comunicate dall'Amministrazione Regionale, rimanendo comunque ferma la validità dell'impegno assunta dal Concessionario in merito a tale versamento per tutta la durata della concessione;

CAUZIONE:

- a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 60/R/2016, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale a garanzia del regolare pagamento del canone dovuto per utilizzazione delle aree mediante il versamento della somma pari a € 259,57 (duecentocinquantanove/57) corrispondente ad una annualità del canone calcolato in base alla D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 "Allegato A punto 6.2 - Scarichi acque reflue domestiche";
- la somma corrisposta a titolo di deposito cauzionale verrà restituita al Concessionario, con apposito decreto del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver verificato

l'esatto adempimento, da parte del Concessionario, degli obblighi ed oneri assunti con il presente atto;

- le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere;

CONSIDERATO che il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del Regolamento, a corrispondere per tutta la durata della concessione sia il canone che l'Imposta Regionale sulle concessioni demaniali e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla L.R. n. 2/1971;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

VISTO la nota protocollo n. 21841 del 16/01/2025 con la quale è stato richiesto al soggetto istante, per il rilascio della concessione, di effettuare i seguenti versamenti:

- € 259,57 (duecentocinquantanove/57) a titolo di primo canone concessorio relativo all'annualità 2025;

- € 259,57 (duecentocinquantanove/57) a titolo di deposito cauzionale;

- € 129,79 (centoventinove/79) a titolo di imposta per l'anno 2025 pari al 50% del canone;

CONSIDERATO che il versamento per il primo canone e il deposito cauzionale sono stati effettuati in data 23/01/2024 e le relative attestazioni sono state caricate sul portale Sidit;

DATO ATTO che in data 23/01/2025 il richiedente ha assolto in modo virtuale l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 (sedici/00) per il rilascio del presente provvedimento mediante Modello F23;

CONSIDERATO che, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il Codice Civile, la normativa concernente il buon regime delle acque nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio ove i beni sono ubicati;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015,

DECRETA

1. il rilascio al soggetto richiedente il cui nominativo è riportato in allegato A, ulteriormente identificato nell'allegato B, entrambi parte integrante e sostanziale del presente decreto, della Concessione per utilizzo di demanio idrico relativa a nuova opera di scarico di acque reflue domestiche con recapito nel Torrente Tora nel Comune di Crespina - Lorenzana (PI);
2. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritte e rappresentate negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 (nove), decorrenti dalla data del presente decreto, secondo le condizioni e le clausole sopra espresse;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto;

5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al competente Settore Regionale per gli adempimenti relativi alla riscossione del canone, anche coattiva, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 27, c. 1 lett. c) del Regolamento, così come modificato con D.P.G.R. 8 agosto 2017 n. 45/R;
8. che la concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
9. di notificare il presente atto al richiedente e al Consorzio di Bonifica 4 Valdarno Inferiore.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

- A ALL.A nominativo Sidit 2814-2024*
abc35fe9c926c135e830864d9ac40048fd4b3ade7ea1fcf5712f8a289817bb7f
- B All.B ulteriori dati identificativi Sidit 2814-2024*
22f81f0c29d0f9c970ad56e67dd602a08fc52fce3b9e42abb045ab7551431a6d

Allegato A

Oggetto: Nominativo richiedente di cui alla Pratica SIDIT n. 2814/2024.

R.D. 523/1904 L.R. 41/2018 - Concessione demaniale e contestuale autorizzazione idraulica per la realizzazione di nuova opera di scarico di acque reflue domestiche con recapito nel Torrente Tora nel Comune di Crespina - Lorenzana (PI).

Sig.ra Veronica Corci



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1405 - Data adozione: 27/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 77/2016 D.P.G.R. 60/R/2016. Pratica idraulica n. 4864, pratica sidit n.4400/2024. Concessione di una porzione di area, ex alveo del canale Ozzeri, appartenente al Demanio idrico dello Stato, utilizzata come orto familiare, in località Meati nel comune di Lucca (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B, C nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001725

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L.R. 2/1971 " Istituzione dei tributi propri della Regione" emanata ai sensi dell'art. 2 della legge 16/05/1970 n. 281 con cui è istituita l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione, e s.m. e i.;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di Consorzi di Bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R.91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994” e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTO il Regolamento emanato con D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, e successiva modifica con regolamento emanato con D.P.G.R. 08/08/2017 n. 45/R;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010 n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni) modifiche alla L.R. 80/2015 e alla L.R. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della L.R. 28 dicembre 2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri”;

RICHIAMATA la D.G.R.T 1555/2022 “Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA la L.R 3/2025 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015”;

PREMESSO che la L.R. 77/2016 consente di perfezionare le occupazioni del demanio idrico, in assenza di regolare atto di concessione, anche a quei soggetti che in passato hanno presentato domanda all'amministrazione competente, senza aver mai ottenuto l'atto di concessione pur avendo regolarmente versato gli importi richiesti;

CONSIDERATO che il soggetto identificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine del rilascio della concessione, aveva provveduto a comunicare alla regione Toscana i dati relativi all'occupazione demaniale, allegando i documenti necessari prescritti dalla legge;

PRESO ATTO della richiesta di subentro nella titolarità della concessione da rilasciare, presentata dal soggetto identificato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito denominato "concessionario", acquisita al protocollo della Regione Toscana il 01.10.2024 con n. 518985;

PRESO ATTO che l'istanza di concessione è relativa a una porzione di area di mq 450, ex alveo del canale Ozzeri, appartenente al Demanio idrico dello Stato, utilizzata come orto familiare, identificata nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, in località Meati, nel comune di Lucca (LU);

RISCONTRATO che il richiedente, mediante pagoPA, in data 01/10/2024 ha versato € 100,00 di oneri istruttori e in data 25/11/2024 € 16,00 di imposta di bollo per il rilascio del presente decreto;

DATO ATTO che alla pratica è stato assegnato il n.4864, pratica sidit n.4400/2024;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

VISTA l'istruttoria presente agli atti del Settore;

DATO ATTO che la concessione della porzione di area demaniale può essere rilasciata con assegnazione diretta, in quanto rientra tra quelle previste dall'art. 13 del D.P.G.R. 60/R/2016 (regolamento);

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato regolamento ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente, di seguito denominata "concedente" e il concessionario;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di rilasciare la concessione fino al 31.12.2025, a decorrere dalla data del presente decreto; potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite;

RILEVATO che gli elaborati progettuali, nella loro stesura finale, quelli che descrivono l'esecuzione delle opere per la richiesta in oggetto ed ai quali si riferisce il seguente atto sono quelli sopra riportati;

DATO ATTO che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento:

Il Concessionario è tenuto:

- ad assumere la custodia della porzione di area demaniale rilasciata in concessione mantenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione della porzione di area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;

- a sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia della porzione di area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione della porzione di area in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non può cedere né sub concedere, neppure parzialmente, la porzione di area in concessione;
- assume gli oneri della porzione di area demaniale interessata;

STABILITO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, per rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, la porzione di area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda, il Settore competente provvederà all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e nel presente atto;
- mancato pagamento di due annualità del canone
- non uso protratto per due anni della porzione dell'area e delle relative pertinenze
- mancata realizzazione dei lavori nei tempi stabiliti nel presente atto
- violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi;

STABILITO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

STABILITO che con il presente decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento; il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

RISCONTRATO che in data 25.11.2024 il richiedente ha provveduto a versare, utilizzando pagoPA, € 56,56 di cauzione, corrisposta al fine di garantire la Regione Toscana in ordine al regolare pagamento del canone e al rimborso delle spese eventualmente anticipate che verrà restituita successivamente alla scadenza della concessione, previa verifica dell'adempimento da parte del concessionario del pagamento del canone e degli oneri richiesti dalla Concedente;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- di rilasciare, ai sensi della L.R. 77/2016, al soggetto identificato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, la concessione di una porzione di area di mq 450, ex alveo del canale Ozzeri, appartenente al Demanio idrico dello Stato, utilizzata come orto familiare, identificata nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, in località Meati nel comune di Lucca (LU);
- che la concessione viene rilasciata fino al 31.12.2025, a decorrere dalla data del presente decreto; potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite;
- che la concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904 e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- che la concessione è condizionata al rispetto delle prescrizioni in narrativa riportate e delle disposizioni disciplinate dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
- di notificare il presente atto al richiedente, tramite pec;
- di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 3

- A* *dati identificativi del soggetto subentrato*
b630e0c3c36bb1458c8d3625fd804abe6bb96acb6c59950d7d4a8feb7f262de0
- B* *dati identificativi del soggetto subentrante*
6c58c9a49dd9dfbbe375463632ac6478d5c3d656f1af87ae4c8b8b438f697fa2
- C* *estratto di mappa*
18b6eb6da772dfc43248dabcb7eaf98af2759aa368d2d508c2067eb3c73c4d97



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1411 - Data adozione: 27/01/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 126/2025 (Proc. n. 229/2025) - Concessione demaniale per sette attraversamenti di vari corsi d'acqua, di cui due aerei in palificata esistente (tip. 1.6) e cinque utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), per realizzazione di infrastruttura di rete a banda ultra larga, situati in varie località nel comune di Scarlino (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001792

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l’uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l’utilizzo delle aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018 con la quale, si introducono alcune modifiche nell’applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l’uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 153 del 19/09/2018 “Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale finalizzata alla realizzazione degli interventi relativi alla banda ultralarga-Approvazione”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 125 del 04/02/2019 avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di Accordo di Programma per la semplificazione procedimentale ai fini della realizzazione degli interventi di banda ultralarga nelle aree a fallimento di mercato”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80” con la quale si dispone che per l’annualità 2022 l’aggiornamento dei canoni di concessione sia fatto al tasso di inflazione del 7,1%;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 23 aprile 2024, n. 25 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

VISTA l’istanza di concessione presentata da Open Fiber S.p.A., con sede legale in Milano, Largo Donegani Guido 2, C.F. 09320630966, acquisita agli atti del Settore con prot. n. 663005 del 20/12/2024, con la quale è stata trasmessa in allegato la documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati:

- Corografia generale (1:10.000);
- Relazione;
- Sezione tipo;
- Ubicazione intervento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente in data 14/01/2025, prot. n. 0016638;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 19073 del 20/08/2024 della Direzione Urbanistica e Sostenibilità – Settore VAS e VInCA avente ad oggetto: “VINCA-art 88 LRT 30/2015- ZSC IT51A0008 “Monte d’Alma” - Open Fiber s.p.a. Istanza di valutazione di incidenza, per la realizzazione di nuove infrastrutture e relativi apparati di accesso in grado di erogare servizi con capacità di almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in upload (Lotto n.6), collegati allo sviluppo della rete in fibra ottica nel Comune di Scarlino, nell’ambito della Concessione di contributi pubblici (PNRR)” nel quale si valuta che l’intervento progettato non determinerà incidenze significative sul sito e si esplicitano le condizioni d’obbligo che devono essere rispettate al fine di tutelare il mantenimento dell’integrità dell’area, con particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

DATO ATTO che il progetto, redatto dal tecnico incaricato dal richiedente, prevede la realizzazione di infrastrutture di rete a banda ultra larga in fibra ottica in varie località nel comune di Scarlino (GR), con attraversamenti aerei e utilizzando manufatti esistenti, come da elaborati tecnici allegati all’istanza;

PRESO ATTO che le interferenze con i corsi d’acqua oggetto del presente decreto sono quelle di seguito elencate, consistenti complessivamente in sette attraversamenti di vari corsi d’acqua, di cui due aerei in palificata esistente (tip.1.6) e cinque attraversamenti utilizzando manufatti esistenti (tip.11), di cui tre interrati e due staffati a ponti esistenti, e riconducibili a distinte tavole evidenziate nella cartografia allegata al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale:
Area loc. Scarlino Scalo (Tav. 1):

- attraversamento della controfossa destra dell’Allacciante di Scarlino_TC19049 (staffato al ponte esistente);

- attraversamento del canale Allacciante di Scarlino_TC15651 (staffato al ponte esistente);

Area loc. Imposto (Tav. 2):

- attraversamento del fosso Sergentino_TC15814 (aereo in palificata esistente);

Area loc. Puntone/Portiglioni (Tav. 3, 4):

- attraversamento del fiume Pecora_TC16032 (interrato in cavedio esistente);

- attraversamento del fosso di Portiglioni_TC16184 (interrato in cavedio esistente);

Area loc. Pod. Bottonaio (Tav. 5):

- n. 2 attraversamenti del fosso di Valle Lunga_TC16364 (interrato con sovrattraversamento tombino esistente e aereo in palificata esistente);

ACCERTATO che i corsi d’acqua sopraindicati, riportati nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R. 79/2012, risultano acqua pubblica ai sensi della DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la concessione richiesta comporta l’utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO che nell’elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera “A”, quale parte integrante e sostanziale, sono individuati gli attraversamenti oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che:

- il progetto delle opere da realizzare presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate;
- la realizzazione dei lavori è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioratoria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica delle opere di difesa presenti nel tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni allegati all'istanza;
- al termine di ogni giornata lavorativa eventuali materiali di risulta, detriti ed opere provvisorie, dovranno essere allontanati dal cantiere che interessa le pertinenze fluviali;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli, mentre in condizioni di meteo avverse, in particolare con codice allerta del Centro Funzionale Regionale (www.cfr.toscana.it), dovranno essere interrotti per tutta la durata dell'avviso;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute nel Piano Ittico Provinciale e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- prescrizioni su eventuali interventi di taglio di alberature:
 - gli interventi siano effettuati nel rispetto del R.D. 523/1904, con particolare riferimento all'art. 96 lett. "c";
 - siano richiesti eventuali pareri/nulla osta a altri Organi competenti in materie ambientali e di taglio vegetazione e ne siano rispettate le possibili prescrizioni riportate;
 - si prenda espressamente atto di quanto riportato nella seguente normativa vigente:
 - Delibera della Giunta Regionale della Toscana n. 1315 del 20/10/2019 "Direttive regionali per la manutenzione dei corsi d'acqua e per la protezione e conservazione dell'ecosistema toscano";
 - L.R. 39/2000 "Legge forestale della Toscana" e ss.mm.ii.;
 - L.R. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010";
 - D.P.G.R. 48/R/2003 "Regolamento Forestale";
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree che hanno visto il passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- il Concessionario deve intervenire, anche successivamente al completamento delle opere, qualora, per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione, si manifestassero avvallamenti, cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento;

- in caso di terreno bagnato è vietato il transito ai mezzi pesanti su argini, sponde e relative pertinenze;
- per quanto attiene gli attraversamenti di corsi d'acqua con la metodologia "aerea", se il cavo in F.O. dovesse non garantire il libero accesso alle aree interessate e/o ostacolare le attività di istituto di questo Ente e del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, qualsiasi lavorazione di stacco di telecomunicazione e relativi costi correlati saranno a carico del richiedente, escludendo gli Enti citati da qualsiasi controversia che si dovesse creare per gli effetti degli eventuali disagi causati dal momentaneo distacco della linea;
- per quanto attiene gli attraversamenti di corsi d'acqua con metodologia di "staffaggio al ponte", il cavo posto in fregio alla spalletta del ponte stesso, dovrà essere posizionato opportunamente al di sopra dell'intradosso dell'impalcato stradale, in modo tale da lasciare libera la luce al fine di non ostacolare il normale deflusso delle acque. Inoltre dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché le opere realizzate non determinino interferenza con la dinamica fluviale; in particolare, dovrà essere posta attenzione alla periodica verifica della staffatura, al fine di garantirne la stabilità ed escludere fenomeni di distacco;
- il Concessionario deve altresì attenersi alle indicazioni e prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 19073 del 20/08/2024 della Direzione Urbanistica e Sostenibilità – Settore VAS e VINCA, che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione, prima della loro esecuzione;
- la presente autorizzazione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente ufficio; la stessa può essere rinnovata una sola volta, per un periodo massimo di tre anni, su richiesta dell'interessato da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente deve comunicare tempestivamente a questo Genio Civile e al Consorzio 5 Toscana Costa la data di inizio dei lavori e il nominativo del tecnico responsabile dei lavori / direzione lavori, con relativo recapito telefonico e postale e la ditta esecutrice; inoltre entro 60 giorni dal termine dei lavori dovrà provvedere a comunicarne la data e trasmettere contestualmente anche l'attestazione dalla quale risulti che le opere o gli interventi siano stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto ed eventuali varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel presente provvedimento autorizzativo;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine

predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza;

CONSIDERATO che il canone demaniale relativo alla presente concessione non è dovuto ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. del 1° agosto 2003 n. 259 ("Le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge");

DATO ATTO che il richiedente ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 sul decreto ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (marca da bollo n. 01230300412767 del 11/11/2024);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a Open Fiber S.p.A., avente sede legale in Milano, Largo Donegani Guido 2, C.F. 09320630966, la concessione demaniale per sette attraversamenti di vari corsi d'acqua, di cui due aerei in palificata esistente (tip. 1.6) e cinque attraversamenti utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), di cui tre interrati e due staffati a ponti esistenti, per realizzazione di infrastruttura di rete a banda ultra larga, situati in varie località nel comune di Scarlino (GR), che vengono di seguito elencati, e così come rappresentato, in riferimento alle tavole in cui sono localizzati, nella cartografia allegata al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale:
Area loc. Scarlino Scalo (Tav. 1):
 - attraversamento della controfossa destra dell'Allacciante di Scarlino_TC19049 (staffato al ponte esistente);
 - attraversamento del canale Allacciante di Scarlino_TC15651 (staffato al ponte esistente);Area loc. Imposto (Tav. 2):
 - attraversamento del fosso Sergentino_TC15814 (aereo in palificata esistente);Area loc. Puntone/Portiglioni (Tav. 3, 4):
 - attraversamento del fiume Pecora_TC16032 (interrato in cavedio esistente);
 - attraversamento del fosso di Portiglioni_TC16184 (interrato in cavedio esistente);Area loc. Pod. Bottonaio (Tav. 5):
 - n. 2 attraversamenti del fosso di Valle Lunga_TC16364 (interrato con sovrattraversamento tombino esistente e aereo in palificata esistente);
2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/12/2043, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;

3. di autorizzare l'esecuzione delle opere suddette ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904, così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati indicati in premessa e agli atti del Settore;
4. di dare atto che l'autorizzazione ad eseguire i lavori di cui alla presente concessione ha validità di tre anni dalla data del rilascio, pena la decadenza del presente decreto senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio;
5. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni generali e tecniche, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
6. di dare atto che l'autorizzazione di cui al presente decreto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
7. di dare atto che il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato per la progettazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

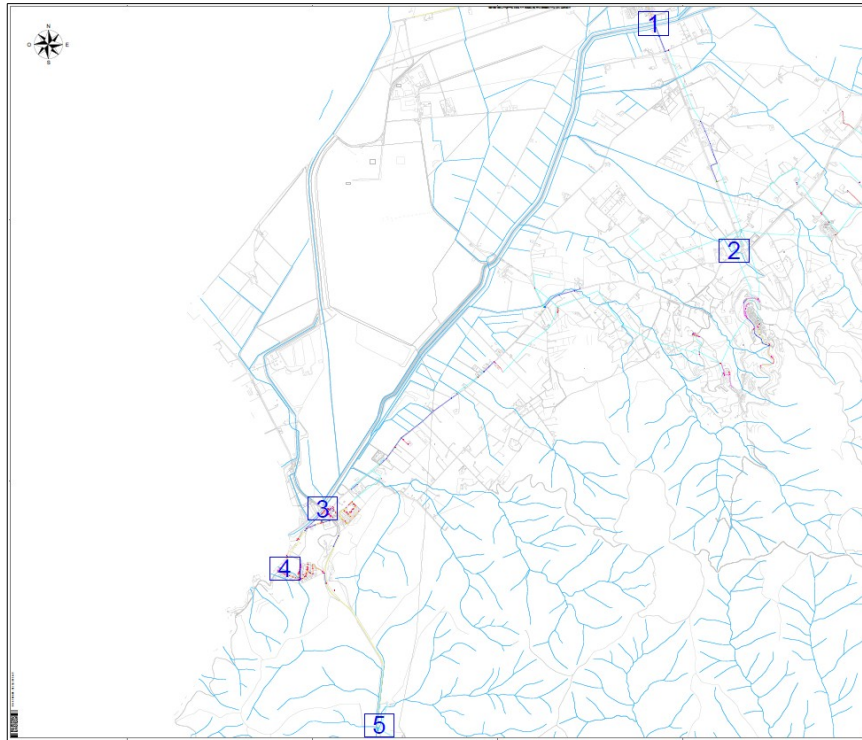
A

Cartografia

1b63dac1ebf742f7cb671f62c7b3372f8d8f57ce2b458a484a77dea0de00869a

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 126/2025 (Proc. n. 229/2025) - Concessione demaniale per sette attraversamenti di vari corsi d'acqua, di cui due aerei in palificata esistente (tip. 1.6) e cinque utilizzando manufatti esistenti (tip. 11), per realizzazione di infrastruttura di rete a banda ultra larga, situati in varie località nel comune di Scarlino (GR). Concessionario: Open Fiber S.p.A.



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO CENTRALE

Responsabile di settore Fabio MARTELLI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1414 - Data adozione: 27/01/2025

Oggetto: Concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione del ripristino di un tratto di difesa di sponda dissestato in sponda destra del fosso Boccheraccio, nel tratto censito con il codice MV19548, nei pressi di via Boccheraccio nel comune di Vaiano (PO). Pratica n. 4886 (SIDIT: pratica 5364/2024, procedimento 7457/2024).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. Sono esclusi dalla pubblicazione gli allegati A, B nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001618

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 2, 12, 93 e 95 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2, comma 1 lett. i);

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. 25/2024, con cui, ai sensi della L.R. 79/12, è stato individuato il reticolo idrografico e il reticolo di gestione;

VISTO il decreto del direttore n. 463 del 12/02/2016 recante “Approvazione degli schemi di decreto per l’esercizio delle funzioni in materia di difesa del suolo e tutela della costa di competenza della Direzione Difesa del suolo e protezione civile”;

VISTA la D.G.R.T. n. 194 del 16/03/2016 recante “Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da D.G.R.T. 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;

VISTO il D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 80 del 28/12/2015” e le successive modifiche ed integrazioni, intervenute con D.P.G.R. 45/R del 08/08/2017;

VISTA la D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della L.R. n. 80/2015 e del D.P.G.R. n. 60/R/2016” e richiamato, per quanto non diversamente disposto, il contenuto delle delibere n. 888 del 07/08/2017, n.1414 del 17/12/2018 e n.229 del 24/02/2020;

VISTA la L.R. n.2 del 30/12/1971 “Istituzione dei tributi propri della Regione”, nella quale all’art. 1 l’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall’articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, è commisurata al 50% del canone di concessione;

VISTA l’istanza di concessione presentata dal richiedente, i cui dati identificativi sono riportati nell’allegato A al presente atto, avente ad oggetto “Rifacimento argine a sostegno di muro di confine”, nei pressi di via Boccheraccio nel comune di Vaiano (PO), acquisita agli atti del settore con protocollo Front End SIDIT n. 402524 del 17/07/2024;

RILEVATO che le lavorazioni oggetto d’istanza riguardano la sponda destra del fosso Boccheraccio, nel tratto censito con il codice MV19548, appartenente al reticolo idrografico e di gestione di cui alla D.C.R.T. 25/2024, determinandone altresì un’occupazione temporanea di aree appartenenti al demanio idrico per la cantierizzazione;

DATO ATTO che il richiedente ha provveduto ad effettuare i seguenti pagamenti:

- € 100,00 per oneri istruttori tramite il portale Sidit/Iris (Id Debito: ISS0001952) del 15/07/2024;
- € 16,00 per imposta di bollo assolta tramite marca da bollo cartacea Id: 01211307763469 del 16/07/2024, per la presentazione della domanda;
- € 16,00 di imposta di bollo tramite Iris, Id Debito: MBC0006174 del 03/01/2025, per la pubblicazione del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, il cui nominativo è riportato nell'allegato B al presente atto, è stato nominato con Ordine di Servizio n. 84 del 27/02/2024 e che l'istruttoria della pratica è stata effettuata dal tecnico istruttore il cui nominativo è riportato nell'allegato B al presente atto;

DATO ATTO che, a seguito della verifica della completezza della documentazione, all'istanza è stato assegnato il numero di pratica 4886 (pratica SIDIT 5364/2024, procedimento SIDIT 7457/2024);

VISTA la richiesta di integrazioni inviata con protocollo Front End SIDIT n. 554798 del 23/10/2024;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa con protocollo Front End SIDIT n. 402524 del 17/07/2024, integrata con protocollo Front End SIDIT n. 559946 del 25/10/2024, e considerato che, ai fini della presente autorizzazione, rilevano i seguenti elaborati, conservati agli atti dell'ufficio:

- Relazione tecnica descrittiva, con protocollo n. 559946 del 25/10/2024;
- Documentazione fotografica;
- Corografia;
- Planimetria catastale;
- Tav.1_Planimetria e sezioni dello stato attuale, con protocollo n. 559946 del 25/10/2024;
- Tav.2_Planimetria e sezioni dello stato modificato, con protocollo n. 559946 del 25/10/2024;
- Tav.3_Planimetria e sezioni dello stato modificato, con protocollo n. 559946 del 25/10/2024;

PRESO ATTO che:

- l'istanza è relativa al ripristino di un tratto di difesa di sponda dissestato, realizzato da privato a difesa della proprietà, posto in destra idraulica del fosso Boccheraccio, nel tratto immediatamente a monte del tratto tombato che attraversa via Boccheraccio e la linea ferroviaria, nel comune di Vaiano (PO);

- l'intervento consiste nel consolidamento del muro di sponda nel tratto privo di fondazione, di lunghezza pari a circa 7,30 m, realizzando, al di sotto del muro, una scogliera cementata a gravità realizzata con massi di grande pezzatura e collegata mediante inghisaggi al muro stesso;

- è previsto un raccordo graduale tra zona di intervento e la sponda naturale a monte;

- il tecnico dichiara che il muro in cemento armato che delimita la proprietà privata è stato realizzato contestualmente alla costruzione del fabbricato, con Concessione Edilizia del Comune di Vaiano n.1 dell'11/01/2000 alla quale ha fatto seguito la Variante in Corso d'Opera n.253 del 10/01/03;

- il muro di sponda delimita la proprietà del richiedente, identificata catastalmente nel foglio n.9, particella n.641, sub. 24 del Comune di Vaiano;

CONSIDERATO che:

- le opere e lavorazioni sopra descritte non comportano pregiudizio in termini di accessibilità del corso d'acqua;

- il progetto delle opere in oggetto, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 della L.R. 41/2018, presenta i requisiti per essere autorizzato;

- la realizzazione dei lavori in oggetto è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere sopra descritte rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.;

VISTO anche l'art. 24 comma 6 dello stesso regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i., ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il corredo di un disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra la Regione Toscana, in qualità di Amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione dell'area appartenente al demanio idrico dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate;

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- la posa in opera della scogliera di protezione dovrà essere eseguita a regola d'arte, dovrà essere inghisata al sovrastante muro in c.a. al fine di creare idoneo collegamento; non dovranno presentarsi avanzamenti lato fiume; la scogliera dovrà essere adeguatamente fondata e disposta in maniera da garantirne la stabilità nel tempo, nel rispetto degli allineamenti planoaltimetrici delle opere esistenti;
- l'opera di protezione dovrà essere raccordata con gradualità con la sponda naturale a monte affinché non si verifichino scalzamenti o erosioni;
- ogni opera o lavorazione necessaria a mantenere in pristino i manufatti preesistenti nell'area di intervento rimane ad esclusivo e completo carico del richiedente;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua e le sue pertinenze dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche e di deflusso favorevoli, verificando costantemente le previsioni meteorologiche;
- tutte le lavorazioni previste dal progetto dovranno essere eseguite nel periodo compreso fra i mesi di giugno e settembre. Eventuali proroghe o anticipazioni dell'arco di tempo così individuato, laddove necessarie, potranno essere autorizzate in base all'andamento stagionale e a piani settimanali dei lavori presentati dal richiedente;
- in caso di condizioni meteo avverse e comunque con emissioni di stati di allerta giallo, arancione o rosso, i lavori dovranno essere immediatamente interrotti e l'alveo e le sue pertinenze dovranno essere liberati da persone, mezzi d'opera e materiali. Le previsioni meteorologiche potranno essere verificate al sito <http://www.lamma.rete.toscana.it/> oppure <http://www.cfr.toscana.it/>;
- apprestamenti di cantiere, così come mezzi e materiali funzionali all'esecuzione dei lavori, dovranno essere collocati al di fuori dell'alveo del corso d'acqua, e non dovranno costituire impedimento per la transitabilità e l'accessibilità delle sponde. A lavori ultimati l'area d'intervento dovrà risultare sgombrata da ogni manufatto provvisorio disposto all'occorrenza, da eventuali materiali di risulta e completamente ripristinata;
- materiali e mezzi di cantiere, al termine di ogni giornata lavorativa, dovranno essere posizionati esternamente all'alveo e alle sue pertinenze;
- eventuali materiali provenienti dalle lavorazioni caduti in alveo e sulle sponde dovranno essere tempestivamente rimossi ed opportunamente smaltiti a cura e spese del richiedente;
- le lavorazioni previste in progetto non dovranno comportare permanente modifica, né riduzione delle sezioni di deflusso, né locali variazioni della quota di sommità delle sponde;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non compromettere le opere idrauliche esistenti, né comportare danneggiamenti o manomissioni delle sponde. Eventuali danni, causati durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere ripristinati a cura e spesa del richiedente previa autorizzazione rilasciata da questa Autorità idraulica;
- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle lavorazioni indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà mai essere ostruito il tombamento di valle e dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché non si verifichi alcuna interferenza con la dinamica fluviale, tale da determinare aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- in caso di danni dovuti ad eventi di piena, a cedimenti o infiltrazioni, il richiedente non avrà niente a pretendere, restando a suo completo carico qualsiasi intervento di ripristino;
- tutti i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti, anche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità esecutive. Le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati;

- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinata l'integrità e la continuità della fascia di rispetto idraulica del corso d'acqua;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee;
- al termine dei lavori dovrà essere inviata documentazione fotografica di dettaglio e del contesto allo scrivente ufficio anche tramite la casella di posta elettronica riportata nell'allegato B al presente atto;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale degli Enti competenti alla sorveglianza ed alla manutenzione del corso d'acqua;
- qualora si renda necessario, da parte dei soggetti competenti, effettuare interventi di varia natura, riguardanti il corpo idrico in argomento, che possano in qualunque modo interessare le opere in oggetto della presente autorizzazione, il richiedente apporterà, a propria cura e spese, tutte le modifiche ritenute necessarie dall'Autorità idraulica, incluso il ripristino dello stato dei luoghi;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio lavori con un anticipo di almeno 5 giorni anche tramite la casella di posta elettronica riportata nell'allegato B al presente atto, specificando il numero della pratica (4886), il richiedente, il Comune dove si svolgono i lavori, il nominativo della ditta esecutrice, i contatti del referente di cantiere e, qualora previsto, il nominativo e i contatti del direttore dei lavori;

MANUTENZIONE:

- il richiedente esegue, con oneri a proprio carico ed alle condizioni e prescrizioni riportate nel presente atto, la manutenzione dei manufatti oggetto della presente autorizzazione, al fine di assicurarne nel tempo uno stato di conservazione compatibile con l'esercizio dell'attività cui essi sono destinati e perché non costituiscano pregiudizio per l'officiosità idraulica del corso d'acqua;
- le attività di manutenzione ordinaria sono soggette a comunicazione trasmessa a questo ufficio con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni, mentre la manutenzione straordinaria deve essere autorizzata ai fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904.

PRESCRIZIONI GENERALI:

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- il richiedente, ai sensi dell'art. 11 del d.p.g.r. 42/R/18, entro 60 (sessanta) giorni dovrà dare comunicazione del termine dei lavori attestando che le opere e gli interventi sono stati realizzati ed ultimati in conformità al progetto autorizzato e alle successive varianti autorizzate e nel rispetto delle condizioni espresse nel provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione ha validità di 6 mesi a decorrere dal 1 Maggio 2025;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;

ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:

Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esecuzione delle opere, dell'esercizio delle attività, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:

- ad assumere la custodia delle aree demaniali in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;

- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, a proprio insindacabile giudizio, per garantire il buon regime delle acque, oltre che, in ogni momento, l'accesso e il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;

- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia, o gestione del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;

- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico, oltre che al risarcimento degli eventuali danni;

- ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;

- a non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione. Nei casi in cui è previsto il subentro ai sensi del regolamento regionale in materia, dovrà essere presentata apposita istanza, nei tempi e con le modalità stabiliti dal regolamento stesso. Resta fermo che gli obblighi del Concessionario perdureranno fino a che il nuovo soggetto non avrà ottenuto il rilascio della concessione.

DURATA DELLA CONCESSIONE - REVOCA - DECADENZA - CESSAZIONE

La concessione avrà la durata di mesi 6 (sei) decorrente dal 1 Maggio 2025, e sarà rinnovabile, nei soli casi previsti dall'art. 13 comma 1 lett. a), b), c) e g) del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R/2016 e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare, a pena di inammissibilità, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione. È escluso il rinnovo tacito della concessione;

L'Amministrazione concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile con il buon regime idraulico del corso d'acqua o per qualsiasi ragione di pubblico interesse, con specifico riferimento agli eventi che ne avrebbero determinato il diniego (art. 38 D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i.);

L'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dall'art. 38 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i. e dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari o nel presente atto di concessione;
- mancato pagamento, totale o parziale, di tre annualità del canone;
- esecuzione dei lavori in difformità dal progetto autorizzato
- non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze
- violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione a terzi compresi gli Enti Pubblici;
- mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le modalità prescritti dalla concessione.

Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, l'Amministrazione concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.

Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.

Fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio delle aree e al ripristino dei luoghi. Nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;

Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato;

Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione;

Il Concessionario è edotto che, in caso di accertata incompatibilità idraulica dei manufatti oggetto del presente provvedimento da parte dell'Autorità competente, gli stessi potranno essere oggetto di rimozione o adeguamento. In tal caso, il Concessionario si obbliga a rimuoverli oppure adeguarli, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione concedente, con l'avvertenza che la mancata ottemperanza costituisce causa di decadenza della concessione;

Il Concessionario si obbliga sin d'ora a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di cui alla presente concessione ed a ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;

Il soggetto richiedente e concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, o cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per il mancato rispetto delle normative vigenti anche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

CAUZIONE - CANONE - IMPOSTA REGIONALE

Nelle concessioni brevi aventi una durata inferiore o pari all'anno, la cauzione non è dovuta.

Ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1555 del 27/12/2022, la concessione relativa ad un'area di circa 30,00 mq è soggetta al pagamento di un canone pari a € 112 (per categoria 13 all. A alla D.G.R.T. 1555/22 importo definito per le Superfici pari o inferiori ai 100 mq: 224 €/unità con riduzione del 50% per periodi inferiori a 6 mesi);

Il canone è versato dal concessionario anticipatamente alla data del decreto di concessione.

L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine della annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al termine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area, qualora non coincidente con la rinuncia.

Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C., in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in mora (cd. mora *ex re*).

Ai sensi dell'art. 1 c.2 lett. a) della L.R. 2 del 30/12/1971, il Concessionario si impegna a corrispondere l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/8/2016, in misura pari al 50% del canone annuo;

Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento;

Con riferimento alla presente pratica, il Concessionario:

- ha effettuato il pagamento del canone, ai sensi dell'art. 28 del D.P.G.R. 60/R/2016 s.m.i e della D.G.R.T. 1555/2022, di importo pari ad € 112,00, relativamente al periodo di occupazione, con pagamento Iris, Id Debito: PCS0000564 del 07/01/2025;
- ha effettuato il pagamento dell'imposta regionale prevista dall'articolo 2 della legge 16/05/1970 n. 281, che secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 2 lettera a) della L.R. 2/1971 è commisurata al 50% del canone di concessione e pari quindi a € 56,00, con pagamento Iris, Id Debito: IMS0000457 del 07/01/2025;

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto di concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F, oltre le sanzioni di cui all'articolo 9 della L.R. 80/2015.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare al richiedente, i cui dati identificativi sono riportati nell'allegato A al presente atto, la concessione per occupazione di area demaniale per uso cantieristico per esecuzione del ripristino di un tratto di difesa di sponda dissestato in sponda destra del fosso Boccheraccio, nel tratto censito con il codice MV19548, nei pressi di via Boccheraccio nel comune di Vaiano (PO);
2. di autorizzare le lavorazioni nelle pertinenze del fosso Boccheraccio di cui al presente atto ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
3. di stabilire che la concessione ha durata di mesi 6 (sei) secondo le condizioni e le clausole espresse in precedenza;
4. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dal 1 Maggio 2025;
5. di disporre che la realizzazione delle opere in argomento sia sottoposta alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa;
6. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito in premessa;
7. di dare atto che:
 - l'allegato "A" contenente i dati identificativi del richiedente è parte integrante del presente decreto;
 - l'allegato "B" contenente dati personali è parte integrante del presente decreto;
8. di dare atto che:

- l'autorizzazione con concessione di cui al presente atto è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

- il richiedente è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente concessione non possono iniziare i lavori;

9. di dare, altresì, atto che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il presente atto può essere proposto ricorso all'Autorità giudiziaria competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal suo ricevimento.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 2

A dati identificativi

337f8a3fff513db733ffa1d96715dd27f3afd835d5d9204c0aaa250c4781beb

B dati personali

ec4753cd14b8d3b224c73a429c280050589f75effdb0033e64a09e6ba654368b

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE****Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 20 del 13-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1416 - Data adozione: 27/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Fiume Arno, in Lungarno Serristori del Comune di Firenze per occupazione suolo per area di cantiere provvisorio per la sostituzione di un tratto di acquedotto. Pratica SiDIT 291/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001743

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 291/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0034713 del 22-01-2025 presentata da Del Debbio S.p.a., c.f. 00146220462, con sede legale in Comune di Lucca, via del Brennero, n. 1040/M e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica descrittiva
- Planimetria di progetto

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- occupazione suolo del demanio idrico per area di stoccaggio provvisorio di materiale inerte e di materiale proveniente dagli scavi per la sostituzione di un tratto di acquedotto in Lungarno Serristori nel Comune di Firenze nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 540/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:

- non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- l'area di stoccaggio del materiale inerte potrà essere delimitata esclusivamente con picchetti semplicemente infissi al suolo e nastro segnalatore plastificato;
- non è consentito l'appoggio di baraccamenti di qualsiasi tipo;
- durante l'utilizzazione dell'area non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'utilizzazione dell'area dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'utilizzazione dell'area dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- al termine dell'occupazione dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di mesi 2 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- il Richiedente al fine di evitare interferenze con il cantiere presente nello stesso tratto del Fiume Arno, dovrà prendere accordi con la Società esecutrice dei lavori di manutenzione e ristrutturazione della traversa posta poco a monte dell'area in concessione;
- il concessionario si obbliga ad interdire l'utilizzo dell'area in concessione qualora il Centro Funzionale Regionale emetta avviso per livello di criticità con codice arancione o rosso per la zona di allerta di riferimento, ovvero quando si verifichino o siano prevedibili condizioni di deflusso critiche lungo il Fiume Arno, al fine di impedire l'insorgenza di cause di pericolo per le maestranze;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;

- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in mesi due la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con versamento sul circuito PagoPA

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilasciato in esenzione di bollo ex art. 16 Tab. Allegato B, D.P.R. n. 642/1972;

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 336,00 a titolo di primo canone concessorio mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 168,00 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di mesi 2 dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare la concessione a Del Debbio S.p.a., c.f. 00146220462, con sede legale in Comune di Lucca, via del Brennero, n. 1040/M per l'occupazione di:
 - suolo del demanio idrico per area di stoccaggio provvisorio di materiale inerte e di materiale proveniente dagli scavi per la sostituzione di un tratto di acquedotto in Lungarno Serristori nel Comune di Firenze nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Fiume Arno;
4. di stabilire che la concessione ha durata di mesi due dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 336 interamente versato;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;

7. di dare atto che:

- il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
- il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.

8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento tramite il portale SiDIT-FE.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE****Responsabile di settore Renzo RICCIARDI**

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 20 del 13-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1428 - Data adozione: 27/01/2025

Oggetto: R.D. 11/12/1933 n. 1775, R.D. 523/1904 - Rinnovo della concessione di derivazione di acque superficiali dal corso d'acqua Fiume Arno in Loc. Begliano-Rassina nel Comune di Castel Focognano (AR) per uso produzione beni e servizi assentita dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 277/DS del 01/01/2015 - Procedimento/Pratica SIDIT Acque n. 9942/2024/n. 54377/2020; Codice locale n. RIN002_CSU1993_00003. - Procedimento/Pratica SIDIT Suolo n. 588/2025/n. 319/2025. Approvazione del disciplinare di concessione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001806

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;

VISTO l’art. 93 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55”;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”;
- 16 agosto 2016, n. 61/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 25 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua modifiche al D.P.G.R.51/R/2015”;
- 1 agosto 2016, n. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni;
- D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri).”

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale

definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;

VISTE le delibere della Giunta Regionale 1 ottobre 2018 n. 1068 “Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l’annualità 2018” e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTE le delibere della Giunta Regionale 02/11/2022 n. 1219 “Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l’annualità 2022” e 27/12/2022 n. 1555 “Aggiornamento dei canoni per l’uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016”;

RICHIAMATA il Decreto Dirigenziale n. 6034 del 06/09/1996, con la quale venne rilasciata in via di sanatoria alla Cementeria di Begliano S.r.l., poi incorporata per fusione nella COLACEM S.p.A., la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Arno in Loc. Begliano-Rassina nel Comune di Castel Focognano (AR) per uso industriale, subordinatamente all’osservanza e alle condizioni contenute nel Disciplinare Rep. 804 sottoscritto in data 13/05/1996 per la durata di anni 20 a decorrere dal 01/01/1995 e con scadenza fissata al 31/12/2014;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Arezzo n. 277/DS del 01/01/2015, con la quale venne rilasciata alla Colacem S.p.A. la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Arno in Loc. Begliano-Rassina nel Comune di Castel Focognano per uso industriale a rinnovazione della concessione originaria rilasciata con il Decreto Dirigenziale n. 6034 del 06/09/1996 sopra richiamato, subordinatamente all’osservanza e alle condizioni contenute nel Disciplinare Rep. 304/2015 sottoscritto in data 05/06/2015 per la durata di dieci anni decorrenti dalla data di scadenza della previgente concessione e pertanto con scadenza alla data del 31/12/2024;

VISTA l’istanza presentata in data 11/10/2024 prot. 0536745, dalla COLACEM S.p.A. (C.F./PIVA 01157050541) con la quale ha chiesto il rinnovo della concessione di derivazione di acqua superficiale dal Fiume Arno in Loc. Begliano-Rassina nel Comune di Castel Focognano (AR) rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Determinazione Dirigenziale n. 277/DS del 01/01/2015 sopra richiamata, consistente in un’opera di presa costituita da due pompe alloggiate su un manufatto interrato nella sponda destra per la raccolta in un bacino di accumulo della capacità volumetrica di circa 1800 mc posto all’interno dello stabilimento di Begliano-Rassina per una portata massima di 7 l/s e una portata media di 1,744 l/s di acqua, per un fabbisogno annuo di 55.000 mc per uso produzione beni e servizi per le necessità produttive dei cicli di lavorazione del cemento presso lo stabilimento di Begliano;

VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dall’Ufficio di Arezzo del Genio Civile Valdarno Superiore e ritenuto che, a seguito dell’esperita istruttoria, le caratteristiche della derivazione possono essere così sintetizzate:

- la quantità d’acqua è stata richiesta per una portata media di 1,744 l/s di acqua per un fabbisogno annuo massimo di 55.000 mc per uso produzione beni e servizi;
- il concessionario corrisponderà il canone di concessione definito a norma della L.R.80/2015 e delle D.G.R. n. 1068/2018, n. 1219/2022, n. 1208/2023 e n. 1237/2024, in € 1.267,23 (*euro mille duecento sessantasette virgola ventitré centesimi*);
- il concessionario corrisponderà, annualmente, il canone per l’utilizzo del demanio idrico, per la presenza del manufatto interrato nella sponda destra in area demaniale nel quale sono alloggiate le due pompe, l’importo definito ai sensi della L.R.80/2015 e della DGRT 1555 del 27/12/2022 come aggiornata dalla DGR 1237 del 04/11/2024 (All. A Classificazione Usi demanio idrico uso 2.4 (uso strumentale), pari € 282,80 nonché l’imposta regionale (pari al 50 % dell’importo del canone) per € 141,40.

CONSIDERATO che la società richiedente ha versato in data 20/01/2025 la somma complessiva di euro € 1.550,03 tramite piattaforma IRIS di PagoPA con Id Debito n. CAA0000652 intestato a

Regione Toscana, a titolo di cauzione a garanzia del pagamento del canone per la derivazione di acqua pubblica (€1.267,23) e di occupazione del demanio idrico (€ 282,80) e degli obblighi assunti con il presente atto, somme che saranno restituite al termine della concessione in caso di mancato rinnovo;

CONSIDERATO che la società richiedente ha versato in data 20/01/2025 tramite piattaforma IRIS di PagoPA con Id Debito n. PCA0000490 intestato a Regione Toscana la somma di euro € 282,80 a titolo di canone per occupazione del demanio idrico per l'anno 2025 per uso 2.4 (uso strumentale) di cui all'All. A della DGR n. 1555/2022, per la presenza del manufatto interrato sulla sponda destra del Fiume Arno di alloggiamento delle pompe e con Id Debito n. IMA0000004 intestato a Regione Toscana la somma di € 141,40 a titolo di imposta regionale pari al 50% del canone di occupazione per l'utilizzo del demanio idrico per l'anno 2025;

DATO ATTO che il Procuratore della Società ha sottoscritto con modalità di firma digitale certificata il Disciplinare di concessione, conservato agli atti e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di cui all'oggetto anche con riferimento alla gestione delle opere realizzate all'interno del demanio idrico;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto e del disciplinare di concessione sono stati regolarmente assolti tramite versamento con Mod.F.23 dell'Agenzia delle Entrate;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque";

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, alla COLACEM S.p.A. (C.F./P.IVA 01157050541), per la durata di anni di anni quindici (15) decorrenti dalla data di scadenza della concessione precedente scaduta il 31/12/2024 e pertanto con nuova scadenza al 31/12/2039, la concessione di derivazione superficiale di acqua superficiale dal Fiume Arno dal Fiume Arno in Loc. Begliano-Rassina nel Comune di Castel Focognano (AR) per uso produzione beni e servizi, per le necessità produttive dei cicli di lavorazione del cemento presso lo Stabilimento di Begliano, per un prelievo massimo annuo di 55.000 mc/anno corrispondenti ad una portata media di esercizio di 1,744 l/s sulla base dei quali è calcolato il canone di concessione;
2. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche e di occupazione del demanio idrico di cui all'oggetto;
3. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 2;
4. di dichiarare che il canone per la concessione di derivazione d'acqua ai sensi delle D.G.R. n. 1068/2018, n. 1219/2022, n. 1208/2023 e n. 1237/2024 è stabilito nella misura di € 1.267,23 (*euro mille duecento sessantasette virgola ventitré centesimi*);
5. di dichiarare che, ai sensi della L.R.80/2015 e delle DGR 1555 del 27/12/2022 come aggiornata dalla DGR 1237 del 04/11/2024 (All. A Classificazione Usi demanio idrico uso 2.4 (uso strumentale)), il canone per l'utilizzo del demanio idrico per la presenza del manufatto interrato nella sponda destra in area demaniale nel quale sono alloggiate le due pompe è stabilito nella mi-

sura di € 282,80, oltre all'imposta regionale, pari al 50 % dell'importo del canone, stabilito nella misura di € 141,40;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Castel Focognano.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Disciplinare di concessione
8e4f1ac8685256998c38a6c5de8d8f5c77cde45be407fafda2d48acd10f7232b

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1463 - Data adozione: 27/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 4787, pratica SIDIT n. 6526/2024, procedimento n. 33/2025. Variante alla concessione idraulica rilasciata con decreto dirigenziale n. 23258 del 18.10.2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001724

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l’art. 2 lett. i);

RICHIAMATO il D.P.G.R. 60/R/2016 “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell’8/8/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 “Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014”;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R/2018 “Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)”;

RICHIAMATA la D.C.R.T. 25/2024 “Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55”;

VISTA la L.R. 3/2025 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021, alla l.r. 57/2017, alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015”;

VISTA l’istanza di variante alla concessione presentata da KEDRION S.p.A., c.f.: 01779530466 con sede legale a Barga (LU), nella frazione Castelveccchio Pascoli, in località Ai Conti snc, acquisita al protocollo regionale con n.637827 il 06/12/2024, alla quale sono stati allegati i seguenti elaborati firmati dal tecnico iscritto all’Ordine dei geologi della Toscana al n.444 :

-corografia 1:10.000 con indicato il luogo di intervento, estratto di mappa catastale 1:2.000, relazione tecnica descrittiva dell’intervento;

PRESO ATTO che la società richiedente ha versato i seguenti importi:

- €100,00 di oneri istruttori, in data 06/12/2024, tramite pago PA
- €16,00 di imposta di bollo per l’istanza, in data 06/12/2024, tramite pago PA
- €16,00 di imposta di bollo per il rilascio del presente decreto, con marca da bollo che ha l’id n° 01220670712273 e la data del 01/08/2024;

DATO ATTO che, a seguito di un controllo formale sull’istanza pervenuta, è stato assegnato alla pratica lo stesso numero di quella originaria (pratica idraulica n.4787, pratica SIDIT n.6526/2024);

PRESO ATTO che l'istanza è stata inoltrata per il rilascio di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del Fiume Serchio (TN25548) che verrà occupata da una pista, che avrà uno sviluppo lineare di circa metri 150 con una larghezza media di metri 4, necessaria per il transito di camion, ai fini della costruzione di un manufatto denominato Brownfield all'interno del piazzale dello stabilimento di Kedrion SPA, alle coordinate Gauss-Boaga (EPSG 3003) X (Est): 1618421.47 - Y (Nord): 4877337.26 (Lat: 44,039 - Long: 10,478), nel Comune di Galliciano (LU);

VISTO il proprio decreto n.23258 del 18/10/2024 “*R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 4787, pratica sidit n.6526/2024, procedimento n.8800/2024. Concessione temporanea di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del fiume Serchio (TN25548) che verrà occupata da una pista di cantiere, nel comune di Galliciano (LU)*”;

PRESO ATTO che il progetto di variante differisce dal progetto autorizzato con decreto dirigenziale n. 23258 del 18/10/2024 solo per l'estensione della pista;

PRESO ATTO che il nuovo tratto, che collegherà quello già concesso alla locale principale viabilità, si svilupperà interamente in area classificata a pericolosità idraulica (da alluvione) elevata P3, correlabile con scenari per alluvioni frequenti (Tr < 30 anni) e interferirà marginalmente con le fasce di tutela del Fiume Serchio e di un altro corso d'acqua minore, suo affluente di destra idrografica;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è stato nominato con Ordine di Servizio n. 23 del 25/11/2022;

VALUTATO, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento 42/R/2018, che l'intervento proposto, così come anche dichiarato dal tecnico progettista:

- a) non produrrà alterazione del buon regime delle acque;
- b) non costituirà incremento di interferenza con le esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua rispetto e, al momento, è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- c) non incrementerà le interferenze con la stabilità del fondo e delle sponde;
- d) non costituirà aggravio del rischio in altre aree;
- e) non costituirà aggravio del rischio per le persone;

VALUTATO che sussiste la compatibilità idraulica per il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che l'intervento è consentito ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 41/2018;

DATO ATTO che nell'esecuzione dei lavori e nell'occupazione della porzione di area ,appartenente al Demanio idrico, dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'efficienza idraulica del tratto del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua ed in ogni caso dovranno essere rimosse a lavori ultimati e comunque prima del sopraggiungere delle piene;

- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale del Genio Civile Toscana Nord od altro da tali Ente individuato, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna contenute e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- dovranno essere utilizzati preferibilmente mezzi leggeri in particolare sugli argini imbibiti;
- eventuali adempimenti, nulla-osta, permessi ed autorizzazioni di carattere edilizio, ambientale, paesaggistico o comunque non afferenti alla normativa sulle acque pubbliche, qualora necessari per l'effettuazione dell'attività di progetto, sono a carico del richiedente;
- i lavori dovranno essere realizzati così come rappresentati negli elaborati grafici agli atti d'ufficio;
- i lavori saranno eseguiti a totale cura e spese della società richiedente;
- la pista temporanea, le opere provvisoriale, i materiali e i mezzi adoperati per l'esecuzione di lavori di cui si tratta, dovranno essere modificati, spostati o completamente rimossi, con ripristino dello stato dei luoghi, a totale cura e spese del richiedente, entro il termine perentorio fissato da parte dell'Autorità idraulica competente, in qualsiasi momento dovesse presentarsi la necessità di effettuare la manutenzione o l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura sul corso d'acqua;
- la società richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuta a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- persone, materiali e mezzi dovranno essere allontanati dal cantiere e le eventuali opere provvisoriale rimosse completamente a seguito dell'emissione, da parte del Centro Funzionale Regionale, di un avviso di criticità gialla, arancione o rosso per rischio idraulico. A tal fine dovranno essere costantemente verificate le condizioni di deflusso e le previsioni meteorologiche, consultando i siti web <http://www.cfr.toscana.it/> o <http://www.lamma.rete.toscana.it/>;

Il Concessionario è tenuto inoltre:

- ad assumere la custodia della porzione di area demaniale rilasciata in concessione e dell'opera realizzata, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dal Settore competente, al fine di verificare lo stato di manutenzione della porzione di area e individuare in capo al concessionario interventi eventualmente necessari per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare la Regione Toscana da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia della porzione di area, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque di cui al R.D. 523/1904, al R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- non mutare la destinazione della porzione di area in concessione;
- assumere gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- non può cedere né sub concedere, neppure parzialmente, la porzione di area in concessione;

STABILITO che il concessionario dovrà comunicare a questa Amministrazione, la data d'inizio dei predetti lavori;

STABILITO che alla scadenza della concessione, per decorrenza del termine, per rinuncia, revoca o decadenza, il concessionario è obbligato a ripristinare, a proprie spese, la porzione di area e i luoghi occupati nel termine assegnato nel provvedimento di concessione; qualora il concessionario non provveda, il Settore competente provvederà all'esecuzione d'ufficio ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) con diritto di rivalsa sul concessionario inadempiente;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del concessionario degli obblighi previsti dal presente decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute nelle disposizioni legislative, regolamentari e nel presente atto;
- mancato pagamento di due annualità del canone
- non uso protratto per due anni della porzione di area e delle relative pertinenze
- mancata realizzazione del manufatto nei tempi stabiliti nel presente atto
- violazione del divieto di cessione o sub concessione a terzi
- esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato;

STABILITO che la Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

STABILITO che, per quanto riguarda oneri ed obblighi del concessionario, la durata della concessione, la cauzione, il canone e l'imposta regionale da corrispondere, si rimanda al decreto n. 23258 del 18/10/2024;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria competente;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

-di ammettere la variante alla concessione rilasciata con proprio decreto n.23258 del 18.10.2024 *“R.D. 523/1904, L.R. 80/2015, D.P.G.R. 60/R/2016, L.R. 41/2018. Pratica idraulica n. 4787, pratica sidit n.6526/2024, procedimento n.8800/2024. Concessione temporanea di una porzione di area, appartenente al Demanio idrico dello Stato, di pertinenza del fiume Serchio (TN25548) che verrà occupata da una pista di cantiere, nel comune di Galliciano (LU)”* a KEDRION S.p.A., c.f.: 01779530466, con sede legale a Barga (LU), nella frazione Castelvecchio Pascoli, in località Ai Conti snc;

-di autorizzare i lavori, di cui al presente atto, ai soli fini idraulici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e degli artt. 2 e 93 del R.D. 523/1904, così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati allegati all'istanza (pratica idraulica n. 4787, pratica SIDIT n. 6526/2024, procedimento n. 33/2025);

-di dare atto che gli obblighi e i termini della concessione sono contenuti nel decreto dirigenziale n. 23258 del 18/10/2024;

-che l'autorizzazione/concessione, di cui al presente atto, è rilasciata ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi; il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;

-di notificare, tramite pec, il presente atto alla società richiedente;

-che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: Ordine di Servizio artt. 4bis, 7 e 9 L.R. 1/2009 n. 20 del 13-01-2025

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1465 - Data adozione: 27/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Riolo, in loc. Riolo del Comune di Monterchi per il mantenimento degli scarichi S1 e S2.
Pratica SiDIT 7551/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 28/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001782

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 7551/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0406258 del 18-07-2024 presentata da Antonelli srl, c.f. 01520190511, con sede legale in Comune di Monterchi, loc. Riolo, n. 99 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnica;
- Elaborati tecnici;
- Elaborati catastali e Ctr;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- nelle pertinenze del corso d'acqua denominato Riolo, loc. Riolo in Comune di Monterchi, presso la particella 53 del Foglio 6: occupazione per opere di scarico S1 e S2, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 10377/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;

- non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
- non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
- non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
- non vi è aggravio del rischio per le persone;

DATO ATTO che, nella gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI GENERALI:

- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;

- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimaione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di.

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della l.r.80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea

n. 01210733230397 del 08/01/2025.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 519,14 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 519,14 a titolo di primo canone concessorio, riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 259,57 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione mediante versamento sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare il mantenimento delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di accordare la concessione alla Società Antonelli srl, c.f. 01520190511, con sede legale in Comune di Monterchi, loc. Riolo, n. 99 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Riolo, loc. Riolo in Comune di Monterchi, presso la particella 53 del Foglio 6 per occupazione per opere di scarico S1;
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Riolo, loc. Riolo in Comune di Monterchi, presso la particella 53 del Foglio 6 per occupazione per opere di scarico S2;
3. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 519,14, secondo quanto riportato al p.to 6.2 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
4. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
6. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
7. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1480 - Data adozione: 28/01/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 9836/2019 (Proc. n. 11023/2024; Cod. Loc. n. 1306 O.I.) - Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 8806 del 03/05/2023, per un tombamento (tip. 3.2) del Fosso di Riluogo (TS78838), situato in Zona industriale/commerciale Toselli nel Comune di Siena. Concessionario: V.A.V. - Vetreria Artistica Valdelsana SRL.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001926

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale è stato approvato lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PRESO ATTO che, con decreto dirigenziale n. 8806 del 03/05/2023, è stata rilasciata, ai sensi della l.r. 77/2016, a V.A.V. – Vetreria Artistica Valdelsana SRL una concessione demaniale per un tombamento (tip. 3.2) del Fosso di Riluogo (TS78838), in Zona industriale/commerciale Toselli nel Comune di Siena, avente scadenza 31/12/2024;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione, presentata in data 22/11/2024, prot. n. 611496;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 656495 del 18/12/2024;

ACCERTATO che il Fosso di Riluogo (TS78838), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione del demanio idrico, individuata nell'elaborato cartografico allegato al decreto dirigenziale n. 8806 del 03/05/2023;

CONSIDERATO che:

- la concessione è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016 la concessione presenta i requisiti per essere rilasciata, nel rispetto degli oneri di seguito elencati;

VERIFICATO che sussistono le condizioni per il rilascio del rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

VERIFICATO altresì che non sussistono le ragioni per il diniego del rinnovo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ed in particolare si dà atto che il richiedente ha corrisposto tutti i canoni di concessione dovuti fino alla data odierna;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Concessionario deve attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 8806 del 03/05/2023, che devono intendersi integralmente riportate e trascritte;

DATO ATTO che la concessione demaniale può essere rinnovata per la durata di massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un tombamento (tip. 3.2 – Tombature Uso Commerciale) ammonta ad € 339,36, determinato in base alle tariffe approvate con la D.G.R.T. n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

ACCERTATO che il deposito cauzionale di € 336,00, già versato dal concessionario in data 28/03/2023, risulta adeguato ai sensi all'art. 31 del Regolamento, al fine di garantire il regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e dovrà essere reintegrato fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

DATO ATTO che il concessionario ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (prot. telematico B0306971944041224 del 04/12/2024);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rinnovare a V.A.V. - Vetreria Artistica Valdelsana SRL, avente sede legale in Barberino Tavarnelle (FI), via Pisana 47, P. IVA 00051330520, la concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 8806 del 03/05/2023, per un tombamento (tip. 3.2) del Fosso di Riluogo (TS78838), situato in Zona industriale/commerciale Toselli nel Comune di Siena, così come rappresentato nell'elaborato cartografico allegato al predetto decreto dirigenziale;
- 2) di dare atto che la concessione, in ragione del presente rinnovo, avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 8806 del 03/05/2023, da intendersi integralmente riportate e trascritte, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 5) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 6) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1484 - Data adozione: 28/01/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5831/2019 (Proc. n. 11247/2024) - Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 17167 del 23/10/2020, per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) in un fosso privo di denominazione (TS25780), in località podere Casetta - Fercole nel comune di Civitella Paganico (GR).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001857

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale è stato approvato lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PRESO ATTO che, con decreto dirigenziale n. 17167 del 23/10/2020, è stata rilasciata, ai sensi della l.r. 77/2016, al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione demaniale uno per scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) in un fosso privo di denominazione (TS25780), in località Podere Casetta - Fercole nel comune di Civitella Paganico (GR), valida fino al 31/12/2024;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione presentata in data 03/12/2024, prot. n. 628013;

VISTA la documentazione allegata all'istanza suddetta, nella quale si dichiara che l'occupazione demaniale non ha subito variazioni relativamente all'uso e agli utilizzatori, rispetto a quanto precedentemente concesso;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 631580 del 03/12/2024;

ACCERTATO che il fosso privo di denominazione (TS25780), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione del demanio idrico individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che l'opera oggetto della presente concessione sia compatibile sotto il profilo idraulico, ai sensi dell'art. 3 della D.P.G.R. 42/R/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

VERIFICATO che sussistono le condizioni per il rilascio del rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

VERIFICATO altresì che non sussistono le ragioni per il diniego del rinnovo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ed in particolare si dà atto che il richiedente ha corrisposto tutti i canoni di concessione dovuti fino alla data odierna;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella utilizzazione dello scarico dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- le caratteristiche delle acque di scarico devono rientrare nei parametri dettati dalle vigenti norme in materia idraulica sanitaria;
- si provveda periodicamente alle verifiche e manutenzioni e a mettere in atto gli eventuali accorgimenti tecnici e pratici necessari per garantire le condizioni di corretto funzionamento dell'opera di scarico e prevenire fenomeni di impedimento o rigurgito dello scarico stesso;

DATO ATTO che la concessione demaniale può essere rinnovata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) ammonta ad € 259,57, determinato in base alle tariffe approvate dalla giunta con la d.g.r.t. n.

888/2017 e ss.mm.ii., precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

ACCERTATO che il deposito cauzionale costituito dal richiedente con il versamento di € 232,76 a favore della Regione Toscana in data 30/09/2020, a garanzia degli adempimenti connessi alla concessione scaduta in data 31/12/2024, risulta adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento e pertanto rimane depositato a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione per la presente concessione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della stessa;

DATO ATTO che il concessionario ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento con F23 c/o Intesa San Paolo Spa MI del 03/12/2024);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rinnovare al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 17167 del 23/10/2020, per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) in un fosso privo di denominazione (TS25780), in località podere Casetta - Fercole nel comune di Civitella Paganico (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "B");
- 2) di dare atto che la concessione, in ragione del presente rinnovo, avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni e alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 5) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986.

Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;

6) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

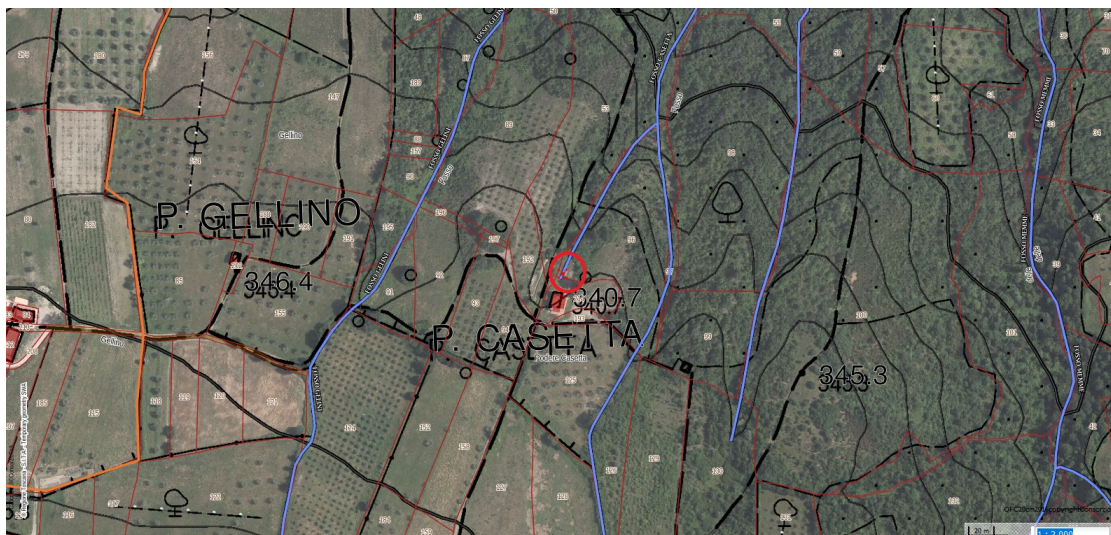
Il Dirigente

Allegati n. 2

- | | |
|----------|---|
| <i>A</i> | <i>Dati concessionario</i>
<i>e135debd99f328209d58201242505163ffc147a55164d8dd08333e4fbf4942ec</i> |
| <i>B</i> | <i>Cartografia</i>
<i>17c97af221bd2744775a076a1c505de89959a94bfb140018890452a917194520</i> |

Allegato "B"

Pratica SiDIT n. 5831/2019 (Proc. n. 11247/2024) – Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 17167 del 23/10/2020, per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) in un fosso privo di denominazione (TS25780), in località podere Casetta - Fercole nel comune di Civitella Paganico (GR).



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1486 - Data adozione: 28/01/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5610/2019 (Proc. n. 10728/2024) - Rinnovo della concessione, rilasciata con decreto dirigenziale n. 2712 del 15/02/2023, di area demaniale di mq 218 per uso giardino (tip. 2.3), situata in località Podere Argo - Sterpeto nel comune di Grosseto.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001818

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale è stato approvato lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PRESO ATTO che, con decreto dirigenziale n. 2712 del 15/02/2023, è stata rilasciata, ai sensi della l.r. 77/2016, al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione di un'area demaniale di mq 218 per uso giardino (tip. 2.3), identificata catastalmente nella particella n. 1195/p del foglio 73 del Catasto Terreni del comune di Grosseto, situata in località Podere Argo – Sterpeto nel comune di Grosseto, scaduta il 31/12/2024;

VISTA l'istanza di rinnovo concessione presentata in data 12/11/2024, prot. n. 590901;

VISTA la documentazione trasmessa dal richiedente con nota acquisita con prot. n.28732 del 20/01/2025, ad integrazione dell'istanza suddetta, nella quale si dichiara che l'occupazione demaniale non ha subito variazioni relativamente all'uso e agli utilizzatori, rispetto a quanto precedentemente concesso;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 659513 del 19/12/2024;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione demaniale individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che sussistono le condizioni per il rilascio del rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

VERIFICATO altresì che non sussistono le ragioni per il diniego del rinnovo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ed in particolare si dà atto che il richiedente ha corrisposto tutti i canoni di concessione dovuti fino alla data odierna;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon funzionamento della rete idrica; consentire, inoltre, l'accesso al personale del gestore idrico;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il gestore idrico da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla Concedente;
- è obbligato ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa la messa in pristino dello stato dei luoghi che si rendessero necessarie a giudizio insindacabile della Concedente o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che la concessione demaniale può essere rinnovata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo congruaggio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per occupazione di un area di mq 218 ad uso giardino (tip. 2.3) ammonta ad € 374,31, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

ACCERTATO che deposito cauzionale di € 350,22, costituito con il versamento di € 204,07 alla Provincia di Grosseto nell'anno 2009, successivamente trasferito nella disponibilità della Regione Toscana, e integrato con un versamento di € 146,15 in data 23/12/2022 a garanzia degli adempimenti connessi alla concessione scaduta in data 31/12/2024, risulta adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento e pertanto rimane depositato a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione per la presente concessione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della stessa;

DATO ATTO che il concessionario ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo relativa alla marca n. 01231309415283 del 13/12/2024, allegata all'istanza);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rinnovare al soggetto identificato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, la concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 2712 del 15/02/2023, di area demaniale di mq 218 per uso giardino (tip. 2.3), situata in località Podere Argo – Sterpeto nel comune di Grosseto, così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "B");
- 2) di dare atto che la concessione, in ragione del presente rinnovo, avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni e alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 5) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 2

- | | |
|----------|---|
| <i>A</i> | <i>Dati concessionario</i>
<i>9ecce21934d24d604500e076bf9e6ef9869db2394eb81d24e681da8d0349cdae</i> |
| <i>B</i> | <i>Cartografia</i>
<i>646bfd14ea09965c6368d3945d4c842416f94af5f20780e1367f5af6f003e9fe</i> |

Allegato "B"

Pratica SiDIT n. 5610/2019 (Proc. n. 10728/2024) - Rinnovo della concessione, rilasciata con decreto dirigenziale n. 2712 del 15/02/2023, di area demaniale di mq 218 per uso giardino (tip. 2.3), situata in località Podere Argo – Sterpeto nel comune di Grosseto.





REGIONE TOSCANA

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1504 - Data adozione: 28/01/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 10293/2019 (Proc. n. 10685/2024; Cod. Loc. n. 1763 O.I.) - Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 20382 del 22/09/2023, per uno scarico di acque piovane (tip. 6.1) nel Fosso della Vite (AV44111), in Loc. Sentino nel comune di Rapolano Terme. Concessionario: Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001938

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale è stato approvato lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PRESO ATTO che, con decreto dirigenziale n. 20382 del 22/09/2023, è stata rilasciata, ai sensi della l.r. 77/2016, a Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l. una concessione demaniale per uno scarico di acque piovane nel Fosso della Vite (AV44111), a servizio della stazione ecologica situata in Loc. Sentino nel comune di Rapolano Terme, avente scadenza 31/12/2024;

PRESO ATTO che con decreto dirigenziale n. 22424 del 23/10/2023 è stata apportata una rettifica al decreto sopra citato, sostituendo i punti 1. e 2. del decretato;

VISTA l'istanza di rinnovo della concessione, presentata in data 11/11/2024, prot. n. 586040;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con prot. n. 20/11/2024 del 606380;

ACCERTATO che il Fosso della Vite (AV44111), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione del demanio idrico, individuata nell'elaborato cartografico allegato al decreto dirigenziale n. 20382 del 22/09/2023;

CONSIDERATO che:

- la concessione è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016 la concessione presenta i requisiti per essere rilasciata, nel rispetto degli oneri di seguito elencati;

VERIFICATO che sussistono le condizioni per il rilascio del rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

VERIFICATO altresì che non sussistono le ragioni per il diniego del rinnovo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ed in particolare si dà atto che il richiedente ha corrisposto tutti i canoni di concessione dovuti fino alla data odierna;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che il Concessionario deve attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 20382 del 22/09/2023, che devono intendersi integralmente riportate e trascritte;

DATO ATTO che la concessione demaniale può essere rinnovata per la durata massima di diciannove anni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo congruaggio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per uno scarico di acque piovane (tip. 6.1) ammonta ad € 90,50, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii. e ridotto del 20% ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

ACCERTATO che il deposito cauzionale di € 89,60, già versato dal concessionario in data 24/03/2023, risulta adeguato ai sensi all'art. 31 del Regolamento, al fine di garantire il regolare

pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e verrà reintegrato fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

DATO ATTO che il concessionario ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (CRO 1101243120014525 del 07/11/2024);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rinnovare a Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l., avente sede legale in Siena, via Simone Martini 57, P. IVA 01349420529, la concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 20382 del 22/09/2023, per uno scarico di acque piovane (tip. 6.1) nel Fosso della Vite (AV44111), in Loc. Sentino nel comune di Rapolano Terme, così come rappresentato nell'elaborato cartografico allegato al predetto decreto dirigenziale;
- 2) di dare atto che la concessione, in ragione del presente rinnovo, avrà scadenza in data 31/12/2043, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 20382 del 22/09/2023, da intendersi integralmente riportate e trascritte, nonché alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 5) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 6) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento al Concessionario.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1506 - Data adozione: 28/01/2025

Oggetto: Pratica Sidit n. 7646/2023 - Procedimento n. 9514/2023 - T.U. 11/12/1933 n. 1775 - Regolamento n. 61/R/2016. Rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Grosseto (GR), ad uso agricolo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001970

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11.12.1933, n. 1775;
- la legge n. 241 del 1990 “Nuove norme del procedimento amministrativo”, come modificata dalla legge n. 69 del 2009 e s.m.i.;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25/01/2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D. Lgs. Del 03/04/2006 n. 152, “Norme in materia ambientale”, artt. 95 e 96;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 e al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e il successivo D.P.G.R. n. 46/R/2017 che approva modifiche ai Regolamenti 61/R/2016 e 51/R/2015;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la D.G.R. n. 1341 del 29/12/2015 “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di difesa del suolo ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L.R. 22/2015”;
- la D.G.R. n. 122 del 23/02/2016 per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di difesa del suolo;
- la Delibera n. 1035 del 05/08/2019 “Disposizioni in materia di concessioni per l’utilizzo e per l’occupazione del demanio idrico e aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione”;
- la L.R. n. 19 del 16/04/2019 “Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021”;
- la Legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- la L.R. n. 58 del 24.12.2024 "Legge di stabilità per l'anno 2025";

VISTO l’atto di concessione, rilasciato dall’Amministrazione provinciale di Grosseto con determina dirigenziale n. 2961 del 23/09/2013, con scadenza fissata a decorrere dal 23/09/2013 per la durata di 10 anni - pratica Sidit n. 105683/2020;

VISTA l’istanza, acquisita al protocollo della Regione Toscana n. 419082 in data 12/09/2023, con la quale il soggetto richiedente, come identificato nel disciplinare di concessione allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, chiede il rinnovo della concessione per derivazione di acqua pubblica sotterranea nel comune di Grosseto (GR), ad uso agricolo – pratica Sidit n. 7646/2023 - procedimento n. 9514/2023 (ex pratica Sidit n. 105683/2020);

VISTA la nota, pervenuta e acquisita agli atti di questo Ufficio in data 21/09/2024 con protocollo n. 503272, con la quale si dà atto del subentro nella titolarità della concessione oggetto di rinnovo dei soggetti, i quali confermano l’istanza di rinnovo di cui sopra, identificati nel disciplinare di concessione, allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il disciplinare, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea, sottoscritto dai soggetti richiedenti e allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE:

- il prelievo è individuato catastalmente nel comune di Grosseto (GR) al foglio n. 83 particella n. 333;
- la portata media di concessione è di 0,86 l/sec per un fabbisogno di 27000 mc annui;
- l'uso richiesto è agricolo ai sensi del D.P.G.R. 61/R/2016;
- a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, che con la sottoscrizione dello stesso viene attestata;

DATO ATTO:

- che il bollo è stato assolto ai sensi del D.P.R. 642/72;
- che a seguito dell'esperita istruttoria non sono emersi ulteriori elementi volti a determinare un provvedimento di diniego al rilascio dell'atto di concessione demaniale idrica;
- dell'assenza di conflitto di interessi da parte del dirigente, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

RICHIAMATA la nota n. 0318318 del 05/06/2024 del Responsabile della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, con la quale vengono forniti ai settori dei Geni Civili regionali indirizzi operativi in merito alle previsioni di cui al comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021, convertito con L. 233/2021;

PRESO ATTO che nella nota sopra citata la Direzione comunica che verrà fatto interpello al Ministero competente per la corretta interpretazione del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021 e che, nelle more dell'ottenimento di tale interpretazione ministeriale, gli indirizzi operativi si rendono necessari al fine di dare risposta alle numerose richieste provenienti dal territorio per far fronte alle colture irrigue già impiantate;

DATO ATTO che, come previsto negli indirizzi operativi sopra citati, sono stati acquisiti i nulla osta, i pareri tecnici ed i contributi necessari per la definizione dell'istruttoria preordinata al rilascio della presente concessione ai sensi dell'art. 49 del Reg. 61/R/2016, nonché il parere dell'Autorità di Bacino distrettuale previsto dall'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933 in ordine alla compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni del piano di tutela;

CONSIDERATO che tutti i soggetti interpellati si sono espressi in modo tale da consentire la conclusione favorevole dell'iter istruttorio;

VISTO in particolare il parere favorevole al rilascio della concessione, espresso dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, e pervenuto a questo Ufficio con nota prot. n. 470561 del 16/10/2023;

RITENUTO comunque di dover garantire la tutela dei corpi idrici che si trovino in stato inferiore a buono mediante l'espressa previsione di sospensione/revoca in qualsiasi momento del prelievo se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare ai soggetti richiedenti, come identificati nel disciplinare di concessione allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso agricolo, mediante un pozzo ubicato nel comune di Grosseto (GR), al foglio n. 83 particella n. 333 – pratica Sidit n. 7646/2023 - procedimento n. 9514/2023 (ex pratica Sidit n. 105683/2020);
2. di concedere il prelievo per una portata media di 0,86 litri al secondo, una portata massima di 3 litri al secondo, per un fabbisogno stimato di 27000 mc annui;
3. di stabilire la durata della concessione in anni 5 (cinque) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione;
4. di dare atto che la concessione è subordinata alla corresponsione di un canone annuale;
5. di dare atto che l'esercizio della derivazione di acqua pubblica sotterranea dovrà essere conforme al contenuto degli elaborati progettuali presentati a corredo dell'istanza, ed avverrà secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato al presente decreto sotto la lettera A, e che ne fa parte integrante e sostanziale, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n. 194 del 16/03/2016 e sottoscritto dal richiedente;
6. di dare altresì atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del concessionario;
7. di trasmettere il presente decreto al richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Disciplinare

cf58e40c66059c876643fe12b7976ce0b4b9c6b8dd4ed346d172b0a82cade499

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1516 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5970/2019 (Proc. n. 7095/2024) - Concessione demaniale per un attraversamento con ponte (tip. 4.2) su un affluente (TS22383) del fosso della Niccioleta, situato in località Niccioleta nel comune di Massa Marittima (GR). Concessionario: Eni Rewind S.P.A.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002013

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. n. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale si approva lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni.”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alla varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente DGRT 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA l'istanza di concessione presentata da Eni Rewind S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza M. Boldrini, 1, C.F. 09702540155, acquisita agli atti di questo settore con prot. n. 0386618 del 09/07/2024, per la regolarizzazione di un ponte esistente sull'affluente (TS22383) del fosso della Niccioleta, situato in località Niccioleta nel comune di Massa Marittima (GR), per attività di bonifica delle aree minerarie;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 5201 del 04/07/2016 "Oggetto: Omologazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) della l.r.80/2015 delle nuove opere idrauliche e autorizzazione ai soli fini idraulici, per la loro esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. art.2, comma 1, lettera i) della L.R. 80/2015 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 - "Progetto di messa in sicurezza permanente dei bacini di decantazione di sterili minerari (GR74 c,d,d). Variante all'omologazione prot. n. 151676/P.90.10, Fosso Niccioleta, Fosso del Corvo, Fosso in uscita dal Bacino 2", tra le cui opere è ricompreso anche l'attraversamento oggetto della suddetta istanza di concessione;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa al richiedente con nota prot. n. 0423663 del 30/07/2024;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'utilizzo del demanio idrico;

ACCERTATO che il corso d'acqua sopraindicato, riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012 (C.T.R. tav. n. 306120), risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI i pareri trasmessi dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, rispettivamente alla Provincia di Grosseto, acquisito agli atti con prot. n. 0178905 del 30/10/2015, e al Settore Genio Civile Toscana Sud della Regione Toscana, acquisito agli atti con prot. n. 56732 del 24/02/2016;

CONSIDERATO che:

- la concessione è disciplinata dal Capo VII del R.D. 523/1904 e dalla normativa regionale di riferimento;
- ai sensi del d.p.g.r. 60/R/2016 la concessione presenta i requisiti per essere rilasciata con le prescrizioni di seguito elencate;

VERIFICATO che per il rilascio della concessione che regolarizza l'utilizzazione del demanio idrico sopraindicata sussistono i presupposti di cui all'art. 40 del Regolamento che, nel caso di utilizzo di aree demaniali senza titolo concessorio, prevede il pagamento di un indennizzo, per ciascun anno di occupazione senza titolo, pari all'importo del canone determinato ai sensi dell'articolo 35;

DATO ATTO che nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale, è individuato l'attraversamento oggetto della presente concessione;

CONSIDERATO che la concessione di cui trattasi è rilasciata senza procedura di assegnazione in concorrenza, in quanto rientra in uno dei casi previsti dall'art. 13 del Regolamento;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

VISTA la nota di richiesta di adempimenti preliminari al rilascio della concessione, trasmessa al richiedente con prot. n. 0553934 del 22/10/2024 ;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, il Concessionario è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque; consentire, inoltre, l'accesso al personale del consorzio di bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente e il consorzio di bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il

Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;

- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;
- è responsabile dell'attivazione di procedure idonee a fronteggiare il rischio idraulico in situazioni meteoriche avverse;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 12 del R.D. 523/1904 ("I lavori ai fiumi e torrenti che avessero per unico oggetto la conservazione di un ponte o di una strada pubblica, ordinaria o ferrata, si eseguono e si mantengono a spese esclusive di quella amministrazione a cui spetta la conservazione del ponte o della strada."), l'onere della manutenzione e conservazione delle opere sono a carico del concessionario;

DATO ATTO che la concessione demaniale, decorrente dalla data di adozione del presente decreto, può essere rilasciata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della

nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per un attraversamento con ponte (tip. 4.2) ammonta a € 339,36, determinato in base alle tariffe approvate dalla Giunta con la DGRT n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che il canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

CONSIDERATO che il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che in caso di rinuncia il pagamento del canone è dovuto fino e per tutta l'annualità in cui l'istanza è stata presentata;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

TENUTO CONTO che la concessione è rilasciata a titolo oneroso e temporaneo e che il soggetto richiedente ha ottemperato fino al 2024 alle richieste di pagamento degli indennizzi annuali trasmesse dal Settore politiche fiscali e riscossione tributi e, in ottemperanza agli adempimenti preliminari richiesti con la nota sopracitata:

- ha provveduto al versamento di un deposito cauzionale di € 336,00, pari a una annualità del canone;
- ha assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (attestazione pagamento F23 c/o BPER Banca S.p.A. del 28/10/2024);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare a Eni Rewind S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza M. Boldrini, 1, C.F. 09702540155, la concessione demaniale per un attraversamento con ponte (tip. 4.2) sull'affluente del fosso della Niccioleta (TS22383), situato in località Niccioleta nel comune di Massa Marittima (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "A");
2. di dare atto che gli effetti della concessione decorrono dalla data del presente decreto e che la stessa avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in

precedenza;

3. di dare atto che il Concessionario, per effetto del presente provvedimento, risulta soggetto agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni e alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
5. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del Concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento al Concessionario e al Tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 1

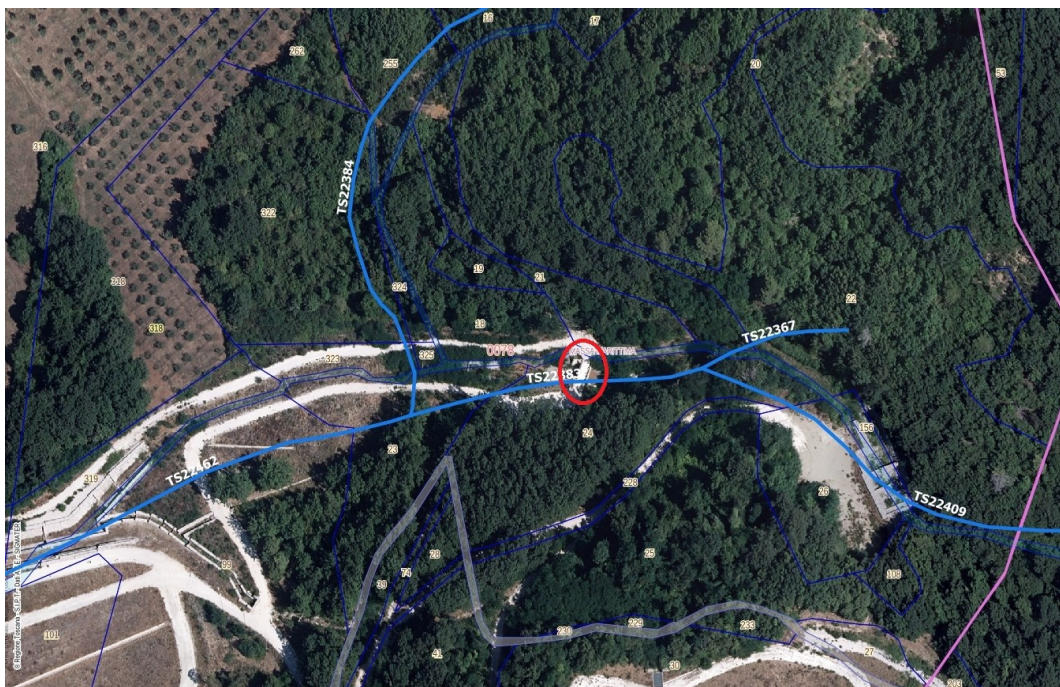
A

Cartografia

39d89126f0a3da2569988b136ea726f14f02ea3df91037ca902d7d5215c9826f

Allegato "A"

Pratica SiDIT n. 5970/2019 (Proc. n. 7095/2024) - Concessione demaniale per un attraversamento con ponte (tip. 4.2) su un affluente (TS22383) del fosso della Niccioleta, situato in località Niccioleta nel comune di Massa Marittima (GR). Concessionario: Eni Rewind S.P.A.



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1523 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Rinnovo concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato Canale Chianicella, in loc. Il Colmatore del Comune di Chiusi per il mantenimento di un attraversamento ad uso agricolo. Pratica SiDIT 383/2018

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001870

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 22 del 03.03.2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, 56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni di comuni) modifiche alle Leggi regionali 32/2002, 67/2003, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016 ";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021 , alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015";

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale n. 10677 del 3/7/2018 è stata concessa, ai sensi del R.D. 523/1904, porzione di alveo del Torrente Chianicella, in prossimità delle p.lle n.108 e 131 del F. 59 del Catasto Terreni del Comune di Chiusi (SI), in loc. Il Colmatore, occupata da tubo carrabile in cls del diam. 1000 per uso agricolo, con scadenza il 31/12/2024;

VISTA l'istanza n. 383/2018 di rinnovo della concessione sopra citata, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 652365 del 16-12-2024;

DATO ATTO che il richiedente non ha allegato la documentazione tecnica in quanto già in possesso dell'Ufficio;

CONSIDERATO che per l'occupazione sopra descritta, verificata la compatibilità idraulica di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 42/R/2018, persistono le condizioni per la sua permanenza in ambito demaniale e non ricorrono i casi di cui all'art. 26 del DPGR 60/R;

RICHIAMATO l'art. 25 del DPGR 60/R sull'ammissibilità al rinnovo della concessione;

DATO ATTO che per la concessione dell'area si può procedere ad assegnazione diretta in quanto le opere in narrativa rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i;

VISTO in particolare l'art. 24 comma 6 del succitato Regolamento, ai sensi del quale la concessione è rilasciata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra Amministrazione concedente e concessionario;

CONSIDERATO che sono state valutate sussistere le condizioni favorevoli, per quanto attiene gli aspetti amministrativo-contabili, al rilascio della concessione demaniale in quanto risultano regolarmente pagati i canoni fino all'annualità precedente (n° identificativo pagamenti 11610/2024);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere ex art. 2051 cc, la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, adottando tutte le cautele necessarie atte ad evitare danni derivabili a terzi;
- a predisporre un adeguato piano di manutenzione che preveda i più opportuni interventi di ispezione e pulizia da attuarsi periodicamente ovvero a seguito di eventi di piena del corso d'acqua interessato che determinino fenomeni di trasporto solido significativi o comunque compromettenti la funzionalità idraulica del manufatto;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'opera ed eventualmente dare disposizioni per effettuare gli interventi necessari per garantire il buon regime delle acque;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione.

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RICORDATO che

- il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;
- l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica in particolare nei casi di:
 - a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari e nel presente Decreto;
 - b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;

- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto a suo tempo autorizzato;
- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute.
 - alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine assegnato.
 - qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su istanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo, nel qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di sorta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'amministrazione.
 - per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 9 la durata della concessione, che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016.

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo digitale in data 27.01.2025.

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 il mantenimento delle opere realizzate così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati agli atti dell'Ufficio;
2. di accordare, al richiedente, i cui dati anagrafici sono riportati nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto, il rinnovo della concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del Canale Chianicella in loc. Il Colmatore in Comune di Chiusi per attraversamento carrabile con tubo in cls del diam. 1000, per uso agricolo;
3. di disporre che l'occupazione del demanio idrico sia sottoposta alle condizioni e clausole previste in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 9 a decorrere dal 1° Gennaio 2025;
5. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
6. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo fornito dal richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A Anagrafica richiedente
2450ae1accb56d95d5680f427ad462692f990fb4807ea50d19621dd606be7588

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1542 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: Pratica SIDIT 3052/2022, Procedimento n. 4466/2022. "GCVI - Acque". Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee nel Comune di Pisa. Concessionario: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PISA.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001849

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.P.R. n.238 del 18/02/1999;
- il D.L.vo n.112 del 31/03/1998;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n.152, artt. 95 e 96;
- la L.R.T. 22/2015 Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- la L.R. n. 80 del 28/12/2015, “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- i regolamenti emanati dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 16/08/2016 n. 61/R/2016 e al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015 come modificati dalla D.G.R. n. 830 del 31/07/2017;
- il Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale approvato con DPCM 27/10/2016;
- il Decreto Direttoriale n. 29/STA del 13/02/2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017, pubblicata su G.U. n. 43 del 21/2/2018 – Allegato B, primo aggiornamento dicembre 2018;
- la D.G.R. n. 58 del 21/01/2019 “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l’individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il secondo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale approvato con D.P.C.M. 07/06/2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13/09/2023;
- l’istanza acquisita al protocollo della Provincia di Pisa n. 222047 del 06/09/2013 con la quale l’Università degli studi di Pisa C.F.:80003670504 con sede legale in Lungarno Pacinotti, 43 – 56126 Pisa, richiedeva l’autorizzazione alla ricerca per la realizzazione di un pozzo da perforare sulla particella 1141 del foglio 29 del catasto fabbricati del Comune di Pisa in località San Cataldo e la concessione alla derivazione di acque pubbliche sotterranee ad uso igienico e per irrigazione aree a verde, Pratica PI3153;
- l’Autorizzazione n. 1 del 16/01/2014 con la quale il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Pisa rilasciava alla Università degli Studi di Pisa l’autorizzazione alla ricerca per realizzazione pozzo presso il Dipartimento di Chimica e chimica industriale dell’Università degli studi di Pisa in località San Cataldo, in area catastalmente individuata al foglio 29 particella 1141, Pratica PI3153;
- l’Autorizzazione n. 6 del 23/03/2015 con la quale il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Pisa rilasciava alla Università degli Studi di Pisa l’autorizzazione alla sostituzione del pozzo realizzato con l’autorizzazione n. 1 del 16/01/2014 precedentemente richiamata, a seguito del collasso dei filtri del pozzo che lo avevano reso inutilizzabile, con nuovo pozzo di analoghe caratteristiche da realizzare nelle immediate vicinanze del pozzo

oggetto di sostituzione, Pratica PI3153;

- l'istanza acquisita al protocollo della Regione Toscana con numero 0296452 del 26/07/2022, come integrata con nota protocollo n. 0524980 del 20/11/2023 con la quale l'Università degli Studi di Pisa ha richiesto la riattivazione conclusione del procedimento di rilascio della concessione di derivazione acque pubbliche ad uso civile per irrigazione aree a verde e alimentazione impianto idrico laboratori e cassette WC servizi igienici per un totale di 6891 mc/anno da attuarsi mediante il pozzo realizzato sulla particella 1141 del foglio in Comune di Pisa, Pratica Sidit 3052/2022, Procedimento 4466/2024, ex PI3153;

CONSIDERATO

- che il prelievo previsto risulta ubicato all'esterno di SIC o di siti della Rete Natura 2000 e non sussistendo possibili incidenze negative sugli stessi siti, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti, l'istanza è esclusa dalle procedure di valutazione di incidenza (art. 88 comma 2 della L.R. 30/2015);
- che il prelievo in oggetto risulta ammissibile ai sensi della Direttiva Derivazioni della Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale approvata in Conferenza Istituzionale permanente con Delibera n. 3 del 14/12/2017 – Allegato B, aggiornamento dicembre 2018, come da valutazioni contenute nella relazione istruttoria agli atti;
- che il Richiedente è esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B, annessa al D.P.R. n. 642 del 1972;
- che l'Università degli Studi di Pisa ha versato in data 13/12/2024 la somma pari ad € 342,60, corrispondente al canone per l'uso dell'acqua per l'anno 2024, comprensivo del contributo idrografico previsto sulla prima annualità ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, tramite bonifico su cc intestato alla Regione Toscana avente IBAN: IT41X0760102800001031581018 come da attestazione agli atti acquisita al protocollo n. 0666800 del 24/12/2024;
- che l'Università degli Studi di Pisa ha versato in data 13/12/2024 la somma pari ad € 302,60, per la costituzione della cauzione prevista ai sensi dell'art. 60 del DPGR 61/R/2016 e s.m.i. tramite bonifico su cc intestato alla Regione Toscana avente IBAN: IT41X0760102800001031581018 come da attestazione agli atti acquisita al protocollo n. 0666800 del 24/12/2024;
- il Disciplinare, conforme allo schema tipo di disciplinare approvato con D.G.R.T. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto digitalmente in data 19/12/2024 dalla Università degli Studi di Pisa nella persona del Magnifico Rettore, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO:

- di fissare la durata della concessione in anni venti (20) dalla data del presente decreto in base alle norme dettate dal Regolamento della Regione Toscana n.61/R/2016 e s.m.i.;
- a seguito della esperita istruttoria agli atti e in esito alla ricostruzione del procedimento e alle valutazioni precedentemente esposte di rilasciare alla Università degli Studi di Pisa la concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee ad uso civile per irrigazione aree a verde e alimentazione impianto idrico laboratori e cassette WC servizi igienici per un totale di 6891 mc/anno attuata mediante un pozzo avente coordinate Gauss Boaga (epsg 3003) E: 1.615.059 ; N: 4.841.429 individuato al N.C.T./E.U. del Comune di Pisa al foglio di mappa n. 29 particella n. 1119, Pratica Sidit 5030/2022 procedimento n. 6946/2022;

ACCERTATA la regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che con la sottoscrizione del presente atto viene attestata;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione del Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare all'Università degli Studi di Pisa C.F.: 80003670504 con sede legale in Lungarno Pacinotti, 43 – 56126 Pisa, la concessione di derivazione acque pubbliche da un pozzo realizzato su terreno individuato al foglio 29 particella 1141 del catasto dei fabbricati del Comune di Pisa in corrispondenza del punto di coordinate GAUSS BOAGA (epsg 3003) – E: 1.615.059; N: 4.841.429, in zona San Cataldo presso Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, ad uso civile per irrigazione aree a verde ed alimentazione impianto idrico laboratori e cassette WC servizi igienici per un totale di 6891 mc/anno, Pratica Sidit 3052/2022, Procedimento 4466/2024, ex PI3153, alle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare di seguito richiamato;
2. di approvare il Disciplinare sottoscritto digitalmente in data 19/12/2024 dalla Università degli Studi di Pisa nella persona del Magnifico Rettore, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione di acqua pubblica, "Allegato A" al presente decreto che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di fissare la durata della concessione in anni venti (20) a decorrere dalla data del presente atto;
4. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Pisa (PI);
5. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
6. di trasmettere copia del presente decreto al Richiedente;
7. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del DPR 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte dei concessionari, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

8e0246541594c31020534d00f23d170b63310a83882c7250164eb9fdee6fc47a

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1543 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 9983/2024-421487/2020; Codice locale n. 777. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Firenze, Località Via Baccio da Montelupo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001822

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 03/10/2024 al numero protocollo 521506 il richiedente KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, con sede legale in VIALE OCEANO INDIANO, Roma, C.F. 00435970587, ha fatto richiesta di Concessione di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Firenze, Località Via Baccio da Montelupo, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 70, particella n. 537 ad uso CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,07 l/s, per un fabbisogno di 2.100 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di € 269,63 (euro duecentosessantanove virgola sessantatré centesimi) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di

derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, la somma di € 375,92 (euro trecentosettantacinque virgola novantadue centesimi) quale canone per l'annualità 2022, la somma di € 392,08 (euro trecentonovantadue virgola otto centesimi) quale canone per l'annualità 2023, la somma di € 396,00 (euro trecentonovantasei, virgola zero centesimi) quale canone per l'annualità 2024 e la somma di € 40,00 (euro quaranta virgola zero centesimi) a titolo di contributo ex art. 7 del R.D. 1775/1933;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, con sede legale in VIALE OCEANO INDIANO, Roma, C.F. 00435970587, la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 70, particella n. 537, in Comune di Firenze, Località Via Baccio da Montelupo, per uso CIVILE, per una portata media di 0,07 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 269,63 (euro duecentosessantanove virgola sessantatré centesimi);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, e al Comune di Firenze;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

9d2e228f79fee0c2568cf0d7aeafab3c262fb50fa5549ff6fb6396b9cb760725

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1544 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 e R.D. n. 523/1904 - concessione utilizzazione acqua pubblica sotterranea da sorgente, priva di denominazione, nel Comune di Barga (LU) loc. Pian del Rio - Il Ciocco, ad uso civile e occupazione di area demaniale mediante attraversamento con tubazione, del Fosso del Confine (TN) 21858, pratica Sidit n. 182018/2020 C.L. n. 1195 LU.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001928

IL DIRIGENTE

Visti:

- il R.D. 11/12/1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici”;
- la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 “Approvazione del piano di tutela delle acque”;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 21/04/2015 n. 51/R “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni”, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”;
- la delibera della Giunta regionale 23 febbraio 2016 n. 122 “Delibera per il subentro nei procedimenti ai sensi dell’art.11 bis comma 2 della L.R.22/2015 in materia di difesa del suolo”;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 “Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l’istruttoria ed il rilascio”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 16 agosto 2016, n. 61/R (pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 37 parte I del 19/08/2016), così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017, “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015”;
- la L.R.11/11/2016 n.77 “disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico” art. 3;
- il DPGRT n. 46/R del 11/08/2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 34 Parte I del 11/08/2017 “modifiche al DPGRT n. 61/R/2016 e al DPGRT n. 51/R/2015”;
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- la delibera della Giunta Regionale del 21.01.2019 n. 58, pubblicata nel BURT il 30.01.2019, recante “Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di Gestione delle Acque delle Autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana”;
- il R.D. n. 523/1904;
- la L. 37/1994;
- la L.R. 41/2018;
- la L.R. 79/2012;
- la DCRT n. 101 del 21/12/2016 – modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla L.R. n. 79/2012 e succ. Aggiornamento tecnico di cui alla DGRT n. 899 del 06/08/2018;

- la deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 888 del 07/08/2017; il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/R del 12/08/2016, pubblicato sul BURT n. 36 del 17/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 45/R del 11/08/2017;

Vista l'istanza acquisita al protocollo in data 20/06/2023 con il n. 02899129, presentata da Il Ciocco s.p.a., C.F.: 00202750469, con sede a Barga (LU) fraz. Castelvecchio Pascoli loc. Il Ciocco (marca da bollo da Euro 16,00 n. id. 01220248935440 del 12/01/2023, assolta e spese di istruttoria di Euro 100,00 versate in data 14/06/2023 con c.c.p. n. 1031575820), con la quale è stata chiesta la concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea da sorgente nel Comune di Barga (LU) loc. Pian del Rio – Il Ciocco;

Vista la relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative in Materia di Acque, conservata agli atti della pratica Sidit n. 182018/2020 (C.L. n. 1195 LU), per l'utilizzo dell'acqua sorgiva;

Vista relazione d'istruttoria del Genio Civile Toscana Nord, Ufficio Procedure Tecnico Autorizzative per la Difesa del Suolo per l'occupazione di area demaniale mediante attraversamento con tubazione del Fosso del Confine (TN) 21858;

Considerato che a seguito degli accertamenti effettuati è possibile stabilire che le condizioni locali corrispondono a quanto riportato negli atti tecnici presentati a corredo della domanda di concessione;

Dato atto che in data 02/12/2024 sono stati effettuati i seguenti versamenti mediante bonifico sul conto IBAN IT41 X 0760102800001031581018:

- deposito cauzionale (acqua) di Euro 519,00;
- deposito cauzionale (area) di Euro 282,80;
- contributo idrografico di Euro 40,00;

Preso atto che il legale rappresentante de Il Ciocco s.p.a., ha sottoscritto in data 04/12/2024 il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica e occupazione area demaniale;

Visto l'allegato disciplinare di concessione sottoscritto in data 04/12/2024, redatto in conformità alla delibera di Giunta Regionale n. 194 del 16/03/2016, parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A), contenente i diritti e gli obblighi delle Parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività oggetto di concessione ed ogni altro termine, modo e condizione accessoria;

Ritenuto di concedere a Il Ciocco s.p.a., C.F.: 00202750469, con sede a Barga (LU) fraz. Castelvecchio Pascoli loc. Il Ciocco, per la durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto (24 h/g per 365 gg/a), pratica Sidit n. 182018/2020 (C.L. n. 1195 LU):

- l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente, priva di denominazione, nel Comune di Barga (LU) loc. Pian del Rio – Il Ciocco (punto di scaturigine/captazione: FG 29 Particella 13), ad uso civile, per la portata di acqua massima fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, per la portata media di 1,12 l/s corrispondenti a circa 35.320,0 mc/a,
- l'occupazione di area demaniale mediante attraversamento con tubazione, del Fosso del Confine (TN) 21858;

Ritenuto che il Concessionario debba versare i canoni per l'anno 2025 di Euro 519,21 (acqua) salvo conguaglio, di Euro 282,80 (area) salvo conguaglio, entro la scadenza del 31/12/2025;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di concedere a Il Ciocco s.p.a., C.F.: 00202750469, con sede a Barga (LU) fraz. Castelvechio Pascoli loc. Il Ciocco, per la durata di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto (24 h/g per 365 gg/a), pratica Sidit n. 182018/2020 (C.L. n. 1195 LU):
 - l'utilizzazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente, priva di denominazione, nel Comune di Barga (LU) loc. Pian del Rio – Il Ciocco (punto di scaturigine/captazione: FG 29 Particella 13), ad uso civile, per la portata di acqua massima fissata in misura non superiore a 2,0 l/s, per la portata media di 1,12 l/s corrispondenti a circa 35.320,0 mc/a,
 - l'occupazione di area demaniale mediante attraversamento con tubazione, del Fosso del Confine (TN) 21858;
2. di approvare il disciplinare, redatto in conformità allo schema approvato con Delibera G.R. n.194 del 16/03/2016, sottoscritto dal legale rappresentante di Il Ciocco s.p.a. in data 04/12/2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rapporto di concessione di derivazione acqua pubblica e occupazione area demaniale, allegato al presente decreto e costituente parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di dare atto che sono stati effettuati i versamenti di cui al 6° capoverso della narrativa;
4. di dare atto che che il Concessionario debba versare i canoni per l'anno 2025 di Euro 519,21 (acqua) salvo conguaglio, di Euro 282,80 (area) salvo conguaglio, entro la scadenza del 31/12/2025;
5. di dare atto che per ogni effetto di legge, il richiedente elegge il proprio domicilio presso il Comune di Barga (LU);
6. di dare atto che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
8. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di Legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A disciplinare

0e150e443831087b93cb6e88929dc1e55d4bc70123256fb92a169aa852481ec9

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1547 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 9423/2024-6892/2024; Concessione di acque pubbliche nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località Ripanera.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001914

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 28/08/2024 al numero protocollo 464782 il richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), ha fatto Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica da un vaso alimentato dal corso d'acqua denominato Borro Cetinella di Caldio, nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località Ripanera, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 14 e 20, particella n. 17 e 33, ad uso AGRICOLO;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,036 l/s, per un fabbisogno di 1.125,60 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 13/01/2025 la somma di € 28,21 (euro ventotto virgola ottantuno centesimi) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di

derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, la somma di € 28,81 (euro ventotto virgola ottantuno centesimi) per il canone anticipato di derivazione d'acqua pubblica relativo all'annualità 2025, e la somma di € 40,00 (euro quaranta virgola zero centesimi) per contributo ex art. 7 del R.D. 1775/1933,

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato in data 13/01/2025 la somma di € 282,80 (euro duecentoottantadue virgola ottanta centesimi) a titolo di cauzione, a garanzia del canone di concessione di occupazione dell'area appartenente del demanio idrico, la somma di € 282,80 (euro duecentoottantadue virgola ottanta centesimi) per canone anticipato di occupazione dell'area appartenente del demanio idrico relativo all'annualità 2025, e alla somma di € 141,40 (euro centoquarantuno virgola quaranta centesimi) per imposta regionale;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente, come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), la concessione di acque superficiali da un invaso alimentato dal corso d'acqua denominato Borro Cetinella di Caldio, ubicato al foglio n. 14 e 20, particella n. 17 e 33 in Comune di San Casciano in Val di Pesa, Località Ripanera, per uso AGRICOLO, per una portata media di 0,036 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 (venti), con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo di derivazione d'acqua pubblica è stabilito nella misura di € 28,81 (euro ventotto virgola ottantuno centesimi);
6. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1555/2022 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo di occupazione dell'area appartenente del demanio idrico è stabilito nella misura di € 282,80 (euro duecentoottantadue virgola

ottanta centesimi) oltre € 141,40 (euro centoquarantuno virgola quaranta centesimi) per imposta regionale;

7. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

8. di dichiarare che la concessione può essere modificata, sospesa o revocata in qualunque momento, senza che possano avanzarsi pretese di alcun tipo, se ciò si renderà necessario per tutelare il regime dei corsi d'acqua (in particolare il minimo deflusso vitale), o a seguito dell'espressione sull'applicabilità del comma 6 dell'art. 16 del D.L. 152/2021;

9. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale e al Comune di San Casciano in Val di Pesa;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

9f3e81ccd4b2c721e2e250719c345f01282b2023ffebc390b35504ae32d23aad

**REGIONE TOSCANA****DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE****SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE****Responsabile di settore Gennarino COSTABILE**

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1548 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato fosso del Selceto, in loc. Tratto da Via Santa Maria Maddalena a Via Pian dell'Isola del Comune di Figline e Incisa Valdarno per l'esecuzione di un attraversamento con cavi fibra ottica mediante staffaggio al ponte esistente e posa cavo interrato e opere accessorie nella fascia di rispetto dei 10 metri. Pratica SiDIT 57/2025

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001825

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

RICHIAMATO l'art. 93 c. 1 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259/03 e s.m.i. recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" con cui è stato vietato alle pubbliche Amministrazioni di imporre oneri e canoni per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazione;

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)."

VISTA l'istanza di concessione suolo del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 57/2025, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 6418 del 08-01-2025 presentata da Retelit Digital Services Spa, c.f. 12862140154, con sede legale in Comune di Milano, Via Pola, n. 9 e l'allegata documentazione progettuale a firma del tecnico incaricato iscritto all'Ordine, costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- relazione tecnica descrittiva;
- Documentazione fotografica;
- Corografia 1:10.000 con indicazione del luogo dei lavori;
- Tavole stato attuale, di progetto e sovrapposto

DATO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato fosso del Selceto, loc.Tratto da Via Santa Maria Maddalena a Via Pian dell'Isola in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 34 del Foglio 2 (Sez. B) per l'esecuzione di un attraversamento con cavi fibra ottica mediante staffaggio al ponte esistente e posa cavo interrato e opere accessorie nella fascia di rispetto dei 10 metri, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento

n. 106/2025;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per essere autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE:

- gli eventuali scavi per l'installazione dei pozzetti non dovranno in alcun modo arrecare danno alle opere idrauliche esistenti ovvero essere posizionati ad una distanza di 4 m dal ciglio di sponda o dal piede arginale o dallo spigolo esterno della tombinatura;
- nel caso di utilizzo di tecnologia no-dig in presenza di opere idrauliche, il pozzo di lancio dovrà essere posizionato a non meno di 10 metri dal piede arginale;
- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'officiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative.
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'utilizzo di manufatti esistenti per l'attraversamento del corso d'acqua, è consentito con impegno da parte del richiedente di obbligarsi a propria cura e spese allo spostamento dei cavi in caso di adeguamento idraulico del manufatto esistente, se necessario;
- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 dalla data del presente atto a pena di decadenza senza

ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Concessionario, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltretutto delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevute intimazioni, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno

impartite dalla competente autorità idraulica;

- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865 allegato F.

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 la durata della concessione che potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine di concessione;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata assolta dal richiedente con marca cartacea n. 01230807653733 del 23/10/2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai soli fini idraulici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell'art. 93 del R.D. 523/1904 così come descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione delle opere ha validità di anni tre dalla data del presente atto;
3. di accordare, al richiedente Retelit Digital Services SpA, c.f. 12862140154, con sede legale in Comune di Milano, Via Pola, n. 9 la Concessione per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato fosso del Selceto, loc. Tratto da Via Santa Maria Maddalena a Via Pian dell'Isola in Comune di Figline e Incisa Valdarno, presso la particella 34 del Foglio 2 (Sez. B) per l'esecuzione di un attraversamento con cavi a fibra ottica mediante staffaggio al ponte esistente e posa cavo interrato e opere accessorie nella fascia di rispetto dei 10 metri;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 dalla data del presente atto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", la concessione del demanio idrico necessario per i lavori di che trattasi è rilasciata a titolo gratuito;
6. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec.operations@pec.retelit.com.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1549 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: r.d. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 9985/2024-421488/2020; Codice locale n. 783. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Firenze, Località Via Baccio da Montelupo.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001826

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

CONSIDERATO che con domanda in data 03/10/2024 al numero protocollo 521509 il richiedente KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, con sede legale in VIALE OCEANO INDIANO, Roma, C.F. 00435970587, ha fatto richiesta di riattivazione di Concessione. preferenziale (ex 783 Provincia di Firenze) di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Firenze, Località Via Baccio da Montelupo nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 66, particella n. 482, ad uso CIVILE;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,09 l/s, per un fabbisogno di 2.900 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato la somma di € 275,64 (euro duecentosettantacinque virgola sessantaquattro centesimi) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà

restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo, la somma di € 375,92 (euro trecentosettantacinque virgola novantadue centesimi) quale canone per l'annualità 2022, la somma di € 392,08 (euro trecentonovantadue, virgola otto centesimi) quale canone per l'annualità 2023, la somma di € 396,00 (euro trecentonovantasei virgola zero centesimi) quale canone per l'annualità 2024 e la somma di € 40,00 (euro quaranta virgola zero centesimi) a titolo di contributo ex art. 7 del R.D. 1775/1933;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, con sede legale in VIALE OCEANO INDIANO, Roma, C.F. 00435970587), la concessione di acque sotterranee, tramite POZZO ubicato al foglio n. 66, particella n. 482 in Comune di Firenze, Località Via Baccio da Montelupo, per uso CIVILE, per una portata media di 0,09 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 (venti) con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 275,64 (euro duecentosettantacinque virgola sessantaquattro centesimi);
6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario, e al Comune di Firenze;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

2bb69e060c2456ae918647ab52baffccb3d0256afc9fee6cdc4c77be967da0a3

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1550 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 593/2023-388/2023; Codice locale n. 388/2023. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Poggibonsi, Località BELVEDERE.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001871

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 31/01/2023 al numero protocollo 50961 il richiedente IL BELVEDERE SU CASTELLINA IN CHIANTI SOC. AGR. ARL, con sede in Comune di Poggibonsi, Loc. BELVEDERE, n° 1, C.F. 04398131005, ha fatto Domanda di concessione ad derivazione di acqua pubblica nel Comune di Poggibonsi, Località BELVEDERE, nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 45, particella n. 50, ad uso AGRICOLO;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 9359 del 10/05/2023 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee;

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot. 0310998 del 04/06/2024;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,18 l/s, per un fabbisogno di 5.500 metri cubi annui, destinati ad uso AGRICOLO;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana in data la somma di € 92,55 (*euro novantadue virgola cinquantacinque centesimi*) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo; la somma di € 30,85 (*euro trenta virgola ottantacinque centesimi*) a titolo di rateo anno 2024; la somma di €. 40,00 quale contributo istruttorio ex R.D. 1755/33;

DATO ATTO CHE il richiedente ha sottoscritto in data 22/10/2024 il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A) contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente IL BELVEDERE SU CASTELLINA IN CHIANTI SOC. AGR. ARL, con sede in Comune di Poggibonsi, Loc. BELVEDERE, n° 1, C.F. 04398131005, la concessione di acque sotterranee tramite POZZO ubicato al foglio n. 45, particella n. 50, in Comune di Poggibonsi, Località BELVEDERE, per uso AGRICOLO, per una portata media di 0,18 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;

2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;

3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;

5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 92,55 (*euro novantadue virgola cinquantacinque centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante

l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Poggibonsi;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

9609f56edb3209ed65b1e31638cef6ee82b44a2dcc10a53177656abc230ae7b0

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1551 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di utilizzo acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, nel Comune di Viareggio (LU), ad uso civile (prat. Sidit n. 181440/2020 C.L. VER 4854).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001913

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 241/1990;
- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- l'art. 9 del D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 02/12/1994 n° 92;
- la L.R. n. 22/2015 e il DGRT n. 122 del 23/02/2016;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il regolamento emanato dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- la L.R. 68/2016 "Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015 e 81/2015";
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 61/R del 16/08/2016, pubblicato sul BURT n. 37 del 19/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;

Vista l'istanza prot. n. 27325 del 20/01/2025, di voltura a favore di Bagno Maestrale 2007 s.r.l. Società Unipersonale, C.F.: 02716520461, con sede a Viareggio (LU) fraz. Torre del Lago Puccini Viale Europa n. 24, della concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea prelevata mediante un pozzo nel Comune di Viareggio (LU), FG 41 Mappale 33, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature e superfici, di cui al decreto dirigenziale n. 22720 del 10/10/2024 (prat. Sidit n. 181440/2020 C.L. VER 4854), per conferimento d'azienda (atto notarile del 19/12/2024 rep. n. 69.109 raccolta n. 22.983 registrato a Viareggio (LU) il 23/12/2024 n. 6614 serie 1T);

Visto il decreto dirigenziale n. 22720 del 10/10/2024 di concessione utilizzazione di acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, denunciato ai sensi del D.Lgs. 275/1993, con nota del 30/05/1994 prot. n. 6703, nel Comune di Viareggio (LU), FG 41 Mappale 33, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature e superfici (la relativa Conferenza di Servizi si è conclusa positivamente - decreto dirigenziale n. 12477 del 06/06/2024), stabilendo la durata della concessione in 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto, per 365 gg/a; i quantitativi del prelievo sono i seguenti: la portata di acqua massima è fissata in misura non superiore a 0,5 l/s, nell'anno civile non potrà essere prelevato un volume eccedente 3.000,0 mc, la portata media su cui calcolare il canone è 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 181440/2020 C.L. VER 4854);

Ritenuto di accogliere la domanda presentata in data 20/01/2025 prot. n. 27325, sopra descritta e volturare quindi, a far data dalla stessa, a Bagno Maestrone 2007 s.r.l., Società Unipersonale, C.F.: 02716520461, con sede a Viareggio (LU) fraz. Torre del Lago Puccini Viale Europa n. 24, la concessione di utilizzo acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, nel Comune di Viareggio (LU), FG 41 Mappale 33, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature e superfici, con scadenza il 09/10/2039, per una portata di acqua massima non superiore a 0,5 l/s, per un volume non eccedente i 3.000,0 mc e per una portata media di 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 181440/2020 C.L. VER 4854), di cui al decreto dirigenziale n. 22720 del 10/10/2024;

Dato atto che in data 28/11/2025: sono state versate Euro 75,00 per spese di istruttoria (bonifico sul conto IBAN: IT8900760102800001031575820) ed è stata assolta, con dichiarazione, la marca da bollo da Euro 16,00 (n. id. 01230295677928);

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di volturare, a far data dall'istanza del 20/01/2025, a Bagno Maestrone 2007 s.r.l., Società Unipersonale, C.F.: 02716520461, con sede a Viareggio (LU) fraz. Torre del Lago Puccini Viale Europa n. 24, la concessione di utilizzo acqua pubblica sotterranea prelevata mediante un pozzo, nel Comune di Viareggio (LU), FG 41 Mappale 33, ad uso civile, in particolare per irrigazione aree verdi, lavaggio attrezzature e superfici, con scadenza il 09/10/2039, per una portata di acqua massima non superiore a 0,5 l/s, per un volume non eccedente i 3.000,0 mc e per una portata media di 0,0951 l/s (prat. Sidit n. 181440/2020 C.L. VER 4854), di cui al decreto dirigenziale n. 22720 del 10/10/2024;
2. di dare atto che in data 28/11/2025: sono state versate Euro 75,00 per spese di istruttoria (bonifico sul conto IBAN: IT8900760102800001031575820) ed è stata assolta, con dichiarazione, la marca da bollo da Euro 16,00 (n. id. 01230295677928);
3. di trasmettere il presente atto al Richiedente;
4. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1567 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: RD nr. 523/1904 - LR nr. 80/2015. Pratica e-dis. N.60556095 - Concessione porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV47529, in loc. Piè Colli del Comune di Castellina in Chianti (SI) per l'esecuzione di attraversamento in sub-alveo con linea bassa tensione 0,4 Kv. Pratica SiDIT 7613/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001862

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 93 del R.D. 523/1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e s.m.i.;

VISTA la L. 37/94 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche";

VISTA la L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994";

VISTA la D.C.R.T. n. 25 del 23/04/2024: "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n.55";

VISTA la L.R. 80/2015 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri", ed in particolare l'art. 2 lett. i);

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

RICHIAMATO il DPGR 60/R del 12/08/2016 "Regolamento in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni, come modificato dal DPGR 45/R dell'8/8/2017;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

RICHIAMATO il D.P.G.R. 42/R del 25/07/2018 "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA l'istanza di concessione del demanio idrico di cui alla pratica SiDIT n. 7613/2024, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 0578549 del 05-11-2024 presentata da e-distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 4 e l'allegata documentazione progettuale costituita dai seguenti elaborati in formato digitale:

- Relazione tecnico-descrittiva;
- Corografia;
- Planimetria catastale;
- Piante e Sezioni;
- schede tecniche dei componenti da mettere in opera;
- sezione trasversale della posa dei cavi;
- Doc. fotografica;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

- lavori nelle pertinenze del corso d'acqua denominato MV47529, loc. Piè Colli in Comune di Castellina in Chianti (SI), per l'esecuzione dell'opera n. 21049 - Attraversamento in sub-alveo con linea bassa tensione 0,4 Kv, così come descritto e rappresentato negli elaborati di progetto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'incaricato di elevata qualificazione delle procedure tecnico autorizzative per la difesa del suolo nominato con Ordine di Servizio n. 19 del 14/11/2022;

CONSIDERATO che le opere e attività sopra descritte comportano l'utilizzo di porzione di area del demanio idrico del suddetto corso d'acqua;

DATO ATTO che le suddette opere rientrano in una delle fattispecie di cui all'art. 13 comma 1 del Regolamento 60/R/2016 e s.m.i e pertanto si può procedere ad assegnazione diretta dell'area demaniale senza procedura in concorrenza;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 24 comma 6 del Regolamento 60/R, la concessione può essere rilasciata senza il disciplinare;

DATO ATTO che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra questa Amministrazione e il concessionario;

DATO ATTO che la documentazione progettuale che descrive l'esecuzione dei lavori e le caratteristiche più significative delle opere con evidenziate le aree demaniali impegnate e la finalità dell'occupazione, è quella agli atti del procedimento n. 10498/2024;

ACCERTATO che:

- il progetto presenta i requisiti per esser autorizzato con le prescrizioni di seguito riportate in quanto:
 - non altera il buon regime delle acque;
 - non interferisce con esigenze di regimazione idraulica, accessibilità e manutenzione del corso d'acqua ed è compatibile con la presenza di opere idrauliche;
 - non interferisce con la stabilità del fondo e delle sponde del corso d'acqua;
 - non vi è aggravio del rischio in altre aree derivante dalla realizzazione dell'intervento;
 - non vi è aggravio del rischio per le persone;
- la realizzazione dei lavori non è in contrasto con la disciplina dal Capo VII del R.D 523/1904 e con la normativa regionale di riferimento;

DATO ATTO che, nella realizzazione e gestione delle opere dovranno essere osservate le prescrizioni tecniche e generali, che vengono di seguito specificate:

PRESCRIZIONI TECNICHE

- durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere mai impedito o ostacolato il regolare deflusso delle acque né essere mai ridotta l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato dai lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti e le precauzioni necessarie affinché l'interferenza con la dinamica fluviale non determini aggravio di rischio idraulico ed in generale pericolo per l'incolumità delle persone e danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le opere provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori dovranno ingombrare il meno possibile l'alveo del corso d'acqua e dovranno essere comunque rimosse prima del sopraggiungere delle piene;
- tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte secondo le normative, le specifiche e le linee guida esistenti per i materiali da costruzione e le modalità realizzative;
- le opere finite dovranno risultare conformi ai disegni esaminati da questo Ufficio;
- al termine dei lavori eventuali materiali di risulta dovranno essere allontanati dal cantiere e ripristinato lo stato dei luoghi;
- dovrà essere sempre garantito l'accesso all'alveo al personale di questo Ufficio e del Consorzio di Bonifica o altri da tali Enti individuati, addetto alla vigilanza e alla manutenzione del corso d'acqua;
- i lavori che in qualsiasi modo interesseranno l'alveo del corso d'acqua dovranno essere eseguiti in condizioni meteorologiche favorevoli;
- i lavori dovranno essere svolti in conformità alle disposizioni per la salvaguardia dell'ittiofauna e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare intorbidamenti che possano arrecare danno alla fauna ittica;
- al termine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi interessato dal cantiere e da occupazioni temporanee, comprensivo di tutte quelle aree interessate dal passaggio dei mezzi sia lungo le rive degli alvei che sulle viabilità di accesso;
- non è consentito il transito dei mezzi pesanti su argini imbibiti;

PRESCRIZIONI GENERALI:

- l'autorizzazione di cui al presente atto riguarda esclusivamente l'esecuzione delle opere indicate in premessa, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non indicata negli elaborati progettuali inoltrati, od altro comunque non previsto, dovrà essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la nuova eventuale autorizzazione prima della loro esecuzione;
- i lavori dovranno iniziare entro 12 (dodici) mesi dalla data di rilascio del presente atto pena la perdita di validità dello stesso. Nel caso in cui le opere non fossero ancora iniziate entro tale scadenza, l'autorizzazione deve essere considerata automaticamente decaduta senza ulteriore comunicazione da parte dello scrivente Ufficio;
- l'autorizzazione di cui al presente atto ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto a pena di decadenza senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ufficio salvo richiesta di rinnovo da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza;

- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente;
- il richiedente dovrà comunicare allo scrivente Settore la data di inizio e fine lavori con un anticipo di almeno 5 giorni, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e trasmettere, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, copia della dichiarazione di rispondenza delle opere stesse a quanto oggetto di autorizzazione e dell'avvenuto recepimento delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- il Richiedente, ai fini dell'esecuzione delle opere, è tenuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;
- con il presente Decreto s'intendono autorizzati, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi manutentivi ordinari che si rendessero necessari al corretto esercizio del bene concesso, nel rispetto comunque delle normative vigenti al momento;
- il concessionario dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione la data d'inizio dei predetti lavori manutentivi e dovrà altresì presentare, a corredo di tale comunicazione, documentazione tecnica esplicativa;

STABILITO che ai sensi dell'art. 22 del DPGR 60/R del 12/08/2016, il Concessionario si obbliga:

- ad assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltreché delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati;
- a porre in essere tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'Amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;
- a sollevare fin d'ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;
- a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- a non cedere né sub concedere, anche parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- a tenere indenne la Concedente dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti;
- a consentire, in ogni momento l'accesso e/o il transito, per le opportune operazioni di vigilanza, al personale del Genio Civile ed ai mezzi addetti al servizio di piena e di polizia idraulica;
- a ripristinare, a proprie spese i luoghi alla scadenza della concessione per decorrenza del termine di durata sotto indicato e in caso di revoca o rinuncia, fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al demanio, senza oneri per l'Amministrazione;

Il Concessionario inoltre:

- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori in oggetto;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n.523/1904 ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la

messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;

- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto della presente autorizzazione, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità idraulica;
- è tenuto alla osservanza delle disposizioni del R.D. 25/07/1904 n. 523 sulle opere idrauliche, nonché delle prescrizioni legislative e regolamentari vigenti, quali quelle concernenti la tutela delle acque pubbliche, dell'agricoltura, della fauna ittica, dell'industria, dell'igiene e della pubblica incolumità;

DATO ATTO che l'inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi previsti dal presente Decreto di concessione, costituisce causa di decadenza, che si verifica anche nei casi di:

- a) violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamentari;
- b) violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione anche parziale dell'immobile;
- c) esecuzione dei lavori in difformità del progetto autorizzato. Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;

RICORDATO che:

- al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per le opere realizzate e per le spese sostenute;
- fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'immobile e al ripristino dei luoghi;
- nel caso di mancato rilascio è eseguito lo sfratto in via amministrativa;
- per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto di Concessione si applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati;

DATO ATTO che il Concedente potrà disporre, mediante atto amministrativo, la revoca della presente concessione in qualunque momento, con effetto immediato, qualora intervengano ragioni di regimazione idraulica del corso d'acqua interessato o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità o per qualsiasi ragione di pubblico interesse;

RICORDATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, fatte salve le sanzioni penali per l'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporta il pagamento di una sanzione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsto dall'articolo 9 della L.R. 80/2015;

RITENUTO, sulla base dell'esperita istruttoria, di stabilire in anni 19 (diciannove) la durata della concessione e potrà essere rinnovata nei soli casi previsti dal Regolamento e con le modalità nel medesimo stabilite, esclusivamente a seguito di istanza da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine della concessione;

DATO ATTO che nel periodo di validità della concessione, il canone dovrà essere corrisposto anche se il Concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione e che, in caso di rinuncia, il pagamento del canone è dovuto fino alla data di presentazione della relativa richiesta;

RICHIAMATO l'articolo 1 della L.R. 30/12/1971 n. 2, così come modificato dall'art.1 della L.R. 74/2018, che istituisce l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito territoriale della Regione commisurandola al 50% del canone di concessione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 28 comma 6 del Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 60/R per le concessioni di durata superiore ad un anno il canone sarà aggiornato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato;

RITENUTO di commisurare a una annualità del canone il deposito cauzionale di cui all'art. 31 del Regolamento, versato dal concessionario a garanzia del regolare pagamento del canone e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione e da reintegrare fino alla suddetta misura nel caso di prelievi parziali di somme, nel corso della concessione;

DATO ATTO che il presente atto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016;

DATO ATTO che l'imposta di bollo sul presente atto è stata anticipata dal richiedente a mezzo versamento su PagoPA codice IUBD 01240002717876.

DATO ATTO infine che il richiedente ha provveduto al versamento a favore della Regione Toscana dei seguenti importi:

- € 268.80 a titolo di deposito cauzionale definitivo infruttifero mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 22.40 a titolo di primo canone concessorio, corrispondente a un dodicesimi del canone annuale di € 268.80 riferito al 2024 mediante versamento sul conto Banco Posta, codice IBAN IT41 X076 0102 8000 0103 1581 018;
- € 11.20 a titolo di imposta regionale sul canone di concessione sul conto Banco Posta codice IBAN IT70 J 0760102800 000011899580.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di autorizzare l'esecuzione delle opere ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lettera i) e lettera n) della L.R. 80/2015 e dell' art. 93 del R.D. 523/1904 così come sopra descritto e rappresentato negli elaborati sopra elencati;
2. di stabilire che l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori ha validità di anni 3 (tre) dalla data del presente atto, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di rinnovo da parte del richiedente;
3. di accordare la concessione a e-distribuzione S.p.a. , c.f. 05779711000, con sede legale in Comune di Roma, Via Domenico Cimarosa, n. 4 per l'occupazione di:
 - porzione di area demaniale del corso d'acqua denominato MV47529, loc. Piè Colli in Comune di Castellina in Chianti (SI), con l'opera n. 21049 - Attraversamento in sub-alveo con linea bassa tensione 0,4 Kv;
4. di stabilire che la concessione ha durata di anni 19 (diciannove) dalla data del presente atto e che il canone di concessione è pari a € 268.80, secondo quanto riportato al p.to 11 dell'Allegato A della D.G.R. 1555/2022, al netto dello sconto del 20% previsto per i gestori di pubblici servizi, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni emanate dalla Regione Toscana, da pagarsi entro il 31 Dicembre dell'anno di riferimento, sino alla scadenza della presente concessione anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso in tutto o in parte della concessione;
5. di disporre che la realizzazione dell'opera e la gestione dell'area demaniale siano sottoposte alle prescrizioni tecniche e generali individuate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
6. di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore alla misura fissa di Euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, ai sensi del suddetto articolo, di provvedere alla sua registrazione;
7. di dare atto che:
 - il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti.
 - il Concessionario è a conoscenza che, ferme restando le vigenti disposizioni urbanistiche del Comune interessato, in assenza della presente autorizzazione non possono iniziare i lavori.
8. di trasmettere per via telematica il presente provvedimento all'indirizzo pec del tecnico incaricato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti all'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1569 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: R.D. n. 1775/33 - voltura della concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Pietrasanta (LU) loc. Cannoreto, ad uso produzione di beni e servizi, prat. Sidit n. 181881/2020 C.L. n. 2761.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002009

IL DIRIGENTE

Visti:

- la Legge 241/1990;
- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933;
- il D.P.R. 18.2.1999 n°238;
- l'art. 9 del D.Lgs. 12/07/1993 n. 275, riordino in materia di concessione di acque pubbliche;
- il D.Lgs. del 03/04/2006 n° 152, artt. 95 e 96;
- la L.R. 02/12/1994 n° 92;
- la L.R. n. 22/2015 e il DGRT n. 122 del 23/02/2016;
- il D.L.vo 31.03.1998, n. 112;
- la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n. 6 del 25.01.2005 "Approvazione del piano di tutela delle acque";
- il regolamento emanato dalla Regione Toscana di cui al D.P.G.R. 21/04/2015 n. 51/R/2015, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;
- la L.R. 28/12/2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";
- la L.R.11/11/2016 n.77 "disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico" art. 3;
- la D.G.R. n. 194 del 16/03/2016 "Concessioni di acque pubbliche e di aree del demanio fluviale. Approvazione degli schemi tipo di disciplinare, come da DGR 29 dicembre 2015 n. 1341, ed ulteriori disposizioni per l'istruttoria ed il rilascio";
- la L.R. 68/2016 "Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015 e 81/2015";
- le deliberazioni di Giunta Regionale di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque n. 1068 del 01/10/2018, n. 1035 del 05/08/2019, n. 938 del 13/09/2021, n. 1219 del 02/11/2022, n. 1208 del 23/10/2023 e n. 1237 del 04/11/2024;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 61/R del 16/08/2016, pubblicato sul BURT n. 37 del 19/08/2016, così come modificato dal DPGRT n. 46/R del 11/08/2017;

Vista l'istanza presentata attraverso il portale della Regione Toscana Sidit, protocollo n. 28360 del 20/12/2024, di voltura della concessione di derivazione acqua dalla falda sotterranea, nel Comune di Pietrasanta (LU) loc. Cannoreto, per la portata di medi l/s 1,5, intestata a Luciani s.p.a., C.F.: 00129590469, con sede in via della Baccanella fraz. Valdottavo del Comune di Borgo a Mozzano (LU), a favore di Colabeton s.p.a., C.F.: 00482420544, con sede a Gubbio (PG) via della Vittorina n. 60, a seguito di contratto d'affitto (atto notarile del 26/11/2024 rep. n. 10.467 raccolta n. 6.345); gli oneri istruttori di Euro 75,00 sono stati versati in data 18/12/2024 con pagoPA ed è stata assolta la marca da bollo da Euro 16,00 con dichiarazione (id n. 01231185422312 del 20/12/2024);

Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Lucca – Servizio Difesa del Suolo n. 397 del 22/09/2008, con la quale è stato concesso a Luciani s.p.a. con sede in via della Baccanella a Borgo a Mozzano (LU) di emungere acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale nel Comune di Pietrasanta (LU) loc. Cannoreto, per la portata di medi moduli 0,015 (litri/sec. 1,5) rinnovando la concessione già rilasciata con decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 4684 del 07/08/1998; la nuova scadenza è stata fissata al giorno 06/08/2028, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione Rep. n° 3954 sottoscritto in data 09/03/1998 presso l'ufficio del Genio Civile di Lucca, registrato all'Agenzia delle Entrate di Lucca il 19/10/1998 con il n. 5266;

Ritenuto di accogliere la domanda presentata in data 20/12/2024 (prot. n. 662962), sopra descritta e volturare quindi, a far data dal presente decreto, a Colabeton s.p.a., C.F.: 00482420544, con sede a Gubbio (PG) via della Vittorina n. 60, la concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Pietrasanta (LU) loc. Cannoreto - FG 21 Mappale 355, ad uso produzione di beni e servizi, per un quantitativo di medi 1,5 l/s, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 397 del 22/09/2008, con scadenza 06/08/2028, prat. Sidit n. 181881/2020 C.L. n. 2761;

Dato atto che attraverso il portale Sidit è stato corrisposto il deposito cauzionale di Euro 3.553,92;

Dato atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 1.500.000 versato alla Cassa DD.PP. con quietanza n. 100 del 13/05/1997;

Dato atto che il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato;

DECRETA

1. di volturare, a far data dal presente decreto, a Colabeton s.p.a., C.F.: 00482420544, con sede a Gubbio (PG) via della Vittorina n. 60, la concessione di derivazione acqua pubblica dalla falda sotterranea nel Comune di Pietrasanta (LU) loc. Cannoreto - FG 21 Mappale 355, ad uso produzione di beni e servizi, per un quantitativo di medi 1,5 l/s, di cui alla determinazione dirigenziale del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Lucca n. 397 del 22/09/2008, con scadenza 06/08/2028, prat. Sidit n. 181881/2020 C.L. n. 2761;
2. di dare atto che attraverso il portale Sidit è stato corrisposto il deposito cauzionale di Euro 3.553,92;
3. di dare atto che nulla osta allo svincolo del precedente deposito cauzionale di Lire 1.500.000 versato alla Cassa DD.PP. con quietanza n. 100 del 13/05/1997;
4. di trasmettere il presente atto a: Luciani s.p.a. e Colabeton s.p.a.;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD

Responsabile di settore Renzo RICCIARDI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1574 - Data adozione: 28/01/2025

Oggetto: Pratica SiDIT n. 5725/2019 (Proc. n. 9991/2024) - Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 8427 del 18/05/2021, per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) nell'Emissario di San Rocco (TS65757), in località Casotto di Venezia nel comune di Grosseto (GR).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001856

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

VISTO l'art. 1, comma 1, della L.R. 2/1971, che ha istituito l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, situati nell'ambito della Regione, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione dei beni del demanio idrico e delle relative aree, il cui versamento deve essere effettuato entro il 31 dicembre dell'anno in cui deve essere versato il canone di concessione;

VISTA la Legge 241/1990 e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L. 37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, laghi e altre acque pubbliche”;

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la L.R. 23 luglio 2009 n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”;

VISTA la L.R. 79/2012 “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998. Abrogazione della L.R. 34/1994”;

VISTA la D.C.R.T. n. 57 del 11/06/2013 “Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994)”;

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56” che dispone in ordine al trasferimento alla Regione Toscana della gestione del demanio idrico e dell'introito dei relativi proventi;

VISTA la L.R. 30/2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010”;

VISTA la L.R. 80/2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri”, ed in particolare l'art. 2, lett. i);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 463 del 12/02/2016 con il quale è stato approvato lo schema del decreto di concessione delle aree demaniali;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 60/R del 12/08/2016 “Regolamento in attuazione dell'art. 5 della LR 80/2015, recante disciplina per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni”, d'ora in avanti “Regolamento”;

VISTA la D.G.R.T. n. 888 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Determinazione dei canoni per l'uso del Demanio Idrico – revoca della D.G.R.T. n.1138 del 15/11/2016” con cui sono stati rideterminati sia i canoni da applicare alle varie tipologie di concessioni per l'utilizzo delle

aree demaniali, sia i nuovi importi per quanto concerne gli oneri istruttori oltre alle modalità di pagamento e riscossione;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1414 del 17/12/2018, con la quale si introducono alcune modifiche nell'applicazione dei canoni di specifiche occupazioni demaniali e si confermano per il resto, i canoni per l'uso del demanio idrico fissati dalla precedente D.G.R.T. 888/2017;

VISTA la L.R. 41/2018 "Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 2018, n. 42/R "Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1219 del 02/11/2022 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi del demanio idrico al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2022, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 "Aggiornamento dei canoni per l'uso del demanio idrico ai sensi della l.r. n. 80/2015 e del d.p.g.r. n. 60/R/2016";

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2024, n. 25 "Modifiche al reticolo idrografico e di gestione di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11 luglio 2023, n. 55";

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1237 del 04/11/2024 "Aggiornamento dei canoni e degli indennizzi al tasso di inflazione programmata per l'annualità 2024, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)";

PRESO ATTO che con decreto dirigenziale n. 8427 del 18/05/2021 è stata rilasciata, ai sensi della l.r. 77/2016, la concessione demaniale per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) nel canale Emissario San Rocco (TS65757), in località Casotto di Venezia nel comune di Grosseto (GR), valida fino al 31/12/2024;

DATO ATTO che con decreto dirigenziale n. 2727 del 12/02/2024 sono subentrati nella suddetta concessione i primi due soggetti identificati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto;

VISTE le istanze di rinnovo della concessione, acquisite agli atti di questo Settore con prot. n. 543107 del 16/10/2024;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, trasmessa con prot. n. 543307 del 16/10/2024;

ACCERTATO che il fabbricato a servizio del quale è stato realizzato lo scarico oggetto del presente rinnovo, censito catastalmente al foglio 128, part. n. 1811, risulta, già da prima del rilascio della concessione con decreto dirigenziale n. 8427 del 18/05/2021, di proprietà di ulteriori soggetti, utilizzatori in solido del bene e che pertanto devono risultare cointestatari della concessione;

VISTA la rettifica alle istanze di rinnovo, acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 669654 del 30/12/2024, presentata da tutti soggetti individuati come utilizzatori del bene demaniale e identificati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto;

PRESO ATTO che nell'istanza suddetta è contenuta la dichiarazione che l'occupazione demaniale non ha subito variazioni rispetto a quanto precedentemente concesso;

PRESO ATTO che nell'istanza suddetta gli utilizzatori del bene demaniale hanno individuato il referente unico per i rapporti con il settore, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento;

ACCERTATO che il corso d'acqua Emissario di San Rocco (TS65757), riportato nel Reticolo Idrografico e di Gestione del Territorio Toscano di cui alla L.R.T. 79/2012, risulta acqua pubblica ai sensi del DCRT 57/2013 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la concessione richiesta comporta l'occupazione del demanio idrico individuata nell'elaborato cartografico allegato al presente decreto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che l'opera oggetto della presente concessione sia compatibile sotto il profilo idraulico, ai sensi dell'art. 3 della D.P.G.R. 42/R/2018 e degli artt. 93, 95, 97 e 98 del R.D. 523/1904;

VERIFICATO che sussistono le condizioni per il rilascio del rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 25 del Regolamento;

VERIFICATO altresì che non sussistono le ragioni per il diniego del rinnovo ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, ed in particolare si dà atto che il richiedente ha corrisposto tutti i canoni di concessione dovuti fino alla data odierna;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Regolamento, la concessione possa essere accordata senza il disciplinare, dando atto che il presente decreto contiene gli elementi essenziali e le clausole che regolano il rapporto giuridico tra amministrazione concedente e concessionario;

DATO ATTO che, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività, tutti i Concessionari sono tenuti a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, il Concessionario si obbliga a:

- a) assumere la custodia dell'area demaniale in concessione, oltre che delle opere realizzate, mantenendole in buono stato, preservandole dal pericolo di distruzione o danneggiamento, salvaguardandole da intrusioni e manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese;
- b) consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo stato di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della stessa, per garantire il buon regime delle acque e consentire, inoltre, l'accesso al personale del Consorzio di Bonifica di riferimento per espletare le attività manutentive di competenza;
- c) sollevare fin d'ora la Concedente ed il Consorzio di Bonifica competente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;
- d) rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di essi;

- e) non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al risarcimento degli eventuali danni;
- f) assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi gli oneri tributari;
- g) non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di concessione;
- h) assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e delle aree demaniali interessate, nonché delle opere e degli impianti ivi presenti.

Inoltre il Concessionario:

- si obbliga a porre in essere, a propria cura e spese, tutte le misure necessarie a garantire la stabilità nel tempo dei manufatti, anche in dipendenza del mutevole regime del corso d'acqua, previo ottenimento dell'autorizzazione dell'amministrazione Concedente, dichiarando fin d'ora di non aver nulla a pretendere per qualsiasi danno eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale;
- rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per effetto di quanto autorizzato/concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o molestie che potessero derivare dai lavori e dall'uso delle opere e/o dell'area;
- dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi danno o guasto causato alle opere idrauliche ed al corso d'acqua in generale per effetto del presente atto, in conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente Autorità idraulica;
- è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e modifiche, compresa anche l'eventuale demolizione delle opere stesse e la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per garantire il buon regime idraulico o in seguito all'accertamento di effetti dannosi delle opere stesse o per le variate condizioni del corso d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;
- dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe;

DATO ATTO che nella utilizzazione dello scarico dovranno essere osservate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- le caratteristiche delle acque di scarico devono rientrare nei parametri dettati dalle vigenti norme in materia idraulica sanitaria;
- si provveda periodicamente alle verifiche e manutenzioni e a mettere in atto gli eventuali accorgimenti tecnici e pratici necessari per garantire le condizioni di corretto funzionamento dell'opera di scarico e prevenire fenomeni di impedimento o rigurgito dello scarico stesso;

DATO ATTO che la concessione demaniale può essere rinnovata per la durata massima di nove anni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;

CONSIDERATO che, come espressamente previsto all'art. 23 del Regolamento, alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata sopra indicato, rinuncia, revoca o decadenza, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, le aree e i luoghi occupati nel termine assegnato dall'Amministrazione concedente e che in caso contrario si farà luogo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo valutare, d'ufficio o su istanza del concessionario, l'acquisizione al demanio dei manufatti realizzati dal concessionario medesimo, qualora non derivi alcun onere per la Regione e senza che possa essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo a favore del concessionario;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento, il rinnovo della concessione è ammissibile solo nei casi di cui all'art. 13, comma 1 lettere a), b), c) e g) e la concessione non è rinnovabile tacitamente alla scadenza, la domanda di rinnovo deve essere presentata, almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 e fino al rilascio della nuova concessione e solo qualora abbia presentato domanda di rinnovo nel termine predetto il richiedente può continuare ad utilizzare l'area con le medesime modalità e condizioni della concessione in scadenza previo pagamento di un corrispettivo commisurato al canone, salvo conguaglio al rilascio della concessione;

CONSIDERATO che il canone demaniale annuale per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) ammonta ad € 259,57, determinato in base alle tariffe approvate dalla giunta con la d.g.r.t. n. 888/2017 e ss.mm.ii., precisando che il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente dalla giunta regionale sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;

ACCERTATO che il deposito cauzionale di € 232,76 effettuato a favore della Provincia di Grosseto in data 15/01/2009, assunto con accertamento n. 5581-2018 nel capitolo di entrata 61059 del bilancio della Regione Toscana a seguito del trasferimento dei depositi cauzionali sulle concessioni del demanio idrico disposto dalla Provincia di Grosseto a favore della Regione Toscana, risulta adeguato in riferimento alle condizioni stabilite dall'art. 31 del Regolamento, a garanzia del regolare pagamento del canone della presente concessione e/o a titolo di rimborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, salvo reintegro nel caso di prelievi parziali di somme nel corso della concessione;

DATO ATTO che i concessionari hanno assolto agli obblighi relativi all'imposta di bollo per l'importo di € 16,00 ai sensi del D.P.R. 642/1972, come da documentazione conservata agli atti (dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo relativa alla marca n. 01211462215779 del 15/10/2024 allegata all'istanza);

RILEVATO che l'inosservanza delle condizioni e prescrizioni cui è vincolato il presente provvedimento, al pari dell'inosservanza delle norme contenute nel Capo VII del R.D. 523/1904, comporterà denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 374 della L. 2248/1865, allegato F;

DATO ATTO che il presente decreto è sostanzialmente conforme allo schema approvato con Decreto del Direttore n. 463 del 12/02/2016, all. B;

DATO ATTO che i soggetti identificati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto, sono responsabili solidalmente nei confronti della Regione Toscana e del Settore competente in relazione a quanto stabilito dalla presente concessione, ivi compreso il pagamento del canone concessorio;

DATO ATTO che, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Sud;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di rinnovare ai soggetti identificati nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente decreto e nel quale è altresì individuato il referente unico dei rapporti con il Settore, la concessione demaniale, già rilasciata con decreto dirigenziale n. 8427 del 18/05/2021, per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) nell'Emissario di San Rocco (TS65757), in località

Casotto di Venezia nel comune di Grosseto (GR), così come rappresentato nell'elaborato cartografico facente parte integrante e sostanziale del presente decreto (allegato "B");

- 2) di dare atto che la concessione, in ragione del presente rinnovo, avrà scadenza in data 31/12/2033, secondo le disposizioni e le clausole espresse in precedenza;
- 3) di dare atto che i concessionari, per effetto del presente provvedimento, risultano soggetti agli obblighi di cui all'art. 22 del Regolamento, alle prescrizioni e alle disposizioni in materia di rinnovo e cessazione della concessione di cui agli articoli 23 e 25 del Regolamento, distintamente evidenziate in narrativa;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini di tutela delle opere idrauliche e del buon regime delle acque pubbliche, giusto l'art. 2 del R.D. 523/1904, e pertanto fa salvi e impregiudicati i diritti di terzi. Il destinatario è tenuto a munirsi di tutti gli ulteriori titoli abilitativi e atti di assenso previsti dalle leggi vigenti;
- 5) di non procedere alla registrazione fiscale del presente provvedimento, considerato che l'ammontare dell'imposta proporzionale dovuta per l'intera durata della concessione risulta inferiore all'importo di euro 200,00, ai sensi dell'art. 2, parte II della Tariffa del D.P.R. 131/1986. Resta ferma comunque la possibilità da parte del concessionario, in caso d'uso, di provvedere alla sua registrazione;
- 6) di trasmettere telematicamente il presente provvedimento ai concessionari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente

Allegati n. 2

- A* *Dati concessionari*
b3b2ad2f78173ccf15a7935b4065daf2e89fe71b521a7b2574c908e9ac2e727f
- B* *Cartografia*
9d7375d5f1d5672bfffc67f35f34c92119b34eed8a209bf7b8e576af7693005

Allegato "B"

Pratica SiDIT n. 5725/2019 (Proc. n. 9991/2024) – Rinnovo della concessione demaniale, rilasciata con decreto dirigenziale n. 8427 del 18/05/2021, per uno scarico di acque reflue domestiche (tip. 6.2) nell'Emissario di San Rocco (TS65757), in località Casotto di Venezia nel comune di Grosseto (GR).



**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1579 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904 - L.R. 80/2015 Pratica idraulica n. 4516 - SIDIT 1739/2024 - Proc. 5852/2024. RETTIFICA per correzione di errore materiale al D.D. n. 26742 del 05/12/2024

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001802

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il proprio decreto dirigenziale n. 26742 del 05/12/2024 avente per oggetto: "R.D. 523/1904 – L.R. 80/2015 Pratica idraulica n. 4516 - SIDIT 1739/2024 – Proc. 5852/2024. Concessione ed Autorizzazione idraulica per l'intervento di realizzazione di un ponte per accesso, in attraversamento del corso d'acqua denominato Fosso del Paduletto (TN42946), ad appezzamento di terreno posto in Loc. Capezzano Pianore nel Comune di Camaiore (LU)";

Preso atto che per mero errore materiale il richiamato decreto dirigenziale n. 26742 del 05/12/2024 menziona erroneamente al punto 8) della parte dispositiva il Comune di Barga (LU) in luogo della corretta menzione del Comune di Camaiore (LU);

RITENUTO, pertanto, di rettificare il decreto dirigenziale n. 26742 del 05/12/2024 al punto indicato al capoverso precedente la denominazione "Comune di Barga (LU)" con quella corretta: "Comune di Camaiore (LU)";

DECRETA

1. DI RETTIFICARE secondo quanto esposto in narrativa il decreto dirigenziale n. 26742 del 05/12/2024 sostituendo, al punto 8) della parte dispositiva, la denominazione "Comune di Barga (LU)" con quella corretta: "Comune di Camaiore (LU)";
2. DI NOTIFICARE il presente atto tramite PEC al Comune di Camaiore (LU) ed ai soggetti richiedenti;
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO SUPERIORE

Responsabile di settore Gennarino COSTABILE

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10159 del 14-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1582 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: R.D. 1775/33 - Regolamento Regione Toscana n. 61/r del 16/08/2016 e s.m.i. - Procedimento-Pratica SiDIT n. 923/2024-598/2024; Codice locale n. 598/2024. Concessione di derivazione di acque pubbliche nel Comune di Greve in Chianti, Località Citille.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007. E' escluso dalla pubblicazione l'allegato A nel rispetto dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD002041

IL DIRIGENTE

VISTO il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni sulle acque e impianti elettrici";

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali", in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana 25 gennaio 2005 n. 6 "Approvazione del piano di tutela delle acque";

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la L.R. 3 marzo 2015 n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56";

VISTA la L.R. 28 dicembre 2015 n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri";

VISTI i regolamenti della Regione Toscana:

- 21 aprile 2015, n. 51/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e) ed f) della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80. Disciplina degli obblighi di misurazione delle portate e dei volumi dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica e delle modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni";

- 16 agosto 2016, n. 61/R "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) recante disposizioni per l'utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti di rilascio dei titoli concessori e autorizzatori per l'uso di acqua. Modifiche al D.P.G.R. 51/R/2015";

VISTA la delibera della Giunta regionale 21/01/2019 n. 58, pubblicata nel Burt il 30/01/2019, recante "Indirizzi di prima applicazione per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche e l'individuazione del deflusso ecologico in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dai Piani di gestione delle Acque delle autorità di Distretto Idrografico ricadenti nel territorio della Regione Toscana";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 1 ottobre 2018 n. 1068 "Delibera di determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque per l'annualità 2018" e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP);

VISTO l'art. 1 della L.R. 16 aprile 2019, n. 19 recante "Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 - 2021" con il quale è stata abrogata l'imposta regionale sulle concessioni di acque pubbliche, prevista dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della L.R. n. 2 del 30/12/1971, a partire dall'anno di imposta 2019;

CONSIDERATO che con domanda in data 25/01/2024 al numero protocollo 0042721 il richiedente come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), ha fatto richiesta di Autorizzazione ricerca e contestuale concessione di acque sotterranee ad uso diverso dal domestico di derivazione di acqua pubblica nel Comune di Greve in Chianti, Località Citille nel terreno individuato al N.C.T nel foglio n. 77, particella n. 153, ad uso CIVILE;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale n. 5709 del 19/03/2024 della Regione Toscana con il quale è stata autorizzata ai sensi dell'art. 95 del R.D.1775/1933 la ricerca di acque sotterranee

VISTA la relazione di fine lavori acquisita dalla Regione Toscana con prot. 636840 del 06/12/2024;

VISTI gli esiti dell'istruttoria svolta dall'Ufficio e le caratteristiche della derivazione che possono essere così sintetizzate:

- la quantità di acqua da derivare, sulla quale è calcolato il canone di concessione, è fissata in misura della portata media di 0,06 l/s, per un fabbisogno di 2000 metri cubi annui, destinati ad uso CIVILE;

CONSIDERATO CHE il richiedente ha versato, tramite bonifico su C/C bancario IBAN IT41 X 07601 02800 001031581018 intestato a Regione Toscana, in data 21/01/2025 la somma di € 268,88 (*euro duecentosessantotto virgola ottantotto centesimi*) a titolo di cauzione, a garanzia del pagamento del canone di concessione di derivazione d'acqua pubblica ai sensi dell'art. 60 della D.P.G.R. 61/R/2016 e della D.G.R.T. n. 1068/2018 e degli obblighi assunti con il disciplinare di concessione, somma che sarà restituita alla scadenza della concessione senza rinnovo; la somma di € 246,47 (*euro duecentoquarantasei virgola quarantasette centesimi*) quale rateo del canone 2025 e la somma di € 40,00 a titolo di contributo ex art.7 RD 1775/33;

DATO ATTO CHE il richiedente come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) ha sottoscritto in data 21/01/2025 il Disciplinare conservato agli atti e allegato al presente decreto contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;

DATO ATTO CHE il Disciplinare in questione è conforme allo schema tipo approvato con Delibera G.R.T. n. 194 del 16/03/2016;

RITENUTA l'istanza presentata meritevole di approvazione;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è il titolare di incarico di Elevata Qualificazione in "Procedure tecnico autorizzative in materia di acque - Valdarno Superiore";

DATO ATTO CHE l'imposta di bollo relativa al presente atto è stata regolarmente assolta;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di rilasciare, entro i limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, al richiedente come meglio identificato nell'allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) la concessione di acque sotterranee tramite n.1 POZZO ubicato al foglio n. 77, particella n. 153, in Comune di Greve in Chianti, Località Citille, per uso CIVILE, per una portata media di 0,06 l/s di acqua sulla base della quale sarà calcolato il canone di concessione;
2. di stabilire la durata della concessione in anni 20 con decorrenza dalla data del presente atto;
3. di approvare il Disciplinare conservato agli atti dell'ufficio scrivente e allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acque pubbliche di cui all'oggetto;
4. di dichiarare che gli obblighi derivanti dalla presente concessione sono regolati come stabilito nel Disciplinare di Concessione richiamato e approvato al precedente punto 3;
5. di dichiarare che ai sensi della D.G.R. n. 1068/2018 e successive delibere di aggiornamento dei canoni sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP), il canone annuo è stabilito nella misura di € 268,88 (*euro duecentosessantotto virgola ottantotto centesimi*);

6. di dichiarare che la Regione Toscana resta sollevata da ogni onere e responsabilità in dipendenza dell'attingimento, inclusi gli eventuali danni verso terzi e qualsiasi altro danno si possa verificare, durante l'esercizio della derivazione, alle persone ed alla proprietà pubblica e privata, che saranno in ogni caso posti a carico del Concessionario;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario e al Comune di Greve in Chianti;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

DISCIPLINARE

55154c00ca1a3c1c23c87c279711b00852d737706841e1aafb9bb86adbcb074e

**REGIONE TOSCANA**

DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

Responsabile di settore Enzo DI CARLO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 24145 del 30-10-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 1594 - Data adozione: 29/01/2025

Oggetto: R.D. 523/1904, L. 37/1994, D.P.G.R. 60/R/2016. SIDIT n. 2706/2024, pratica locale n. 4644. Approvazione avviso per la manifestazione di interesse per il rilascio della concessione, ad uso turistico ricettivo, di una porzione di area, appartenenti al Demanio Idrico dello Stato, lungo il Fosso di Battiferro nei pressi della frazione di Fornovolasco, nel Comune di Fabbrie di Vergemoli (LU) e parzialmente nel Comune di Stazzema (LU).

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 30/01/2025

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2025AD001771

IL DIRIGENTE

Visto il Regio decreto 25 luglio 1904 n.523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri” ed in particolare gli articoli 5 e 6;

Vista la legge regionale 18/02/2005, n. 31 “Norme generali in materia di tributi regionali”;

Visto il D.P.G.R. 19/12/2001, n. 61/R “Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana”;

Visto il D.P.G.R. 60/R “Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni;

CONSIDERATO che il regolamento stabilisce all’articolo 35, in attuazione dell’art.5 della legge regionale n.80/2015, i criteri per la determinazione dei canoni delle concessioni appartenenti al demanio idrico;

PRESO ATTO che il regolamento definisce agli articoli 7 e 8 le tipologie di concessioni per l’utilizzo del demanio idrico;

VISTI in particolare gli articoli 11 comma 1 lett.b) e l'art. 12 del succitato regolamento;

VISTA l’istanza di concessione, agli atti di questo Settore e assunta sul portale SIDIT il 26/06/2024 con prot. 358972, finalizzata al rilascio della concessione di una porzione di area, per una superficie complessiva di 580 mq, ad uso turistico ricettivo, appartenente al Demanio Idrico dello stato, lungo il Fosso di Battiferro nei pressi della frazione di Fornovolasco, nel Comune di Fabbrie di Vergemoli (LU) e parzialmente nel Comune di Stazzema (LU);

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è stato nominato con ordine di servizio n. 23 del 25/11/2022;

DATO ATTO che a seguito della verifica della completezza della documentazione è stata assegnata all’istanza il numero di pratica SIDIT 2706/2024, pratica locale n. 4644;

Considerato che sono stati predisposti l’avviso di manifestazione di interesse (Allegato A), la domanda di partecipazione (Allegato B), ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, il modello di presentazione della documentazione tecnica (Allegato C), il modello per l’offerta economica (Allegato D), lo schema di disciplinare (Allegato E) contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione delle aree, l’elaborato grafico (Allegato F);

Dato atto altresì che non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale;

RITENUTO pertanto opportuno approvare i succitati allegati al presente decreto, che ne formano parte integrante e sostanziale;

DECRETA

1.di approvare i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, per l’individuazione di eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza, ovvero di opposizioni e osservazioni, ai sensi degli articoli 11, comma 4 e articolo 12 del DPGR 60/R, di una porzione di area, ad uso turistico ricettivo, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, lungo il Fosso di

Battiferro nei pressi della frazione di Fornovolasco, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) e parzialmente nel Comune di Stazzema (LU),

- l'avviso di manifestazione di interesse (Allegato A),
- la domanda di partecipazione (Allegato B), ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
- il modello di presentazione della documentazione tecnica (Allegato C),
- il modello per l'offerta economica (Allegato D)
- lo schema di disciplinare (Allegato E) contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione delle aree;
- l'elaborato grafico (Allegato F)

2.di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul B.U.R.T., sul sito web della Regione Toscana, sull'albo pretorio dei comuni di Fabbriche di Vergemoli (LU) e di Stazzema (LU) e sui relativi siti istituzionali;

3.di dare, altresì, atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo, secondo le modalità previste dalla Legge, nelle forme del ricorso gerarchico o in opposizione entro 30 giorni ovvero, se non si è proceduto all'attivazione del ricorso giurisdizionale, del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi rispettivamente degli artt 1, 7 ed 8 del DPR 1199/1971; è altresì ammesso ricorso giurisdizionale secondo le rispettive competenze al Tribunale Superiore delle Acque ovvero al Tribunale Regionale delle Acque territorialmente competenti ai sensi degli artt 140 e 143 del TU 1775/33 ovvero, nei casi non contemplati dai predetti articoli, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 6

- A* *Avviso di manifestazione di interesse*
7775e5179e25999152e947b6a7a4a7ca39739733efff1054af911958131b89ed
- B* *domanda di partecipazione*
eff7a4d84495e5cc2ce8a8621686cffeacb94194292105092881eae3e942b787
- C* *modello per l'offerta tecnica*
cfd9f311726e9faf3da9ba8c7f7360262e00219e432f8786027a0ff85bd8501a
- D* *modello per l'offerta economica*
b485200c27679a5c4671e9a28dd65abaa5d1cbe155c48425fe37f53356ebf569
- E* *schema di disciplinare*
f433ea5cf741842bf42f3339224b86900775d61574f08cf3b8469a9b6f37d778
- F* *elaborato grafico*
370f2b1d72d449a11090e5d8c6ceb87d2b596b007c233e67982b40c15cc67d81

Allegato A

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per il rilascio della concessione, ad uso turistico ricettivo, di una porzione di area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, lungo il Fosso di Battiferro nei pressi della frazione di Fornovolasco, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) e parzialmente nel Comune di Stazzema (LU).

Il Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile Toscana Nord

VISTI

- l'art. 822 del Codice Civile che stabilisce che appartengono allo Stato i fiumi, i torrenti, i laghi che costituiscono Demanio idrico-fluviale, nonché il terreno interessato dallo scorrimento del fiume, le sponde e le rive interne dei fiumi, ponendo a carico dell'autorità amministrativa (statale, provinciale e comunale) la gestione delle aree demaniale, compresa la funzione di concessione delle stesse;
- il Regio decreto 25 luglio 1904 n.523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);
- la legge 37/1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);
- il Regolamento per le concessioni dei beni del Demanio idrico approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016 ed in particolare l'art. 11 c.1 lett. b);
- la Delibera di Giunta regionale n. 1555 del 27/12/2022 e in particolare l'allegato A;
- la Delibera di Giunta regionale n. 1237 del 04/11/2024;
- il Parere favorevole del Comune di Stazzema protocollato al n. 557947 data 24/10/2024;
- il Parere favorevole del Comune di Fabbriche di Vergemoli protocollato al n. 567915 data 30/10/2024;
- il Parere favorevole del Parco Regionale delle Alpi Apuane protocollato al n. 600317 data 18/11/2024.

PREMESSO CHE

- è stata inviata a questo Settore Genio Civile Toscana Nord un'istanza volta ad ottenere in concessione, ad uso turistico ricettivo, una porzione di area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, lungo il Fosso di Battiferro nei pressi della frazione di Fornovolasco, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) e parzialmente nel Comune di Stazzema (LU).
- a seguito dell'esame della documentazione pervenuta, è stato verificato che è necessario rendere la medesima domanda di concessione di evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 12, comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 60/R/2016

- ai sensi dell'art. 12 del succitato regolamento è possibile presentare domande in concorrenza per l'assegnazione di detta concessione nel termine di **30 giorni** decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.T. per l'utilizzo di un'area appartenente al demanio fluviale lungo il Fosso del Battiferro ubicata nei pressi della frazione di Fornovolasco; entro il medesimo termine i titolari di interessi pubblici o privati e dei portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, possono presentare osservazioni e opposizioni al rilascio della concessione ai sensi degli articoli 11, comma 4 e articolo 12 del DPGR 60/R/2016 e s.m.i. ;

RITENUTO pertanto che ricorrono i presupposti per l'affidamento in concessione della porzione di area individuata nella cartografia allegata al presente bando, al fine della presentazione di eventuali ulteriori domande di concessione in concorrenza, ovvero di opposizioni e osservazioni ai sensi degli articoli 11, comma 4 e articolo 12 del DPGR 60/R/2016;

DATO ATTO che il canone annuo posto a base della procedura di assegnazione è stato determinato, con riferimento ai criteri di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 1555 del 27/12/2022 e con l'aggiornamento dei canoni di concessione e degli indennizzi al tasso di inflazione dell'1% di cui alla Delibera di Giunta Regionale 1237 del 04/11/2024 in € 1183,72 (euro millecentoottantatré/72);

DATO ATTO che l'occupazione sarà regolata da un disciplinare di concessione contenente gli obblighi, le condizioni e le clausole a cui è vincolata la concessione delle aree come da schema di disciplinare, allegato E al presente bando;

RENDE NOTO CHE

Intende assegnare mediante procedura comparativa di evidenza pubblica una concessione per l'utilizzo della porzione di area appartenente al Demanio idrico come sotto descritta, mediante aggiudicazione a favore del concorrente che conseguirà il punteggio più alto determinato tenendo conto dei criteri generali indicati dal Regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 60/R del 12/08/2016.

Art. 1 DESCRIZIONE DEL BENE DEMANIALE

La porzione di area di 580 mq, oggetto della richiesta, si trova sui terreni di proprietà pubblica, in gestione al Demanio idrico in località Fornovolasco nel comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) e parzialmente nel Comune di Stazzema (LU), lungo il corso d'acqua denominato Fosso di Battiferro (codici TN26983 – TN27631) ed è adiacente alle particelle 376-374-2228-2227-2217-2216-326 del foglio 402 del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) e alla particella 105 del foglio 39 del Comune di Stazzema (LU), come identificata nell'elaborato grafico (allegato F).

Art. 2 USO CONSENTITO

L'uso consentito è turistico ricettivo ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 e ss.mm.ii.

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione viene rilasciata per la durata massima di nove anni (9) continuativi a partire dalla data del decreto di concessione e non sarà rinnovabile.

Art. 4 CANONE POSTO A BASE DELLA PROCEDURA

Il canone posto a base della procedura di assegnazione del bene demaniale sopra descritto è stato determinato in **1183,72 €**, con riferimento ai criteri di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 1555 del 27/12/2022 e ss.mm.ii. (uso 2.11 turistico ricettivo – tipologia utilizzazioni di aree -

Superfici superiori a 200 mq: si applicano i valori previsti per le superfici fino a 200 mq (€ 336,00) con l'aggiunta di 2,2 €/mq per la parte di superficie eccedente); il canone non è soggetto a ribasso.

Art. 5 DISCIPLINARE

La concessione del bene demaniale sopra descritto è soggetta agli obblighi e alle condizioni riportate nel disciplinare allegato all'atto di concessione, che ne costituirà parte integrante e sostanziale, di cui si allega lo schema (allegato E), da perfezionarsi alla conclusione del procedimento di concessione.

Art. 6 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Persone fisiche, in forma singola o associata, o giuridiche, pubbliche o private.

Nel caso di domanda presentata da più soggetti, i richiedenti individuano un unico referente per i rapporti con il settore competente. La comunicazione con l'unico referente si intende validamente resa a tutti i soggetti.

Art. 7 COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l'Amministrazione e i soggetti richiedenti sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D. Lgs. n. 82/2005 mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del medesimo decreto ovvero secondo le modalità di notificazione ordinarie (R/R).

Nel caso di domanda presentata da più soggetti, le comunicazioni dell'Amministrazione sono inviate al referente unico per i rapporti con il settore competente. La comunicazione si intende validamente resa a tutti soggetti.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità nel caso di errata indicazione del domicilio digitale comunicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di tale domicilio o di tale indirizzo o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione l'Amministrazione non è responsabile per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Art. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1 – Istanza documentazione amministrativa

Tutti i soggetti interessati dovranno far pervenire per via telematica, entro **30 giorni** decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.T., alla Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Nord, all'indirizzo PEC regionetoscana@postacert.toscana.it selezionando come amministrazione destinataria “Regione Toscana Giunta”, la seguente documentazione, pena l'esclusione dalla procedura:

-istanza in bollo e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, comma 2, del D.P.G.R. n. 60/R del 12/08/2016 (redatta su modello “allegato B”);

-copia del versamento degli oneri istruttori (€ 100,00 versamento tramite bonifico bancario su conto corrente postale intestato a Regione Toscana - codice IBAN IT 8900760102800001031575820 indicando nella causale “Oneri istruttori pratica SiDIT n. 2706/2024 codice locale 4644”);

L'oggetto da utilizzare per l'invio telematico deve riportare la seguente dicitura **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRAZIONE – PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DI AREA APPARTENENTE AL DEMANIO IDRICO – Pratica SiDIT n. 2706/2024 codice locale 4644 ”**

In alternativa è possibile trasmettere tutta la documentazione predetta all'indirizzo “Regione

Toscana – Settore Genio Civile Toscana Nord, via della Quarquonia n. 2 Lucca (LU)”, a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito oppure mediante consegna diretta. Il plico dovrà recare all’esterno, pena l’esclusione dalla procedura, oltre all’ intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, la dicitura:

“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DI AREA APPARTENENTE AL DEMANIO IDRICO – Pratica SiDIT n. 2706/2024 codice locale 4644 ”

2 – Istanza offerta tecnica

- **offerta tecnica**, (redatta su modello “allegato C”) con contenuti riferiti a:
 - a) caratteristiche del progetto che garantiscano funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale, finalità conservativa del bene, riqualificazione dell’area;
 - b) misura degli investimenti da realizzare e degli interventi di recupero ambientale.

La documentazione deve pervenire all’indirizzo “Regione Toscana – Settore Genio Civile Toscana Nord, via della Quarquonia n. 2 Lucca (LU), a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di recapito oppure mediante consegna diretta, entro il termine stabilito per la presentazione delle istanze. Il plico dovrà essere sigillato e recare all’esterno, pena l’esclusione dalla procedura, oltre all’ intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, la dicitura:

“OFFERTA TECNICA - PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DI AREA APPARTENENTE AL DEMANIO IDRICO – Pratica SiDIT n. 2706/2024 codice locale 4644 ”

3 - Offerta economica

Il plico contenente l’offerta economica (redatta su modello “allegato D”) dovrà essere inserita nel plico dell’offerta tecnica. Il plico dell’offerta economica dovrà essere sigillato e recare all’esterno, pena l’esclusione dalla procedura, oltre all’ intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, la dicitura:

“OFFERTA ECONOMICA - PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UNA PORZIONE DI AREA APPARTENENTE AL DEMANIO IDRICO – Pratica SiDIT n. 2706/2024 codice locale 4644 ”

Il recapito dei plichi mediante consegna diretta deve avvenire presso l’ufficio protocollo della Regione Toscana – Genio Civile Toscana Nord via della Quarquonia n.2, entro le ore 12:00 del termine perentorio indicato e previo accordo con personale indicato nel paragrafo informazioni.

Il recapito dei plichi, entro il termine sopraindicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Oltre il termine sopraindicato non sarà valida alcuna offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, restando pertanto escluse le offerte in variante e sostitutive.

Art. 9 ADEMPIMENTI DEL PRIMO ISTANTE

Il soggetto che ha già presentato domanda ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b) del Regolamento, ferma restando la domanda presentata, nel caso di richieste in concorrenza potrà integrarla, ai sensi dell’art. 12, comma 5, con l’offerta tecnica e con l’offerta relativa al canone, a pena di inammissibilità, entro 15 giorni dalla richiesta dello scrivente Settore.

Art. 10 PROCEDURA DI SELEZIONE

In caso di presentazione di domande in concorrenza sarà nominata una commissione giudicatrice appositamente costituita con il compito di valutare le offerte tecniche ed economiche, secondo i criteri appresso specificati di cui all’art. 18 del Regolamento regionale 60/R/2016 e in caso di parità la presenza di criteri di priorità di cui all’art. 19 del sopra richiamato Regolamento.

La commissione procederà alla valutazione delle proposte attribuendo un punteggio massimo complessivo di 100 punti come di seguito indicato:

- max 90 punti alla proposta progettuale
- max 10 punti all'offerta economica.

Art. 11 APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Le buste contenenti rispettivamente l'offerta tecnica ed economica saranno aperte in seduta pubblica presso gli Uffici del Genio Civile Toscana Nord, via della Quarquonia n.2 Lucca; L'avviso della data e dell'ora della seduta pubblica, sarà pubblicato sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo <https://www.regione.toscana.it/web/guest/-/manifestazioni-interesse-e-bandi-per-concessioni-demaniali>, alla voce "MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E BANDI PER CONCESSIONI DEMANIALI", così come qualsiasi altra comunicazione ai soggetti interessati alla procedura di affidamento.

Art. 12 CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

In caso di presentazione di domande in concorrenza la selezione delle offerte tecniche e dell'offerte economiche sarà effettuata tenuto conto dei criteri generali indicati dall'art. 18 del Regolamento regionale 60/R/2016 di seguito elencati (salvo se altri):

- caratteristiche del progetto che garantiscano funzionalità idraulica, salvaguardia ambientale, finalità conservativa del bene, riqualificazione dell'area;
- misura degli investimenti da realizzare e degli interventi di recupero ambientale;
- natura e standard degli eventuali servizi offerti;
- incremento dei livelli occupazionali;
- qualità degli impianti e dei manufatti da realizzare nel corso della concessione;
- previsione di misure per la fruibilità degli impianti e dei servizi per le persone con mobilità ridotta;
- canone concessorio maggiormente remunerativo.

In caso di parità l'Amministrazione attiverà la selezione delle domande in concorrenza sulla base dei seguenti **criteri di priorità** stabiliti dall'art. 19 del suddetto Regolamento:

- a) domanda presentata da enti pubblici finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene;
- b) domanda avente finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;
- c) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza di cui all'art. 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
- d) domanda presentata da imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione di cui all'articolo 4 bis della legge n. 203/1982;
- e) domanda finalizzata all'uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni confinanti con l'area demaniale.

12.a) Valutazione della proposta tecnica

Per la valutazione della proposta progettuale saranno applicati i seguenti criteri e l'attribuzione di un punteggio massimo complessivo di 90 punti:

CRITERIO 1) Impatto ambientale

-Sub-criterio 1.a) Protezione della flora e della fauna

L'offerta pervenuta dovrà illustrare misure di salvaguardia della biodiversità locale, evidenziando le modalità di gestione e riduzione delle interferenze con la flora e la fauna del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Saranno valutate positivamente soluzioni che garantiscono il ripristino ecologico e limitano gli impatti sugli habitat sensibili.

-Sub-criterio 1.b) Riduzione delle emissioni di polveri e rumori.

L'offerta pervenuta dovrà descrivere le metodologie adottate, le attrezzature e i dispositivi utilizzati per ridurre l'emissione di polveri e rumori durante le attività di cantiere. La relazione tecnica dovrà includere schede tecniche delle apparecchiature, piani operativi e misure specifiche per garantire la conformità alle normative vigenti. Saranno premiate le soluzioni che prevedono tecnologie innovative e ad alta efficienza.

-Sub-criterio 1.c) Conservazione del suolo e prevenzione delle vibrazioni

Dovrà essere presentata una relazione che illustri le misure progettuali e operative finalizzate a prevenire e mitigare le vibrazioni trasmesse al terreno durante le lavorazioni, con particolare riferimento alle strutture e ai manufatti limitrofi. L'operatore dovrà evidenziare l'adozione di macchinari e tecniche che minimizzano l'impatto dinamico, corredando la relazione con analisi previsionali e valutazioni tecniche.

CRITERIO 2) Qualità progettuale

-Sub-criterio 2.a) Scelta di materiali ecologici e duraturi

La relazione tecnica dovrà specificare i materiali utilizzati, privilegiando quelli ad alta durabilità, ecocompatibili e riciclabili. L'offerta pervenuta dovrà fornire una descrizione delle proprietà dei materiali e delle certificazioni ambientali, ove presenti.

-Sub-criterio 2.b) Sistemi di sicurezza avanzati

L'offerta pervenuta dovrà descrivere le soluzioni adottate per garantire la sicurezza degli utenti durante l'utilizzo delle attrezzature. Saranno valutate positivamente proposte che includono sistemi di controllo avanzati, dispositivi di protezione collettiva e innovazioni tecnologiche.

Sub-criterio 2.c) Facilità di manutenzione

Il progetto dovrà includere una descrizione delle strategie di manutenzione previste per le attrezzature e le infrastrutture, evidenziando la facilità di accesso e le modalità di intervento per garantire la continuità operativa.

CRITERIO 3) Valorizzazione del territorio

-Sub-criterio 3.a) Design armonioso con il contesto naturale

L'operatore dovrà presentare soluzioni progettuali che rispettino il paesaggio circostante e si integrino con le caratteristiche ambientali del luogo. La relazione tecnica possibilmente dovrà includere elaborati grafici e simulazioni visive del progetto.

-Sub-criterio 3.b) Coinvolgimento della comunità locale

Dovrà essere illustrato un piano di attività che coinvolga la comunità locale, promuovendo il turismo sostenibile e offrendo opportunità educative o ricreative. Saranno valorizzate le proposte che includono eventi, laboratori e collaborazioni con associazioni locali.

-Sub-criterio 3.c) Sostenibilità economica e sociale

L'offerta pervenuta dovrà descrivere il modello gestionale proposto, evidenziando come esso garantisca la sostenibilità economica e i benefici sociali per la comunità. Saranno premiati i progetti che includono strategie di lungo termine per la crescita turistica e culturale del territorio.

La relazione tecnica descrittiva dovrà coprire i tre criteri indicati e dovrà essere composta da un massimo di 10 fogli A4, con una suddivisione indicativa di circa 3 pagine per ciascun criterio, utilizzando carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5. È consentito allegare un massimo di 3 elaborati grafici in formato A3, uno per ciascun criterio.

CRITERI	SUB-CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	PUNTI SUB- CRITERIO	PUNTI CRITERIO
1) Impatto ambientale (Mitigazione durante la	1.1) Protezione della flora e fauna	Misure per preservare la biodiversità, inclusa la riduzione dell'impatto sugli habitat locali.	10	20

realizzazione del progetto)	1.2) Riduzione delle emissioni di polveri e rumori	Utilizzo di tecniche e macchinari a basso impatto acustico e con sistemi di abbattimento delle polveri.	5	
	1.3) Conservazione del suolo e prevenzione delle vibrazioni	Adozione di metodi che evitano vibrazioni dannose per il terreno e strutture circostanti.	5	
2) Qualità progettuale (Sicurezza e durabilità delle attrezzature e Sicurezza e durabilità delle attrezzature)	2.1) Scelta di materiali ecologici e duraturi	Utilizzo di materiali resistenti agli agenti atmosferici, preferibilmente riciclati o a basso impatto ambientale.	10	35
	2.2) Sistemi di sicurezza avanzati	Implementazione di tecnologie e dispositivi per garantire massima sicurezza agli utenti.	15	
	2.3) Facilità di manutenzione	Progettazione che semplifica la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture.	10	
3) Valorizzazione del territorio (Integrazione paesaggistica)	3.1) Design armonioso con il contesto naturale	Progetti che rispettano il paesaggio del Parco delle Alpi Apuane e ne valorizzano le peculiarità.	10	35
	3.2) Coinvolgimento della comunità locale	Proposte che prevedono attività per il coinvolgimento e il beneficio della comunità (es. percorsi educativi).	10	
	3.3) Sostenibilità economica e sociale	Modelli gestionali che garantiscano il successo economico con benefici sociali (es. occupazione, turismo sostenibile).	15	

Punteggio totale : 90

Il punteggio riferito alla tabella soprastante viene attribuito dall'Amministrazione applicando la seguente formula:

$$P(a) = \sum_n (W_i * V(a)_i)$$

Dove:

P(a) = punteggio complessivo riferito all'offerta (a) ricevuta;

n = numero totale dei criteri;

W_i = punteggio attribuito al criterio i;

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio (i) variabile tra zero e uno;

Σ = sommatoria

Punteggi per i sub-criteri:

Per ciascun sub-criterio, la Commissione assegnerà un punteggio variabile da 0 a 1 sulla base del livello qualitativo dell'offerta, che sarà moltiplicato per il punteggio di ogni sub-criterio.

Coefficienti moltiplicatori di giudizio

Eccellente	1
Ottimo	0,8
Buono	0,6
Discreto	0,4
Sufficiente	0,2
Insufficiente	0,0

Determinazione dei coefficienti V(a)_i: Per ogni criterio, verrà assegnato il coefficiente 1 all'offerta che otterrà il punteggio più alto. Agli altri concorrenti verrà attribuito un coefficiente proporzionale calcolato come il rapporto tra il punteggio ottenuto e il punteggio massimo del criterio.

$$V(a)_i = P(a)_i / P_{max,i}$$

Dove:

- P(a)_i : punteggio ottenuto dall'offerta a sul criterio i;
- P_{max,i} : punteggio massimo attribuibile al criterio i.

Il risultato del prodotto (W_i * V(a)_i) viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale.

12.b) Offerta economica

Il punteggio massimo attribuibile all'elemento offerta economica è di 10 punti su 100.

Al miglior offerente - il soggetto che proporrà l'importo massimo - sarà attribuito il punteggio massimo di 10 punti. Alle altre offerte saranno attribuiti i punteggi derivante dall'applicazione della seguente formula:

$$X = P - \frac{(C_{max} - C_o) \times P}{(C_{max} - C_b)}$$

P = 10 PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

C_{max} = CANONE MASSIMO OFFERTO

C_o = CANONE OFFERTO DAL CONCORRENTE

C_b = CANONE BASE RICHIESTO DALLA REGIONE TOSCANA € 1183,72

X = PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL CONCORRENTE

L'assegnazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato risultante dalla somma del punteggio assegnato alla proposta progettuale e quello assegnato all'offerta economica.

A parità di punteggio sarà data priorità ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 19 del DPGR 60/r/2016 sopraelencati. In caso di ulteriore parità sarà data priorità al soggetto che ha ottenuto il punteggio maggiore sull'offerta economica come previsto dall'art. 18 comma 3 del regolamento 60/R/2016.

La Regione Toscana si riserva inoltre di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o per motivi di interesse pubblico, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di alcun genere.

Non sono ammesse offerte in ribasso anche se venisse presentata un'unica offerta valida nel rispetto di tutte le condizioni di cui al presente avviso.

La Regione può sospendere o non aggiudicare la gara per ragioni di pubblico interesse o affidare la concessione al concorrente che segue in graduatoria in caso di risoluzione, rescissione del contratto o revoca dell'aggiudicazione.

Art. 13 MOTIVI DI ESCLUSIONE per irregolarità essenziali non sanabili

Determina la non ammissione alla gara:

- la presentazione della manifestazione di interesse oltre il termine perentorio indicato nel presente bando di gara;
- la presentazione della manifestazione di interesse in modalità diversa da quelle indicate nel bando;
- la mancata presentazione della “*Domanda di partecipazione*” (allegato B)
- la mancata presentazione della offerta tecnica (allegato C)
- la mancata presentazione della offerta economica (allegato D)
- l'assenza della firma sulla domanda di partecipazione
- l'assenza della firma sull'offerta tecnica

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che:

- a) il soggetto concorrente incorra in uno dei motivi di esclusione individuati agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 ovvero in altro motivo di esclusione previsto dalla vigente normativa in materia;
- b) carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.

Le carenze di cui sopra possono essere riscontrate anche dopo l'attivazione del soccorso istruttorio.

Art. 14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio può essere sanata ogni carenza, omissione, inesattezza o irregolarità di ogni documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le carenze, omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente, le false dichiarazioni, il difetto di sottoscrizione.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Amministrazione assegna al concorrente un termine perentorio perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente

dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine non superiore a 10 giorni a pena di esclusione.

L'Amministrazione può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta e su ogni suo allegato; il richiedente è tenuto a fornire risposta nel termine perentorio indicato dall'Amministrazione. In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

I chiarimenti resi dal richiedente non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 15 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI:

A seguito dell'assegnazione provvisoria per il rilascio del decreto di concessione al soggetto aggiudicatario verrà richiesto di:

- versare il canone di concessione, anticipatamente alla data del decreto di concessione;
- provvedere al pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, istituita dalla l.r. 2/1971, attualmente commisurata al 50% del canone di concessione;
- costituire un deposito cauzionale, pari ad n. 1 annualità del canone, mediante versamento su conto corrente o bonifico bancario intestato a Regione Toscana oppure mediante fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa rilasciata da imprese autorizzate ai sensi della normativa vigente;
- versare l'imposta di bollo sul decreto, per l'importo di € 16,00 e sul disciplinare, per l'importo di € 16,00 ogni 100 righe;
- versare l'imposta di bollo per l'offerta economica per l'importo di € 16,00;
- provvedere al versamento delle eventuali spese di registrazione del decreto di concessione (ivi comprese le spese di bollo), ai sensi dell'art. 5 comma 2 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131;
- provvedere alla costituzione di eventuali garanzie finanziarie ai sensi dell'art. 32 del R60/2016 e s.m.i.

Art. 16 TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO:

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.G.R. 60/R/2016, il termine della conclusione del procedimento è di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta di concessione dell'area del demanio idrico oggetto del presente avviso.

Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:

- in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che i dati inseriti nell'istanza vengono acquisiti ai fini dell'istruttoria e del rilascio della concessione, compresi gli adempimenti contabili;
- il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli;
- Il conferimento dei dati da parte del concorrente, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità informatizzata è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la possibilità di ottenere quanto richiesto. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, e non saranno oggetto di diffusione.

- I dati del concorrente saranno trattati da personale autorizzato assegnato agli uffici del Genio Civile competenti per il tempo necessario alla conclusione del procedimento richiesto.

- il concorrente ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).

- i dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti inerenti la presente procedura nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- relativamente ai suddetti dati, all'interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679;

- il concorrente può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

- il Titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana – Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);

- il Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del Settore Genio Civile Toscana Nord

Art. 18 RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO:

Il responsabile del presente procedimento è il Dirigente del Settore Genio Civile Toscana Nord

Art. 19 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

- alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, fatto salvo il caso che il concorrente lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi per la procedura di affidamento nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso;
- ai pareri legali acquisiti dall'Amministrazione per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici.

Art. 20 FORO COMPETENTE:

Ogni controversia derivante dal presente atto o comunque ad essa connessa sarà deferita all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria del Foro di Firenze.

AVVERTENZE

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- È possibile, nei termini fissati, dichiarare di ritirare l'offerta presentata e contestualmente presentare una completa nuova offerta, compreso tutta la documentazione amministrativa di corredo.
- L'Amministrazione considera valida esclusivamente l'offerta inviata entro il termine di scadenza che è perentorio. La data di invio della Posta Elettronica Certificata fa fede della data e dell'ora di arrivo dell'offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente disciplinare di gara e nella documentazione allegata con rinuncia a ogni eccezione.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo

richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

- L'Amministrazione ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione è adottata con decreto del dirigente della Regione Toscana. Tale provvedimento, fino a quando la concessione non è stata rilasciata, può essere revocato, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo, qualora il rilascio della stessa risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva di revocare l'aggiudicazione, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo, a seguito dell'archiviazione con esito negativo del procedimento di concessione ex RD 523/1904, di cui al paragrafo "Adempimenti successivi", anche in conseguenza del parere negativo di Soggetti e Enti competenti e legittimati a partecipare al procedimento e/o ai subprocedimenti previsti dalla normativa vigente.

INFORMAZIONI:

Per informazioni è possibile contattare i seguenti n: 055 4387517 - 055 4282893 o recarsi, previo appuntamento, presso gli uffici del Genio Civile Toscana Nord, in via Quarquonia n. 2 a Lucca o in via Democrazia n.17 a Massa.

Il presente avviso è pubblicato sul B.U.R.T., sul sito web della Regione Toscana, sull'albo pretorio del Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) e del Comune di Stazzema (LU) e sul relativo sito web istituzionale.

Il Dirigente

**ALLEGATO B- Domanda
di partecipazione -**

Pratica n. _____

Protocollo

*SPAZIO RISERVATO ALLA
REGIONE TOSCANA*

MARCA DA BOLLO
€ 16,00



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Alla Regione Toscana
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Oggetto: istanza di ammissione e relative dichiarazioni sostitutive per la partecipazione all'avviso pubblico per il rilascio di concessione, ad uso turistico ricettivo, di una porzione di area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, lungo il Fosso di Battiferro nei pressi della frazione di Fornovolasco, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) e parzialmente nel Comune di Stazzema (LU).

Pratica locale n.4644, pratica SiDIT n. 2706/2024 (Proc. n. 9474/2024).

Il/La sottoscritto/a			
Residente in	Via	nr	
Località	CAP	Comune	Prov.
Nato a			il
Codice fiscale			

<i>Titolare dell'impresa individuale</i> _____			
Sede legale in	Via	n.	
Località	CAP	Comune	Prov.
Tel.	Fax	Cell.	
<i>e-mail</i>			
PEC			

ovvero

<i>Legale rappresentante della società (ragione/denominazione sociale)</i> _____			
Codice fiscale		P. IVA	
Sede legale in	Via	n.	
Loc.	CAP	Comune	Prov.
Tel.	Fax	Cell.	
<i>e-mail</i>			

PEC		
Tecnico incaricato¹		
Iscritto all'albo		
Provincia di		N.
Domiciliato in		
Via/Piazza		n.
Tel.		Fax
PEC		

PRESO ATTO

di tutte le condizioni e termini di partecipazione, stabiliti nell'Avviso pubblicato sul B.U.R.T. in data ____/____/____

MANIFESTA

l'interesse a partecipare alla procedura individuata in oggetto, relativa alla concessione di area del demanio idrico, ed a questo effetto, consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000

DICHIARA

- 1 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- 2 ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3 di non rientrare nei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- 4 di essere in regola con il pagamento di canoni e/o indennizzi a qualsiasi titolo dovuti alla Regione Toscana in relazione all'utilizzo di beni di proprietà pubblica;
- 5 di essere reperibile, per eventuali comunicazioni urgenti riguardanti la procedura in questione, alla seguente utenza di telefonia mobile: _____;
- 6 di aver provveduto al pagamento degli oneri istruttori, ed a tal fine allega copia del versamento effettuato a favore della Regione Toscana, come da indicazioni contenute nell'Avviso (allegato A).

DICHIARA INOLTRE

- ☐ che la domanda è presentata da ente pubblico ed è finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico sotteso alla natura demaniale del bene;
- ☐ che la domanda ha finalità di riqualificazione ambientale e di tutela della biodiversità;

¹ Non necessario in caso di richiesta di concessione di suolo demaniale senza opere.

- ☐ di essere imprenditore agricolo/coltivatore diretto con diritto di preferenza di cui all'articolo 51 della legge n. 203/1982 "Norme sui contratti agrari";
- ☐ di essere imprenditore agricolo/coltivatore diretto con diritto di prelazione di cui all'articolo 4 bis della legge n. 203/1982;
- ☐ che la domanda è finalizzata all'uso agricolo di proprietario o affittuario di terreni confinanti con l'area demaniale.
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata o in più forme associate o in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio);
- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a _____ (*indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo*);
- non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo;
- di non avere in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- di essere in regola con i versamenti di imposte e tasse, cui è soggetta ai sensi di legge;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali

Luogo e data _____

FIRMA²

- ☒ Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n.101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 aprile 2016, la Regione Toscana al trattamento dei dati personali, il quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà per sole finalità istituzionali e strumentali dell'organizzazione dell'ente.

Luogo e data _____

FIRMA

N.B. - Le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte, a pena di esclusione (ai sensi dell'art. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023): dal titolare in caso di imprese individuali; da tutti i soci nelle società in nome collettivo; da tutti i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; in qualunque altro tipo di società o consorzio da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro.

² In caso di invio tramite PEC è possibile sottoscrivere con firma digitale. In caso di firma autografa allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (tale ultima modalità deve essere adottata in caso di invio con raccomandata del servizio postale, agenzia di recapito o consegna diretta).

In alternativa, le dichiarazioni potranno essere sottoscritte da un solo legale rappresentante con firma disgiunta, purché le dichiarazioni di cui all'art. 80, corredate dalla dichiarazione della consapevolezza della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, vengano rese comunque – anche separatamente – da tutti i soggetti sopra indicati e siano pertanto allegate. Alle dichiarazioni di cui sopra deve essere allegata, a pena di esclusione (ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000), fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i.

DELEGA INTERMEDIARIO PER LA PRATICA

Il richiedente delega il Tecnico incaricato _____
ai soli fini della presentazione della presente richiesta ed elegge domicilio fino alla conclusione
del procedimento, presso la sua posta elettronica certificata (PEC), per ogni comunicazione
inerente il procedimento, ivi compreso il provvedimento finale.

Luogo e data _____

Il Richiedente

*MODELLO presentazione documentazione tecnica
(ALLEGATO C)*

**OGGETTO: Avviso per la manifestazione di interesse per l'assegnazione in concessione, ad uso turistico ricettivo, di una porzione di area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, lungo il Fosso di Battiferro nei pressi della frazione di Fornovolasco, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) e parzialmente nel Comune di Stazzema (LU).
Pratica locale n. 4644, pratica SiDIT n. 2706/2024 (Proc. n. 9474/2024)
elenco documentazione tecnica.**

Alla Regione Toscana
Settore Genio Civile Toscana Nord
Via della Quarquonia n. 2 Lucca (LU)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____, via _____ n. _____
in qualità di legale rappresentante *ovvero* _____
dell'Impresa _____
con sede in _____ Prov. _____ CAP _____
Via/Piazza _____ N. _____
Partita IVA _____ C.F. _____

presenta a corredo dell'istanza di partecipazione i seguenti elaborati tecnici:

Data, _____

Firma del titolare / legale rappresentante

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica
del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

*MODELLO OFFERTA ECONOMICA
(ALLEGATO D)*

OGGETTO: Avviso per la manifestazione di interesse per l'assegnazione in concessione, ad uso turistico ricettivo, di una porzione di area, appartenente al Demanio Idrico dello Stato, lungo il Fosso di Battiferro nei pressi della frazione di Fornovolasco, nel Comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) e parzialmente nel Comune di Stazzema (LU).

Pratica locale n. 4644, pratica SiDIT n. 2706/2024 (Proc. n. 9474/2024) - Offerta economica.

Alla Regione Toscana
Settore Genio Civile Toscana Nord
Via della Quarquonia n. 2 Lucca (LU)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____, via _____ n. _____
in qualità di legale rappresentante *ovvero* _____
dell'Impresa _____
con sede in _____ Prov. _____ CAP _____
Via/Piazza _____ N. _____
Partita IVA _____ C.F. _____

OFFRE

euro _____ a titolo di canone concessorio annuale -

(in lettere) _____

Data, _____

Firma del titolare / legale rappresentante

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica
del documento di identità del firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)

Allegato E	Atto soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972
REGIONE TOSCANA	
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	
SETTORE “Genio Civile Toscana Nord”	
Prat. SIDIT n. 2706/2024 Proc. n. 9474/2024	
DISCIPLINARE	
recante le condizioni per la concessione, ad uso turistico ricettivo, di una	
porzione di area di 580 mq, in gestione al Demanio idrico, in località	
Fornovolasco nel comune di Fabbriche di Vergemoli (LU) e parzialmente nel	
Comune di Stazzema (LU), lungo il corso d’acqua denominato Fosso di	
Battiferro (codici TN26983 – TN27631), adiacente alle particelle 376-374-	
2228-2227-2217-2216-326 del foglio 402 del Comune di Fabbriche di	
Vergemoli (LU) e alla particella 105 del foglio 39 del Comune di Stazzema	
(LU), come identificata nell'elaborato grafico (allegato F).	
Il sottoscritto	
(se persona fisica) Sig./ra _____	

nato/a a _____	
il _____	
cod. Fisc. _____, residente a _____	

Via/Piazza _____,	
(se persona giuridica)	
Sig./ra _____ nato/a a _____	
il _____, C.F. _____, non in	
proprio ma in qualità di quale titolare/legale rappresentante/procuratore	
Pagina 1 di 11	

	Allegato E speciale/Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore	Atto soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972
	Delegato (oppure) giusta procura speciale Rep. N.	
	_____ del _____ ai rogiti del	
	Notaio _____ (iscritto al Collegio	
	notarile Distretto di _____) della	
	Ditta/Società _____, con sede legale in _____, C.F.	

	(se ente pubblico)	
	Il Sig./ra _____ nato/a a	

	il _____, C.F. _____, non	
	in proprio ma in qualità di legale rappresentante dell'Ente	
	_____, con sede legale in	
	_____, C.F. _____, (di	
	seguito indicato come "Concessionario")	
	preso atto che il presente disciplinare sarà sottoposto ad approvazione con	
	decreto di concessione sottoscritto dal dirigente della Amministrazione	
	Concedente (di seguito indicata come "Concedente"), si impegna	
	all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:	
	ART. 1 - Oggetto della concessione	
	1.1 Oggetto della concessione è l'occupazione a titolo esclusivo e	
	temporaneo di una porzione di area di 580 mq, appartenente al Demanio	
	Idrico dello Stato, in località Fornovolasco nel comune di Fabbriche di	
	Vergemoli (LU) e parzialmente nel Comune di Stazzema (LU), lungo il corso	
	d'acqua denominato Fosso di Battiferro (codici TN26983 – TN27631),	
	Pagina 2 di 11	

	Allegato E adiacente alle particelle 376-374-2228-2227-2217-2216-326 del foglio 402 del Comune di Fabbri di Vergemoli (LU) e alla particella 105 del foglio 39 del Comune di Stazzema (LU).	Atto soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972
	ART. 2 - Oneri ed obblighi del Concessionario	
	2.1 Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, è tenuto a munirsi di tutti i	
	titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di assenso, comunque denominati,	
	previsti dalle leggi vigenti.	
	Il Concessionario si obbliga a propria cura e spese:	
	2.2 ad assumere la custodia della porzione di area demaniale in	
	concessione, mantenendola in buono stato preservandola dal pericolo di	
	distruzione o danneggiamento, salvaguardandola da intrusioni e	
	manomissioni da parte di soggetti non autorizzati, a propria cura e spese ;	
	2.3 a sollevare la Concedente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi	
	danno	
	eventualmente occorso alle opere oggetto di concessione ed agli	
	utilizzatori, per effetto delle piene e dei fenomeni di dinamica fluviale,	
	anche in difetto dell'allertamento meteo assumendosi gli oneri del	
	risarcimento;	
	2.4 a sollevare fin da ora la Concedente da ogni onere e responsabilità per	
	qualsiasi danno derivante alle persone ed alla proprietà pubblica e privata a	
	seguito di inadeguata manutenzione o di inadeguata custodia del bene	
	demaniale in concessione, assumendosi gli oneri del risarcimento;	
	2.5 a consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla	
	Concedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare	
	lo stato di manutenzione della porzione di area e impartire l'ordine di	
	Pagina 3 di 11	

Allegato E	effettuare gli interventi eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio	Atto soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972
	della Concedente, per garantire il buon regime delle acque;	
	2.6 a rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e	
	di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque	
	contenuta nel R.D. 523/1904 e nel R.D. 1775/1933, tenendo fin d'ora	
	indenne la Concedente da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza	
	di essi;	
	2.7 a non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi	
	aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della	
	Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria	
	autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario	
	possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario	
	esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in	
	ripristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di	
	mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al	
	risarcimento di eventuali danni;	
	2.8 ad assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi	
	compresi gli oneri tributari;	
	2.9 assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e	
	delle aree demaniali interessate nonché delle opere e degli impianti ivi	
	presenti;	
	2.10 rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di	
	tutti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata , a cose o persone per	
	effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione	
	Toscana da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni,	
	Pagina 4 di 11	

	Allegato E reclami o molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;	Atto soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972
	2.11 dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi	
	danno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in	
	conformità alle prescrizioni che saranno dalla competente autorità	
	idraulica;	
	2.12 è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a	
	proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e	
	modifiche, compresa la messa in ripristino dello stato dei luoghi, che a	
	giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per	
	garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso	
	d'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;	
	2.13 non cedere né subconcedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di	
	concessione; qualora la porzione di area, oggetto di concessione, siano	
	state data in affitto dal concessionario, l'affittuario, ai sensi dell'art. 36	
	comma 6 bis del R/60/2016 e s.m.i., rimane obbligato insieme al	
	concessionario nei confronti della amministrazione concedente per tutto il	
	periodo di validità del contratto stipulato con il concessionario medesimo.	
	L'affittuario è obbligato nei modi e nei termini del concessionario.	
	ART. 3 - Ulteriori obblighi ed oneri)	
	3.1 Il presente disciplinare riguarda esclusivamente quanto indicato in	
	oggetto, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non	
	indicata nell'istanza presentata, od altro comunque non previsto, dovrà	
	essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per l'autorizzazione	
	prima della loro esecuzione;	
	3.2 il concessionario dovrà tenersi costantemente informato a propria cura	
	Pagina 5 di 11	

	Allegato E e spese sulle previsioni meteo e sugli eventuali stati d'allerta provvedendo	Atto soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972
	a sgombrare l'area in concessione da ogni eventuale attrezzature, in caso di	
	allerta meteo;	
	3.3 è fatto divieto dell'utilizzo della porzione di area in concomitanza delle	
	piene del Fosso di Battiferro ed in occasione dell'attivazione dell'Allerta	
	idrologica/idraulica per piogge intense, temporali, di livello gialla,	
	arancione e rossa emanato dalla Protezione civile regionale per la zona S1	
	Serchio - Garfagnana – Lima;	
	3.4 garantire la possibilità di accesso al fosso, in caso di necessari	
	interventi di manutenzione ordinaria e/o urgenti, volti alla pulizia del fosso	
	stesso;	
	3.5 permettere il passaggio lungo il sentiero preesistente al fine di rendere	
	fruibile la parte più a monte, sia a salvaguardia degli interessi dei	
	proprietari terrieri sia dai passanti che da sempre effettuano percorsi di	
	trekking in questa area, senza l'obbligo di un pagamento del ticket.	
	Art. 4 – Clausola di solidarietà	
	(presente solo nel caso di concessione rilasciata a due o più soggetti)	
	I concessionari, cointestatari della concessione in oggetto e condebitori	
	sono, ex articolo 1292 e ss c.c., tenuti in solido all'adempimento di tutti	
	oneri, prescrizioni, adempimenti previsti dal presente disciplinare;	
	Gli stessi indicano il Sig. _____ quale referente unico per i	
	rapporti col settore competente ai sensi dell'art.10 del Regolamento.	
	ART. 5 - Durata della concessione	
	5.1 La concessione avrà la durata di anni nove (9) decorrenti dal decreto di	
	concessione, e non sarà rinnovabile.	
	Pagina 6 di 11	

Allegato E		Atto soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972
ART. 6 – Canone e imposta regionale		
6.1	Il canone annuo di concessione a seguito di espletamento della	
	manifestazione d'interesse, è stabilito in €_..... e potrà	
	essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale sulla base del tasso	
	di inflazione programmato per l'anno di riferimento;	
6.2	Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e	
	rivalutato secondo legge, sarà dovuto anche se il Concessionario non posa	
	o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di	
	rinuncia;	
6.3	In caso di rinuncia da parte del concessionario, lo stesso è consapevole	
	che rimarrà obbligato al rispetto di quanto contenuto nel presente atto fino	
	all'emanazione del provvedimento di cessazione anticipata della	
	concessione;	
6.4	L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in	
	corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al	
	termine dell'annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area,	
	qualora non coincidente con la rinuncia;	
6.5	Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 C.C.,	
	in caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica	
	automaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa	
	in mora (cd. mora ex re).	
6.6	il Concessionario dovrà corrispondere, contestualmente al canone,	
	l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del	
	patrimonio indisponibile dello Stato nella misura determinata dall'art. 17	
	della L.R. 68 del 4/10/2016, così come modificata con l'art. 12 della L.R.	
	Pagina 7 di 11	

Allegato E	57/2017, e secondo le modalità previste dall'art. 28 del Regolamento	Atto soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972
	approvato con DPGR 60/R del 12/8/2016 e s.m.i.	
	6.7 Il mancato pagamento del canone e dell'imposta regionale di cui al	
	punto 5.6, nei termini previsti comporta l'applicazione degli interessi di	
	mora al tasso legale vigente nel periodo, con decorrenza dal giorno	
	successivo a quello stabilito con termine ultimo per il pagamento.	
	ART. 7 – Cauzione e garanzia	
	7.1 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il	
	Concessionario attesta con la sottoscrizione del presente disciplinare,	
	l'avvenuto deposito a favore della Regione Toscana di una cauzione di €	
	 nelle forme di legge, sulla quale l'Amministrazione regionale	
	potrà rivalersi, rimanendo il concessionario obbligato al reintegro della	
	cauzione prestata in caso di intervenuto incameramento della stessa da	
	parte dell'Amministrazione regionale.	
	7.2 La garanzia di cui sopra è svincolata entro 60 giorni dal termine della	
	concessione, previa verifica anche a mezzo sopralluogo dell'esatto	
	adempimento degli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del	
	disciplinare, in modo particolare di quanto disposto dall'art. 22 e 23 del	
	Regolamento regionale R/60/2016 e s.m.i.	
	7.3 Le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere.	
	ART. 8 — Revoca e decadenza	
	8.1 la concessione potrà, con provvedimento motivato, essere revocata,	
	sospesa o modificata anche parzialmente in qualunque momento e senza	
	obbligo di indennizzo, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica	
	del corso d'acqua interessato o pubblica utilità o di pubblico interesse;	
	Pagina 8 di 11	

	Allegato E	Atto soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972
	8.2 la concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste dalla	
	normativa di riferimento statale, nei seguenti casi:	
	- violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni	
	legislative, regolamentari e nel presente disciplinare;	
	- mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;	
	- non uso protratto per due anni della porzione dell'area e delle relative	
	pertinenze;	
	mancata realizzazione dei manufatti, ove previsti, nei tempi e con le	
	modalità prescritti dalla concessione;	
	- assenza di un'ordinaria manutenzione delle porzioni dell'area oggetto	
	della concessione ai fini del mantenimento del buon regime delle acque	
	dopo che sia intervenuto il sollecito scritto;	
	-violazione del divieto di cessione della concessione e di sub-concessione	
	anche parziale della porzione dell'area;	
	8.3 Prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente	
	comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il	
	Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni.	
	8.4 Al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso per	
	le opere realizzate e per le spese sostenute e per il canone già pagato per	
	l'anno di riferimento;	
	8.5 fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il	
	Concessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e	
	all'eventuale ripristino;	
	8.6 nel caso di mancato rilascio, lo sfratto è eseguito in via	
	amministrativa.	
	Pagina 9 di 11	

Allegato E		Atto soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972
ART.9 - Cessazione della concessione		
9.1	Alla cessazione della concessione, per decorrenza del termine di durata	
	sopra indicato, revoca, rinuncia, la concessione si risolve col conseguente	
	obbligo per il Concessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel	
	termine assegnato.	
9.2	Qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà luogo	
	all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario.	
ART. 10 – Efficacia		
	La sottoscrizione del presente disciplinare costituisce presupposto per il	
	rilascio del decreto di concessione; gli effetti della concessione decorrono	
	dalla data del decreto.	
ART. 11 - Rinvio a leggi e regolamenti		
	Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si	
	applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e	
	regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il	
	buon regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia	
	e l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.	
ART. 12 - Domicilio legale		
	Agli effetti della presente scrittura privata, il Concessionario elegge	
	domicilio legale presso la sede _____.	
ART. 13 - Registrazione fiscale		
	L'onere relativo alla imposta di registro della presente scrittura presso l'	
	Agenzia delle Entrate è a carico del Concessionario, il quale provvederà a	
	sua cura e spese al versamento delle spese di registrazione; gli	
	adempimenti relativi alla richiesta di registrazione saranno curati	
	Pagina 10 di 11	

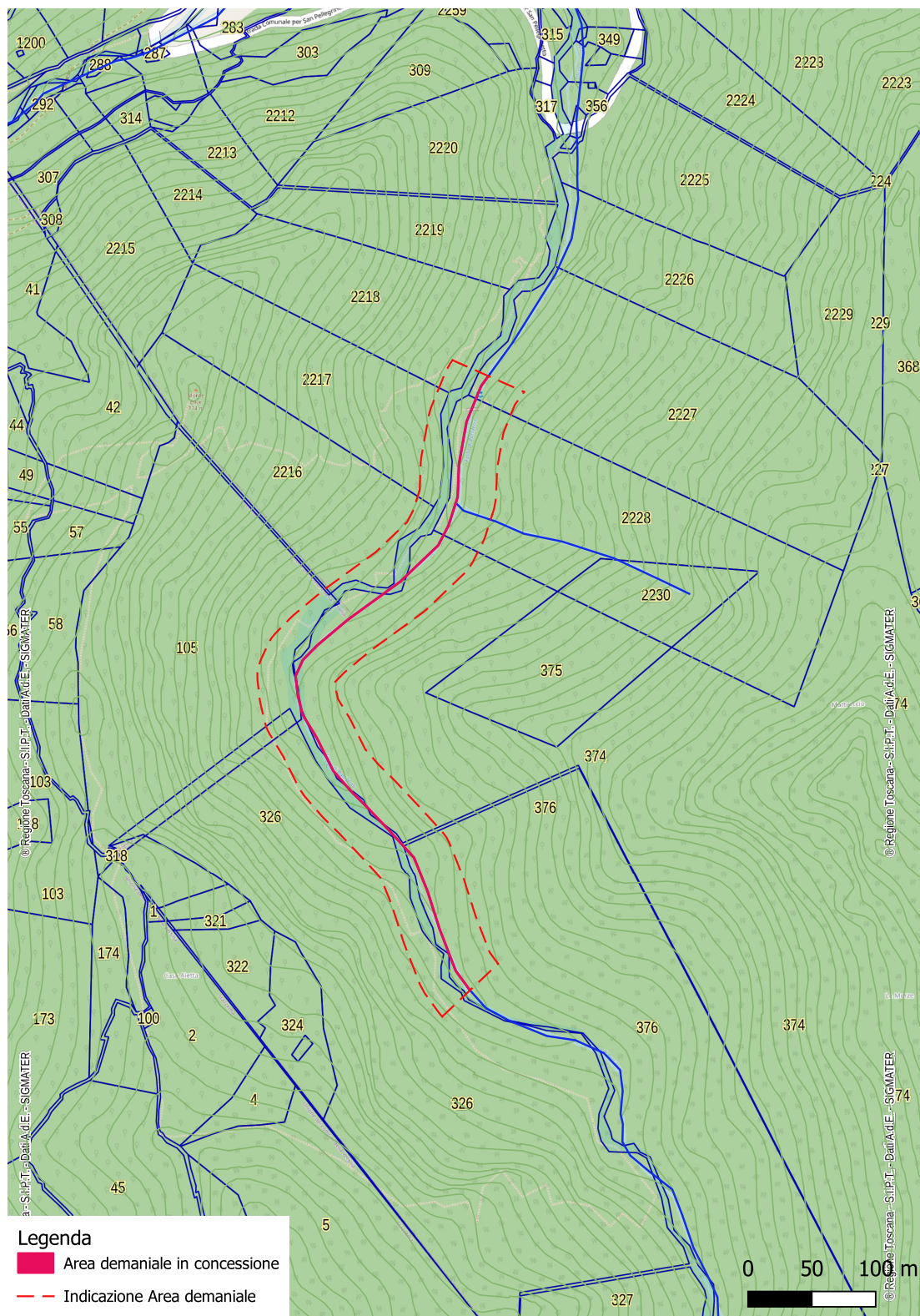
[illegible]



Regione Toscana

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Settore Genio Civile Toscana Nord

Allegato F



MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**